

LE SANZIONI PENALI NELLA CHIESA

DICASTERO PER I TESTI LEGISLATIVI

**LE SANZIONI PENALI
NELLA CHIESA**

*Sussidio applicativo del Libro VI
del Codice di Diritto Canonico*

PRESENTAZIONE

In ragione del proprio ministero, i Pastori del Popolo di Dio reggono “le Chiese particolari a loro affidate come vicari e legati di Cristo, col consiglio, la persuasione, l’esempio, ma anche con l’autorità e la sacra potestà, della quale però non si servono se non per edificare il proprio gregge nella verità e nella santità, ricordandosi che chi è più grande si deve fare come piccolo, e chi è il capo, come chi serve” (*Lumen Gentium* 27). In particolare, i Pastori hanno la responsabilità di correggere le condotte dei fedeli costitutive di reato in quanto danneggiano altri fedeli o mettono a rischio rilevanti beni ecclesiali.

Con la Costituzione apostolica *Pascite gregem Dei*, del 23 maggio 2021, Papa Francesco ha promulgato il nuovo Libro VI del Codice di Diritto Canonico, *De sanctionibus poenalibus in Ecclesia*, abrogando il precedente Libro VI *De sanctionibus in Ecclesia*, che era stato promulgato, insieme agli altri libri del Codice, da San Giovanni Paolo II con la Costituzione apostolica *Sacrae disciplinae leges* del 25 gennaio 1983. Dopo decenni di esperienza si è vista la necessità di approntare una nuova normativa penale che fornisse agli Ordinari strumenti più adeguati a far osservare la disciplina ecclesiastica, prevenire le condotte deviate, ristabilire l’ordine della giustizia violato e riparare lo scandalo eventualmente provocato.

Il nuovo Libro VI nel primo canone sintetizza questa dimensione del ministero dei Pastori ricordando che “chi presiede nella Chiesa, deve custodire e promuovere il bene della stessa comunità e dei singoli fedeli, con la carità pastorale, con l’esempio della vita, con il consiglio e l’esortazione e, se necessario, anche con l’inflizione o la dichiarazione delle pene, secondo i precetti della legge, che sempre devono essere applicati con equità canonica, e tenendo presente la reintegrazione della giustizia, la correzione del reo e la riparazione dello scandalo” (can. 1311 §2).

L'esercizio del ministero pastorale quindi, nei casi in cui si renda necessario, include l'attuazione di provvedimenti punitivi nei confronti dei fedeli sottoposti alla propria cura, al fine di correggere condotte delittuose, di ristabilire nella comunità l'ordine della giustizia e di risanare eventuali conseguenze dello scandalo causato. È questo un compito che il Pastore deve svolgere, con l'obiettivo di promuovere il bene spirituale e materiale di quanti risultino coinvolti in tali condotte. Un compito che richiede, in modo particolare, la pratica della virtù della prudenza, per valutare accuratamente le peculiari circostanze di ogni caso, e la virtù della fermezza per superare resistenze e ostacoli, che si presentano nell'adottare decisioni che a volte possono essere difficili, ma che, tuttavia, risultano doverose per il bene della Comunità e delle singole persone.

Già durante la revisione del *Codex Iuris Canonici* del 1917, il *Coeetus studii de iure poenali* manifestò l'intenzione, poi non realizzata, di predisporre, successivamente alla promulgazione del Codice, una sorta di "direttorio" che aiutasse gli Ordinari, particolarmente quelli meno competenti in ambito giuridico-canonico, nell'applicazione della disciplina penale.

La Commissione che ha elaborato il nuovo Libro VI ha condiviso lo stesso proposito, riservando ad un successivo documento la spiegazione puntuale delle norme ai fini della loro corretta applicazione. Con l'avanzare dei lavori di revisione, vennero definiti i tratti di tale documento esplicativo: esso non avrebbe avuto alcun carattere normativo – nel senso di aggiungere nuove norme a quelle già promulgate – e sarebbe stato destinato principalmente a non "esperti" in diritto, quale *Sussidio applicativo*.

Il testo, che si caratterizza per uno stile discorsivo, si compone di tre parti. Le prime due corrispondono alle due Parti del Libro VI *De sanctionibus poenalibus in Ecclesia*: la prima contiene nozioni generali e l'altra la trattazione dei singoli delitti. Ad esse si aggiunge una terza parte dedicata al modo di agire nei casi in cui l'autorità competente ritenga di dover procedere per via extragiudiziale per imporre con decreto una sanzione penale.

La scelta è motivata dal fatto che, mentre nel Libro VII del Codice di Diritto Canonico risulta chiaramente indicata la procedura da seguire quando si sceglie la via giudiziale per imporre sanzioni penali, il *modus agendi* da seguire quando si opta, invece, per la via amministrativa, è trattato dal codice solo in linea generale. Così, seguendo le norme generali del diritto canonico e in analogia con altri documenti in materia citati nel testo, si è elaborata questa terza parte, che si ritiene utile agli Ordinari. Anche questa terza parte, ovviamente, non ha altro valore obbligante, se non quello proprio delle norme oggetto di trattazione.

È da evidenziare che non sono prese in esame nel presente *Sussidio* le norme che regolano le procedure relative ai *delicta reservata*, per le quali il Dicastero competente ha già pubblicato un *Vademecum*, al quale si rimanda, né quelle che disciplinano le procedure amministrative di competenza di altri Dicasteri della Curia Romana.

Infine, segue un'Appendice, nella quale vengono raccolti alcuni facsimili dei principali decreti e documenti, ai quali nel testo si fa riferimento, e che l'Ordinario è tenuto ad emanare nell'esercizio dello *ius puniendi*.

La Costituzione apostolica *Praedicate Evangelium* – promulgata da papa Francesco il 19 marzo 2022 – sottolinea con chiarezza che la Curia Romana e ciascuna Istituzione curiale, nell'ambito delle sue competenze, sono uno “strumento di servizio per il successore di Pietro ad utilità anche dei Vescovi, ai quali offrono collaborazione e sostegno” (cfr. *Principi e Criteri*, nn. 1, 3, 4).

In questa linea, e nell'esercizio delle sue attività istituzionali, il Dicastero per i Testi Legislativi, raccogliendo anche le esortazioni e le indicazioni di Papa Francesco, offre questo *Sussidio applicativo* ai “Pastori e ai Superiori delle singole comunità”, nella speranza che possa loro essere di aiuto nel compito, cui sono chiamati dal ministero che

svolgono, di “giudicare i delitti e irrogare le pene, nel rispetto dei diritti di tutti i soggetti implicati”, per l’attuazione della giustizia.

Città del Vaticano, 31 maggio 2023

✠ FILIPPO IANNONE

Prefetto

✠ JUAN IGNACIO ARRIETA

Segretario

ABBREVIAZIONI

Art./Artt.	Articolo/i
AAS	<i>Acta Apostolicae Sedis</i>
can./cann.	canone/i
CIC	<i>Codex Iuris Canonici</i>
DDF	Dicastero per la Dottrina della Fede
LG	<i>Lumen gentium</i>
n./nn.	numero/i
NSST	<i>Norme sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede</i> , modificate dal <i>Rescriptum ex Audientia SS.mi</i> , 11 ottobre 2021
SST	GIOVANNI PAOLO II, Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio <i>Sacramentorum sanctitatis tutela</i> , 30 aprile 2001
VELM	FRANCESCO, Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio <i>Vos estis lux mundi</i> , 25 marzo 2023

SEQUENZA GENERALE DEL MODO DI PROCEDERE

PARTE PRIMA

NOZIONI GENERALI RIGUARDANTI I DELITTI E LE PENE CANONICHE

I. Fondamento e finalità delle pene

- Nozioni generali riguardanti i delitti e le pene canoniche (n. 1)
- Fondamento e finalità delle pene (n. 2)
- Necessità di sanzioni penali a protezione dei beni essenziali della Chiesa (n. 3)
- Dimensione pastorale del sistema penale (n. 4)
- Le pene canoniche: quali sono e come si differenziano (n. 5)

II. Le due forme per stabilire norme e sanzioni penali

- Le due forme per stabilire norme e sanzioni penali (n. 6)
- Come agire se la legge penale è stata modificata nel tempo (n. 7)
- Come vengono imposte le pene? (n. 8)
- Chi può promulgare leggi penali e con quali regole bisogna applicarle? (n. 9)
- Qual è il compito dei Vescovi di territori limitrofi nello stabilire e applicare leggi penali? (n. 10)
- Chi ha potestà legislativa nella Chiesa può emanare leggi penali a piacimento? (n. 11)
- Limitazioni nell'impiego di pene *latae sententiae* o di scomuniche (n. 12)
- Che cos'è il precetto penale? (n. 13)
- Dipendenza dei membri degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica dall'Ordinario del luogo in campo penale (n. 14)

III. Responsabilità dell'autore del reato

- Valutazione della responsabilità dell'autore del reato (n. 15)
- A chi sono indirizzate le leggi penali? Chi è tenuto a rispettarle? (n. 16)

- Presunzione di innocenza dell'accusato e necessità di prova contraria (n. 17)
- Condizioni necessarie perché vi sia un reato (n. 18)
- Presunzione di principio sull'imputabilità delle persone (n. 19)
- Quando un soggetto non è imputabile? (n. 20)
- Circostanze che impediscono l'applicazione di una pena (n. 21)
- In quale momento occorre valutare le circostanze esimenti? (n. 22)
- Quali sono le circostanze attenuanti e in cosa consistono? (n. 23)
- In che modo influiscono le circostanze attenuanti sulle pene *latae sententiae*? (n. 24)
- Quando e come devono essere valutate le circostanze attenuanti? (n. 25)
- In quali casi ha valore l'ignoranza della legge penale? (n. 26)
- Qual è il ruolo delle circostanze aggravanti? (n. 27)
- Come deve valutare l'Autorità le circostanze aggravanti? (n. 28)
- Il diritto particolare può definire altre circostanze che modificano l'imputabilità? (n. 29)
- Come punire una condotta criminale non portata del tutto a termine? (n. 30)
- Come valutare la partecipazione di più soggetti ad un'azione criminosa? (n. 31)
- Peculiarità dei reati consistenti in dichiarazioni verbali (n. 32)

IV. I diversi tipi di pene canoniche

- I diversi tipi di pene canoniche (n. 33)
- Che cos'è una "censura" canonica (n. 34)
- I tre tipi diversi di censure canoniche (n. 35)
- La scomunica: significato e conseguenze di questa pena (n. 36)
- La "dichiarazione" di censure *latae sententiae*: significato e conseguenze (n. 37)
- Significato e contenuto della pena di interdetto (n. 38)
- In cosa consiste la pena della sospensione? (n. 39)
- A chi compete determinare il contenuto della sospensione? (n. 40)
- Possibilità di aggiungere nuove pene se la censura non bastasse (n. 41)

- Circostanze pastorali che sospendono gli effetti delle censure comminate ai chierici (n. 42)
- Le pene espiatorie: nozione e applicazione (n. 43)
- Quali sono le pene espiatorie? Qual è la loro durata? (n. 44)
- Le ingiunzioni penali o comandi (n. 45)
- Le proibizioni penali: natura e modalità (n. 46)
- Le privazioni penali: natura e modalità (n. 47)
- La pena di dimissione dallo stato clericale (n. 48)
- Differenza tra le pene espiatorie e sanzioni disciplinari (n. 49)
- Certe pene possono essere applicate solo a determinati soggetti? (n. 50)
- Sguardo di sintesi sui criteri generali circa l'imposizione di pene espiatorie (n. 51)
- Le sanzioni accessorie: significato e modalità (n. 52)
- Prime sanzioni per dissuadere dal commettere un reato (n. 53)
- Qual è la funzione del precetto penale? (n. 54)
- In cosa consiste il rimedio della vigilanza? (n. 55)
- In che senso le penitenze sono considerate sanzioni accessorie? (n. 56)

V. Disposizioni e criteri per la corretta applicazione delle pene

- Disposizioni e criteri per la corretta applicazione delle pene (n. 57)
- Obbligo di avviare il processo sanzionatorio da parte dell'Ordinario (n. 58)
- Le due differenti vie per irrogare pene: processo giudiziale e procedimento amministrativo (n. 59)
- Come deve agire l'Autorità nel caso di pene opzionali? (n. 60)
- Facoltà per differire, diminuire o sospendere la pena (n. 61)
- Circostanze in cui l'Autorità può decidere di non irrogare alcuna pena (n. 62)
- Come si procede nel caso il reo si sia reso colpevole di più reati? (n. 63)
- Prima di applicare una censura è obbligatorio ammonire il reo? (n. 64)
- Eventuali cautele da adottare in caso di assoluzione del reo (n. 65)
- Come scegliere la pena adeguata se la pena era indeterminata (n. 66)
- Doveri di assistere il chierico condannato in situazione di bisogno (n. 67)

- Doveri del reo di osservare ovunque le pene imposte (n. 68)
- Situazioni in cui la pena è sospesa per motivi pastorali (n. 69)
- Sospensione della pena durante l'appello o il ricorso (n. 70)

VI. Come vengono rimesse le pene e chi può farlo

- Come vengono rimesse le pene e chi può farlo (n. 71)
- Criteri generali sull'autorità che può rimettere le pene canoniche (n. 72)
- Altri soggetti che possono rimettere pene stabilite per legge (n. 73)
- Soggetti che possono rimettere pene comminate con precetto penale (n. 74)
- Remissione di censure da parte del confessore (n. 75)
- Requisiti per assolvere dalle censure nel foro esterno (n. 76)
- Come si rimettono le sanzioni in caso di pluralità di pene (n. 77)
- Invalidità della remissione estorta con mezzi illeciti (n. 78)
- Procedura per la concessione della remissione (n. 79)
- La riparazione come requisito per la remissione in foro esterno (n. 80)
- Mezzi per costringere un reo alla riparazione (n. 81)
- Estinzione dell'azione criminale per prescrizione (n. 82)
- Estinzione dell'azione penale per perenzione (n. 83)
- Prescrizione dell'azione per mancata notifica della sentenza (n. 84)

PARTE SECONDA

I SINGOLI REATI PREVISTI DAL CODICE

- I singoli reati previsti dal Codice (n. 85)

I. Delitti contro la fede e l'unità della Chiesa

- Delitti contro la fede e l'unità della Chiesa (n. 86)
- Reati di apostasia, eresia e scisma (n. 87)
- Insegnamento di una dottrina condannata (n. 88)
- Rifiuto pertinace di una dottrina insegnata dal Magistero (n. 89)
- Appellare al Collegio Episcopale contro atti pontifici (n. 90)
- Battesimo o educazione dei figli secondo una religione acattolica (n. 91)

- Blasfemia, immoralità, ingiurie o induzione all'odio o disprezzo contro la religione o la Chiesa (n. 92)
- Profanazione di cose sacre (n. 93)

II. Delitti contro le Autorità ecclesiastiche e l'esercizio degli incarichi

- Delitti contro le Autorità ecclesiastiche e l'esercizio degli incarichi (n. 94)
- Attentato al Romano Pontefice (n. 95)
- Attentato contro un Vescovo (n. 96)
- Attentato contro altro fedele (n. 97)
- Disobbedienza all'Autorità ecclesiastica (n. 98)
- Violazione o inosservanza della condanna imposta (n. 99)
- Spergiuro dinanzi all'Autorità (n. 100)
- Violazione del segreto pontificio (n. 101)
- Omissione dell'obbligo di eseguire una pena (n. 102)
- Omissione del dovere di comunicare notizie di reato (n. 103)
- Reati contro il libero esercizio del ministero o della potestà (n. 104)
- Reati contro il legittimo uso di cose sacre o beni ecclesiastici (n. 105)
- Reati contro il libero sviluppo di elezioni canoniche (n. 106)
- Incitamento all'avversione o alla disobbedienza (n. 107)
- Adesione ad associazioni anti cattoliche (n. 108)
- Usurpazione o conservazione illegittima di ufficio ecclesiastico (n. 109)
- Furto, peculato e alienazione illecita di beni ecclesiastici (n. 110)
- Negligenza grave nell'amministrazione di beni ecclesiastici (n. 111)
- Corruzione nei confronti di chi esercita un ufficio o un ministero (n. 112)
- Corruzione in atti di ufficio (n. 113)
- Abuso di potere o di ufficio (n. 114)
- Negligenza colpevole in atti di potestà o di ufficio (n. 115)

III. Delitti contro i Sacramenti

- Delitti contro i Sacramenti (n. 116)
- Attentato di celebrazione dell'Eucaristia (n. 117)
- Tentata assoluzione sacramentale (n. 118)

- Fraudolento ascolto della confessione sacramentale (n. 119)
- Tentativo di ordinazione di donne (n. 120)
- Amministrazione di sacramenti a chi è proibito riceverli (n. 121)
- Simulazione nell'amministrazione dei sacramenti (n. 122)
- Simonia nell'amministrazione di sacramenti (n. 123)
- *Communicatio in sacris* vietata (n. 124)
- Profanazione di specie consacrate (n. 125)
- Consacrazione eucaristica a scopo sacrilego (n. 126)
- Profitto illegittimo con le offerte di Messe (n. 127)
- Assoluzione del complice in peccato contro il sesto comandamento (n. 128)
- Sollecitazione in confessione ad atti turpi (n. 129)
- Violazione del "sigillo" sacramentale (n. 130)
- Violazione del "segreto" della confessione (n. 131)
- Registrazione o pubblicazione di confessioni (n. 132)
- Consacrazione episcopale senza mandato apostolico (n. 133)
- Ordinazione presbiterale o diaconale senza lettere dimissorie (n. 134)
- Occultamento di censure o irregolarità per ricevere gli ordini (n. 135)
- Esercizio illegittimo del sacro ministero (n. 136)

IV. Delitti contro la buona fama e delitto di falso

- Delitti contro la buona fama e delitto di falso (n. 137)
- Falsa denuncia di sollecitazione (n. 138)
- Falsa denuncia di reato (n. 139)
- Reato di diffamazione (n. 140)
- Falsificazione o manipolazione di documento ecclesiastico (n. 141)
- Uso ecclesiastico di altri documenti falsi (n. 142)
- Falsità in un documento pubblico ecclesiastico (n. 143)

V. Delitti contro obblighi speciali

- Delitti contro gli obblighi speciali assunti da chierici e religiosi (n. 144)
- Abbandono illegittimo del proprio ministero (n. 145)

- Esercizio illegale di attività affaristica o commerciale (n. 146)
- Violazione grave dei doveri in materia economica (n. 147)
- Attentato matrimonio (n. 148)
- Concubinato di un chierico (n. 149)
- Permanenza scandalosa in peccato contro il sesto comandamento (n. 150)
- Peccato pubblico contro il sesto comandamento (n. 151)
- Violenza o abuso di autorità per commettere atti contro il sesto comandamento (n. 152)
- Violazione dell'obbligo di residenza (n. 153)

VI. Delitti contro la vita, la dignità e la libertà dell'uomo

- Delitti contro la vita, la dignità e la libertà dell'uomo (n. 154)
- Reato di omicidio (n. 155)
- Reato di lesioni (n. 156)
- Reato di rapimento o detenzione (n. 157)
- Reato di aborto (n. 158)
- Abuso di minori o persone vulnerabili (n. 159)
- Induzione di minori ad atti di pornografia (n. 160)
- Detenzione e traffico di materiale pornografico relativo a minori (n. 161)
- Reati di abuso sessuale commessi da non chierici (n. 162)

VII. Norma generale di chiusura

- Norma generale di chiusura (n. 163)
- Punibilità eccezionale di altre condotte contro legge divina o canonica (n. 164)

PARTE TERZA

ELEMENTI DI PROCEDURA AMMINISTRATIVA PENALE

I. Considerazioni generali

- Circa la procedura specifica riguardante questa parte del *Sussidio* (n. 165)
- Condizioni preve di attività (n. 166)
- Le varie fasi della procedura penale (n. 167)

II. Acquisizione della notizia di un possibile reato

- Doveri dell'Autorità di attendere ogni notizia di possibile reato (n. 168)
- Che cosa s'intende per notizia di reato (n. 169)
- Elementi definitivi di reati e condotte da correggere in altri modi (n. 170)
- Valutazione da parte dell'Ordinario della propria competenza (n. 171)
- Valutazione circa la verosimiglianza della notizia di reato ricevuta (n. 172)
- Archiviazione della notizia (n. 173)
- Avvio dell'indagine previa (n. 174)

III. Avvio dell'indagine previa

- In cosa consiste l'indagine previa (n. 175)
- Quale Autorità è tenuta ad avviare l'indagine previa (n. 176)
- Quando è superfluo realizzare l'indagine previa (n. 177)
- Indagine previa e acquisizione di indagini civili (n. 178)
- Reati riservati al Dicastero per la Dottrina della Fede (n. 179)
- Consulenze canoniche, informazioni di stampa e riservatezza (n. 180)
- Decreto di avvio dell'inchiesta previa (n. 181)
- Designazione dell'incaricato dell'indagine previa e del notaio (n. 182)
- Circa la comunicazione all'indagato dell'avvio dell'indagine previa (n. 183)

IV. Svolgimento dell'indagine previa

- Finalità dell'indagine previa (n. 184)
- Osservanza delle leggi civili e comunicazione all'Autorità civile (n. 185)
- Compiti dell'incaricato dell'indagine previa (n. 186)
- La durata dell'indagine previa (n. 187)
- Svolgimento dell'indagine previa (n. 188)
- Doveri di segreto (n. 189)
- Comunicazione all'indagato e assistenza di un proprio avvocato (n. 190)
- Misure disciplinari eventualmente necessarie (n. 191)
- Come imporre una misura disciplinare in questa fase della procedura (n. 192)

- Comunicati pubblici (n. 193)
- Conclusione dell'inchiesta previa e relativo Decreto (n. 194)
- La conclusione dell'indagine previa nei casi riservati al Dicastero per la Dottrina della Fede (n. 195)
- La notifica del decreto di conclusione dell'inchiesta previa (n. 196)
- Eventuale modifica del decreto di conclusione dell'inchiesta previa (n. 197)
- Eventuale composizione equitativa dei danni causati (n. 198)
- Le due vie, giudiziale e amministrativa, di procedere in giudizio (n. 199)

V. Svolgimento del procedimento amministrativo penale

- Procedure diverse per un processo giudiziale o concernenti cause riservate (n. 200)
- Le principali tappe della procedura amministrativa penale (n. 201)
- Scelta del procedimento penale amministrativo (n. 202)
- Designazione dell'Istruttore, degli Assessori del Notaio (n. 203)
- Citazione e prima comparizione dell'accusato (n. 204)
- Possibile assenza dell'accusato (n. 205)
- Misure cautelari in questa fase della procedura (n. 206)
- Comparizione dell'accusato e notifica delle accuse (n. 207)
- Nozioni di accusa e di prova (n. 208)
- Facoltà e diritti dell'accusato nella procedura sanzionatoria (n. 209)
- Come agire se l'accusato dichiara di essere stato assolto nel foro interno (n. 210)
- Determinazione della scadenza per preparare la difesa (n. 211)
- Preparazione e presentazione della difesa (n. 212)
- Ulteriori prove (n. 213)
- Notizie ai denunciati circa l'andamento della causa (n. 214)

VI. Conclusione del procedimento amministrativo penale

- Valutazione delle risultanze istruttorie e della difesa dell'accusato (n. 215)
- Sul modo di arrivare alla decisione (n. 216)
- Necessità di raggiungere la certezza morale prima di decidere (n. 217)

- Circa l'opportunità di utilizzare le facoltà pastorali date all'Ordinario (n. 218)
- Sulla scelta della pena specifica da imporre (n. 219)
- Come agire se la pena consiste nel dichiarare una censura? (n. 220)
- Il decreto penale: la forma e il contenuto (n. 221)
- Notifica del Decreto penale con indicazione di possibili ricorsi (n. 222)
- Sul ricorso contro il decreto penale (n. 223)

PARTE PRIMA
NOZIONI GENERALI
RIGUARDANTI I DELITTI E LE PENE CANONICHE

I. FONDAMENTO E FINALITÀ DELLE PENE

1. *Nozioni generali riguardanti i delitti e le pene canoniche*

La prima parte del nuovo Libro VI del Codice di Diritto Canonico è di carattere generale, e presenta le nozioni e gli elementi comuni da considerare nella valutazione delle condotte delittuose di ogni genere di reato. Quindi, nel momento in cui l'Autorità ecclesiastica è chiamata ad analizzare un fatto, deve necessariamente basarsi su quanto contenuto in questa parte, sia per quanto riguarda i singoli elementi presenti, che per le nozioni di carattere generale. In questa parte si stabilisce infatti che cosa sia un reato canonico, quali siano le condizioni affinché una condotta sia considerata reato e chi ha la capacità di definirlo tale; qui inoltre si determina quali sono i soggetti sottoposti alla disciplina penale e in che modo, una volta esaminata la condotta del presunto reo, si misura la responsabilità personale; infine, si sancisce qual è l'autorità competente per definire i reati e le pene connesse, per punire queste condotte, e infine, eventualmente, per rimettere le sanzioni imposte.

2. *Fondamento e finalità delle pene* (Titolo I)

Nel primo titolo del Libro VI vengono stabilite le fondamenta del sistema penale canonico. Si afferma, anzitutto, la capacità della

¹ La Parte I del Libro VI ha per titolo "Delitti e pene in genere" (*De delictis et poenis in genere*), e comprende i cann. 1311-1363. Nel CIC questa Parte I è divisa in sei Titoli, ciascuno dei quali contempla aspetti differenti degli elementi da tener presenti nella valutazione dei reati. Si tenga inoltre presente che per una maggiore scorrevolezza del testo del *Sussidio*, che ha una funzione principalmente esplicativa, a volte si è usato il termine generico di *reato* o *crimine* al posto di *delitto*, canonicamente più tecnico.

² Il Titolo I della Parte I del Libro VI del Codice ha per denominazione "La punizione dei delitti in genere" (*De delictorum punitione generatim*), e comprende i

Chiesa, come società spirituale di uomini che camminano nella Storia (cfr. n. 3), di stabilire leggi penali e di sancire le condotte delittuose. Inoltre si afferma qui il rapporto stretto che esiste nel governo pastorale della Chiesa tra l'impiego della carità e l'uso, quando occorre, della punizione al fine di ottenere le tre finalità perseguite dalla disciplina penale: la reintegrazione della giustizia ferita, l'ammenda del soggetto che ha commesso il reato, e la riparazione dello scandalo (cfr. n. 4). Inoltre in questo stesso titolo vengono pure indicate le varie categorie delle sanzioni penali che esistono nella Chiesa, tenendo conto delle sue caratteristiche spirituali (cfr. n. 5).

3. *Necessità di sanzioni penali a protezione dei beni essenziali della Chiesa* (can. 1311)

La Chiesa, come comunità strutturata in base ai Sacramenti, ha il diritto nativo di stabilire leggi penali per i propri fedeli, cioè, di indicare che determinate condotte contrarie a determinati beni e valori su cui si fonda la società ecclesiale, sono reati e quindi devono essere puniti. All'osservanza di tali leggi penali, tuttavia, non è tenuto chi non è cattolico o non gode di sufficiente uso di ragione (can. 11). Le condotte descritte come reato vengono punite, dunque, perché rappresentano condotte che, oltre ad essere peccati personali nell'ordine morale, ledono aspetti essenziali della società spirituale che è la Chiesa.

cann. 1311-1312. Oltre a piccole determinazioni nei cann. 1311 §1 e 1312 §3, la principale novità che riporta il Titolo I riguarda l'introduzione *ex novo* dell'intero §2 nel can. 1311, che segue il testo del can. 2214 §2 *Codex* 1917, tratto dalla sess. XIII *de ref.*, capitolo I del Concilio di Trento.

3 Can. 1311 §1. La Chiesa ha il diritto nativo e proprio di costringere con sanzioni penali i fedeli che hanno commesso delitti.

§2. Chi presiede nella Chiesa, deve custodire e promuovere il bene della stessa comunità e dei singoli fedeli, con la carità pastorale, con l'esempio della vita, con il consiglio e l'esortazione e, se necessario, anche con l'inflizione o la dichiarazione delle pene, secondo i precetti della legge, che sempre devono essere applicati con equità canonica, e tenendo presente la reintegrazione della giustizia, la correzione del reo e la riparazione dello scandalo.

La finalità che hanno le leggi penali è quella di proteggere quei beni essenziali sui quali poggia la società. Nel caso della Chiesa, la legge penale si limita a stabilire un numero molto ristretto di reati, cercando di punire solo le condotte esterne che l'Autorità ecclesiastica abbia identificato come particolarmente lesive della comunione di fede, di sacramenti e di regime, nonché di tutelare i diritti delle persone e l'ordine della giustizia.

In circostanze particolari, possono anche configurarsi situazioni che, al margine della sua dimensione penale, richiedano interventi più decisi da parte dell'Autorità, a tutela della comunità ecclesiale. A tale scopo, per esempio, sono state conferite speciali facoltà al Dicastero per l'Evangelizzazione, Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari, nonché al Dicastero per il Clero.

4. *Dimensione pastorale del sistema penale* (can. 1311 §2)

Da parte sua, la competente Autorità ecclesiastica è tenuta a proteggere tali beni e a governare pastoralmente il gregge che gli è stato affidato. Come ricorda la Costituzione apostolica *Pascite gregem Dei*, seguendo il testo conciliare, «il Pastore è chiamato a esercitare il suo compito “col consiglio, la persuasione, l'esempio, ma anche con l'autorità e la Sacra potestà” (LG n. 27), giacché la carità e la misericordia richiedono che un Pastore si impegni anche a raddrizzare ciò che talvolta diventa storto». Deve, infatti, utilizzare talvolta le sanzioni stabilite dalla comune legge della Chiesa, facendo ricorso all'imposizione di pene, sempre con equità, e tenendo presente le tre finalità che persegue la disciplina penale nella Chiesa: la reintegrazione della giustizia danneggiata, la correzione del reo e anche la riparazione dello scandalo o del danno – anche materiale – che le illecite condotte abbiano causato nella comunità (can. 1311 §2, can. 1347, can. 1361 §4).

Peraltro, sempre nella misura del possibile, l'Ordinario deve cercare di adoperare in modo riparativo la disciplina penale affinché, oltre al raggiungimento delle finalità prima indicate, venga rinsaldato il tessuto sociale che il reato ha sfaldato. In questo processo rientra un

4 Cfr. *ibid.*

percorso rivolto, se ciò è ritenuto opportuno e realizzabile, alla riconciliazione della vittima con l'offensore, prevedendo non solo la riparazione del danno causato, ma anche il ristabilimento, per quanto possibile, di una relazione umana, anche grazie al reinserimento ecclesiale del reo.

Un altro aspetto fondamentale da considerare in questo passaggio è la presa di coscienza, da parte dell'Autorità ecclesiastica, della pastoralità della sanzione penale canonica. Nella Costituzione apostolica *Pascite gregem Dei*, il Santo Padre ricorda che “in passato, ha causato molti danni la mancata percezione dell'intimo rapporto esistente nella Chiesa tra l'esercizio della carità e il ricorso – ove le circostanze e la giustizia lo richiedano – alla disciplina sanzionatoria. Tale modo di pensare – l'esperienza lo insegna – rischia di portare a vivere con comportamenti contrari alla disciplina dei costumi, al cui rimedio non sono sufficienti le sole esortazioni o i suggerimenti. Questa situazione spesso porta con sé il pericolo che con il trascorrere del tempo, siffatti comportamenti si consolidino al punto tale da renderne più difficile la correzione e creando in molti casi scandalo e confusione tra i fedeli. È per questo che l'applicazione delle pene diventa necessaria da parte dei Pastori e dei Superiori. La negligenza di un Pastore nel ricorrere al sistema penale rende manifesto che egli non adempie rettamente e fedelmente la sua funzione, come ho espressamente ammonito in recenti documenti, tra i quali le Lettere Apostoliche date in forma di «Motu Proprio» (*Come una madre amorevole* del 4 giugno 2016 e *Vos estis lux mundi* del 7 maggio 2019)” [Il testo novellato del mp *Vos estis lux mundi*, che era stato promulgato *ad experimentum* nel 2019, è stato modificato con motu proprio del 25 marzo 2023 ed è entrato in vigore il 30 aprile successivo].

5. *Le pene canoniche: quali sono e come si differenziano*
(can. 1312)

Le pene stabilite per punire i reati sono adeguate alla natura spirituale della Chiesa e sono frutto di una plurisecolare esperienza di comunione. Perciò, si tratta generalmente di pene di natura differente da quelle stabilite dalle leggi civili degli Stati. Esse consistono, infatti, nella privazione per il reo di qualche bene spirituale tipico della Chiesa, come ad esempio il diritto di accedere ai Sacramenti, di esercitare determinati uffici o funzioni, ecc.

Anche se tutte le sanzioni penali canoniche perseguono, fra le altre cose, la correzione del reo e, quindi, possiedono una finalità terapeutica, seguendo la tradizione le pene canoniche vengono classificate in due categorie: pene *medicinali*, chiamate anche “censure”, e pene *espiatorie* (can. 1312 §1).

Come si dirà più avanti (cfr. nn. 34 ss.), le censure privano il delinquente dell'accesso a determinati beni ecclesiali (principalmente ai Sacramenti) e hanno la finalità primaria di promuovere il pentimento del reo, in modo che quanto prima possa nuovamente essere partecipe di tali beni della Chiesa.

Le pene espiatorie (cfr. nn. 42 ss.), invece, si caratterizzano perché hanno come obiettivo la punizione e la penitenza del reo, indipendentemente dal suo pentimento interiore, cercando oltre alla sua ammenda il ristabilimento della giustizia e la riparazione dello scandalo. Le pene espiatorie sono indicate nel can. 1336, anche se la legge, universale o particolare, può stabilire altre pene espiatorie simili, congruenti con il fine soprannaturale della Chiesa (cfr. n. 5).

Anche se tutte le pene hanno per finalità l'emendamento del delinquente, quelle chiamate “medicinali”, cioè, le censure costituite o

5 Can. 1312 §1. Le sanzioni penali nella Chiesa sono: 1° le pene medicinali o censure, elencate nei cann. 1331-1333; 2° le pene espiatorie di cui nel can. 1336.

§2. La legge può stabilire altre pene espiatorie, che privino il fedele di qualche bene spirituale o temporale e siano congruenti con il fine soprannaturale della Chiesa.

§3. Sono inoltre impiegati rimedi penali e penitenze, di cui nei cann. 1339 e 1340, quelli soprattutto per prevenire i delitti, queste piuttosto per sostituire la pena o in aggiunta ad essa.

dichiarate nel foro esterno, hanno la seguente peculiarità: una volta constatato il pentimento del reo (cfr. n. 76) e adempiuto l'obbligo di riparazione o restituzione (cfr. nn. 80-81), costui ha il diritto di essere assolto e liberato dalla pena. La remissione di censure nel foro interno segue regole proprie, secondo il can. 1357 (cfr. n. 75).

Nel caso invece delle pene chiamate "espiatorie", il pentimento del reo non influisce – almeno direttamente – nella cancellazione della pena (cfr. n. 5): occorre che essa venga soddisfatta col fine di espiazione e di riparazione del disordine e dello scandalo causato, sebbene sia sempre possibile, alle dovute condizioni, ottenere la remissione da parte dell'autorità competente (cfr. nn. 72-84).

Inoltre, accanto alle pene canoniche propriamente dette (medicinali o espiatorie), il diritto della Chiesa dispone di due strumenti che non sono considerati propriamente pene canoniche, ma piuttosto hanno la funzione di affiancare il sistema penale a protezione dei propri beni (cfr. n. 6). Si tratta dei cosiddetti "rimedi penali" e delle "penitenze" (cfr. nn. 52-56).

I "rimedi penali", di cui si occupa il can. 1339, servono in generale per prevenire e cercare di scongiurare il rischio di reati, evitando che determinate situazioni possano deteriorarsi irreparabilmente. A tale fine l'Autorità ecclesiastica ha diverse strade da percorrere: può fare ammonizioni, riprensioni, imporre certe vigilanze o dare precisi ordini o comandi con ingiunzione di sanzioni, denominate "precetti penali" (cfr. nn. 5, 55).

Inoltre, in aggiunta alla pena espiatoria imposta per un reato o, al posto della pena prevista, l'Autorità può prescrivere al reo, con una finalità di correzione spirituale personale, delle "penitenze", consistenti nel dovere di compiere determinate opere di pietà e di religione (cfr. nn. 5, 56).

II. LE DUE FORME PER STABILIRE NORME E SANZIONI PENALI

6. *Le due forme per stabilire norme e sanzioni penali* (Titolo II)

Questo secondo titolo tratta delle cosiddette fonti oggettive della disciplina canonica, cioè gli “strumenti” attraverso i quali il diritto canonico stabilisce quali condotte sono da considerarsi delittuose, in quanto aggrediscono elementi essenziali della società ecclesiale (per es., i Sacramenti, l’Autorità della Chiesa, il contenuto della Fede, ecc.), e quali debbano essere le pene da imporre per tali reati. Tali strumenti si riducono sostanzialmente a due: la *legge*, che ha carattere generale ed è obbligatoria per quanti sono sottoposti all’autorità che la promulga, e il *precetto penale*, un comando obbligatorio dato a un soggetto singolo o a un gruppo di persone ben individuate. In particolare, i canoni di questo Titolo II indicano quali sono le Autorità capaci di dare leggi e precetti penali, e come essi debbano essere stabiliti.

7. *Come agire se la legge penale è stata modificata nel tempo* (can. 1313)

Le condotte criminali vanno giudicate e punite conformemente alla legge in vigore al momento in cui si è commesso il reato. È dunque necessario che vi sia una previa legge (o un precetto penale) che abbia precedentemente definito come reato un determinato comportamento e che segnali inoltre in quale modo debba essere punito.

La sola eccezione a questo criterio generale del diritto penale è rappresentata dal can. 1399 (cfr. n. 164), che può essere attuata unicamente nelle condizioni e per i motivi stabiliti dal canone.

6 Il Titolo II della Parte I del Libro VI è intitolato “Legge penale e precetto penale” (*De lege poenali ac de praecepto poenali*), e comprende i cann. 1313-1320. I nuovi testi hanno cercato di esporre con maggiore chiarezza le attribuzioni del legislatore inferiore (can. 1315 §2), correggendo le precedenti espressioni dissuasorie sull’impiego, sempre che occorra, del precetto penale (can. 1319 §2).

7 Can. 1313 §1. Se dopo che il delitto è stato commesso la legge subisce mutamenti, al reo si deve applicare la legge più favorevole.

§2. Che se una legge posteriore elimina la legge, o almeno la pena, questa cessa immediatamente.

In tale contesto, il can. 1313 stabilisce il criterio in base a cui giudicare un reato se, successivamente alla commissione del crimine, viene modificata la legge di riferimento; o come procedere se, dopo che una condanna è stata già imposta, viene modificata la legge che puniva il fatto. In entrambi i casi, il can. 1313 segnala che si deve applicare la legge più favorevole al reo. Di conseguenza, se occorre giudicare un reato realizzato prima della nuova legge, si applica la legge che sia più favorevole al reo (can. 1313 §1). Invece, nel caso che il reato sia stato già giudicato e imposta la pena, questa va eventualmente modificata se viene promulgata un'altra legge che impone una sanzione più mite o addirittura la sopprime del tutto (can. 1313 §2).

8. *Come vengono imposte le pene?* (cann. 1314)

Normalmente le pene canoniche vengono imposte con sentenza del giudice, alla fine di un processo penale, o con decreto della competente Autorità ecclesiastica dopo una procedura amministrativa penale. Nella Chiesa, però, a differenza della società civile, l'Autorità ecclesiastica possiede una potestà che riguarda anche il "foro interno" e, di conseguenza, esistono sanzioni penali non inflitte dal giudice ecclesiastico, ma "automatiche", e cioè "inflitte", come si suole dire, dalla coscienza del soggetto, quando è consapevole di aver infranto una legge penale che è legata ad una pena di questo tipo. Tali pene sono chiamate "*latae sententiae*", in contrapposizione con le pene "*ferendae sententiae*", che sono le pene imposte con sentenza o decreto dal giudice o dall'Autorità amministrativa che abbiano giudicato il reato (can. 1314).

Un'altra differenza tra le due consiste nel momento in cui la pena inizia a costringere il reo: le pene *latae sententiae* vincolano il soggetto dal momento in cui prende coscienza del fatto e della sua conseguenza

8 Can. 1314. La pena ordinariamente è *ferendae sententiae*, di modo che non costringe il reo se non dopo essere stata inflitta; è poi *latae sententiae*, sempre che la legge o il precetto espressamente lo stabilisca, di modo che in essa si incorra per il fatto stesso d'aver commesso il delitto.

penale, oltre che morale, di peccato; mentre le pene *ferendae sententiae* obbligano dal momento in cui vengono inflitte con decreto amministrativo o sentenza giudiziale (cfr. n. 18).

9. *Chi può promulgare leggi penali e con quali regole bisogna applicarle?* (can. 1315)

Com'è noto, la capacità di promulgare leggi penali e di vincolare le persone su cui si esercita giurisdizione non appartiene solo al Legislatore universale: qualunque Autorità ecclesiastica con potestà legislativa, se le circostanze lo richiedono, ha la capacità di dettare leggi penali per il proprio ambito di competenza giurisdizionale, identificando eventuali nuovi reati che non sono stati previsti nel Codice e indicando le corrispondenti pene, scelte sia fra quelle indicate nel can. 1336, o fra altre stabilite dalla stessa Autorità (cfr. n. 5).

Come indica il can. 13 §1, le leggi particolari, sempre che non consti altrimenti, si presumono territoriali, cioè, vigenti e obbligatorie nell'intero territorio soggetto all'Autorità che le ha promulgate. In concreto, le leggi penali date dal Vescovo o dall'Autorità ecclesiastica al di sotto della Suprema Autorità valgono per il territorio affidato alla suddetta Autorità e obbligano quanti in tale luogo hanno il domicilio o il quasi-domicilio, nonché coloro che, di fatto, dimorano in tale luogo (can. 12 §3).

Per stabilire una nuova legge penale si richiede, anzitutto, che l'Autorità che legifera illustri con precisione le condotte esterne, contrarie all'ordine sociale ecclesiale, che essa intende costituire come reato, in modo da consentire al giudice di verificare con certezza che

9 Can. 1315 §1. Chi ha potestà di emanare leggi penali può anche munire di una congrua pena la legge divina.

§2. Il legislatore inferiore, atteso il can. 1317, può inoltre: 1° munire di una congrua pena la legge emanata dall'autorità superiore, osservati i limiti della competenza in ragione del territorio o delle persone; 2° aggiungere altre pene a quelle stabilite dalla legge universale per qualche delitto; 3° determinare o rendere obbligatoria una pena che la legge universale stabilisce come indeterminata o come facoltativa.

§3. La legge può essa stessa determinare la pena, oppure lasciarne la determinazione alla prudente valutazione del giudice.

il reato sia avvenuto. L'Autorità deve poi associare alla condotta delittuosa così descritta una sanzione penale, che può essere puntualmente determinata dalla legge, come si è detto prima, o lasciata alla prudente valutazione di chi debba giudicare il fatto (can. 1315 §3).

Un'altra prerogativa dell'Autorità che gode di potestà legislativa è il poter munire di una congrua pena canonica l'infrazione di una legge divina che non venga punita nel Codice (can. 1315 §1). Analogamente, può anche aggiungere nuove pene a quelle già previste dalla legge universale, e anche rendere obbligatorie, cioè, necessariamente punibili, pene che la legge universale aveva stabilito solo in modo indeterminato o come facoltative (can. 1315 §2).

Non è possibile, tuttavia, che le leggi penali prevedano ogni genere di infrazione contro l'ordine sociale. In realtà, le leggi penali – quelle universali del Codice e quelle stabilite dalla legittima Autorità nel rispettivo ambito – definiscono come reato determinate condotte esterne di particolare rilievo, mentre tante altre condotte contrarie al bene ecclesiale devono essere ugualmente corrette, pur non essendo propriamente reati penali. L'Autorità è tenuta, in tali casi, ad adottare “misure disciplinari”, che sono di natura differente dalle pene canoniche (cfr. n. 191).

10. *Qual è il compito dei Vescovi di territori limitrofi nello stabilire e applicare leggi penali?* (can. 1316)

Sebbene la potestà legislativa, e quindi la capacità di stabilire leggi penali particolari (cfr. n. 9) al di sotto del Sommo Pontefice, compete principalmente ai Vescovi diocesani, occorre che i Vescovi di una stessa regione o nazione agiscano in comunione, qualora sia necessario promulgare leggi penali.

Infatti, la divulgazione delle notizie riguardanti condotte criminose travalica facilmente i limiti delle circoscrizioni ecclesiastiche e porta con sé un impatto fortemente negativo nelle altre comunità, per cui i Pastori si trovano nel dovere di procedere in particolare armonia,

10 Can. 1316. I Vescovi diocesani facciano in modo che nella stessa nazione o regione, si emanino leggi penali con uniformità, nei limiti del possibile.

evitando lo sconcerto tra i fedeli che scaturirebbe inevitabilmente in caso di procedure non armoniche fra loro.

Per tale ragione, qualora le Conferenze episcopali o altre riunioni di Vescovi avvertano la necessità di emanare norme penali per l'intero territorio in questione, possono sollecitare alla Santa Sede, secondo il can. 455 §1, la potestà necessaria per emanare norme di carattere vincolante attraverso opportuni decreti generali, configurando nuovi reati penali o punendo con maggior rigore reati che in quel determinato luogo siano particolarmente gravi o frequenti, conformemente al can. 1315 §2; lo stesso può avvenire, se risulta necessario e dopo aver richiesto le stesse facoltà, anche ad un livello inferiore, in una Regione o Provincia ecclesiastica.

11. Chi ha potestà legislativa nella Chiesa può emanare leggi penali a piacimento? (can. 1317)

Trattandosi di norme limitative e cosiddette “odiose”, l'ordinamento canonico chiede a chi gode di potestà legislativa nella Chiesa di utilizzare con estrema prudenza la capacità di introdurre nuove leggi penali o di irrigidire i precetti già esistenti. Ciò va realizzato solo quando risulta “veramente necessario”, secondo il prudente giudizio del Pastore. Il can. 1317 prescrive, quindi, un uso equilibrato delle pene canoniche e della configurazione di nuovi reati.

La disciplina canonica lascia ai Pastori la valutazione delle circostanze che possono richiedere la creazione di nuovi reati e l'imposizione di nuove pene. Tuttavia è presente un limite: la legge ha stabilito una chiara riserva per la pena della dimissione dallo stato clericale, prescrivendo che essa non possa essere stabilita come pena da una legge particolare, da parte del legislatore inferiore alla Suprema Autorità (can. 1317), né imposta con un precetto penale (can. 1319 §1).

11 Can. 1317. Le pene siano costituite nella misura in cui si rendono veramente necessarie a provvedere più convenientemente alla disciplina ecclesiastica. La dimissione dallo stato clericale non può essere stabilita dal legislatore inferiore.

12. Limitazioni nell'impiego di pene latae sententiae o di scomuniche (can. 1318)

Oltre alla richiesta generale di moderazione nell'avvalersi della capacità di dettare leggi penali particolari, da parte del Vescovo, il can. 1318 sottolinea la necessità di usare ancora maggiore moderazione nello stabilire per legge particolare pene *latae sententiae*, automatiche, e particolarmente nell'imporre la pena della scomunica.

Cercando di assicurare la necessaria certezza che richiede la giustizia, la legge penale cerca di operare su dati oggettivi ed esterni. Perciò, il diritto canonico cerca di restringere al massimo il ricorso a pene *latae sententiae*, a causa dell'incertezza che esse portano con sé e anche perché esse possono comportare una scarsa oggettività per il fatto di essere sottoposte alla "auto-valutazione" della coscienza del delinquente. Perciò, all'Autorità ecclesiastica, che ritenga di dover stabilire una legge penale particolare, è richiesto di riservare questo tipo di sanzioni *latae sententiae* per i soli casi di reati dolosi in grado di arrecare grave scandalo e che non possono essere puniti in modo esterno, con le normali pene *ferendae sententiae* imposte dal giudice o dall'Ordinario.

In ogni caso, la legge comanda all'Autorità ecclesiastica del luogo, che ritenga di dover dare una legge particolare per la propria circoscrizione, di non costituire una pena *latae sententiae* di scomunica se non con grande moderazione e nei casi di speciale gravità (can. 1318).

13. Che cos'è il precetto penale? (can. 1319)

Chi ha potestà esecutiva su una comunità dei fedeli, e cioè il Vescovo e quanti hanno la condizione di Ordinario secondo il can. 134,

12 Can. 1318. Non si stabiliscano pene *latae sententiae* se non eventualmente contro qualche singolo delitto doloso, che o risulti arrecare gravissimo scandalo o non possa essere efficacemente punito con pene *ferendae sententiae*; non si costituiscano poi censure, soprattutto la scomunica, se non con la massima moderazione e soltanto contro i delitti di speciale gravità.

13 Can. 1319 §1. Nella misura in cui qualcuno può imporre precetti in foro esterno in forza della potestà di governo secondo le disposizioni dei cann. 48-58, il

può anche imporre direttamente a una persona – o anche a più persone ben identificate – qualcosa (una condotta) da fare o da omettere, comminando una pena nel caso di disobbedienza. A differenza delle leggi generali che obbligano tutti, questi “precetti penali” riguardano unicamente le persone alle quali ci si rivolge (can. 49), anche se hanno comunque la stessa forza obbligatoria di una legge (can. 52). Per assicurare la necessaria certezza, il diritto richiede che tali precetti – che mai possono imporre una pena perpetua (can. 1319 §1) e solo in casi eccezionali devono comminare pene *latae sententiae* (can. 1319 §2) – vengano realizzati dall’Autorità osservando tutti i requisiti che la legge stabilisce nei can. 48 ss. per dettare un decreto singolare: a) ricavare prima le opportune notizie e informazioni nonché eventuali prove (can. 50), b) per iscritto ed esponendo sommariamente i motivi del precetto (can. 51).

Come si dirà più avanti, nello stabilire un precetto penale, l’Autorità può anche indicare in concreto alcune circostanze che, eventualmente, potrebbero modificare la responsabilità del soggetto in caso di disobbedienza, sia esimendolo dalla pena, o anche attenuando o aggravando la sua responsabilità (cfr. n. 29).

14. Dipendenza dei membri degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica dall’Ordinario del luogo in campo penale (can. 1320)

Come si è detto (cfr. n. 9) alle leggi penali e, in generale, alla giurisdizione penale del Vescovo diocesano sottostanno quanti nel territorio hanno domicilio o quasi-domicilio o attuale dimora, indipendentemente dalla possibilità che gli stessi soggetti siano anche vincolati alla giurisdizione personale di un altro Ordinario.

medesimo può anche comminare con un precetto pene determinate, ad eccezione delle pene espiatorie perpetue.

§2. Se, dopo aver diligentemente soppesato la cosa, sia necessario imporre un precetto penale, si osservi quanto è stabilito nei cann. 1317-1318.

14 Can. 1320. In tutto ciò in cui sono soggetti all’Ordinario del luogo i religiosi possono essere dal medesimo costretti con pene.

Per quanto concerne i religiosi e tutti gli altri consacrati, nella misura in cui sono soggetti all'Ordinario del luogo, possono anche essere costretti con precetti penali (can. 1320), oltre che alla legge penale del luogo (cfr. cann. 12 §3, 13 §1). Allo stesso modo, dipendono dal Vescovo i chierici degli Istituti secolari incardinati nell'Istituto e destinati alle opere pastorali dello stesso (cfr. can. 715 §2).

III. RESPONSABILITÀ DELL'AUTORE DEL REATO

15. *Responsabilità dell'autore del reato* (Titolo III)

Il terzo titolo contiene principalmente criteri generali per valutare la responsabilità personale del soggetto che ha commesso un reato e poter individuare il grado di imputabilità, cioè, la condizione soggettiva perché una persona possa rispondere penalmente di un fatto commesso. Il punto di partenza riguardo al soggetto ritenuto colpevole di certe condotte è molto importante: il primo passo, infatti, è presumere l'innocenza di tale soggetto fino a che non ci sia una prova che renda manifesto il contrario (cfr. n. 17); in un secondo momento, si analizzano alcuni requisiti necessari perché possa considerarsi compiuto un reato (cfr. n. 16, 30-32). Infine, i canoni procedono a indicare quali sono le circostanze che possono escludere la punizione del soggetto (cfr. n. 21), e quali invece abili a ridurre o ad aumentare la sua responsabilità per la condotta commessa (cfr. nn. 24, 27).

¹⁵ Il Titolo III della Parte I del Libro VI del Codice ha per titolo "Il soggetto passivo delle sanzioni penali" (*De subjecto poenalibus sanctionibus obnoxio*) e comprende i cann. 1321-1330. Come principali novità ora introdotte c'è l'esplicitazione della presunzione di innocenza (can. 1321 §1), che considera l'ebbrezza provocata come aggravante (can. 1326, 4°) e la previsione di infliggere pene *ferendae sententiae* come alternativa alla mancata configurazione di una pena *latae sententiae* (can. 1324 §3).

16. A chi sono indirizzate le leggi penali? Chi è tenuto a rispettarle?
(can. 1321)

Le leggi penali sono leggi date e promulgate dall'Autorità ecclesiastica, di conseguenza esse sono leggi puramente ecclesiastiche, e cioè non di diritto divino. All'osservanza di tali leggi "sono tenuti i battezzati nella Chiesa cattolica o in essa accolti, e che godono di sufficiente uso di ragione e, a meno che non sia disposto altro dal diritto, hanno compiuto il settimo anno di età" (can. 11).

Inoltre, gli stessi fedeli cattolici sono sottoposti alle leggi penali della Chiesa in modo diverso, secondo la propria condizione. Infatti, i laici, i chierici e i consacrati hanno diverse obbligazioni canoniche e, di conseguenza, sono soggetti in modo diverso alle leggi ecclesiastiche, anche a quelle di natura penale: vi sono, infatti, leggi penali che riguardano chierici e anche consacrati e, invece, non puniscono le condotte dei fedeli laici, o le puniscono con minore intensità.

Chiarito tutto ciò, il primo punto che l'Autorità deve chiarire davanti ad una condotta delittuosa è verificare il grado di punibilità del soggetto: e cioè comprendere il livello di intenzionalità delittuosa che l'accusato ha avuto nel compiere il reato, e di conseguenza, in quale misura occorra punirlo. In secondo luogo, l'Autorità ecclesiastica dovrà verificare l'esistenza dei requisiti necessari affinché un reato possa dirsi compiuto e, poi, tener conto delle varie circostanze intervenute che possono soggettivamente modificare la colpevolezza del reo.

16 Can. 1321 §1. Chiunque è ritenuto innocente finché non sia provato il contrario.

§2. Nessuno è punito salvo che la violazione esterna della legge o del precetto da lui commessa non sia gravemente imputabile per dolo o per colpa.

§3. È tenuto alla pena stabilita da una legge o da un precetto, chi deliberatamente violò la legge o il precetto; chi poi lo fece per omissione della debita diligenza non è punito, salvo che la legge o il precetto non dispongano altrimenti.

§4. Posta la violazione esterna l'imputabilità si presume, salvo che non appaia altrimenti.

In sintesi:

– si deve avere come punto di partenza la *presunzione di innocenza* del soggetto, finché non risulti provato il contrario. Questo rappresenta un punto fermo, che solo l'evidenza delle prove contrarie può modificare (cfr. n. 17);

– occorre, poi, che vi siano le condizioni necessarie per l'esistenza di un reato. Queste condizioni sono le seguenti: che vi sia *violazione esterna* di una legge penale, e che essa sia *gravemente imputabile* al soggetto per aver agito (o non agito quando avrebbe dovuto farlo) con dolo o colpa (cfr. n. 18);

– verificati questi elementi, è necessario valutare successivamente l'esistenza o meno di circostanze che modificano la colpevolezza di un reo e la sua capacità di delinquere: le esimenti, le attenuanti, le aggravanti, nonché il grado di esecuzione e perfezionamento dell'atto delittuoso (cfr. n. 30).

La legge universale stabilisce, come si dirà di seguito, un elenco di circostanze che esimono il soggetto da ogni pena (cfr. nn. 21-22), o che attenuano la sua colpa e la conseguente pena (cfr. n. 23), e anche di quelle che eventualmente aggravano l'una e l'altra (cfr. n. 28). Tuttavia, anche il legislatore particolare (il Vescovo diocesano ed equiparati), nel proprio ambito, può stabilire altre circostanze attenuanti o aggravanti, sia con carattere generale – per tutti i reati – sia per singoli reati. Ugualmente, l'Autorità che stabilisce un precetto penale, può anche indicare al soggetto a cui è rivolto eventuali circostanze aggravanti o attenuanti (cfr. n. 29).

17. Presunzione di innocenza dell'accusato e necessità di prova contraria (can. 1321 §1)

La presunzione di innocenza del soggetto accusato è principio generale di ogni sistema di diritto, volto a proteggere l'onorabilità delle persone davanti ad eventuali tentativi di macchiare illegittimamente la loro buona fama. Questo principio, tradizionalmente presente nella

17 Cfr. *ibid.*

vita della Chiesa, risponde innanzitutto all'esigenza di giustizia e anche perché lo esige la carità. Tuttavia, nella nuova disciplina penale si è ritenuto necessario sottolineare questo principio cardine del sistema penale, enunciandolo in maniera più netta, in uno specifico paragrafo: "chiunque è ritenuto innocente finché non sia provato il contrario" (can. 1321 §1).

Ogni Autorità, dunque, è tenuta a partire, nelle sue valutazioni dei casi denunciati, da questa prospettiva, allontanando decisamente qualunque genere di pregiudizio che oltre ad essere ingiusto la priverebbe della necessaria imparzialità per giudicare.

Naturalmente, malgrado l'esistenza di questa presunzione d'innocenza, l'Autorità sarà tenuta ad avviare l'inchiesta nel caso in cui riceva credibili notizie criminose. Tuttavia, dovendo in certe circostanze adottare nei confronti del soggetto denunciato misure disciplinari, che sono diverse in natura dalle misure cautelari [cfr. nn. 191, 206], sarà necessario accordare tali misure con l'entità dei dati certi ricevuti, poiché altrimenti verrebbe indebitamente aggirata la presunzione d'innocenza che la legge prescrive.

18. Condizioni necessarie perché vi sia un reato (can. 1321 §2)

Nella valutazione di eventuali denunce, l'Autorità è tenuta in primo luogo a verificare, come si è detto, se concorrono due circostanze assolutamente necessarie perché possa verificarsi un reato canonico: innanzitutto *violazione esterna* di una legge penale, e poi che tale violazione sia *gravemente imputabile* al soggetto, per dolo o per colpa.

Perché vi sia un reato è imprescindibile, infatti, una *violazione esterna di una legge penale*, e cioè, un venir meno alle prescrizioni di una legge nella quale il Legislatore abbia chiaramente segnalato un certo comportamento come reato, suscettibile di essere punito (can. 1321 §2). Non sono punibili, di conseguenza, gli atti interni – anche se contrari alla legge morale e anche se essi possono essere causa di

18 Cfr. *ibid.*

peccato –, bensì le azioni poste in violazione, non di una legge qualsiasi, bensì di una legge che contiene una sanzione penale. Occorre dunque che il legislatore abbia previamente definito – e cioè “tipizzato” – come delittuose determinate condotte: è questo quello che si intende quando si parla di *principio di legalità penale*. Solo in queste condizioni ci si può trovare davanti ad un reato.

Un’eccezione però è stabilita dalle condizioni straordinarie previste dal can. 1399: questo canone, di larga tradizione nella Chiesa (cfr. n. 164), rappresenta un’eccezione al principio di legalità penale, poiché consente all’Autorità di punire con una pena ritenuta giusta altre condotte non previste come reato, ma unicamente se “la speciale gravità della violazione esige una punizione e urge la necessità di prevenire o riparare gli scandali” (can. 1399).

Oltre alla violazione esterna, perché vi sia reato occorre che il soggetto sia gravemente imputabile per *dolo* o per *colpa*. Per comprendere la differenza tra i due sono utili le definizioni che dava il Codice del 1917: si definiva con *dolo* la deliberata intenzione di violare la legge (can. 2200 *Codex* 1917), mentre la *colpa* era intesa come ignoranza della legge o omissione della dovuta diligenza (can. 2199 *Codex* 1917). Tali definizioni sono valide tutt’oggi.

Sia nei casi di *dolo* che nei casi in cui sia presente solo la *colpa*, il diritto prevede la punizione degli atti *posti esternamente* (per i reati verbali, cfr. n. 32), mentre le *violazioni* realizzate per mancanza della debita diligenza non sono punibili, a meno che la legge o il precetto non dispongano altrimenti (can. 1321 §3). Una doverosa precisazione è indicata dal motu proprio *Come una madre amorevole*, del 26 marzo 2019, che ha previsto tuttavia la possibilità di rimozione di un Vescovo per negligenza nel caso in cui abbia omissso di porre atti di governo dovuti: questa è, però, una misura di carattere disciplinare, e non penale.

19. Presunzione di principio sull'imputabilità delle persone (can. 1321 §4)

Si dice che un soggetto è imputabile quando possiede le necessarie qualità per essere pienamente responsabile dei propri atti e, quindi, possiede tutte le condizioni e la capacità per poter essere punito. Come punto di partenza, il diritto presume che il soggetto che realizza la violazione esterna della legge sia imputabile e pienamente consapevole delle proprie azioni (can. 1321 §4): naturalmente questo può non accadere, e dunque sarà necessario provarlo al momento di valutare le varie circostanze che concorrono alla realizzazione dell'atto delittuoso.

20. Quando un soggetto non è imputabile? (can. 1322)

Non sono imputabili “coloro che non hanno abitualmente l'uso della ragione”: costoro, anche nell'ipotesi in cui abbiano violato la legge (o il precetto) in periodi di lucidità, e cioè quando apparivano sani di mente, sono ritenuti dal diritto non imputabili. Allo stesso modo, come si è già detto, non sono neanche imputabili le persone non sottoposte alle leggi meramente ecclesiastiche (can. 11), e cioè i non cattolici, coloro che non godono abitualmente dell'uso di ragione, e i minori di sette anni, a meno che non sia disposto altro dal diritto nel caso concreto.

21. Circostanze che impediscono l'applicazione di una pena (can. 1323)

Si chiamano *esimenti* quelle circostanze, tassativamente fissate dalla legge, che escludono l'applicazione della pena poiché si ritiene

19 Cfr. *ibid.*

20 Can. 1322. Coloro che non hanno abitualmente l'uso della ragione, anche se hanno violato la legge o il precetto mentre apparivano sani di mente, sono ritenuti incapaci di delitto.

21 Can. 1323. Non è passibile di alcuna pena chi, quando violò la legge o il precetto: 1° non aveva ancora compiuto i 16 anni di età; 2° senza sua colpa ignorava di violare una legge o un precetto; all'ignoranza sono equiparati l'inavvertenza e l'errore; 3° agì per violenza fisica o per un caso fortuito che non poté prevedere o previstolo non vi poté rimediare; 4° agì costretto da timore grave, anche se solo relativamente

che il soggetto non abbia propriamente commesso un reato o che la sua azione poteva essere giustificata. Le circostanze esimenti, che escludono l'applicazione della pena, sono tenute in conto soltanto se concorrono al momento stesso in cui si commette il reato. Tali circostanze sono sette (can. 1323):

1° non aver compiuto l'età di sedici anni (can. 1323, 1°);

2° ignorare, senza colpa, di violare una legge o un precetto, o agire solo per inavvertenza o per errore (can. 1323, 2°). Tuttavia, se l'ignoranza fosse *crassa* o *supina* non potrebbe essere considerata in nessun caso come esimente, poiché in tale situazione si aggiungerebbe anzi un ulteriore elemento di colpevolezza per aver disprezzato la legge (cfr. n. 26);

3° chi reagisce davanti ad una forza esterna a cui difficilmente si può resistere, oppure per un caso fortuito né previsto dal soggetto né prevedibile di fatto (can. 1323, 3°). A questo riguardo, va tenuto presente che, in determinate circostanze, la "violenza psichica" potrebbe essere considerata analogicamente con la violenza fisica, per esempio possono esistere certi gradi di manipolazione in grado di annullare l'uso della ragione che impediscono dunque la punibilità;

4° chi agì per timore grave, anche se solo da lui stesso percepito come tale, in situazioni personali di necessità o di grave difficoltà, a meno che tale condotta non fosse intrinsecamente cattiva o dannosa per le anime (can. 1323, 4°): in tale caso queste circostanze da esimenti diventano soltanto attenuanti (cfr. n. 23);

5° se il soggetto agì in legittima difesa, davanti ad un ingiusto aggressore, per difendersi da un atto contro di sé o contro un terzo soggetto. La reazione di difesa, comunque, deve essere proporzionalmente moderata, e deve trattarsi di una aggressione ingiusta, in se stessa o per i mezzi e le modalità adoperati (can. 1323, 5°);

tale, o per necessità o per grave incomodo, a meno che tuttavia l'atto non fosse intrinsecamente cattivo o tornasse a danno delle anime; 5° agì per legittima difesa contro un ingiusto aggressore suo o di terzi, con la debita moderazione; 6° era privo dell'uso di ragione, ferme restando le disposizioni dei cann. 1324, §1, n. 2 e 1326, §1, n. 4; 7° senza sua colpa credette esserci alcuna delle circostanze di cui ai nn. 4 o 5.

6°) quando il soggetto, nel momento di commettere il reato, era privo di uso di ragione. Tale mancanza però deve essere circoscritta al momento del reato, perché se fosse più generale rientrerebbe nella condizione di mancanza di imputabilità (cfr. n. 20). Nella nuova disciplina, a differenza di quella del 1983, l'ubriachezza non è più considerata un'attenuante, e può anzi essere addirittura aggravante se utilizzata come stimolo per realizzare il reato (cfr. n. 27);

7°) se il soggetto, senza colpa, credeva erroneamente di trovarsi davanti a circostanze che incutevano timore grave o che inducessero a reagire in legittima difesa. Anche qui, se l'errore fosse in qualche modo colpevole, l'esimente si trasformerebbe solo in attenuante (cfr. n. 23).

22. In quale momento occorre valutare le circostanze esimenti?
(can. 1323)

La presenza di circostanze *esimenti* è la prima questione che dev'essere valutata da parte dell'Autorità quando deve giudicare una condotta oggettivamente criminosa. Tuttavia, con eccezione della prima delle circostanze indicate, quella riguardante l'età del soggetto, tutte le altre circostanze di norma vengono alla luce durante lo svolgimento delle indagini o anche durante la procedura penale. Di conseguenza, l'eventuale presenza di tali circostanze, tranne quella dell'età, non deve fermare l'avvio delle procedure prescritte come doverose dal can. 1341 per l'Autorità ecclesiastica.

23. Quali sono le circostanze attenuanti e in cosa consistono?
(can. 1324)

Si chiamano *attenuanti* quelle circostanze stabilite dalla legge che, senza togliere del tutto la responsabilità, hanno la capacità di diminuire la gravità della colpa commessa dal delinquente. Anche se, in

22 Cfr. *ibid.*

23 Can. 1324 §1. L'autore della violazione non è esentato dalla pena stabilita dalla legge o dal precetto, ma la pena deve essere mitigata o sostituita con una penitenza, se il delitto fu commesso: 1° da una persona che aveva l'uso di ragione soltanto in maniera imperfetta; 2° da una persona che mancava dell'uso di ragione a

linea di principio, tali circostanze sono tassativamente determinate nel can. 1324, è consentito a chi deve giudicare considerare altre eventuali circostanze che allo stesso modo possono aver attenuato la gravità dell'atto compiuto (can. 1324 §2).

Per poter essere tenute in considerazione, le circostanze attenuanti devono concorrere nel momento stesso in cui si commette il reato. Tali circostanze si riconducono a dieci (can. 1324), alcune delle quali corrispondono sostanzialmente alle circostanze indicate prima come esimenti, a differenza delle quali però presentano una maggiore volontarietà da parte del soggetto:

1°) imperfetto uso di ragione, a causa di malattie che colpiscono l'uso di ragione, ma non lo escludono totalmente (can. 1324 §1, 1°);

2°) stato colpevole di ubriachezza o situazione similare (ad es., uso di sostanze stupefacenti), a condizione, però, che ciò non sia stato provocato ad arte proprio per compiere il reato (can. 1324 §1, 2°);

3°) grave impeto passionale, che comunque non abbia impedito del tutto una valutazione dell'atto criminoso, e non sia stata provocata intenzionalmente per realizzare il reato (can. 1324 §1, 3°);

causa di ubriachezza o di altra simile perturbazione della mente, di cui fosse colpevole, fermo restando il disposto del can. 1326, §1, n. 4; 3° per grave impeto passionale, che tuttavia non abbia preceduto ed impedito ogni deliberazione della mente e consenso della volontà e purché la passione stessa non sia stata volontariamente eccitata o favorita; 4° da un minore che avesse compiuto i 16 anni di età; 5° da una persona costretta da timore grave, anche se soltanto relativamente tale, o che agì per necessità o per grave incomodo, se il delitto commesso sia intrinsecamente cattivo o torni a danno delle anime; 6° da chi agì per legittima difesa contro un ingiusto aggressore suo o di terzi, ma senza la debita moderazione; 7° contro qualcuno che l'abbia gravemente e ingiustamente provocato; 8° da chi per un errore, di cui sia colpevole, credette esservi alcuna delle circostanze di cui al can. 1323, nn. 4 o 5; 9° da chi senza colpa ignorava che alla legge o al precetto fosse annessa una pena; 10° da chi agì senza piena imputabilità, purché questa rimanga ancora grave.

§2. Il giudice può agire allo stesso modo quando vi sia qualche altra circostanza attenuante la gravità del delitto.

§3. Nelle circostanze di cui al §1, il reo non incorre nella pena *latae sententiae*, tuttavia possono essere inflitte al medesimo pene più miti oppure gli si possono applicare delle penitenze al fine del ravvedimento o della riparazione dello scandalo.

4° nel caso di un minore di 18 anni che abbia però compiuto i 16 anni di età (can. 1324 §1, 4°);

5° nel caso di una persona che agì per timore grave, anche se solo soggettivamente percepito come tale, o per necessità o grave incomodo (can. 1324 §1, 5°), e si trattò di azione intrinsecamente cattiva o con danno delle anime;

6° chi agì in legittima difesa, contro un ingiusto aggressore, ma senza la dovuta moderazione (can. 1324 §1, 6°);

7° chi reagì contro un'ingiusta e grave provocazione (can. 1324 §1, 7°);

8° chi per errore colpevole ha creduto di subire timore grave o ingiusta aggressione (can. 1324 §1, 8°);

9° chi senza colpa ignorava che alla legge o al precetto fosse collegata una pena canonica (can. 1324 §1, 9°). Naturalmente la circostanza attenuante non si dà qualora il soggetto abbia agito con ignoranza grave o supina (can. 1325);

10° chi agì senza piena imputabilità, anche se comunque grave (can. 1324 §1, 10°).

24. *In che modo influiscono le circostanze attenuanti sulle pene latae sententiae?* (can. 1324 §3)

Una delle conseguenze dell'esistenza di circostanze attenuanti nella commissione di un reato è quella di impedire la configurazione di una pena *latae sententiae*, nel caso in cui questa fosse la pena sanita. Infatti, perché effettivamente venga a generarsi una pena *latae sententiae*, il diritto penale esige particolari requisiti in modo da assicurare l'indispensabile certezza del diritto.

Di conseguenza, al fine di assicurare la necessaria certezza, il legislatore ha stabilito che qualora concorrano nel caso circostanze attenuanti, cioè, che modificano la colpevolezza del soggetto e la sua responsabilità penale, le pene *latae sententiae* non operino in alcun

24 Can. 1324 §3. Nelle circostanze di cui al §1, il reo non incorre nella pena *latae sententiae*, tuttavia possono essere inflitte al medesimo pene più miti oppure gli si possono applicare delle penitenze al fine del ravvedimento o della riparazione dello scandalo.

modo. La presenza di attenuanti esclude del tutto, quindi, la pena *latae sententiae*.

Al fine dunque di non lasciare impunita a causa delle attenuanti determinate azioni criminali la cui pena prevista sarebbe *latae sententiae*, il nuovo can. 1324 §3 prevede – cosa che non faceva però la disciplina precedente – la possibilità di infliggere al reo in tali circostanze “pene più miti” oppure “penitenze al fine del ravvedimento o della riparazione dello scandalo” (can. 1324 §3).

25. Quando e come devono essere valutate le circostanze attenuanti? (can. 1324)

La valutazione delle circostanze attenuanti avviene unicamente nel corso della procedura sanzionatoria, giudiziale o amministrativa. È questo infatti il senso della valutazione delle attenuanti: tenerne conto allo scopo di definire la pena da imporre al soggetto, in modo che essa sia proporzionata, oltre che alla gravità dell’atto, anche alla responsabilità della persona. Se talune circostanze vengono valutate come attenuanti, l’effetto sarà quello di una pena mitigata, rispetto a quanto prescritto dalla legge; sarà possibile anche sostituire tale pena con una penitenza (cfr. n. 5) se ciò sia ritenuto conveniente, e se si escluda il rischio di ingiustizia o di scandalo (cfr. n. 81).

L’autorità che deve giudicare, nella via giudiziale o in quella amministrativa, può anche valutare come circostanze attenuanti altre situazioni che, secondo quanto emerso nella procedura sanzionatoria, possano attenuare in altro modo la gravità del delitto commesso.

Se, come abbiamo accennato prima, si tratta di reati sanciti con pene *latae sententiae*, che, a motivo delle circostanze attenuanti, non vengono applicate, l’autorità, visto che la pena *latae sententiae* (cfr. n. 37) viene meno, (ma non il carattere antisociale della condotta), dovrà valutare se occorre imporre altre pene più miti oppure “applicare delle penitenze al fine del ravvedimento o della riparazione dello scandalo” (can 1324 §3).

25 Cfr. *ibid.*

26. In quali casi ha valore l'ignoranza della legge penale?
(can. 1325)

L'ordinamento canonico è uno dei pochi sistemi giuridici che, al momento di punire i reati, chiede al giudice di valutare se e in quale misura il soggetto, nel commettere il reato, ignorasse la legge penale; in base a tale valutazione, il giudice è chiamato a considerare diversamente l'imputabilità e di conseguenza l'imposizione della pena. Come si è visto, l'ignoranza può in certi casi essere addirittura motivo esimente dalla pena (cfr. n. 21) e in altri casi può essere causa attenuante della responsabilità, dovendosi di conseguenza moderare la pena da infliggere (cfr. n. 23).

Tuttavia, quando l'ignoranza è colpevole, cioè, quando il soggetto era tenuto a conoscere la legge e non ha volutamente ottemperato ad essa, in questo caso, anche se vi fosse, l'ignoranza risulterebbe irrilevante e da non tenere in considerazione. Si tratta dei casi di ignoranza crassa e di ignoranza supina (can. 1325). L'ignoranza *crassa* deriva dalla grave negligenza nel conoscere ciò che il soggetto è obbligato a conoscere, mentre è *supina* quando il soggetto ha disatteso tale obbligo per superficialità, o per occuparsi di altri affari. Si dice, invece, ignoranza *affettata* quella propria di chi intenzionalmente permane in tale situazione di ignoranza, non volendo informarsi proprio per commettere con maggiore facilità il reato o per trovarne una qualche discolta o giustificazione.

27. Qual è il ruolo delle circostanze aggravanti? (can. 1326)

Al contrario, nel commettere reati possono esserci anche fattori e circostanze che aumentano la colpevolezza del soggetto, anche se si

26 Can. 1325. L'ignoranza crassa o supina o affettata non può mai essere presa in considerazione nell'applicare le disposizioni dei cann. 1323 e 1324.

27 Can. 1326 §1. Il giudice deve punire più gravemente di quanto la legge o il precetto stabiliscono: 1° chi dopo la condanna o la dichiarazione della pena persiste ancora nel delinquere, a tal punto da lasciar prudentemente presumere dalle circostanze la sua pertinacia nella cattiva volontà; 2° chi è costituito in dignità o chi ha abusato dell'autorità o dell'ufficio per commettere il delitto; 3° chi essendo stabilita una pena per il delitto colposo, prevede l'evento e ciononostante omise le precauzioni

tratta oggettivamente dello stesso reato. Sono le cosiddette circostanze aggravanti, e il can. 1326 ne indica, in modo generale, quattro:

1°) la recidiva nel delinquere, cioè, quando una volta condannato o dichiarata la pena, il soggetto persiste ancora nel delinquere e deve essere nuovamente giudicato. La recidiva lascia presumere nel reo una pertinacia e una mancanza di volontà nel redimersi. Tuttavia vi sarebbe una recidiva *specificata*, se il delinquente commette lo stesso tipo di reato per il quale era stato punito (can. 1326 §1, 1°);

2°) è anche considerata circostanza aggravante se il reato è commesso da chi, nella Chiesa, è costituito in dignità, o da chi per commettere il reato si è servito della sua autorità o del suo ufficio (can. 1326 §1, 2°);

3°) risulta anche aggravante la condotta di chi, nei reati in cui è punita anche la colpa (cfr. n. 18), il soggetto prevede l'evento e "ciononostante omise le precauzioni per evitarlo, come qualsiasi persona diligente avrebbe fatto" (can. 1326 §1, 3°);

4°) infine, è anche causa aggravante il caso in cui il delitto sia stato commesso dal reo che, proprio per mettere in atto il reato, si è procurato ad arte uno stato confusionale o di eccitazione (per esempio, aver ricercato volontariamente una perturbazione della mente o un'ubriachezza) eccitando o favorendo volontariamente lo stato passionale (can. 1326 §1, 4°).

per evitarlo, come qualsiasi persona diligente avrebbe fatto; 4° chi abbia commesso il delitto in stato di ubriachezza o in altra perturbazione della mente, ricercate ad arte per mettere in atto il delitto o scusarsene, o a causa di passione volontariamente eccitata o favorita.

§2. Nei casi di cui al §1, se la pena stabilita sia *latae sententiae*, vi si può aggiungere un'altra pena o una penitenza.

§3. Nei medesimi casi, se la pena è stabilita come facoltativa, diventa obbligatoria.

28. Come deve valutare l'Autorità le circostanze aggravanti?
(can. 1326)

La valutazione delle circostanze aggravanti, come accade con la maggior parte delle situazioni che incidono sull'imputabilità del soggetto, può avvenire solamente nel corso della procedura sanzionatoria ed è fondamentale per decidere quale sia la pena proporzionale da imporre (cfr. n. 66).

Va tenuto anche presente che, in alcuni casi, la presenza di alcune circostanze, invece che essere aggravanti di un reato, configurano proprio un altro tipo di reato, che la legge punisce con maggiore severità. Ad esempio, secondo il can. 1398, è diverso il reato di abuso di minori commesso da un chierico (cfr. nn. 159-161) rispetto a quello commesso da chi non lo è (cfr. n. 162).

Per la valutazione delle circostanze aggravanti, la nuova disciplina penale stabilisce due importanti caratteristiche specifiche, che chi è chiamato a giudicare deve tenere presenti, e che non erano ugualmente considerate nella precedente disciplina penale.

Anzitutto, se concorrono circostanze aggravanti nella realizzazione del reato, il giudice è tenuto a punire con maggiore gravità rispetto a quanto la legge o il precetto penale abbiano stabilito. La novità sta nel fatto che mentre prima la legge si limitava ad autorizzare il

28 Can. 1326 §1. Il giudice deve punire più gravemente di quanto la legge o il precetto stabiliscono: 1° chi dopo la condanna o la dichiarazione della pena persiste ancora nel delinquere, a tal punto da lasciar prudentemente presumere dalle circostanze la sua pertinacia nella cattiva volontà; 2° chi è costituito in dignità o chi ha abusato dell'autorità o dell'ufficio per commettere il delitto; 3° chi essendo stabilita una pena per il delitto colposo, prevede l'evento e ciononostante omise le precauzioni per evitarlo, come qualsiasi persona diligente avrebbe fatto; 4° chi abbia commesso il delitto in stato di ubriachezza o in altra perturbazione della mente, ricercate ad arte per mettere in atto il delitto o scusarsene, o a causa di passione volontariamente eccitata o favorita.

§2. Nei casi di cui al §1, se la pena stabilita sia *latae sententiae*, vi si può aggiungere un'altra pena o una penitenza.

§3. Nei medesimi casi, se la pena è stabilita come facoltativa, diventa obbligatoria.

giudice a punire con maggiore severità (*puniri potest*) ora, invece, il can. 1326 §1 impone al giudice il dovere di farlo (*puniri debet*).

Inoltre, una seconda novità della legge penale in presenza di circostanze aggravanti è la trasformazione in *obligatorie* delle pene che la legge aveva lasciato come punizioni *facoltative*, a giudizio dell'autorità (can. 1326 §3). In tali casi, chi giudica deve imporre necessariamente una pena.

A tutto ciò, c'è da aggiungere che, nel caso di determinati reati, la stessa legge prevede circostanze *aggravanti specifiche*. Ad esempio, se uno stesso reato è compiuto da un chierico, la pena può essere superiore e arrivare alla dimissione dallo stato clericale (cfr. nn. 95, 125, 157).

29. *Il diritto particolare può definire altre circostanze che modificano l'imputabilità?* (can. 1327)

Chi ha nella Chiesa potestà legislativa e può dettare nuove leggi penali nell'ambito della propria giurisdizione (cfr. n. 9) può anche stabilire nuove circostanze esimenti, attenuanti o aggravanti, oltre a quelle indicate dal Codice, sia con carattere generale, sia per i singoli delitti.

Allo stesso modo, chi ha potestà esecutiva, e può dettare "precetti penali" (cfr. n. 13), può anche indicare nuove specifiche circostanze esimenti, attenuanti o aggravanti della pena indicata nel suddetto precetto.

30. *Come punire una condotta criminale non portata del tutto a termine?* (can. 1328)

Si ritiene che un delitto è *consumato* quanto il reo compie tutti gli atti necessari per realizzarlo e si produce l'effetto criminoso. Tuttavia,

29 Can. 1327. La legge particolare può stabilire altre circostanze esimenti, attenuanti o aggravanti, oltre ai casi di cui nei cann. 1323-1326, sia con una norma generale, sia per i singoli delitti. Parimenti si possono stabilire nel precetto circostanze che esimano dalla pena costituita con il precetto o l'attenuino o l'aggravino.

30 Can. 1328 §1. Chi fece od omise alcunché per il compimento di un delitto, che tuttavia, nonostante la sua volontà, effettivamente non commise, non è tenuto alla

in certe occasioni, il reato non giunge a perfezione, cioè, non si realizza, sia per cause indipendenti dalla volontà del delinquente, sia perché questo aveva compiuto solo parzialmente gli atti necessari per completare il reato. Le diverse circostanze, che possono far sì che il reato effettivamente non si compia, ricevono denominazioni varie in funzione dell'effettivo risultato e della volontà del soggetto: tentativo di reato, reato frustrato, reato impossibile, reato desistito, ecc. Il Codice di diritto canonico riconduce tutte queste diverse situazioni a due principali categorie: il tentativo di reato e la desistenza volontaria.

Il *tentativo* di reato avviene sempre quando, per cause indipendenti dalla volontà del soggetto, il reato effettivamente non è consumato. In tali casi il soggetto non è tenuto alla pena stabilita, a meno che la legge o il precetto non dispongano altrimenti (can. 1328 §1). Tuttavia, se gli atti od omissioni compiuti dal reo per loro natura avessero la forza di condurre il reato al suo compimento (can. 1328 §2), il soggetto può essere sottoposto ad una penitenza (cfr. n. 56) o rimedio penale (cfr. n. 55).

L'altra situazione prevista avviene quando il reato non è stato consumato per *desistenza* del soggetto: costui, dopo aver iniziato a compiere gli atti per realizzare il delitto, decide volontariamente di non andare avanti e rinuncia a completare il delitto. In tali circostanze, la legge chiede che il soggetto non sia punito, a meno che la legge o il precetto non dispongano altrimenti.

Tuttavia, in entrambi i casi, se dalla condotta posta in atto ne sia derivato scandalo o altro grave danno o pericolo, l'autore "può essere punito con una giusta pena, tuttavia più lieve di quella stabilita per il delitto effettivamente compiuto" (can. 1328 §2).

pena stabilita per il delitto effettivamente compiuto, a meno che la legge o il precetto non dispongano altrimenti.

§2. Che se quegli atti od omissioni per loro natura conducono all'esecuzione del delitto, l'autore può essere sottoposto ad una penitenza o ad un rimedio penale, a meno che non abbia spontaneamente desistito dall'esecuzione già intrapresa del delitto. Se poi ne sia derivato scandalo o altro grave danno o pericolo, l'autore, anche se abbia spontaneamente desistito, può essere punito con una giusta pena, tuttavia più lieve di quella stabilita per il delitto effettivamente compiuto.

31. Come valutare la partecipazione di più soggetti ad un'azione criminosa? (can. 1329)

Talvolta nell'esecuzione di un medesimo reato intervengono diversi soggetti che, a volte in momenti diversi o con un diverso grado di responsabilità, realizzano atti criminosi necessari, anche in maniera differente tra loro, all'esecuzione del reato. Il can. 1329 stabilisce come l'Autorità debba valutare le diverse forme di concorso di più soggetti nel reato, sintetizzando le varie forme di concorso per riferimento alla natura della pena prevista.

Trattandosi di pene *ferendae sententiae*, quanti di comune accordo – anche se non vengono nominati nella legge o nel precetto – concorrono nel commettere il reato sono soggetti alle stesse pene stabilite dalla legge, o ad altre pari o minori in gravità, a giudizio dell'Autorità, che dovrà valutare il rispettivo grado di partecipazione e di colpa, valutando per ciascuno eventuali circostanze esimenti, attenuanti e aggravanti.

Invece, trattandosi di pene *latae sententiae*, si considera incorsi nella stessa pena, oltre al soggetto principale, coloro che sono necessari per la perfezione del delitto; coloro cioè senza la cui opera positiva non sarebbe stato possibile commettere il delitto. Se, per la loro natura, la pena non può essere applicata a tali persone – ad esempio, perché è un tipo di pena che riguarda solo i chierici – chi ha partecipato in tale concorso necessario può essere punito dall'Autorità con un'altra pena *ferendae sententiae* (can. 1329 §2).

31 Can. 1329 §1. Coloro che di comune accordo concorrono nel delitto, e non vengono espressamente nominati dalla legge o dal precetto, se sono stabilite pene *ferendae sententiae* contro l'autore principale, sono soggetti alle stesse pene o ad altre di pari o minore gravità.

§2. Incorrono nella pena *latae sententiae* annessa al delitto i complici non nominati dalla legge o dal precetto, se senza la loro opera il delitto non sarebbe stato commesso e la pena sia di tal natura che possa essere loro applicata, altrimenti possono essere puniti con pene *ferendae sententiae*.

32. Peculiarità dei reati consistenti in dichiarazioni verbali (can. 1330)

Alcuni reati previsti dalla disciplina penale – come ad esempio l’eresia, l’apostasia e altri – possono consistere in dichiarazioni verbali o in manifestazioni di volontà che non richiedono la realizzazione di opere. Per tali casi, il can. 1330 indica quando debba considerarsi eseguito il reato.

In tali casi, senza tener conto delle circostanze che modificano l’intenzione criminosa, il diritto esige che per considerare commessi questo tipo di reati occorre che qualcuno – una o più persone – accolga la dichiarazione o manifestazione verbale che è costitutiva del reato in quanto tale (can. 1330).

In certe condizioni, tuttavia, occorre accertare che tali manifestazioni di volontà intendono precisamente raggiungere l’obiettivo criminoso tipizzato come reato e non, invece, finalità del tutto diverse. Questo è il caso delle manifestazioni di volontà fatte per esempio in occasione di dichiarazioni fiscali che, primariamente, tendono a ottenere agevolazioni economiche dallo Stato e, in molti casi, sono prive di un’intenzione delittuosa nell’ambito ecclesiale [cfr. Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, Lettera circolare del 13 marzo 2006, in *Communicationes* 38 (2006), pp. 170-172].

IV. I DIVERSI TIPI DI PENE CANONICHE

33. I diversi tipi di pene canoniche (Titolo IV)

Considerati gli elementi in grado di incidere sulla responsabilità penale (imputabilità) di chi commette un reato, la disciplina del Codice passa poi a presentare i tipi di punizioni esistenti nel diritto della

³² Can. 1330. Il delitto che consiste in una dichiarazione o in altra manifestazione di volontà, di dottrina o di scienza, non deve considerarsi effettivamente compiuto, se nessuno raccolga quella dichiarazione o manifestazione.

³³ Il Titolo IV di questa prima Parte del Libro VI ha per titolo “Le pene e le altre punizioni” (*De poenis aliisque punitiōibus*) e comprende i cann. 1331-1340. Questo Titolo IV è suddiviso, a sua volta, in tre Capitoli, dedicati ciascuno ai tre tipi

Chiesa. Seguendo la tradizione canonica, la legge classifica tali punizioni in tre diverse categorie: le *censure* canoniche, le *pene espiatorie* e, infine, considerati un unico gruppo, i cosiddetti *rimedi penali* e le *penitenze*; queste ultime, come abbiamo già detto, sono modi di punire che non costituiscono propriamente sanzioni “penali”, e hanno invece la finalità di prevenire la commissione dei delitti oppure vanno a modificare la pena prevista.

34. *Che cos'è una “censura” canonica* (Capitolo I)

Il primo tipo di sanzioni penali considerate sono le censure: esse sono il prototipo di “pena medicinale” che ha come obiettivo la conversione del delinquente. Il can. 2241 §1 del Codice del 1917, conteneva una nozione legale di “censura”: *“la pena per la quale si priva ad un battezzato che ha commesso un reato ed è contumace, di certi beni spirituali o annessi ad essi fino a quando non cessi la contumacia e venga assolto”*.

Infatti è proprio questo il punto fondamentale: le censure consistono nella privazione al delinquente dell'accesso ai beni spirituali necessari per la vita cristiana, e cioè principalmente i sacramenti. Essendo questo un diritto fondamentale dei fedeli (can. 213), il diritto disciplina precisamente quando e come si possono comminare tali pene, cercando di evitare un ricorso eccessivo a questo genere di punizioni da parte dell'autorità (cfr. n. 12).

Il nome “pene medicinali” rende subito chiara la loro finalità: quella di curare, e muovere quindi alla conversione del delinquente. Proprio per questo motivo, una volta che il delinquente raggiunge e manifesta un sufficiente grado di pentimento, ha il diritto ad essere assolto dalla censura in modo da poter ritornare a far uso dei beni spirituali necessari per la salvezza. Di conseguenza, una censura non può mai essere imposta per un tempo determinato, stabilito al mo-

di forme punitive previste dalla disciplina penale già rassegnate dal can. 1312 (cfr. n. 5): le censure, le pene espiatorie e i rimedi penali e penitenze.

34 Il Capitolo I del Titolo IV su “Le pene e le altre punizioni” è nominato “Le censure” (*De censuris*), e si compone dei cann. 1331-1335.

mento dell'imposizione, poiché sarà il pentimento del soggetto, dovutamente accertato dall'Autorità, a stabilire se la pena può essere rimessa o meno, tenendo sempre presente quanto indicato dal can. 1361 §4 relativamente all'eventuale riparazione del danno.

35. I tre tipi diversi di censure canoniche

Le censure definite nel Codice sono di tre tipi: la scomunica, l'interdetto e la sospensione. Le tre pene possono essere stabilite, in modo generale, tramite una legge oppure, in modo singolare, mediante un "precetto canonico" che riguarda persone determinate. Inoltre, queste pene possono essere inflitte sia *latae sententiae*, che mediante una sentenza giudiziale o un decreto penale, cioè *ferendae sententiae* (cfr. n. 8).

Rivolgendosi a chi ha la capacità di emanare leggi penali (cfr. n. 9), il can. 1318 chiede però che non vengano stabilite censure per legge, "se non con la massima moderazione e soltanto contro delitti di speciale gravità" (cfr. n. 12). Inoltre, come criterio generale, il can. 1347 §1 prescrive che non si possa infliggere validamente una censura, se il soggetto non è stato prima ammonito dal recedere della contumacia (cfr. n. 64).

36. La scomunica: significato e conseguenze di questa pena (can. 1331 §1)

La censura di scomunica era legalmente definita nel can. 2257 §1 del *Codex* del 1917, come "una censura con la quale qualcuno viene escluso dalla comunione dei fedeli, con gli effetti enumerati nei canoni che seguono"; da tale esclusione ne deriva, infatti, il nome di questa censura.

Senza entrare negli aspetti più propriamente teologici, la disciplina penale si limita a indicare in concreto quali sono le conseguenze ecclesiali della pena di scomunica: tali conseguenze vengono presentate dal can. 1331 che, in forma ordinata, segnala l'insieme di proibizioni in cui consiste la pena. Per loro natura, alcune di esse riguardano

35 Cfr. *ibid.*

36 Cfr. *ibid.*

solo i ministri sacri; altre, invece, interessano tutti i fedeli o, più in particolare, coloro che svolgono concreti uffici, per esempio liturgici o curiali, o che hanno ricevuto dall'Autorità determinate facoltà o ministeri, come l'accollato, il lettorato, ecc.

In concreto, allo scomunicato è fatto divieto:

- 1° di celebrare il Sacrificio dell'Eucaristia e gli altri sacramenti;
- 2° di ricevere i sacramenti (sul caso particolare del Matrimonio si tratterà alla fine; tuttavia, in pericolo di morte, qualunque sacerdote può assolvere il penitente secondo il can. 976);
- 3° di amministrare i sacramenti e di celebrare le altre cerimonie di culto liturgico;
- 4° di avere alcuna parte attiva nelle celebrazioni sopra enumerate (lettore, padrino, accolito, ecc.);
- 5° di esercitare uffici o incarichi o ministeri o funzioni ecclesiaristiche;
- 6° di porre atti di governo.

Le menzionate proibizioni costituiscono un blocco inseparabile, cioè vengono date simultaneamente a quanti risultano colpiti dalla pena di scomunica, sia che essa venga imposta *latae sententiae* che mediante sentenza o decreto dell'Autorità.

Tuttavia, sempre che la censura di scomunica risulti nel "foro esterno", sia perché inflitta mediante sentenza o decreto, sia perché è stata dichiarata la scomunica *latae sententiae* (cfr. n. 37), a questi divieti generali vengono aggiunte nuove precise esigenze; oltre poi alle precedenti sei proibizioni, lo scomunicato è sottoposto ad un regime più rigoroso che prevede:

- 1° il dovere di allontanare lo scomunicato se costui pretende di agire contro le proibizioni anteriormente indicate ai numeri (1), (2), (3) e (4). In tale circostanza si deve, addirittura, interrompere l'azione liturgica in corso, a meno che a ciò non si oppongano gravi cause;
- 2° l'invalidità di diritto di eventuali atti di potestà di governo che il soggetto cerchi di porre contro quanto indicato al n. (6);
- 3° il divieto di usare qualsiasi privilegio concesso precedentemente;

4°) la perdita del diritto ad acquisire ogni genere di retribuzioni elargite a titolo puramente ecclesiastico: qui si tratta di quelle stabilite e concesse dall’Autorità ecclesiastica, e non per esempio di talune retribuzioni elargite dallo Stato sulle quali naturalmente la Chiesa non può intervenire;

5°) l’inabilità a ottenere nella Chiesa uffici, incarichi, ministeri, funzioni, diritti, privilegi e titoli onorifici.

Bisogna segnalare, infine, che il divieto di ricevere sacramenti imposto dalla scomunica ha due eccezioni previste dal diritto. Anzitutto, in pericolo di morte, ogni sacerdote può assolvere validamente da qualsiasi censura e peccato (can. 976). La seconda eccezione riguarda il Matrimonio, in quanto rappresenta un diritto naturale della persona che non può essere impedito. In tale circostanza, pur essendo proibita la ricezione dei sacramenti, il can. 1071 §1, 5° consente che, con licenza dell’Ordinario, il teste qualificato possa partecipare al matrimonio dello scomunicato; addirittura, in caso di necessità, tale licenza non è nemmeno necessaria *ad validitatem*.

37. La “dichiarazione” di censure *latae sententiae*: significato e conseguenze (can. 1331 §2)

Le censure *latae sententiae* e, in particolare, la censura di scomunica *latae sententiae*, sono pene che, in linea di principio, hanno ori-

37 Can. 1331 §1. Allo scomunicato è proibito: 1° di celebrare il Sacrificio dell’Eucaristia e gli altri sacramenti; 2° di ricevere i sacramenti; 3° di amministrare i sacramenti e di celebrare le altre cerimonie di culto liturgico; 4° di avere alcuna parte attiva nelle celebrazioni sopra enumerate; 5° di esercitare uffici o incarichi o ministeri o funzioni ecclesiastici; 6° di porre atti di governo.

§2. Se la scomunica *ferendae sententiae* fu inflitta o quella *latae sententiae* fu dichiarata, il reo: 1° se vuole agire contro il disposto del §1, nn. 1-4, deve essere allontanato o si deve interrompere l’azione liturgica, se non si opponga una causa grave; 2° pone invalidamente gli atti di governo, che a norma del §1, n. 6, sono illeciti; 3° incorre nella proibizione di far uso dei privilegi a lui concessi in precedenza; 4° non acquisisce le retribuzioni possedute a titolo puramente ecclesiastico; 5° è inabile a conseguire uffici, incarichi, ministeri, funzioni, diritti, privilegi e titoli onorifici.

gine e possono rimanere nel *foro interno*, essendo unicamente l'interessato colui che sa di essere effettivamente incorso nella pena, poiché è la coscienza stessa del soggetto chiamata a doverla accertare.

Talvolta, però, queste pene *latae sententiae* possono passare dal *foro interno* al *foro esterno*, diventando pubbliche e, di conseguenza, soggette ad un maggiore rigore da parte del diritto. Tale passaggio può avvenire in due forme diverse. La prima, quando il giudice o l'Autorità ecclesiastica, dopo aver seguito la procedura sanzionatoria penale stabilita dalla legge, "dichiara" la suddetta pena, cioè statuisce che, a seguito di quanto è emerso dall'inchiesta, il reo era già incorso nella pena *latae sententiae*, e quindi il giudice si limita a dichiararlo ufficialmente.

La seconda modalità di passaggio dal foro interno al foro esterno può avvenire, in determinate circostanze, senza che occorra celebrare alcun tipo di processo, sulla base delle informazioni certe in possesso dell'Autorità. Infatti, avendo con certezza le necessarie notizie – perché il soggetto era stato previamente ammonito (cfr. n. 64), o perché era stato oggetto di un precetto penale – l'Autorità può rendere di pubblico dominio la pena *latae sententiae* "dichiarando" formalmente la censura. Ciò avviene normalmente se il Pastore avverte la necessità di proteggere la comunità dei fedeli dall'eventuale cattiva influenza o dallo scandalo causato dal delinquente. Con questa dichiarazione la censura, sorta inizialmente nel foro interno, passa al foro esterno, e conseguentemente si seguirà il maggiore rigore penale disposto dalla legge per questi casi (cfr. n. 36).

38. Significato e contenuto della pena di interdetto (can. 1332)

La seconda pena medicinale presente nella tradizione canonica è la censura di interdetto. Il can. 2268 §1 CIC 1917 la concepiva come

38 1332 §1. Chi è interdetto è tenuto dalle proibizioni di cui nel can. 1331, §1, nn. 1-4.

§2. Tuttavia, la legge o il precetto può definire l'interdetto in tale modo che siano proibite al reo solo alcune azioni singolari, di cui nel can. 1331, §1, nn. 1-4, o qualche altro diritto singolare.

“una censura con la quale si proibiscono ai fedeli, senza perdere la comunione con la Chiesa, alcuni beni sacri che sono elencati dai canoni”. Infatti, molti effetti punitivi sono simili alla scomunica, senza però includere l’esclusione dalla comunione ecclesiale. La nuova disciplina penale fa sì che le differenze tra l’interdetto e le altre censure siano più evidenti, e rende, come si vedrà, la pena di interdetto più adattabile alle concrete situazioni.

In termini generali, il can. 1332 §1 impone a chi è punito con interdetto le seguenti proibizioni:

- 1°) il divieto di celebrare il Sacrificio dell’Eucaristia e gli altri sacramenti;
- 2°) il divieto di ricevere i Sacramenti;
- 3°) il divieto di amministrare i sacramenti e di celebrare le altre cerimonie di culto liturgico;
- 4°) il divieto di avere parte attiva nelle celebrazioni liturgiche.

Tuttavia, a differenza della scomunica, l’interdetto consente l’applicazione differenziata di questi divieti e il can. 1332 ammette che nella legge che stabilisce i reati, o nel precetto penale che commina la pena di interdetto a determinate condotte, sia meglio indicato in quali proibizioni consiste ciascun interdetto: è possibile infatti, come si è detto, a seconda delle circostanze del caso, comminare solo alcune delle proibizioni di cui sopra o aggiungere eventualmente la proibizione di esercitare altri diritti ecclesiali (can. 1332 §2).

Come le altre pene, la censura di interdetto può essere imposta sia dalla legge – universale o particolare –, sia da un precetto penale dato dall’Autorità a uno o più soggetti. In entrambi i casi, la pena può essere inflitta *latae sententiae* o *ferendae sententiae*.

Anche nel caso dell’interdetto si applica quanto detto a proposito del tentativo di non rispettare la pena che risulta nel foro esterno, perché inflitta per sentenza o decreto, o dichiarata dall’Autorità: infatti anche nell’ipotesi dell’interdetto c’è il dovere di allontanare il soggetto

§3. Si deve osservare il disposto del can. 1331, §2, n. 1, anche in caso di interdetto.

o di sospendere l'azione liturgica qualora tentasse di prendere parte attiva alle cerimonie (can. 1332 §3).

Per quanto riguarda la celebrazione del Matrimonio, vale quanto è stato detto per i casi di scomunica (cfr. n. 37).

39. *In cosa consiste la pena della sospensione?* (can. 1333)

La sospensione è una censura canonica consistente nella proibizione dell'esercizio di uffici o ministeri secondo le modalità indicate dalla legge o dal precetto penale. In precedenza era un tipo di sanzione da applicare solo ai chierici, in quanto solo a costoro venivano affidati uffici ecclesiastici o ministeri. La nuova disciplina penale però si accorda con l'attuale normativa, che non riserva ai chierici tali uffici *in toto*: un buon numero di uffici ecclesiastici di ogni genere nonché di ministeri liturgici possono adesso essere affidati a consacrati non chierici e a fedeli laici; di conseguenza, anche questi ultimi possono essere eventualmente puniti con la pena della sospensione di tali funzioni.

Come nel caso dell'interdetto, anche la pena della sospensione può avere diverso contenuto e, di conseguenza, deve essere determinata dalla legge o dal precetto penale, all'interno delle seguenti proibizioni fissate dal diritto:

1°) divieto di realizzare tutti o alcuni atti della potestà di ordine;

39 Can. 1333 §1. La sospensione proibisce: 1° tutti od alcuni atti della potestà di ordine; 2° tutti od alcuni atti della potestà di governo; 3° l'esercizio di tutti od alcuni diritti o funzioni inerenti l'ufficio.

§2. Nella legge o nel precetto si può stabilire che dopo la sentenza o il decreto, che infliggono o dichiarano la pena, chi è sospeso non possa porre validamente atti di governo.

§3. La proibizione non tocca mai: 1° gli uffici o la potestà di governo che non ricadano sotto la potestà del Superiore che ha costituito la pena; 2° il diritto di abitare se il reo lo abbia in ragione dell'ufficio; 3° il diritto di amministrare i beni, che eventualmente appartengono all'ufficio di colui che è sospeso, se la pena sia *latae sententiae*.

§4. La sospensione che proibisce di percepire i frutti, lo stipendio, le pensioni o altro, comporta l'obbligo della restituzione di quanto fu illegittimamente percepito, anche se in buona fede.

2°) divieto di realizzare tutti od alcuni atti della potestà di governo;

3°) divieto di esercitare tutti o solo alcuni diritti o funzioni inerenti all'ufficio che si possiede.

Inoltre, nella sentenza o nel decreto penale per infliggere o per dichiarare la sospensione (cfr. n. 37), l'autorità può aggiungere – se previsto nella legge o dal precetto (can. 1333 §2) – la sanzione di *invalidità* degli eventuali atti di governo compiuti dal momento in cui la pena di sospensione è inflitta o dichiarata, qualora si trattasse di sospensione *latae sententiae*.

A protezione dei soggetti, la legge prescrive che in nessun caso le proibizioni che comportano la sospensione possono riguardare (can. 1333 §3): a) l'esercizio di uffici o di potestà di governo che non sono sotto la potestà del Superiore che ha costituito la pena; b) il diritto di abitare in un posto se posseduto in ragione dell'ufficio; c) il diritto di amministrare i beni che appartengono all'ufficio di chi è sospeso, nel caso la pena sia *latae sententiae* (cfr. n. 37).

Infine, qualora la sospensione proibisca la percezione di frutti materiali, stipendi, pensioni o simili, rimane sempre da parte del soggetto sospeso l'obbligo di restituzione di quanto sia stato illegittimamente percepito (can. 1333 §4).

40. *A chi compete determinare il contenuto della sospensione?* (can. 1334)

Come si è detto, il contenuto concreto della pena, e cioè, in cosa consista la sospensione, dev'essere determinato per ogni tipo di reato, sia nella legge o nel precetto penale che stabiliscono la pena, sempre entro i limiti stabiliti dal can. 1333 (cfr. n. 39). Nel caso in cui tale

40 Can. 1334 §1. L'ambito della sospensione, entro i limiti stabiliti nel canone precedente, è definito o dalla legge stessa o dal precetto, oppure dalla sentenza o dal decreto con cui è inflitta la pena.

§2. La legge, ma non il precetto, può costituire una sospensione *latae sententiae*, senza apporvi alcuna determinazione o limitazione; tale pena poi ha tutti gli effetti recensiti nel can. 1333, §1.

determinazione non fosse presente nella legge o nel precetto, è compito del giudice o dell'Autorità ecclesiastica stabilire il contenuto della sospensione nella sentenza o nel decreto penale.

Il can. 1334 §2 permette, tuttavia, che per mezzo di una legge possa essere stabilita, per determinati reati, una pena *latae sententiae* di sospensione senza alcuna limitazione, in modo che la sanzione comprenda tutte le proibizioni e tutti i divieti recensiti nel can. 1333 §1 (cfr. n. 39). Questa modalità di imposizione, essendo particolarmente grave, non è possibile realizzarla tramite precetto penale ma solo per legge.

In tale caso risulta obbligatorio specificare nel precetto penale quali degli effetti del 1333 §1 comprende la punizione che si diffida; altrimenti, il precetto penale stesso risulterebbe nullo in quanto in questo caso si applicherebbe l'interpretazione stretta imposta dal can. 18.

41. Possibilità di aggiungere nuove pene se la censura non bastasse (can. 1335 §1)

Come si è detto, l'obiettivo principale delle pene medicinali è raggiungere il pentimento del delinquente e la sua ammenda. Tuttavia, nel caso in cui ciò non fosse sufficiente per raggiungere le altre due finalità che persegue la disciplina penale, e cioè la reintegrazione della giustizia e la riparazione dello scandalo (cfr. n. 4), l'autorità, che per sentenza o decreto penale infligge o dichiara una censura di qualsiasi tipo come pena per un reato, può anche imporre in aggiunta le pene espiatorie che ritenga necessarie (cfr. n. 43).

41 Can. 1335 §1. L'autorità competente, se infligge o dichiara la censura nel processo giudiziale o per decreto extragiudiziale, può anche imporre le pene espiatorie che ritenga necessarie per restituire la giustizia o riparare lo scandalo.

§2. Se la censura proibisce la celebrazione dei sacramenti o dei sacramentali o di porre atti di potestà di governo, la proibizione è sospesa ogniqualvolta ciò sia necessario per provvedere a fedeli che si trovano in pericolo di morte; che se la censura *latae sententiae* non sia stata dichiarata, la proibizione è inoltre sospesa tutte le volte che un fedele chieda un sacramento, un sacramentale o un atto di potestà di governo; tale richiesta poi è lecita per una giusta causa qualsiasi.

42. Circostanze pastorali che sospendono gli effetti delle censure comminate ai chierici (can. 1335 §2)

Il diritto canonico ha sempre accolto un principio generale di sospensione degli effetti delle censure prescritte al chierico, in particolari circostanze legate a determinate esigenze pastorali.

In concreto, se la censura – scomunica, interdetto o sospensione – che è stata imposta da una sentenza o decreto penale (o anche formalmente dichiarata) proibisce la celebrazione dei sacramenti o dei sacramentali o di porre atti di potestà di governo (ad es., una dispensa matrimoniale), il divieto è sospeso ogniqualvolta ciò sia necessario per provvedere pastoralmente ai fedeli che si trovano in pericolo di morte.

Invece, se la censura si trova nel “foro interno”, e cioè nel caso di una pena *latae sententiae* non dichiarata, tali proibizioni sono sospese non solo nei casi di pericolo di morte, ma anche tutte le volte che, con giusta causa, un fedele chieda spontaneamente al chierico sotto censura la celebrazione di un sacramento, di un sacramentale o la realizzazione di un atto di potestà di governo (can. 1335 §2). Questa regola trova il suo fondamento nella necessità di proteggere l'onorabilità del soggetto e la sua buona fama, e nel principio che nessuno è tenuto a infamare se stesso (cfr. n. 17).

43. Le pene espiatorie: nozione e applicazione (Capitolo II)

Oltre alle censure appena esaminate, il secondo tipo di pene presenti nella tradizione canonica è costituito dalle cosiddette pene espiatorie. Nella disciplina del Codex del 1917, il can. 2286 offriva una nozione legale di questo genere di pene (allora chiamate pene *vindicative*) indicando che esse hanno per finalità specifica l'espiazione del delitto. Di conseguenza, la loro remissione non è solamente legata al pentimento o alla cessazione della pertinacia del reo, ma principalmente al personale sacrificio vissuto con finalità riparativa e di correzione.

⁴² Cfr. *ibid.*

⁴³ Il Capitolo II del Titolo IV della Parte Prima del Libro VI del Codice di Diritto Canonico ha per titolo “Le pene espiatorie” (*De poenis expiatoriis*), e comprende i cann. 1336-1338.

Approfondiamo ora una questione cui abbiamo accennato prima (cfr. n. 41). Anche se tutte le sanzioni penali perseguono nella Chiesa l'ammenda e la correzione del delinquente, per raggiungere le altre finalità che ha pure la pena canonica – e cioè ristabilire l'ordine della giustizia e riparare lo scandalo causato dal reato (cfr. n. 4) – spesso si rendono necessarie ulteriori punizioni mediante l'applicazione di sanzioni espiatorie, che comportano la privazione per un periodo di tempo stabilito o indeterminato, o anche in maniera perpetua, di certi diritti di cui il soggetto godeva, senza però impedire l'accesso ai mezzi salvifici della Chiesa. Infatti, queste pene espiatorie non possono mai contenere alcun tipo di divieto di accesso ai Sacramenti.

La disciplina penale promulgata nel 2021 contiene una presentazione più sviluppata e dettagliata di quali sono le tipologie di pene espiatorie da poter imporre, e ciò con una doppia finalità. Da un lato, s'intende così rispettare il principio di legalità penale e la certezza sul contenuto delle pene, a garanzia del reo e senza che la determinazione del tipo di pena sia lasciata all'arbitrio di chi deve giudicare. Mentre in precedenza, dopo aver descritto il tipo di reato, i canoni indicavano genericamente all'autorità di punirli con una pena giusta (*iusta poena puniatur*), adesso viene indicato all'autorità il tipo preciso di pena che deve imporre. D'altro lato, la presentazione di un ampio ventaglio di sanzioni è stata presentata dalla legge in ordine crescente di gravità, con la finalità di facilitare il ruolo di chi deve giudicare scegliendo tra le pene enumerate nel can. 1336.

Il can. 1336 enumera le pene espiatorie, di applicazione universale. In aggiunta a queste, l'autore della legge può eventualmente stabilirne anche altre (can. 1336 §1). L'Autorità che deve punire è tenuta a individuare la pena da imporre tra quelle stabilite dal legislatore, senza inventare pene diverse da quelle indicate dalla legge.

44. Quali sono le pene espiatorie? Qual è la loro durata?
(can. 1336)

Le pene espiatorie contemplate nel Codice sono state raggruppate, in ordine crescente per la gravità della punizione, nei seguenti quattro gruppi:

1°) due forme di comandi penali o ingiunzioni (cfr. n. 45): 1° comando di dimorare in un determinato luogo o territorio; 2° comando di pagare una ammenda o una somma di denaro per le finalità della Chiesa, secondo i regolamenti definiti dalla Conferenza Episcopale;

2°) sette possibili *proibizioni* di realizzare atti di un determinato genere (cfr. n. 46): 1° divieto di dimorare in un determinato luogo o territorio; 2° proibizione di esercitare, dappertutto o in un determinato luogo o territorio o al di fuori di essi, tutti o alcuni uffici, incarichi, ministeri o funzioni o solo alcuni compiti inerenti agli uffici o agli incarichi; 3° proibizione di porre tutti o alcuni atti di potestà di ordine; 4° divieto di porre tutti o alcuni atti di potestà di governo; 5°

44 Can. 1336 §1. Le pene espiatorie, che possono essere applicate a un delinquente in perpetuo oppure per un tempo prestabilito o indeterminato, oltre alle altre che la legge può eventualmente aver stabilito, sono quelle elencate nei §§ 2-5.

§2. Ingiunzione: 1° di dimorare in un determinato luogo o territorio; 2° di pagare una ammenda o una somma di denaro per le finalità della Chiesa, secondo i regolamenti definiti dalla Conferenza Episcopale.

§3. Proibizione: 1° di dimorare in un determinato luogo o territorio; 2° di esercitare, dappertutto o in un determinato luogo o territorio o al di fuori di essi, tutti o alcuni uffici, incarichi, ministeri o funzioni o solo alcuni compiti inerenti agli uffici o agli incarichi; 3° di porre tutti o alcuni atti di potestà di ordine; 4° di porre tutti o alcuni atti di potestà di governo; 5° di esercitare qualche diritto o privilegio o di usare insegne o titoli; 6° di godere di voce attiva o passiva nelle elezioni canoniche e di partecipare con diritto di voto nei consigli e nei collegi ecclesiastici; 7° di portare l'abito ecclesiastico o religioso.

§4. Privazione: 1° di tutti o alcuni uffici, incarichi, ministeri o funzioni o solamente di alcuni compiti inerenti agli uffici o incarichi; 2° della facoltà di ricevere le confessioni o della facoltà di predicare; 3° della potestà delegata di governo; 4° di alcuni diritti o privilegi o insegne o titoli; 5° di tutta la remunerazione ecclesiastica o di parte di essa, secondo i regolamenti stabiliti dalla Conferenza Episcopale, salvo il disposto del can. 1350, §1.

§5. La dimissione dallo stato clericale.

interdizione ad esercitare qualche diritto o privilegio o di usare insegne o titoli; 6° divieto di godere di voce attiva o passiva nelle elezioni canoniche e di partecipare con diritto di voto nei consigli e nei collegi ecclesiali; 7° proibizione di portare l'abito ecclesiastico o religioso;

3°) cinque modalità di *privazione* di determinati diritti di cui il soggetto godeva (cfr. n. 47): 1° di tutti o alcuni uffici, incarichi, ministeri o funzioni o solamente di alcuni compiti inerenti agli uffici o incarichi; 2° della facoltà di ricevere le confessioni o della facoltà di predicare; 3° della potestà delegata di governo; 4° di alcuni diritti o privilegi o insegne o titoli; 5° di tutta la remunerazione ecclesiastica o di parte di essa, secondo i regolamenti stabiliti dalla Conferenza Episcopale, salvo il disposto del can. 1350, §1;

4°) per ultimo, come punizione massima per determinato genere di persone e per reati particolarmente gravi, la pena di *dimissione* dallo stato clericale.

La progressiva gradualità della presentazione dei quattro tipi di sanzioni penali intende facilitare il compito dell'Autorità che deve assegnare proporzionalmente le pene (cfr. n. 66). In linea di principio, si può notare come le *ingiunzioni* indicate prima siano meno onerose delle proibizioni o le privazioni elencate dopo e, all'interno di ciascuna categoria, s'intende che le pene indicate prima sono di minore entità rispetto a quelle successive.

Chi deve giudicare, sia in via giudiziale che amministrativa, dovrà scegliere il tipo di pena più adeguata – sempre nell'ambito della propria giurisdizione – in rapporto al reato commesso e poi determinarne la durata nel tempo, sulla base anzitutto delle indicazioni date dalla legge, che spesso segnala già quale debba essere la pena da applicare. In tale valutazione dovrà tener conto delle circostanze che concorrono nel reato, particolarmente delle circostanze esimenti (cfr. n. 21), attenuanti (cfr. n. 23) o aggravanti (cfr. n. 27) stabilite dalla legge canonica.

Com'è ovvio, non tutte le pene previste dal Codice possono essere applicate a qualsiasi fedele, occorrendo tener conto della condizione di ciascuno e della posizione giuridica che egli occupa nella Chiesa.

Per la loro natura, alcune pene possono essere applicate solo ai chierici, o a chi è titolare di un ufficio o di un ministero, altre invece a chi si è legato nella Chiesa con particolari impegni diversi da quelli comuni a tutti i fedeli per il Battesimo.

Le pene espiatorie possono essere applicate a un delinquente “in perpetuo oppure per un tempo prestabilito o indeterminato” (can. 1336 §1). È possibile quindi anche imporle a tempo indeterminato, in modo che il Vescovo o il Superiore possa accertarsi del ravvedimento del soggetto prima di rimettere la pena (cfr. nn. 41, 80). In via ordinaria, le pene *perpetue* possono essere inflitte o dichiarate soltanto per sentenza giudiziale e nei casi previsti (can. 1342 §2).

Per concludere l'argomento, va segnalato che nella redazione di questi testi e nell'identificazione di ciascuna delle pene espiatorie previste dal Codice si è cercato di fare un uso stretto delle nozioni impiegate, come potestà, ufficio, ministero, diritti, privilegi, facoltà, grazie, titoli o insegne.

45. *Le ingiunzioni penali o comandi* (can. 1336 §2)

La prima classe di sanzioni espiatorie riguarda comandi o prescrizioni per cui il soggetto è tenuto a osservare una determinata condotta nel tempo o nelle modalità indicate dall'autorità. Le imposizioni che in tale senso possono determinarsi sono sostanzialmente due:

1°) obbligo di dimorare in un determinato luogo o territorio, pena che soltanto può essere imposta a determinate categorie di fedeli e con l'assenso del Vescovo del luogo, come poi indicherà il can. 1337 §1 (cfr. n. 50);

2°) obbligo di pagare una ammenda o somma di denaro per le finalità della Chiesa, secondo le norme che a questo riguardo abbia stabilito la rispettiva Conferenza episcopale.

46. *Le proibizioni penali: natura e modalità* (can. 1336 §3)

Le proibizioni penali, che possono essere imposte come sanzione per il reato, consistono nell'obbligo di astenersi dal realizzare certi atti

45 Cfr. *ibid.*

46 Cfr. *ibid.*

o comportamenti. Come si dirà, sono le uniche pene espiatorie da poter imporre come pene *latae sententiae* (cfr. n. 51). Le proibizioni stabilite dal Codice sono le seguenti:

1° proibizione di dimorare in un determinato luogo o territorio (cfr. n. 50);

2° proibizione di esercitare, ovunque o in un determinato luogo o territorio o al di fuori di essi, tutti o alcuni uffici, incarichi, ministeri o funzioni, o una parte dei compiti inerenti a detti uffici o incarichi;

3° proibizione di porre tutti o alcuni atti di potestà di ordine. In queste circostanze, però, occorre che il soggetto sappia che la proibizione è sospesa ogni volta che occorre provvedere a fedeli che si trovano in pericolo di morte (cfr. nn. 42, 51);

4° proibizione di porre tutti o alcuni atti di potestà ecclesiastica di governo;

5° proibizione di esercitare qualche diritto o privilegio o di usare determinate insegne o titoli;

6° proibizione di godere di voce attiva o passiva nelle elezioni canoniche e di partecipare con diritto di voto nei consigli e nei collegi ecclesiali;

7° proibizione di portare l'abito ecclesiastico o religioso.

Alcune di queste proibizioni possono essere imposte secondo modalità diverse che occorrerà determinare nella sentenza o nel decreto che impone la sanzione. Ad esempio, la proibizione *di esercitare* diritti potrebbe vietare, nel caso di fedeli laici, l'esercizio di alcuni determinati diritti enunciati dal Codice, come quello di fondare associazioni (can. 215), di partecipare in uffici ecclesiastici (can. 228), di accedere ai ministeri (can. 230), di poter predicare nelle condizioni del can. 766, e così via. Nel caso di chierici le possibilità di introdurre divieti all'esercizio delle loro funzioni, qualora si rendesse necessario, possono essere ben più ampie.

47. Le privazioni penali: natura e modalità (can. 1336 §4)

La pena di privazione consiste nella perdita di qualche diritto o posizione di cui il soggetto godeva legittimamente, durante il tempo e le modalità stabilite dalla sentenza o dal decreto penale. Le privazioni previste nel Codice sono le seguenti:

1°) privazione di tutti o alcuni uffici, incarichi, ministeri o funzioni o solamente di alcune funzioni inerenti agli uffici o incarichi. Tuttavia, come si dirà, non è possibile privare qualcuno della potestà di ordine ricevuta (can. 1338 §2);

2°) privazione della facoltà di ricevere le confessioni o della facoltà di predicare;

3°) privazione della potestà delegata di governo;

4°) privazione di alcuni diritti o privilegi o insegne o titoli. Non è possibile, tuttavia, privare qualcuno dei gradi accademici legittimamente ottenuti (can. 1338 §2);

5°) privazione di tutta la remunerazione ecclesiastica o di parte di essa, secondo i regolamenti stabiliti dalla Conferenza episcopale, salvo il dovere di assicurare quanto corrisponde all'onesto sostentamento del soggetto (can. 1350 §1).

Anche nel caso di privazioni di diritti la sentenza o il decreto che infligge la pena dovrà indicare in concreto, secondo le circostanze, di quali diritti è privato il soggetto e per quanto tempo.

48. La pena di dimissione dallo stato clericale (can. 1336 §5)

La più grave delle pene canoniche previste dalla legge è la perdita dello stato clericale di chi è stato incorporato a tale condizione per il Sacramento dell'Ordine. In quanto pena canonica è applicabile solo nei casi previsti dalla legge universale, essendoci il divieto che questa punizione possa essere stabilita mediante leggi particolari (can. 1317).

Trattandosi di una pena a carattere perpetuo, deve essere imposta per sentenza alla fine di un processo giudiziale (cfr. n. 59): non è pos-

47 Cfr. *ibid.*

48 Cfr. *ibid.*

sibile in questi casi seguire una procedura amministrativa penale. Tuttavia, nei casi di *delicta reservata*, il motu proprio *Sacramentorum sanctitatis tutela* ha concesso al Dicastero per la Dottrina della Fede la facoltà di imporre questa pena anche per decreto amministrativo; per altre fattispecie specifiche, analoghe facoltà sono state concesse al Dicastero per il Clero e a quello per l'Evangelizzazione.

49. *Differenza tra le pene espiatorie e sanzioni disciplinari*

Le pene espiatorie menzionate nel Codice (cann. 1336 ss.), riguardano specificamente sanzioni penali che possono essere inflitte come ammenda per reati canonici, dopo aver realizzato l'opportuno processo penale o la procedura amministrativa a ciò stabilita.

Tuttavia, la prescrizione obbligatoria di alcune delle misure elencate dal can. 1336 può essere adottata dall'autorità con altre finalità. Talvolta infatti, anche senza la presenza di un reato specifico, l'Autorità ecclesiastica ritiene necessario imporre alcune di queste misure con carattere disciplinare, non penale, al fine di correggere determinate condotte (cfr. 191). Com'è naturale, l'eventuale provvedimento disciplinare dell'Ordinario dev'essere realizzato conformemente alle indicazioni del diritto, e cioè mediante un decreto amministrativo realizzato secondo i cann. 48 ss.; inoltre, in quanto atto amministrativo, il provvedimento è suscettibile di normale ricorso amministrativo all'autorità superiore secondo i cann. 1732 ss.

50. *Certe pene possono essere applicate solo a determinati soggetti?* (can. 1337)

Com'è stato detto, alcune delle pene espiatorie previste dal Codice possono essere applicate soltanto a un determinato genere di soggetti. Per esempio, la proibizione di dimorare in un luogo o territorio

49 Cfr. *ibid.*

50 Can. 1337 §1. La proibizione di dimorare in un determinato luogo o territorio può essere applicata sia ai chierici sia ai religiosi; l'ingiunzione di dimorarvi può essere applicata ai chierici secolari e, nei limiti delle costituzioni, ai religiosi.

§2. Per infliggere l'ingiunzione di dimorare in un determinato luogo o territorio, è necessario che vi sia il consenso dell'Ordinario di quel luogo, salvo non si tratti di una casa destinata alla penitenza ed alla correzione dei chierici anche extradiocesani.

determinato può essere solo applicata a chierici o a religiosi. Allo stesso modo, l'intimazione di dimorare in un luogo determinato può essere comminata, come indica la legge, solamente a chierici secolari e, nei limiti delle rispettive costituzioni, ai religiosi (can. 1337 §1) nonché ai chierici di Istituti sottoposti alla giurisdizione del Vescovo (cfr. n. 14).

Inoltre, per imporre il confinamento in un luogo come sanzione canonica, occorre il previo consenso del rispettivo Ordinario di quel luogo, a meno che non si tratti di una Casa destinata alla penitenza e alla correzione dei chierici, anche di quelli extradiocesani (can. 1337 §2).

51. Sguardo di sintesi sui criteri generali circa l'imposizione di pene espiatorie (can. 1338)

A chiusura del capitolo riguardante le pene espiatorie e le esigenze che ciascuna di esse comporta, il Codice fornisce nel can. 1338 alcuni criteri generali che occorre tener presente quando viene usato questo genere di sanzioni penali.

Anzitutto, la norma avverte l'Autorità ecclesiastica che non può imporre pene espiatorie, in generale, riguardo a uffici o ministeri che non sono sotto la sua giurisdizione, ma sotto quella di un'altra autorità ecclesiastica.

In secondo luogo, viene chiarito che non è possibile privare qualcuno della potestà di ordine, ma solo, eventualmente, del diritto di

51 Can. 1338 §1. Le pene espiatorie, recensite nel can. 1336, non si applicano mai a potestà, uffici, incarichi, diritti, privilegi, facoltà, grazie, titoli, insegne che non siano sotto la potestà del superiore che costituisce la pena.

§2. Non si può privare alcuno della potestà di ordine, ma soltanto proibire di esercitarla o di esercitarne alcuni atti; parimenti non si può privare dei gradi accademici.

§3. Per le proibizioni indicate nel can. 1336, §3, si deve osservare la norma data per le censure al can. 1335, §2.

§4. Soltanto le pene espiatorie recensite come proibizioni nel can. 1336, §3, possono essere pene *latae sententiae* o altre che eventualmente siano stabilite con legge o precetto.

§5. Le proibizioni di cui al can. 1336, §3, non sono mai sotto pena di nullità.

esercitarla in generale o in riferimento a determinati atti di potestà di ordine.

Inoltre, per quanto concerne le proibizioni di esercitare il ministero, si ricorda che, come nel caso delle censure (cfr. n. 42), la proibizione è “sospesa” ogniqualvolta sia necessario provvedere a chi si trova in pericolo di morte e, se si tratta di una proibizione *latae sententiae*, ogni volta che venga chiesta con giusta causa al chierico l'amministrazione di un sacramento o un atto di potestà di governo.

Infatti, come indica il §4 del can. 1338, soltanto le proibizioni possono essere pene *latae sententiae*: infatti queste sono le uniche pene espiatorie, la cui inosservanza può essere constatata in modo certo dal soggetto.

Infine, a garanzia della sicurezza giuridica, il diritto prescrive che le proibizioni stabilite come pene espiatorie non comportano mai la nullità degli atti eventualmente posti contravvenendo la pena.

52. Le sanzioni accessorie: significato e modalità (Capitolo III)

Oltre alle sanzioni propriamente “penali” che abbiamo visto finora, le censure e le pene espiatorie, la tradizione canonica ha configurato lungo la storia un altro tipo di punizioni, accessorie e di minore entità, che non hanno propriamente carattere penale, come ben viene indicato sin dal can. 1312 §3 (cfr. n. 5). Queste altre sanzioni sono i cd. “rimedi penali” e le “penitenze”.

Proprio allo scopo di sottolineare il carattere pastorale della disciplina penale e la necessità di usarla con gradualità, perseguendo l'obiettivo di correggere per tempo le cattive condotte, perché non evolvano in situazioni di maggiore gravità, il nuovo Libro VI ha dedicato particolare attenzione a questi rimedi penali e penitenze. Si tratta, infatti, di strumenti che per l'Autorità sono di più rapida attuazione e più a portata di mano: infatti, una volta che tali rimedi siano ritenuti necessari, non occorre istituire una procedura inquisitoria, sebbene sia sempre necessario osservare le formalità richieste dal diritto.

⁵² Il Capitolo III del Titolo IV della Prima parte del Libro VI è denominato “Rimedi penali e penitenze” (*De remediis poenalibus et poenitentiis*), ed è formato dai canoni 1339 e 1340.

La nuova disciplina ha ripreso il quadro generale che era presente nel Codex del 1917, considerando esplicitamente, oltre all'“ammonizione” e alla “riprensione”, già menzionati nel testo del 1983, sia il “precetto penale” che la “vigilanza” che, invece, non erano presenti nella precedente normativa come rimedi penali. Questi rimedi penali vengono tradizionalmente considerati come sanzioni imposte per prevenire l'esecuzione di un reato o per evitare la recidiva di chi lo aveva compiuto.

I rimedi penali e le penitenze sono generalmente facoltativi, e cioè da imporre a prudente giudizio dell'Autorità; eventualmente, possono essere anche imposti in aggiunta alla sentenza o al decreto penale che commina al soggetto determinate pene (cfr. n. 59). Le sanzioni accessorie di questo tipo vengono concretamente suggerite al giudice nei casi in cui il reato non sia stato portato a termine, malgrado il soggetto abbia realizzato gli atti necessari per compierlo, a meno che le esigenze di riparare lo scandalo o un altro grave danno non suggeriscano altrimenti (cfr. n. 30).

53. Prime sanzioni per dissuadere dal commettere un reato (can. 1339 §§ 1-2)

L'ammonizione personale del soggetto è soprattutto prevista dal diritto nei confronti di chi si trovi in occasione prossima di compiere

53 Can. 1339 §1. L'Ordinario può ammonire, personalmente o tramite un altro, colui che si trovi nell'occasione prossima di delinquere, o sul quale dall'indagine fatta cada il sospetto grave d'aver commesso il delitto.

§2. L'Ordinario può riprendere, in modo appropriato alle condizioni della persona e del fatto, chi con il proprio comportamento faccia sorgere scandalo o turbi gravemente l'ordine.

§3. Dell'ammonizione e della riprensione deve sempre constare almeno da un qualche documento, che si conservi nell'archivio segreto della curia.

§4. Se, una o più volte, siano state fatte inutilmente a qualcuno ammonizioni o correzioni, o se non si possa attendere da esse alcun effetto, l'Ordinario dia un precetto penale, nel quale si disponga accuratamente cosa si debba fare o evitare.

§5. Se lo richieda la gravità del caso, e soprattutto nel caso in cui qualcuno si trovi in pericolo di ricadere nel delitto, l'Ordinario, anche al di là delle pene inflitte a norma del diritto o dichiarate mediante sentenza o decreto, lo sottoponga ad una misura di vigilanza determinata mediante un decreto singolare.

un reato o di chi, sulla base delle indagini condotte, si sospetti che lo abbia commesso. Si tratta, dunque, di un “rimprovero formale”, fatto con carità e rispetto, ma in maniera tale che sia percepito dal soggetto come una misura punitiva e non semplicemente come un gesto amichevole e fraterno.

L’ammonizione possiede, generalmente, carattere preventivo, in quanto il soggetto viene invitato a modificare la sua condotta e avvertito delle conseguenze che nel caso opposto possono accadere. In tale senso, l’ammonizione è prevista come primo passo per punire reati più lievi, se ciò potesse bastare per riparare la giustizia e lo scandalo, e per il ravvedimento del delinquente (cfr. n. 58). Inoltre, l’ammonizione è richiesta dalla legge come passo previo prima di infliggere a chiunque una censura (cann. 1347 §1, 1365, 1371 §1) e prima di imporre determinate pene espiatorie, essendo sempre necessario lasciare poi un tempo prudenziale per verificare se il cambiamento di condotta sia avvenuto o meno (cann. 1394 §1, 1395 §1, 1396).

La *ripreensione* fatta dall’Ordinario è prevista dal diritto nei confronti di chi, “con il proprio comportamento faccia sorgere scandalo o turbi gravemente l’ordine” (can. 1339 §2). Si tratta, dunque, di uno strumento adatto a correggere linee di condotta o atteggiamenti generali del soggetto contrari alla disciplina della Chiesa (per esempio la disciplina liturgica, o sacramentale) oppure al dovuto contegno pastorale, più che a punire atti singoli o a prevenire reati. L’Autorità deve, perciò, valutare il modo appropriato di realizzare la ripreensione, tenendo anche conto dell’entità dell’infrazione e della condizione della persona.

Sia l’ammonizione che la ripreensione possono essere realizzate direttamente dall’Ordinario o attraverso un suo delegato, in forma orale o scritta, anche se, in ogni caso, la legge esige che venga comunque lasciata traccia scritta dell’ammonizione fatta, anche se si realizzi oralmente, da custodire nell’archivio segreto della Curia (can. 1339 §3; cfr. Appendice 4).

Se l’autorità lo ritiene opportuno, in funzione anche delle disposizioni del soggetto, assieme all’ammonizione o alla ripreensione, l’Ordinario può imporre al soggetto opportune penitenze (cfr. n. 56).

Qualora si tratti di un religioso appartenente a Istituto clericale di diritto pontificio, il quale possiede già un Superiore come Ordinario proprio, l'Ordinario diocesano dovrebbe far intervenire il suddetto Superiore perché realizzi eventualmente l'ammonizione. Tuttavia, l'Ordinario diocesano potrebbe farla direttamente nei casi previsti dal can. 1320 (cfr. n. 14).

54. Qual è la funzione del precetto penale? (can. 1339 §4)

Uno dei principali strumenti che la nuova disciplina penale ha individuato con lo scopo di facilitare il governo pastorale delle comunità è il "precetto penale". Si tratta di uno dei rimedi penali tradizionali nella Chiesa, previsto anche nella legislazione del 1983: veniva trattato in termini generali nel can. 49 del Libro I del Codice, senza una specifica considerazione della sua funzione sanzionatoria; di fatto, non era menzionato tra i rimedi penali richiamati dall'abrogato can. 1339.

Ora, invece, questo mezzo è stato ridefinito con lo scopo di consegnare in mano all'Ordinario uno strumento agile per poter correggere diversi tipi di trasgressioni o di atti gravi contro la disciplina. Riprendendo la tradizione del can. 2310 del *Codex* 1917, il can. 1339 §4 considera il "precetto penale" come il mezzo che deve impiegare l'Autorità quando, dopo aver fatto inutilmente al soggetto una o più ammonizioni e correzioni, ritiene di non poter ragionevolmente attendersi alcun ravvedimento nella condotta della persona. In tali circostanze, il diritto ordina imperativamente all'Ordinario di imporre un precetto penale: "*Ordinarius det praeceptum poenale*", indicando la condotta che deve osservarsi e la sanzione in cui ricadrebbe il soggetto in caso di disobbedienza.

La configurazione del precetto penale non è stata modificata rispetto alla normativa precedente. Come precetto intimato ad una persona, consiste in un ordine con il quale "s'impone direttamente e legittimamente a una persona o persone determinate qualcosa da fare o da omettere, specialmente per urgere l'osservanza di una legge" (can.

54 Cfr. *ibid.*

49), comminando pene determinate. Le punizioni comminate possono essere pene espiatorie o anche censure, anche in forma *latae sententiae*, sebbene non di carattere perpetuo (can. 1319).

Il “precetto penale” è uno strumento agile perché non si tratta propriamente di una punizione “penale”, bensì di configurare come delittuosa una determinata condotta relativa a uno specifico soggetto. Il can. 1319 prescrive in questi casi l’osservanza dei cann. 48-58, necessaria per produrre decreti singolari: si prescrive di farlo per iscritto, di condurre previamente un adeguato confronto per accertare le circostanze, e infine di indicare la motivazione, almeno in modo sintetico. Il precetto penale è tecnicamente una norma singolare, data per uno o più soggetti determinati. Di conseguenza, nel caso di mancata osservanza di quanto prescritto, occorrerà poi avviare la procedura di accertamento dell’inosservanza del precetto (cfr. nn. 175 ss.; 184 ss.; 200 ss.) e poi emanare un decreto singolare (cfr. n. 221) imponendo la pena intimata nel precetto, salvo il caso che si tratti di una pena *latae sententiae*.

Con il precetto penale, infatti, è stato configurato un delitto per un soggetto o per un gruppo di persone. Di conseguenza, occorrerà successivamente avviare le normali procedure di accertamento in modo da constatare, attraverso i normali mezzi probatori di ogni procedura penale, se effettivamente è stata commessa la violazione del precetto penale che era stato imposto ai soggetti.

Con il necessario equilibrio proprio del Pastore, l’Ordinario può fare uso del precetto penale (cfr. Appendice 5), sempre che lo consideri necessario per evitare un reato, quando vi sia il fondato sospetto che ne sia stato commesso uno (can. 1339 §1), o quando il comportamento di qualcuno possa essere occasione di scandalo o comportamenti grave turbamento dell’ordine (can. 1339 §2).

55. In cosa consiste il rimedio della vigilanza? (can. 1339 §5)

La *vigilanza* era un rimedio penale previsto dal *Codex* del 1917 che non era stato considerato come istituto autonomo dal Codice del 1983, anche se nella prassi veniva comunque utilizzato.

Come misura preventiva di reati, la vigilanza è considerata nel Codice un provvedimento per evitare la recidiva nella commissione di reati e, quindi, da adottare particolarmente nei confronti di chi “si trovi in pericolo di ricadere nel delitto” (can. 1339 §5). Essendo questa la sua finalità, la vigilanza può essere un rimedio che, a giudizio dell’Autorità, può essere annesso anche ad altre pene inflitte al soggetto a norma del diritto o dichiarate mediante sentenza o decreto: lo scopo è verificare che il comportamento della persona vigilata si adegui all’osservanza della legge e di quanto le è stato prescritto.

Come indica il can. 1339 §5, questo è un rimedio penale che va usato quando la gravità del caso lo richieda. È anche una misura che l’Ordinario deve imporre per iscritto, mediante un decreto singolare di cui ai cann. 48 ss., indicando con sufficiente chiarezza il soggetto tenuto ad esercitare la vigilanza della persona sottoposta e le modalità di verifica e altri particolari adeguati alle circostanze del caso perché il rimedio risulti efficace. Com’è ovvio, bisogna sempre tener conto delle circostanze personali dei soggetti coinvolti: inoltre chi è chiamato a vigilare dovrà accettare l’impegno, e occorrerà osservare sempre la legislazione dello Stato.

56. In che senso le penitenze sono considerate sanzioni accessorie? (can. 1340)

Assieme ai rimedi penali, le altre sanzioni accessorie conosciute dalla disciplina della Chiesa sono le “penitenze”. Esse consistono

55 Cfr. *ibid.*

56 Can. 1340 §1. La penitenza che può essere imposta in foro esterno, consiste in una qualche opera di religione, di pietà o di carità da farsi.

§2. Per una trasgressione occulta non s’imponga mai una penitenza pubblica.

§3. L’Ordinario può a sua prudente discrezione aggiungere penitenze al rimedio penale dell’ammonizione o della riprensione.

nell'obbligo di realizzare qualche opera di religione, di pietà o di carità, dietro intimazione dell'Autorità. Si tratta di un atto di natura diversa dalla penitenza sacramentale, che è imposta nell'ambito morale. La penitenza di cui adesso ci occupiamo è un obbligo derivato da un atto di giurisdizione, di un mandato dell'autorità realizzato con intenzione sanzionatoria (cfr. can. 1312 §3). Può essere imposta nel foro esterno, ma anche in foro interno per l'assoluzione di censure *latae sententiae*. Anche questo tipo di penitenza richiede che sia accettata dal soggetto.

Tradizionalmente le penitenze erano considerate come sanzioni imposte al soggetto al fine di evitare l'imposizione della pena che avrebbe dovuto ricevere, oppure nel caso in cui il reo venisse considerato degno dell'assoluzione o della remissione di una sanzione penale già imposta (can. 2312 §1 CIC 1917). In ogni caso, compete all'Autorità il valutare l'opportunità di imporre penitenze in funzione di tutte le circostanze presenti nel caso, considerando, oltre all'atteggiamento del soggetto, le esigenze della giustizia e della riparazione dello scandalo.

Il can. 2313 del Codice del 1917 conteneva alcuni esempi di penitenze possibili: recitare determinate preghiere; realizzare un pellegrinaggio o altri atti di pietà; osservare qualche giorno di speciale digiuno; dare elemosine con finalità di pietà; fare alcuni giorni di esercizi spirituali in qualche casa religiosa.

V. DISPOSIZIONI E CRITERI PER LA CORRETTA APPLICAZIONE DELLE PENE

57. Disposizioni e criteri per la corretta applicazione delle pene (Titolo V)

Tutti i fedeli sono tenuti all'osservanza della legislazione ecclesiastica, nei termini stabiliti dalla legge stessa della Chiesa. Tuttavia, ai

⁵⁷ Il Titolo V di questa Parte prima, "L'applicazione delle pene" (*De poenarum applicatione*), è costituito dai cann. 1341-1353.

Pastori spetta il compito di vegliare sull'osservanza della disciplina canonica nel rispettivo ambito di responsabilità, e adottare le misure indicate dalla legge stessa per proteggere la comunità e l'unità della Chiesa. Il can. 392 §1 ricorda che "poiché deve difendere l'unità della Chiesa universale, il Vescovo è tenuto a promuovere la disciplina comune a tutta la Chiesa e perciò urgere l'osservanza di tutte le leggi ecclesiastiche". Doveri analoghi corrispondono a quanti al Vescovo sono equiparati e ai Superiori degli istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica.

Nei precedenti paragrafi è stato considerato il soggetto che può dare leggi penali, quali circostanze possono modificare la responsabilità penale del reo e quali siano le sanzioni da poter imporre: a questo punto è necessario illustrare la procedura che compete all'Autorità ecclesiastica quando viene a conoscenza di possibili reati, che potrebbero dunque minacciare e danneggiare la società ecclesiale.

In una tale situazione, al momento di dover procedere, l'Autorità deve saper coniugare criteri e modalità di vario tipo, armonizzati necessariamente mediante l'atteggiamento e l'attitudine propri del Pastore. Questo è l'obiettivo dei cann. 1341-1353 (cfr. nn. 58-69). In primo luogo, occorre bilanciare due importantissimi principi fondamentali: il primo è proteggere la presunzione di innocenza del soggetto (cfr. n. 16), a cui va affiancato tuttavia il secondo, e cioè il dovere dell'Autorità di attivarsi per punire le condotte illecite (cfr. n. 58): la nuova disciplina ha ritenuto di sottolineare questo aspetto particolare. Successivamente, avviata l'inchiesta sul caso singolo, il diritto pone in mano all'Autorità una serie di indicazioni, facoltà e criteri di attuazione in modo da poter arrivare ad una conclusione giusta e pastoralmente equilibrata.

58. Obbligo di avviare il processo sanzionatorio da parte dell'Ordinario (can. 1341)

Una delle principali differenze con la disciplina del 1983, consiste nell'imposizione all'Ordinario dell'obbligo di agire appena ricevuta notizia verosimile della commissione di un reato. Come si vedrà nella terza sezione di questo *Sussidio*, ricevute le prime informazioni sui fatti, l'Ordinario deve in tempi brevissimi procedere, anzitutto, ad accertare la serietà delle informazioni acquisite e, immediatamente dopo, se le ha trovate sufficientemente fondate, avviare con prudenza la cd. "indagine previa" in modo da verificare se risultano gli estremi necessari per instaurare una procedura sanzionatoria. L'avvio di tale fase di indagine viene stabilito dal Vescovo, con un semplice Decreto nel quale si nomina la persona incaricata di tale compito (cfr. Appendice 1).

Fin dalle prime battute, è evidente un rilevante cambiamento nella disciplina penale della Chiesa a questo riguardo. Infatti, sulla base dell'esperienza degli anni passati, il nuovo can. 1341 ha modificato sostanzialmente il criterio precedente che prevedeva per l'Ordinario l'avvio della via penale "solo quando abbia constatato" che gli altri rimedi non erano sufficienti per riparare il danno causato dal reato. Ora, invece, pur ribadendo la necessità di valutare altre vie di correzione, il testo usa una formula impositiva di comando – *promovere debet* – affinché l'Ordinario avvii le procedure sanzionatorie, sempre che ragionevolmente non ritenga che non sia possibile ristabilire l'ordine della giustizia, procurare l'ammenda del reo e ottenere la riparazione dello scandalo causati dal reato tramite altre possibili vie dettate dalla sollecitudine pastorale, come l'ammonizione o la correzione fraterna, ecc.

58 Can. 1341. L'Ordinario deve avviare la procedura giudiziaria o amministrativa per infliggere o dichiarare le pene quando abbia constatato che né per vie dettate dalla sollecitudine pastorale, soprattutto con la correzione fraterna, né con l'ammonizione né con la riprensione, è possibile ottenere sufficientemente il ristabilimento della giustizia, l'emendamento del reo, la riparazione dello scandalo.

L'Autorità ecclesiastica competente ha, dunque, l'obbligo di agire una volta avuta notizia dei fatti, cosa ben diversa dalla discrezionalità lasciategli dalla legislazione precedente. Si tratta di un dovere sulla scia di quanto stabilito in altri interventi pontifici, come il motu proprio *Come una madre amorevole*, del 4 giugno 2016, in AAS 108 (2016) 715-717, e il motu proprio *Vos estis lux mundi*, del 25 marzo 2023, in *L'Osservatore Romano* del 25 marzo 2023, pp. 8-10.

In molti casi, sulla base degli elementi già acquisiti in questo momento iniziale, risulterà necessario adottare, da parte dell'Autorità, alcune misure *disciplinari* nei confronti della persona indicata, a protezione della comunità e degli interessi della Chiesa (cfr. can. 392). Tali misure sono formalmente differenti da quelle *cautelari* che possono essere imposte solamente una volta avviata la procedura penale (can. 1722). Tuttavia tali misure disciplinari devono essere rispondenti alla natura e al genere di reato che viene contestato al soggetto, e devono in ogni caso essere adottate seguendo modalità che non ledano la presunzione di innocenza che la legge stabilisce nei suoi confronti (cfr. nn. 191, 206).

Conclusa l'indagine previa, se sono emersi elementi che richiedono la necessità di avviare la procedura sanzionatoria, l'Autorità può optare per una delle due vie consentite dal diritto: o procedere per via giudiziale, attraverso un tribunale canonico che dovrà seguire un regolare processo penale (cann. 1717-1731) e pronunciare una sentenza penale, o procedere per via amministrativa. In questo caso sarà lo stesso Vescovo o Superiore, con l'aiuto di Assessori, che dovrà seguire una procedura amministrativa sanzionatoria che porterà ad un decreto penale (cfr. nn. 165 ss.). Nel decidere di seguire la via giudiziale o la via amministrativa il Vescovo dovrà tener conto delle effettive possibilità materiali e personali su cui può contare, nonché delle circostanze che consentono alla giustizia canonica di realizzare in autonomia i propri fini.

È necessario tener presente in questo momento iniziale, che esiste una riserva di legge che affida il giudizio su determinati tipi di reati a precise Autorità ecclesiastiche, sottraendole dunque all'Ordinario. Ad esempio, i reati penali commessi da capi di Stato, da cardinali, da

vescovi e da altri soggetti elencati nel can. 1405 §1 sono riservati al Romano Pontefice. Inoltre, com'è noto, tutti i reati più gravi indicati nel motu proprio *Sacramentorum sanctitatis tutela* del 30 aprile 2001, in AAS 93 (2001) 737-739 e successive modifiche, sono di competenza del Dicastero per la Dottrina della Fede. Perciò, se si tratta di reati "riservati" dalla legge ad altri, l'Ordinario dovrà trasmettere l'informazione in possesso alla Santa Sede: in particolare, alla Segreteria di Stato, al Dicastero per i Vescovi o per l'Evangelizzazione se si tratta di Vescovi, o al Dicastero per la Dottrina della Fede se si tratta di reati di cui al motu proprio *Sacramentorum sanctitatis tutela*.

59. *Le due differenti vie per irrogare pene: processo giudiziale e procedimento amministrativo* (can. 1342 §1)

In termini generali, il diritto predilige la via giudiziale, davanti ai tribunali ecclesiastici, come forma più adeguata per l'imposizione di pene canoniche. Di fatto, quando occorre imporre una pena perpetua – tranne che nei casi eccezionali previsti dal diritto, come ad esempio nei reati riservati al Dicastero per la Dottrina della Fede – sarà necessario seguire la via giudiziale e non quella amministrativa (can. 1342 §3).

Tuttavia, quando c'è una "giusta causa" per non seguire la via giudiziale, è consentito che l'Autorità avvii una procedura sanzionatoria di natura amministrativa, seguendo quanto in modo sintetico indica il can. 1720. Il Codice non dice quali possono essere le giuste cause per

59 Can. 1342 §1. Ogniqualevolta giuste cause si oppongono a che si celebri un processo giudiziario, la pena può essere inflitta o dichiarata con decreto extragiudiziale, osservato il can. 1720, specialmente per quanto riguarda il diritto di difesa e la certezza morale nell'animo di chi emette il decreto a norma del can. 1608. Rimedi penali e penitenze possono essere applicati per decreto in qualunque caso.

§2. Per decreto non si possono infliggere o dichiarare pene perpetue; né quelle pene che la legge o il precetto che le costituisce vieta di applicare per decreto.

§3. Quanto vien detto nella legge o nel precetto a riguardo del giudice per ciò che concerne la pena da infliggere o dichiarare in giudizio, si deve applicare al Superiore, che infligga o dichiari la pena per decreto extragiudiziale, a meno che non consti altrimenti né si tratti di disposizioni attinenti soltanto la procedura.

procedere in via amministrativa, poiché tale valutazione spetta all'Autorità ecclesiastica. Il motivo non dev'essere né la maggiore brevità, né la maggiore semplicità della procedura amministrativa, poiché entrambe le vie richiedono una simile osservanza delle regole stabilite, uguale valutazione di testimonianze e di prove, ecc. Tuttavia, motivi ragionevoli possono consigliare di seguire la via amministrativa, come per esempio la mancanza di personale preparato per stabilire un processo giudiziale, la lontananza dal tribunale più vicino se non ce n'è uno in diocesi, la particolare urgenza di risolvere il caso, se si tratta di un reato palese, ecc. La via giudiziale comporta, comunque, rispetto a quella amministrativa, una maggiore pubblicità di qualsiasi azione e una maggiore diffusione delle notizie e dei dibattiti, le cui conseguenze occorre non trascurare. La procedura amministrativa, invece, benché esiga la condivisione con le parti di tutti gli elementi di giudizio (documentazione, testimonianze, prove, ecc.) necessari per assicurare il diritto di difesa, concede all'Autorità di mantenere un maggiore controllo della diffusione delle notizie riguardanti il giudizio. Inoltre, ci sarà sempre la possibilità di adire una seconda istanza per un eventuale ricorso volto a ricomporre eventuali torti commessi nella prima istanza, anche se in forma amministrativa.

Malgrado la preferenza generale per la via giudiziale, la nuova disciplina penale tiene conto che in numerose occasioni sarà necessario seguire una procedura amministrativa per comminare la punizione. Per tale motivo, senza esaminare tale procedura (cfr. nn. 165 ss. del presente *Sussidio*) il nuovo can. 1342 §1 ha voluto sottolineare il dovere di osservare, qualora venga seguita la via amministrativa, due requisiti imprescindibili: innanzitutto, il rispetto del diritto di difesa dell'accusato e di tutto ciò che esso comporta, principalmente circa la facoltà del soggetto di avvalersi di un avvocato di propria scelta sin dal momento in cui gli viene contestato il reato e circa il legittimo accesso agli atti procedurali; in secondo luogo, la necessità che, prima di emanare il decreto punitivo, l'Autorità raggiunga la stessa certezza morale sulla colpevolezza del soggetto che il can. 1608 richiede al giudice "*ex actis et probatis*" (can. 1608 §2).

Inoltre, anche seguendo la via amministrativa, il can. 1342 §3 chiede all’Autorità ecclesiastica – il Vescovo o il Superiore – di mantenere l’atteggiamento che è proprio di un giudice: “quanto vien detto nella legge o nel precetto a riguardo del giudice per ciò che concerne la pena da infliggere o dichiarare in giudizio, si deve applicare al Superiore, che infligga o dichiari la pena per decreto extragiudiziale”. Malgrado le notizie che in ragione dell’ufficio abbia potuto ricevere a proposito del reo o delle circostanze del reato, l’Autorità ecclesiastica dovrà conservare l’imparzialità che dev’essere propria del giudice e giudicare solo sulla base di quanto è emerso lungo il processo.

60. Come deve agire l’Autorità nel caso di pene opzionali?
(can. 1343)

Al termine della procedura amministrativa descritta nei nn. 165 ss., una volta esaminata l’intera questione e ascoltati quanti sono chiamati ad intervenire, la legge (o anche un precetto penale) concede talvolta a chi deve prendere una decisione, la facoltà di valutare se occorra o meno punire una determinata condotta delittuosa. Si tratta delle cosiddette pene “facoltative”.

In questi casi, il can. 1343 chiede all’Autorità di prendere la decisione che ritenga opportuna in coscienza, sulla base di quanto è emerso lungo l’inchiesta. Al fine di aiutare a prendere la decisione adeguata, la nuova disciplina penale fornisce all’Autorità i parametri in base ai quali deve adottare tale decisione, che sono sempre i tre corrispondenti alla finalità della legge penale: ristabilimento della giustizia, emendamento del reo e riparazione dello scandalo (cfr. n. 4).

Inoltre, in queste circostanze, chi deve giudicare dovrà tener conto anche di due particolarità: 1° in presenza di circostanze aggravanti (cfr. n. 27), le pene che erano facoltative diventano obbligatorie

60 Can. 1343. Se la legge o il precetto concedono al giudice la facoltà di applicare o di non applicare la pena, questi, salvo il disposto del can. 1326 §3, secondo coscienza e a sua prudente discrezione, definisca la cosa, secondo quanto richiede il ristabilimento della giustizia, l’emendamento del reo e la riparazione dello scandalo; il giudice tuttavia in questi casi può anche, se del caso, mitigare la pena o imporre in luogo di essa una penitenza.

(can. 1326 §3) e, di conseguenza, dovrà necessariamente punire il reato (cfr. n. 28); 2° se la pena è opzionale e senza aggravanti, chi giudica può anche optare – considerati però i tre parametri di giudizio prima ricordati – di punire con una sanzione più mite o di imporre soltanto una penitenza (cfr. n. 56).

61. Facoltà per differire, diminuire o sospendere la pena (can. 1344)

Sulla base di quanto emerso lungo la procedura amministrativa o nel processo giudiziale, chi deve giudicare può, nelle determinate circostanze previste dal can. 1344, attenuare la pena da imporre, anche se si tratta di una pena obbligatoria. Ciò è consentito, unicamente, nei casi tassativamente previsti dal legislatore e non in altre circostanze. In concreto, il diritto concede all'Autorità a cui, una volta finita la procedura, compete di prendere una decisione, le seguenti facoltà da adottare prudenzialmente:

1°) *differire* a tempo più opportuno – determinato o da stabilire in secondo momento – l'inflizione della pena, se prevede che da una punizione troppo affrettata possano scaturire mali maggiori. Ciò è consentito, tuttavia, solo nei casi in cui non urga la necessità di riparare lo scandalo causato dal reato (can. 1344, 1°). A tale decisione potrebbe portare, per esempio, un accertato stato di depressione vissuto dal reo;

61 Can. 1344. Ancorché la legge usi termini precettivi, il giudice, secondo coscienza e a sua prudente discrezione, può: 1° differire l'inflizione della pena a tempo più opportuno, se da una punizione troppo affrettata si prevede che insorgeranno mali maggiori, salvo che non urga la necessità di riparare lo scandalo; 2° astenersi dall'infliggere la pena, o infliggere una pena più mite o fare uso di una penitenza, se il reo si sia emendato ed altresì sia stato riparato lo scandalo e il danno eventualmente procurato, oppure se lo stesso sia stato sufficientemente punito dall'autorità civile o si preveda che sarà punito; 3° sospendere l'obbligo di osservare una pena espiatoria al reo che abbia commesso delitto per la prima volta dopo aver vissuto onorevolmente e qualora non urga la necessità di riparare lo scandalo, a condizione tuttavia che, se il reo entro il tempo determinato dal giudice stesso commetta nuovamente un delitto, sconti la pena dovuta per entrambi i delitti, salvo che frattanto non sia decorso il tempo per la prescrizione dell'azione penale relativa al primo delitto.

2°) l'Autorità può anche *non imporre* alcuna pena o *infliggere* una pena più mite rispetto a quella indicata o, addirittura, imporre solo una penitenza (cfr. n. 56), se il reo si è già emendato o se è stato già sufficientemente punito dall'autorità civile per il reato, a condizione sempre che siano stati riparati lo scandalo causato e l'eventuale danno procurato dal reato (can. 1344, 3°);

3°) infine, nel caso che il reo fosse incensurato, cioè, che abbia commesso per la prima volta un reato dopo una precedente condotta onorevole, l'Autorità può anche *sospendere* la pena espiatoria, sempre che non urga la necessità di riparare lo scandalo che si è causato. In tale caso la *sospensione* è *condizionata* alla non commissione di un altro delitto nel periodo di tempo stabilito dall'Autorità. Infatti, se il reo non rispettasse tale condizione e commettesse dunque un altro reato nel periodo di tempo fissato, dovrà essere necessariamente punito per entrambi i reati, a meno che il decorso del tempo non abbia portato alla prescrizione dell'azione penale relativa al primo delitto (can. 1344, 2°).

62. Circostanze in cui l'Autorità può decidere di non irrogare alcuna pena (can. 1345)

Accanto alle facoltà sopra descritte, il can. 1345 concede a chi deve giudicare la possibilità di *astenersi* in assoluto dall'*infliggere* una pena se dall'inchiesta realizzata risultasse che il reo, al momento di commettere il reato, avesse un'insufficiente padronanza di se stesso, e si ritenesse che si potrebbe provvedere meglio al suo emendamento per altre vie. Sarebbe questa una facoltà concessa a chi giudica per rendere pienamente operative determinate circostanze "attenuanti"

62 Can. 1345. Ogniquilvolta il delinquente o aveva l'uso di ragione in maniera soltanto imperfetta o commise il delitto per necessità o per timore grave o per impeto passionale o, salvo il disposto del can. 1326, §1, n. 4, in stato di ubriachezza o di altra simile perturbazione della mente, il giudice può anche astenersi dall'*infliggere* qualunque punizione, se ritiene si possa meglio provvedere in altro modo al suo emendamento; tuttavia si deve punire il reo se non si possa altrimenti provvedere a ristabilire la giustizia e a riparare lo scandalo eventualmente procurato.

(cfr. n. 23), valutandole nel contesto delle altre circostanze presenti nel reato e nei limiti indicati dal can. 1345.

Tre sono i requisiti che, secondo il can. 1345, devono concorrere simultaneamente per poter procedere in questo modo: 1°, che la mancata libertà interiore del soggetto risponda ad una delle circostanze previste dal canone stesso; 2°, che si ritenga che c'è un migliore modo di ottenere l'ammenda del delinquente, magari facendo uso dei rimedi penali o delle penitenze o in altro modo; e 3°, che sia possibile provvedere in altro modo a ristabilire la giustizia e riparare lo scandalo procurato.

La mancata padronanza di sé, o libertà interna al momento del reato, deve provenire da una delle seguenti circostanze attenuanti (cfr. n. 23): 1° imperfetto uso di ragione, 2° stato di necessità, 3° timore grave, 4° impeto passionale, 5° ubriachezza o analoga perturbazione della mente, non però provocata ad arte per commettere il reato: tale intento rappresenta infatti, nella nuova normativa, un'aggravante (cfr. n. 28).

Ad ogni modo, com'è stato detto, la dovuta riparazione è una condizione a cui il diritto non vuole rinunciare. Di conseguenza, non sarà possibile astenersi dall'imporre la pena, se per altre vie non si ritenga fattibile provvedere al ristabilimento della giustizia e alla riparazione dello scandalo causato. In assenza di tali esigenze, il can. 1345 intima tassativamente all'Autorità di imporre la sanzione dichiarando che essa "deve punire il reo".

63. *Come si procede nel caso il reo sia giudicato per più reati?* (can. 1346)

Nei casi in cui il reo è giudicato per più reati, il Codice invita a bilanciare le esigenze della giustizia con quelle della misericordia.

63 Can. 1346 §1. Ordinariamente tante sono le pene quanti i delitti.

§2. Ma ogniqualvolta il reo abbia commesso più delitti, se sembri eccessivo il cumulo delle pene *ferendae sententiae*, è lasciato al prudente arbitrio del giudice di contenere le pene entro equi limiti, e di sottoporlo a vigilanza.

Anzitutto, come criterio generale, viene stabilito che occorre imporre tante pene quante i delitti commessi, in modo da punire singolarmente ciascuno di essi, indipendentemente dal fatto che si tratti di reati reiterati dello stesso tipo o che siano reati di natura diversa (can. 1346 §1). Nel caso di pluralità di reati, tuttavia, qualora sembri eccessivo il risultato del cumulo totale di pene *ferendae sententiae* da dover imporre, è concessa alla prudente discrezione di chi deve giudicare la facoltà di contenere le pene da infliggere entro gli “equi limiti” ritenuti opportuni, sempre con la possibilità di sottoporre il reo al rimedio penale della vigilanza (cfr. n. 54), particolarmente previsto per i casi di recidiva (can. 1346 §2).

64. Prima di applicare una censura è obbligatorio ammonire il reo?
(can. 1347)

Per infliggere validamente una censura (cfr. n. 5) è necessario che il soggetto venga previamente ammonito, almeno una volta, affinché receda dalla sua condotta contumace. Si tratta, ovviamente, di censure da infliggere *ferendae sententiae*. La previa ammonizione rappresenta, quindi, condizione di validità nell'imposizione di censure e, di conseguenza, occorre che sia comunicata nel modo corretto, in modo da risultare chiaro che si tratta di una “formale ammonizione” in termini giuridici; tuttavia occorre tener presente che l'ammonizione non è necessaria se previamente è stato comminato al soggetto un precetto penale (cfr. n. 54). Inoltre, è necessario stabilire per il soggetto un periodo di tempo congruo affinché si ravveda e abbia la possibilità di mutare la propria condotta.

Il can. 1347 §2 segnala due requisiti perché possa ritenersi che il soggetto abbia receduto dalla contumacia e quindi non dev'essere inflitta la censura che era stata intimata. Il primo è il “vero pentimento”

64 Can. 1347 §1. Non si può infliggere validamente una censura, se il reo non fu prima ammonito almeno una volta di recedere dalla contumacia, assegnandogli un congruo spazio di tempo per ravvedersi.

§2. Si deve ritenere che abbia receduto dalla contumacia il reo che si sia veramente pentito del delitto e che abbia inoltre dato congrua riparazione allo scandalo e al danno o almeno abbia seriamente promesso di realizzare tale riparazione.

relativo al delitto commesso”, cosa che dovrà essere valutata con prudenza pastorale da parte dell’Autorità. Il secondo requisito è più oggettivo, e riguarda il fatto che il delinquente abbia già dato congrua riparazione dello scandalo e risarcito il danno causato o che, almeno, abbia seriamente promesso di farlo.

65. Eventuali cautele da adottare in caso di assoluzione del reo
(can. 1348)

Nell’eventualità che al termine della procedura sanzionatoria non venga inflitta al soggetto alcuna sanzione penale, sia perché assolto dal reato, oppure in applicazione delle facoltà prima indicate conferite a chi deve giudicare (cfr. n. 62), la legge concede all’Autorità la capacità di adottare certe misure, se lo ritiene opportuno, al fine di provvedere al bene personale di chi è stato imputato o anche al bene pubblico.

In tali casi, tenendo conto dell’insieme di circostanze che concorrono nel caso (ad esempio, lo scandalo causato nella comunità dalla divulgazione dei fatti imputati o l’atteggiamento personale del soggetto) e dei risultati emersi lungo l’inchiesta, l’Ordinario dell’inquisito può provvedere a propria discrezione con puntuali ammonizioni al soggetto, con prescrizioni di natura pastorale o, addirittura, con i rimedi penali propriamente detti (cfr. n. 54). Tali iniziative, tuttavia, possono essere adottate soltanto dall’Ordinario proprio del soggetto stesso, in quanto sia il giudice del processo giudiziale, sia un altro eventuale Ordinario che lo abbia giudicato in via amministrativa, hanno già concluso il loro compito nel dichiarare l’assoluzione del soggetto o astenendosi dall’imporgli una pena.

65 Can. 1348. Quando il reo viene assolto dall’accusa o non gli viene inflitta alcuna pena, l’Ordinario può provvedere al suo bene e al bene pubblico con opportune ammonizioni o per altre vie dettate dalla sollecitudine pastorale, o anche, se del caso, con rimedi penali.

66. Come scegliere la pena adeguata se la pena era indeterminata
(can. 1349)

Quando la pena indicata dalla legge per un reato è indeterminata, l'Autorità che sta giudicando – in via amministrativa o giudiziale – ha il dovere di valutare discrezionalmente quale pena imporre, tenendo conto delle circostanze del caso. Lo stesso si può dire per quanto riguarda la determinazione del tempo e della durata delle pene espiatorie, che spetta all'Autorità stabilire.

A questo riguardo il can. 1349 segnala due concreti criteri che in ogni caso devono orientare la decisione da prendere. In primo luogo, com'è ragionevole, l'Autorità deve far sì che la pena sia *proporzionalmente* adeguata allo scandalo causato e al danno derivato dal reato: è importante questa precisazione, poiché né il criterio di proporzionalità, né i due concreti parametri per misurarla erano presenti nella disciplina del 1983. In secondo luogo, il canone chiede a chi deve giudicare la necessità di agire con temperanza e moderazione, in modo da non infliggere “pene troppo gravi, a meno che non lo richieda assolutamente la gravità del caso”. In ogni caso, quando la pena è indeterminata non è possibile infliggere pene perpetue (cfr. n. 59).

La norma non dà criteri per determinare una pena sancita dal Codice in modo indeterminato. Spetta, dunque, alla prudente valutazione di chi deve giudicare la proporzionale determinazione delle pene indeterminate e del termine temporale della condanna, tenendo conto delle circostanze che concorrono nel reato – principalmente di quelle aggravanti (cfr. nn. 27-28) e attenuanti (cfr. nn. 23-24) – e del necessario equilibrio tra gli obiettivi specifici della pena secondo il can. 1311 §2: ammenda del reo, riparazione dello scandalo, ristabilimento della giustizia (cfr. n. 4). Anche il comportamento del reo può talvolta essere di orientamento per determinare la punizione: se si è

66 Can. 1349. Se la pena è indeterminata e la legge non disponga altrimenti, il giudice nel determinare le pene sceglie quelle che siano proporzionate allo scandalo arrecato e alla gravità del danno; tuttavia non infligga pene troppo gravi, a meno che non lo richieda assolutamente la gravità del caso; non può tuttavia infliggere pene perpetue.

pentito o meno, se nega fatti che sono evidenti o se, addirittura, lui stesso vuole presentarsi come vittima, contro ogni evidenza. Inoltre, la corrispondenza con situazioni simili già giudicate e punite da altre Autorità ecclesiastiche vicine, dovrà portare a utilizzare come misure-guida importanti le sanzioni da loro imposte (cfr. n. 10).

67. *Dovere di assistere il chierico condannato in situazione di bisogno* (can. 1350)

Alcune delle pene canoniche previste dal diritto comportano, nel caso dei chierici, il divieto di realizzare attività – di esercitare l'ufficio, il ministero ecclesiastico, ecc. – alle quali è normalmente legata la giusta retribuzione per provvedere al proprio sostentamento. Anche se le modalità sono molto diverse, a seconda dei Paesi e delle tradizioni locali, il diritto affida a chi deve giudicare il compito di tenerne conto al momento di infliggere le sanzioni penali, in modo che venga rispettato il diritto stabilito nel can. 281 §1 per i presbiteri (e nel can. 281 §3 per i diaconi permanenti), di percepire quanto necessario per l'onesto sostentamento.

Perciò, sia il giudice nella sentenza che l'Autorità ecclesiastica nel decreto penale, sono tenuti a non imporre pene che possano privare il condannato di quanto è necessario per poter provvedere alle proprie necessità (can. 1350).

Un caso particolare differente è rappresentato da chi viene dimesso penalmente dallo stato clericale, verso il quale non c'è più l'esigenza del can. 281, sussistendo comunque un certo dovere morale che il Codice prende in considerazione nel can. 1350 §2.

Nei confronti di chi è stato dimesso penalmente dallo stato clericale e si trova in situazione economica di vero bisogno, il diritto inca-

67 Can. 1350 §1. Nell'infliggere pene ad un chierico si deve sempre provvedere che non gli manchi il necessario per un onesto sostentamento, a meno che non si tratti della dimissione dallo stato clericale.

§2. L'Ordinario abbia cura di provvedere nel miglior modo possibile a chi è stato dimesso dallo stato clericale e che a causa della pena sia veramente bisognoso, eccetto che con il conferimento di uffici, ministeri e incarichi.

rica chi è stato l'Ordinario proprio di aiutare, nel miglior modo possibile, il reo, in modo diretto o attraverso altre persone, anche aiutandolo nella ricerca di un impiego. Allo stesso tempo, però, la norma vieta esplicitamente – e questa è un'altra novità della nuova disciplina penale – che alle persone punite con la dimissione dallo stato clericale vengano affidati incarichi di natura ecclesiastica, come uffici, ministeri o altri incarichi del genere, sia a livello diocesano, che parrocchiale, o di insegnamento e catechesi.

C'è da osservare, comunque, che i divieti appena accennati riguardano soltanto le persone dimesse mediante pena canonica, poiché nel caso di perdita dello stato clericale tramite altre forme stabilite dalla legge (per dispensa, per esempio), occorrerà seguire i criteri stabiliti al riguardo dal Dicastero competente oltre ai normali criteri di prudenza.

68. *Dovere del reo di osservare ovunque le pene imposte*
(can. 1351)

A differenza delle leggi dettate dalle Autorità ecclesiastiche che, ordinariamente, hanno carattere territoriale e valgono nel luogo ove ha giurisdizione chi le promulga, le sanzioni penali hanno carattere personale e sono legate alla persona ovunque vada. Il soggetto è tenuto a osservare la pena, anche se si trova nel territorio di una Autorità ecclesiastica diversa da chi ha imposto il castigo. Anzi, l'inosservanza della pena imposta è, di per sé, costitutiva di un nuovo reato (cfr. n. 99).

Inoltre, la pena che è stata imposta non viene meno se l'Autorità che l'ha stabilita – con una sua legge o con un precetto penale –, o colui che l'ha inflitta, o chi l'ha dichiarata, a meno che sia stato disposto diversamente dal diritto, perde il suo incarico.

Invece, per quanto riguarda le Autorità ecclesiastiche che possono rimettere la pena imposta da un'altra Autorità, si vedano i nn. 72-75.

68 Can. 1351. La pena vincola il reo ovunque, anche venuto meno il diritto di colui che l'ha costituita, l'ha inflitta o dichiarata, a meno che non si disponga espressamente altro.

69. Situazioni in cui la pena è sospesa per motivi pastorali
(can. 1352)

In circostanze determinate, per provvedere alla *salus animarum* o preservare l'onorabilità delle persone, il diritto *sospende* l'obbligo di osservare una pena già imposta, se essa vieta l'accesso ai sacramenti. La sospensione cessa nel momento in cui cambiano le circostanze che l'hanno legittimata. Il can. 1352 prevede due diverse situazioni.

In primo luogo, la pena che vieta di ricevere sacramenti e sacramentali è sempre sospesa durante il periodo di tempo in cui il condannato si trovi in pericolo di morte. Tale sospensione riguarda ogni genere di pene, sia quelle inflitte *ferendae sententiae*, sia quelle *latae sententiae* indipendentemente dal fatto che siano state dichiarate o meno (cfr. n. 37).

Inoltre, sempre che si tratti di pene *latae sententiae* non ancora dichiarate e che, di fatto, non risultino notorie nel luogo dove vive il soggetto, l'obbligo di osservare il divieto è pure sospeso, in tutto o in parte, “nella misura in cui il reo non la possa osservare [la punizione] senza pericolo di grave scandalo o di infamia” (can. 1352 §2). In questo caso la sospensione è abbastanza ampia, e comporta situazioni attive (esercitare il ministero) e anche situazioni passive (accostarsi ai sacramenti), qualora possa derivarne scandalo o infamia.

70. Sospensione della pena durante l'appello o il ricorso (can. 1353)

I provvedimenti punitivi che pongono fine alle relative procedure giudiziali o amministrative, cioè, la sentenza o il decreto penali, possono sempre essere oggetto di revisione da parte della competente istanza superiore eventualmente adita. In concreto, contro le sentenze giudiziali penali si dà *appello* al tribunale superiore secondo le norme

69 Can. 1352 §1. Se la pena proibisce di ricevere i sacramenti o i sacramentali, la proibizione è sospesa finché il reo versa in pericolo di morte.

§2. L'obbligo di osservare una pena *latae sententiae* che non sia stata dichiarata né sia notoria nel luogo ove vive il delinquente, è sospeso in tutto o in parte nella misura in cui il reo non la possa osservare senza pericolo di grave scandalo o d'infamia.

70 Can. 1353. L'appello o il ricorso contro le sentenze giudiziali o i decreti che infliggono o dichiarano una pena qualsiasi hanno effetto sospensivo.

processuali stabilite; nel caso, invece, di decreti amministrativi penali, procede il *ricorso* all'Autorità ecclesiastica superiore, che normalmente sarà il corrispondente Dicastero della Curia Romana.

In tali circostanze, il can. 1353 stabilisce che, avviati l'appello o il ricorso, è sospesa la pena imposta nel provvedimento impugnato (sentenza o decreto) fino a quando non venga risolta la richiesta in modo definitivo. L'effetto sospensivo è immediato, e occorrerà attendere la risoluzione definitiva perché la pena possa ritenersi inflitta al soggetto. Tuttavia, tenendo conto delle circostanze, le misure provvisorie adottate eventualmente nei confronti del soggetto vengono mantenute attive.

VI. COME VENGONO RIMESSE LE PENE E CHI PUÒ FARLO

71. *Come vengono rimesse le pene e chi può farlo* (Titolo VI)

Finora abbiamo esaminato quali sono le modalità per valutare l'insieme di circostanze che concorrono nel reato nonché, in modo particolare, come è possibile valutare la responsabilità del soggetto per poter imporre una giusta punizione: a questo punto è necessario comprendere in qual modo possono cessare le pene una volta imposte. Di questo si occupa il Titolo VI della prima parte del Libro VI del Codice di Diritto Canonico, prima di passare a descrivere singolarmente e concretamente i reati canonici.

La cessazione della pena comporta, com'è stato detto, l'eliminazione del vincolo personale che comporta ogni sanzione penale (cfr. n. 68). Prescindendo dalle cause naturali (decesso del reo), il modo normale per estinguere il vincolo della pena è il compimento della condanna prescritta da parte del reo. Tuttavia, vi sono determinate cause giuridiche che hanno la stessa conseguenza: ad esempio, la promulgazione di una legge più mite (cfr. n. 7) o la prescrizione dell'azione penale a causa del tempo trascorso, con la conseguente non punibilità del reato (cfr. nn. 83-84). Inoltre, la pena può cessare

71 Il Titolo VI della Prima Parte del Libro VI del Codice ha come titolo "La remissione delle pene e la prescrizione delle azioni" (*De poenarum remissione et actionum praescriptione*), e comprende i cann. 1354-1363.

a causa di un nuovo intervento dell'Autorità ecclesiastica che stabilisce, appunto, la remissione della pena.

Prima di passare alla trattazione dei singoli reati canonici, consideriamo di seguito quali Autorità possono rimettere le pene canoniche e in quali condizioni; infine, si vedrà in quali circostanze opera il trascorrere del tempo che estingue l'azione penale e la possibilità quindi di punire un concreto reato.

72. Criteri generali sull'autorità che può rimettere le pene canoniche (can. 1354)

Il can. 1354 esordisce indicando, come criterio generale, chi ha la capacità di rimettere le sanzioni canoniche. Come regola di principio, “tutti coloro che possono dispensare da una legge munita da una pena, o liberare da un precetto che commina da una pena, possono anche rimettere quella pena”. In concreto, potrà sempre rimettere la pena chi ha stabilito la norma penale (cioè, promulgato la legge o dato il precetto penale), così come i suoi successori in carica, nonché i suoi superiori o i delegati di costoro. Eventualmente, possono anche rimettere la pena altri soggetti indicati nella stessa legge o nel precetto penale.

Di conseguenza, questo criterio generale non include qualsiasi vescovo diocesano: questi ultimi, per principio, non hanno capacità di dispensare dalle leggi penali (cfr. can. 87 §1), a meno che non si tratti di una legge universale della Chiesa, o risulti difficile il ricorso alla Santa Sede, vi sia rischio di grave danno e si tratti di materie che solitamente la Sede Apostolica suole dispensare (can. 87 §2): condizioni difficilmente riscontrabili insieme trattandosi di materie penali. Inoltre, l'incapacità di dispensa si applica anche se si tratta di reati la cui

72 Can. 1354 §1. Oltre a quelli che sono enumerati nei cann. 1355-1356, tutti coloro che possono dispensare da una legge munita di una pena, o liberare da un precetto che commina una pena, possono anche rimettere quella pena.

§2. La legge o il precetto che costituiscono una pena possono inoltre dare anche ad altri potestà di rimettere la pena.

§3. Se la Sede Apostolica ha riservato a sé o ad altri la remissione della pena, la riserva deve essere interpretata in senso stretto.

remissione la Santa Sede ha riservato a sé o ha affidato ad altri soggetti (can. 1354 §3).

Nei nn. 73-75 si parlerà, inoltre, di altri soggetti che possono rimettere le pene canoniche in circostanze specifiche.

73. Altri soggetti che possono rimettere pene stabilite per legge
(can. 1355)

Le pene date *ferendae sententiae*, e anche quelle *latae sententiae* formalmente dichiarate, quando sono state imposte in base ad una legge (e cioè, non inflitte con un precetto penale), possono essere rimesse, oltre che da parte dell'autorità che l'ha costituita e di quelle appena segnalate (cfr. n. 72), dai due soggetti indicati dalla prima parte del can. 1355: 1° l'Ordinario che ha promosso il giudizio per infliggere o dichiarare la pena (cfr. can. 134 §1), oppure che l'ha inflitta o dichiarata per decreto amministrativo, personalmente o tramite persone delegate; 2° l'Ordinario del luogo in cui si trova il delinquente (cfr. can. 134 §2), dopo aver però consultato l'Ordinario che aveva promosso il giudizio o decretato la pena.

Invece, se si tratta di una pena che si trova ancora nel *foro interno*, perché proviene da una sanzione *latae sententiae* che non è stata dichiarata formalmente e non è riservata alla Santa Sede, può essere rimessa: 1° dall'Ordinario, nei confronti dei propri sudditi (cfr. can. 134 §1); 2° dall'Ordinario del luogo (cfr. can. 134 §2), nei confronti di coloro che si trovano nel suo territorio o vi hanno commesso il

73 Can. 1355 §1. Possono rimettere la pena stabilita dalla legge, che sia una pena *ferendae sententiae* inflitta o *latae sententiae* dichiarata e purché non sia riservata alla Sede Apostolica: 1° l'Ordinario che ha promosso il giudizio per infliggere o dichiarare la pena, oppure l'ha inflitta o dichiarata per decreto personalmente o tramite altri; 2° l'Ordinario del luogo in cui si trova il delinquente, dopo aver però consultato l'Ordinario di cui nel n. 1, a meno che per circostanze straordinarie ciò sia impossibile.

§2. Possono rimettere la pena stabilita dalla legge, che sia una pena *latae sententiae* non ancora dichiarata e purché non sia riservata alla Sede Apostolica: 1° l'Ordinario ai propri sudditi; 2° l'Ordinario del luogo anche a coloro che si trovano nel suo territorio o vi hanno commesso il delitto; 3° qualunque Vescovo tuttavia nell'atto della confessione sacramentale.

reato; 3° da qualunque vescovo, soltanto però nell'atto della confessione, cioè, in *foro interno sacramentale*.

Se invece si tratta di pene *latae sententiae* riservate alla Santa Sede, c'è sempre la possibilità di chiedere la remissione alla Penitenzieria Apostolica mediante ricorso attraverso il confessore o comunque nell'ambito del foro interno.

74. Soggetti che possono rimettere pene comminate con precetto penale (can. 1356)

Invece, quando si tratta di pene che sono state inflitte (sia *ferendae sententiae* che *latae sententiae*) in base ad un precetto penale che era stato legittimamente comminato al soggetto (cfr. n. 55), la remissione delle sanzioni imposte può essere fatta: 1° anzitutto, dall'autore stesso del precetto, anche se tale previsione non era esplicitamente indicata nella legislazione del 1983; 2° dall'Ordinario (cfr. can. 134 §1) che abbia promosso la procedura sanzionatoria per infliggere o per dichiarare la pena (giudiziale o amministrativa), direttamente o per mezzo di propri delegati; 3° dall'Ordinario del luogo (cfr. can. 134 §2) in cui si trova il delinquente.

Com'è ovvio, tale capacità di remissione ha l'eccezione dei precetti penali direttamente comminati dalla Santa Sede: in questo caso solo a quest'ultima compete la facoltà di rimettere la pena al soggetto.

In tutti casi, però, come elementare regola di prudenza, il diritto impone all'Autorità ecclesiastica, che intenda realizzare qualunque atto remissorio di questa natura, il dovere di consultare previamente l'autore del precetto penale che è stato dato al reo, o l'Autorità che in

74 Can. 1356 §1. Possono rimettere la pena *ferendae sententiae* o *latae sententiae* stabilita da un precetto che non sia stato dato dalla Sede Apostolica: 1° l'autore del precetto; 2° l'Ordinario che ha promosso il giudizio per infliggere o dichiarare la pena o che l'ha inflitta o dichiarata per decreto personalmente o tramite altri; 3° l'Ordinario del luogo in cui si trova il delinquente.

§2. Prima che avvenga la remissione, deve essere consultato l'autore del precetto, a meno che per circostanze straordinarie ciò non sia possibile, o chi ha inflitto o dichiarato la pena.

seguito abbia imposto o dichiarato la pena, in modo da valutare adeguatamente la correttezza della remissione stessa. Si è dispensati da questo quando in circostanze straordinarie non sia possibile realizzare la consultazione, anche se di per sé essa non è richiesta per la validità dell'atto remissorio.

75. Remissione di censure da parte del confessore (can. 1357)

Oltre a quanto poc'anzi è stato detto circa la remissione delle pene *latae sententiae* nel foro interno (cfr. n. 73), c'è da aggiungere che il diritto concede anche ai normali confessori la possibilità di intervenire in questi casi e procurare la remissione delle suddette sanzioni.

I confessori, come si sa, non possiedono ordinariamente il potere giurisdizionale per rimettere sanzioni penali. Tale facoltà appartiene solo a chi è titolare di certi uffici, come i Penitenzieri, alcuni canonici, nonché cardinali o vescovi, nelle condizioni stabilite dalla disciplina della Chiesa. I confessori hanno la capacità di perdonare i peccati nel sacramento della Penitenza (nella disciplina latina non vi sono peccati riservati). Tuttavia, per esigenze pastorali di *salus animarum*, possono anche rimettere in determinate circostanze delle "censure" inflitte *latae sententiae*, e non ancora dichiarate.

Questo genere di remissione avviene, esclusivamente, nel contesto del sacramento della Penitenza, cioè, nel *foro interno sacramentale*,

75 Can. 1357 §1. Ferme restando le disposizioni dei cann. 508 e 976, il confessore può rimettere in foro interno sacramentale la censura *latae sententiae* di scomunica o d'interdetto, non dichiarata, se al penitente sia gravoso rimanere in stato di peccato grave per il tempo necessario a che il Superiore competente provveda.

§2. Il confessore nel concedere la remissione imponga al penitente l'onere di ricorrere entro un mese sotto pena di ricadere nella censura al Superiore competente o a un sacerdote provvisto della facoltà, e di attenersi alle sue decisioni; intanto imponga una congrua penitenza e la riparazione, nella misura in cui ci sia urgenza, dello scandalo e del danno. Il ricorso poi può essere fatto anche tramite il confessore, senza fare menzione del nominativo del penitente.

§3. Allo stesso onere di ricorrere sono tenuti, venuto meno il pericolo, coloro che a norma del can. 976 furono assolti da una censura inflitta o dichiarata o riservata alla Sede Apostolica.

quando il penitente confessa un peccato tipizzato come reato che comporta automaticamente una sanzione *latae sententiae*.

In tali circostanze, il confessore è tenuto a manifestare al penitente la necessità di rivolgersi all'Autorità competente perché conceda la remissione della pena e la congrua penitenza da compiere, ma se il penitente manifesta la sofferenza spirituale di dover rimanere nel frattempo senza poter ricevere il sacramento, il confessore è autorizzato a rimettere la censura, a due condizioni.

Si richiede, anzitutto, che il penitente si impegni a fare ricorso, nel termine di un mese, all'Autorità che ha la giurisdizione per rimettere la censura, affinché conceda ciò e imponga la penitenza dovuta. Lo stesso confessore può offrirsi di fare lui stesso, in forma anonima, tale richiesta all'Autorità, e in tale caso il penitente dovrà promettere di ritornare dal confessore perché gli possa comunicare la risposta ricevuta. In queste circostanze, se il penitente, senza giustificato motivo, non si impegna ad ottemperare a questi doveri, ricade nella censura, sebbene il sacramento ricevuto sia valido in forma assoluta e il peccato sia stato assolto.

L'altra condizione in questi casi è, comunque, il dovere del confessore di imporre in quel momento una congrua penitenza che il penitente dovrà accettare, impegnandosi comunque a riparare sia il danno causato che lo scandalo provocato alla comunità.

Perché il confessore possa operare in questo ambito occorre che la censura rimanga nel foro interno e non sia passata al foro esterno in quanto "dichiarata" da qualche legittima Autorità (cfr. n. 37). Inoltre, la capacità che concede il can. 1357 §1 al confessore riguarda soltanto le censure di scomunica e di interdetto, quelle censure che comportano la proibizione di ricevere i sacramenti, vale a dire quelle censure che impediscono al soggetto la ricezione dei sacramenti e quindi anche della confessione. Non riguarda, invece, eventuali censure di sospensione.

C'è, infine, da segnalare che il can. 1357 §3 determina che lo stesso dovere di ricorrere all'Autorità competente per assolvere dalle censure riguarda coloro che, in pericolo di morte, siano stati assolti dalle

censure da qualunque sacerdote, in base al can. 976. Cessato il pericolo il soggetto è tenuto a sollecitare la remissione della censura, avvalendosi normalmente dell'intermediazione del sacerdote da lui scelto.

76. *Requisiti per assolvere dalle censure nel foro esterno* (can. 1358)

Le censure canoniche hanno, come si è detto, una finalità strettamente “medicinale” (cfr. n. 34) e, di conseguenza, per concederne la remissione occorre verificare che tale finalità sia stata raggiunta. In tale prospettiva, il can. 1358 §1 stabilisce alcuni criteri operativi.

Anzitutto, per la remissione delle censure un requisito necessario è che il delinquente abbia receduto previamente dalla contumacia, nei termini indicati nel can. 1347 §2 (cfr. n. 64). Infatti, senza tale cambiamento di condotta, sarebbe logico ritenere che la pena non abbia ancora raggiunto il suo fine, e cioè l'emendamento del reo.

In secondo luogo, la norma aggiunge un mandato imperativo per l'Autorità: essa, una volta constatata la conversione del delinquente, non può rifiutarsi di rimettere la censura. In realtà, la cessazione della contumacia dà origine proprio ad un diritto all'assoluzione, che però dipende a sua volta da un altro requisito recentemente introdotto.

Infatti, come novità non prevista nella legislazione precedente, c'è adesso una nuova condizione la cui presenza dovrà essere valutata dall'Autorità stessa. La norma (can. 1361 §4) indica che non si deve dare l'assoluzione della censura se, a giudizio dell'Ordinario che dovrebbe assolvere, il reo non abbia riparato il danno causato (cfr. nn. 80-81). È ovvio, però, che la presenza di questa circostanza dovrà essere valutata in modo pastorale, tenendo conto delle buone disposizioni del soggetto, e dell'impatto sociale che potrebbe avere tale decisione.

76 Can. 1358 §1. Non si può rimettere la censura se non al delinquente che abbia receduto dalla contumacia, a norma del can. 1347, §2; a chi abbia receduto poi non si può negare la remissione, salvo il disposto del can. 1361, §4.

§2. Chi rimette la censura può provvedere a norma del can. 1348 o anche imporre una penitenza.

In tutti i casi in cui, dopo aver osservato i requisiti prima indicati, l'Autorità procede a rimettere in foro esterno una censura, inflitta o dichiarata, il diritto concede la facoltà di sostituirla con altri rimedi o sanzioni meno pesanti. In questo modo si cerca di bilanciare in qualche modo, da un lato, l'esigenza pastorale di facilitare l'accesso ai sacramenti, solitamente vietato dalle censure, e dall'altro la necessità di soddisfare le varie finalità che di per sé hanno le pene canoniche (cfr. n. 4). Di conseguenza, l'Autorità che rimette la censura è autorizzata dalla legge a imporre contestualmente alla remissione altri rimedi penali (cfr. n. 54), ammonizioni o penitenze (cfr. n. 56), in modo che sia fatta giustizia, soprattutto se al momento di imporre o dichiarare la censura non sono state intimate sanzioni espiatorie, come ricordato dal n. 41.

77. Come si rimettono le sanzioni in caso di pluralità di pene (can. 1359)

Un'altra questione riguardante la remissione delle pene si pone quando vi sono diverse sanzioni penali a cui è vincolato un soggetto. Esiste, infatti, la possibilità che in tali casi vengano rimesse solo alcune sanzioni, mentre il soggetto continui ad essere vincolato alle altre. Il can. 1359 segna i criteri per accertare quali pene sono rimesse e quali, invece, no.

Secondo tale norma, il condono riguarda soltanto le pene menzionate dall'Autorità nell'atto remissivo che (cfr. n. 79), normalmente, segue ad una puntuale richiesta del soggetto con indicazione specifica di ciascuna di esse. Invece, se l'Autorità ha concesso una remissione di *carattere generale*, si devono ritenere rimesse tutte le pene denunciate dal soggetto nella sua richiesta, e non rimesse quelle che lo stesso soggetto abbia taciuto "in mala fede".

77 Can. 1359. Se qualcuno è vincolato da più di una pena, la remissione vale soltanto per le pene in essa espresse; la remissione generale poi toglie tutte le pene, ad eccezione di quelle che il delinquente nella domanda abbia taciuto in mala fede.

78. Invalidità della remissione estorta con mezzi illeciti (can. 1360)

La remissione di pene è un atto di giurisdizione che può essere realizzato solo dall’Autorità ecclesiastica competente e che, di conseguenza, per essere valido ed efficace deve osservare i requisiti minimi di validità fissati dalla legge della Chiesa, in particolare dal can. 125 del Codice. Secondo tale norma, sono nulli gli atti di remissione posti per violenza (fisica o morale), e possono essere annullati quelli realizzati sotto timore grave ingiustamente incusso o estorti in forma dolosa.

Analogamente, riferendosi specificatamente alla remissione delle pene canoniche, il can. 1360 dichiarata nulla *ipso iure* “la remissione della pena estorta con violenza o con timore grave o con dolo”. Occorre, dunque, che la remissione della pena sia un atto fatto dal Pastore con la dovuta libertà, senza ingiusti condizionamenti (fisici o morali), in modo da poter autonomamente valutare l’insieme di circostanze implicate nell’atto remissivo.

A questo riguardo, la nuova disciplina penale ha allargato le esigenze di validità della precedente legislazione del 1983, che faceva riferimento unicamente al timore grave. L’attuale redazione della norma segue quasi testualmente il can. 1421 del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* del 1990.

79. Procedura per la concessione della remissione (can. 1361)

La remissione della pena, dunque, rappresenta un atto giuridico che, per avere efficacia, deve osservare le regole stabilite dal diritto.

78 Can. 1360. La remissione della pena estorta per mezzo della forza o di timore grave o per dolo è invalida per lo stesso diritto.

79 Can. 1361 §1. La remissione può anche essere data ad una persona assente, oppure sotto condizione.

§2. La remissione in foro esterno sia data per scritto, a meno che una grave causa suggerisca altrimenti.

§3. La domanda di remissione o la remissione stessa non sia divulgata, se non nella misura in cui ciò sia utile a tutelare la fama del reo o sia necessario per riparare lo scandalo.

§4. Non si deve dare la remissione finché, secondo il prudente giudizio dell’Ordinario, il reo non abbia riparato il danno eventualmente causato; costui può essere

In concreto, la remissione di pene può essere concessa ad una persona assente, può essere fatta per interposta persona, magari anche in un territorio non soggetto all'Autorità che rimette, ma che abbia naturalmente la capacità per farlo, secondo i nn. 72-74. Di fatto, tutte le remissioni indicate nel n. 75 avvengono attraverso l'intermediazione del confessore.

Inoltre, la remissione può essere formulata anche in modo condizionato, se l'Autorità ritiene opportuno di fissare determinati presupposti per l'atto liberatorio.

Quando, invece, si tratta di rimettere pene canoniche in foro esterno, la concessione dev'essere fatta per iscritto, seguendo i criteri generali indicati dai cann. 48-51 per realizzare atti amministrativi, a meno che, a giudizio dell'Autorità che rimette la pena, non vi sia una causa grave per non farlo. Alla stessa Autorità spetta valutare la presenza di tale circostanza. Procedere alla remissione in forma scritta infatti è necessario alla sicurezza giuridica, perché fissa il contenuto dell'atto remissivo (cfr. n. 77), a beneficio sia del soggetto che dell'Autorità.

Il can. 1361 §3 richiede, inoltre, estrema cautela nel divulgare la notizia della remissione avvenuta, e a ciò fornisce due parametri: 1° occorre, anzitutto, procedere nel modo più utile a tutelare la buona fama del reo; 2° si deve agire anche in funzione di quanto meglio convenga per riparare lo scandalo causato. Talvolta, infatti, sarà necessario dare pubblicità alla concessione della remissione, e altre volte, invece, proprio in funzione dei due parametri indicati, potrà essere conveniente la riservatezza, sempre che ciò non sia contrario alla giustizia.

80. *La riparazione come requisito per la remissione in foro esterno*
(can 1361 §4)

Come si è visto già in più occasioni, la revisione del Libro VI ha tenuto in particolare conto le esigenze di riparare lo scandalo e qualunque altro danno causato dai reati (per la nozione di scandalo, cfr.

sollecitato a tale riparazione o alla restituzione, con una delle pene di cui al can. 1336, §§ 2-4, e ciò vale anche quando gli viene rimessa la censura a norma del can. 1358, §1.

80 Cfr. *ibid.*

Catechismo della Chiesa Cattolica n. 2284). Di conseguenza, ha introdotto la riparazione dei danni causati come requisito (non presente nella legislazione precedente) per la remissione delle pene canoniche, che siano espiatorie o censure. Si tratta, dunque, di una condizione che spetta all'Ordinario accertare prima di rimettere la pena, e che riguarda le pene *latae sententiae* o *ferendae sententiae* che siano state dichiarate. Perché sia legittima la remissione di una pena, dunque, l'Autorità con capacità di rimetterla (cfr. nn. 72-74) deve valutare se il reo abbia riparato lo scandalo o il danno causato con il reato.

Naturalmente, nel realizzare tale valutazione, l'Autorità deve procedere con sensibilità pastorale, tenendo conto dell'atteggiamento del soggetto e delle ripercussioni della remissione sulla comunità. Se le disposizioni del soggetto sono buone, anche se la riparazione non è stata ancora completata, potrebbe essere concessa la remissione (soprattutto, se si tratta di una censura, come ricordato al n. 76), qualora sia ragionevole dar fiducia all'impegno del soggetto, e sempre che ciò non possa recare scandalo o altro danno.

Questa condizione riguarda solo il foro esterno. Invece, nel *foro interno sacramentale* è di applicazione diretta il can. 1357 (cfr. n. 75), che non ha subito modifiche. Tuttavia, anche in foro interno, il confessore dovrà accertare l'effettiva disposizione del soggetto a riparare le conseguenze del reato nel miglior modo possibile.

In ogni caso, la norma circa la riparazione e la restituzione è stata data anche con la finalità di evitare che il delinquente possa recare profitti dalle sue cattive azioni. Tuttavia, quando le circostanze non consentono una piena riparazione, occorrerà determinare il modo di compiere questa esigenza, quantomeno in modo simbolico o indiretto, attraverso opere di carità, ecc.

81. Mezzi per costringere un reo alla riparazione (can. 1361 §4)

Per poter costringere il delinquente a compiere gli atti di riparazione o restituzione che gli siano stati imposti, la nuova disciplina penale concede agli Ordinari uno strumento "coercitivo" che prima

81 Cfr. *ibid.*

manca nella normativa canonica. In tale senso, il can. 1361 §4 consente che l'Ordinario competente possa irrogare al reo, che senza giusta causa rimandasse la riparazione o si opponesse agli obblighi a cui è sottoposto, nuove pene espiatorie di cui al can. 1336 (cfr. n. 44) in aggiunta a quelle imposte per il reato in quanto tale.

Anche se tale facoltà è definita nel can. 1361 che tratta principalmente della remissione delle pene, la capacità di imporre tali sanzioni per costringere alla riparazione non avviene solo in prospettiva di una richiesta di remissione. Infatti, tale facoltà può essere anche impiegata nel caso in cui sia stata già concessa al reo l'assoluzione di una "censura", come precisa la parte finale del can. 1361 §4.

Le nuove pene aggiuntive, date per costringere alla riparazione, devono essere imposte necessariamente con decreto per via amministrativa (il can. 1361 §4, infatti, parla solo dell'Ordinario), e non richiedono di avviare ulteriori procedure oltre a quelle stabilite in generale per gli atti amministrativi (cfr. cann. 48-58). Eventualmente, esse possono essere imposte in modo progressivo, con successive ingiunzioni, finché non si ottenga l'adeguata risposta del reo, dato che comunque è possibile ricorrere all'impiego in tali casi dei precetti penali (cfr. n. 55).

82. Estinzione dell'azione criminale per prescrizione (can. 1362)

Una volta esaminati i meccanismi per sollecitare e ottenere dall'Autorità la remissione delle sanzioni penali, occorre accennare da

82 Can. 1362 §1. L'azione criminale si estingue per prescrizione in tre anni, a meno che non si tratti: 1° di delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della fede, che sono soggetti a norme speciali; 2° fermo restando il disposto del n. 1, dell'azione per i delitti di cui nei cann. 1376, 1377, 1378, 1393, §1, 1394, 1395, 1397, 1398, §2, che si prescrive in sette anni, o di quella per i delitti di cui al can. 1398, §1, che si prescrive in vent'anni; 3° di delitti non puniti dal diritto universale, se la legge particolare abbia stabilito un altro limite di tempo per la prescrizione.

§2. La prescrizione, salvo che la legge stabilisca altro, decorre dal giorno in cui fu commesso il delitto, oppure, se il delitto è permanente o abituale, dal giorno in cui è cessato.

§3. Citato il reo a norma del can. 1723 oppure informato nel modo previsto dal can. 1507, §3, della presentazione, a norma del can. 1721, §1, del libello di accusa, si

ultimo alle modalità per cui il trascorrere del tempo può far sì che un reato possa non essere punito.

Il significato della prescrizione è proprio questo: il tempo eccessivamente trascorso fa sì che la risposta della giustizia si allontani dai fatti criminosi, facendo diminuire le possibilità di un giudizio efficace e giusto e creando una crescente difficoltà nel constatare e ricostruire gli avvenimenti. Il ristabilimento della giustizia, le possibilità di riparare lo scandalo e il danno causato risultano efficaci se la decisione dell’Autorità non si pone in un arco di tempo eccessivamente lontano dal compimento del reato, e lo stesso accade rispetto all’ammenda del delinquente. Perciò il diritto ha delineato l’istituto giuridico della “prescrizione”, cioè, del termine temporale dopo il quale un reato non è più perseguibile, almeno in circostanze ordinarie, perché si compie il tempo per l’esercizio dell’azione penale e l’Autorità non è più autorizzata a punire. Ciò avviene anche a protezione dell’accusato, che non potrebbe difendersi come dovuto se viene accusato da fatti troppo lontani nel tempo, sui quali ragionevolmente la memoria potrebbe essere persa.

A tale riguardo, la nuova disciplina penale mantiene il termine di tre anni per la prescrizione in genere dei reati canonici (can. 1362 §1), a meno che non ci sia una diversa e specifica prescrizione. Differenti trattamenti è riservato a determinate categorie di reato: 1° i reati riservati al Dicastero per la Dottrina della Fede sono soggetti a norme speciali anche circa la prescrizione (can. 1362 §1, 1°); 2° i reati indicati nei cann. 1376, 1377, 1378, 1393 §1, 1394, 1395, 1397 e 1398 §2 hanno adesso un termine di prescrizione di sette anni, mentre la legislazione precedente ne prevedeva in molti casi solo cinque (can. 1362

sospende la prescrizione dell’azione criminale per tre anni; trascorso questo termine o interrotta la sospensione, a causa della cessazione del processo penale, nuovamente decorre il tempo, che si aggiunge a quello già decorso per la prescrizione. La stessa sospensione ugualmente sussiste se, osservato il can. 1720, n. 1, si procede alla pena da infliggere o dichiarare per decreto extragiudiziale.

§1, 2°); 3° i reati indicati nel can. 1398 §1 concernenti l'abuso di minori da parte di chierici hanno una prescrizione di vent'anni (cfr. nn. 159-160).

Quando si tratta di reati stabiliti dal diritto particolare, occorrerà seguire le regole di prescrizione in esso indicate (can. 1362 §1, 3°).

Per il conteggio del tempo della prescrizione, ordinariamente il computo parte nel giorno in cui è commesso il reato, anche se la legge può stabilire un differente inizio. Tale è il caso, dei reati di abusi di minori da parte di chierici riservati al Dicastero per la Dottrina della Fede, nel cui caso, come indicato dall'art. 8 §2 delle NSST, è indicato che "la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il minore ha compiuto diciotto anni".

83. Estinzione dell'azione penale per perenzione (can. 1362)

Simile all'istituto della "prescrizione" è quello della "perenzione", e riguarda l'effetto del tempo trascorso una volta iniziata la causa, quando la procedura subisce un rallentamento o addirittura si paralizza, senza che si giunga ad una decisione finale.

Infatti, quando una procedura penale (amministrativa o giudiziale) regolarmente avviata, rimane ferma per un rilevante periodo di tempo – il tempo fissato ora dal can. 1362 §3 con carattere generale per ogni tipo di reato è di tre anni –, si causa un danno ingiusto all'accusato, a cui il diritto cerca di rimediare. A tal fine, detta norma (che è nuova nel Codice) dispone che, se la causa non è finita, decorsi i tre anni dal suo avvio, ricomincia a decorrere il tempo di prescrizione del reato che si era interrotto nel momento della citazione del reo (a norma del can. 1723, oppure dal momento in cui fu informato nel modo previsto dal can. 1507 §3 della presentazione del libello di accusa a norma del can. 1721 §1). Il nuovo decorso del tempo si aggiunge a quello trascorso dalla commissione del reato alla citazione del reo, agli effetti del computo della prescrizione come stabilito nel n. 82 (cfr. n. 84).

83 Cfr. *ibid.*

La norma della perenzione dopo tre anni vale ugualmente se si procede per via extragiudiziale, mediante un processo penale amministrativo (can. 1362 §3).

Infine, come si vedrà di seguito, l'azione penale si estingue allo stesso modo se la sentenza o il decreto di condanna non viene portato ad esecuzione prima del termine della prescrizione, indipendentemente dalle ragioni di tale mancanza.

84. Prescrizione dell'azione per mancata notifica della sentenza
(can. 1363)

L'ultima norma della parte generale concernente la disciplina penale completa in qualche modo quanto abbiamo detto sull'effetto che il trascorrere del tempo ha sulle azioni che l'Autorità può compiere per punire un reato.

Infatti, la sentenza giudiziale (o il decreto amministrativo) che pone fine al provvedimento sanzionatorio deve essere notificata al reo mediante decreto secondo le modalità stabilite dal diritto (cfr. can. 1651), affinché il soggetto si senta vincolato a sottoporsi alla punizione imposta. Perciò, se la decisione sanzionatoria non gli viene comunicata, a partire dal momento determinato indicato nel can. 1362 §1, l'azione punitiva si estingue anche a causa della prescrizione.

Ciò avviene per un effetto simile a quello della perenzione indicato al n. 83. Trascorsi tre anni dal momento in cui la sentenza di condanna è ferma e non può essere più impugnata in appello (o che il decreto amministrativo non può essere oggetto di ulteriore ricorso), ricomincia a decorrere il termine della prescrizione, in funzione del tempo trascorso tra la commissione del reato e la citazione del reo che diede inizio alla causa.

84 Can. 1363 §1. Se nei limiti di tempo di cui nel can. 1362, da computarsi a partire dal giorno in cui la sentenza di condanna è passata in giudicato, al reo non sia stato notificato il decreto esecutivo del giudice di cui nel can. 1651, l'azione intesa a far eseguire la pena si estingue per prescrizione.

§2. Il che vale, osservate le disposizioni del diritto, se la pena è stata inflitta per decreto extragiudiziale.

A questo riguardo, comunque, va infine segnalato che nel can. 1371 §5 si configura il nuovo reato di chi non osserva il dovere di portare ad esecuzione una sentenza o decreto penale esecutivo (cfr. n. 102).

PARTE SECONDA

I SINGOLI REATI PREVISTI DAL CODICE

85. *I singoli reati previsti dal Codice*

La Parte II del Libro VI del Codice descrive singolarmente tutti i reati canonici che nell'intero ambito della Chiesa devono essere puniti e sanzionati secondo quanto prescritto dalla normativa universale. La nuova disciplina penale ha incorporato in questa seconda parte tutti i reati che erano punibili per diritto universale ma non ancora raccolti nel Codice, ad eccezione di quelli specificamente indicati dalla disciplina relativa all'elezione del Romano Pontefice nel Conclave. Tuttavia, occorre tener presente che, accanto ai reati qui di seguito indicati, la Suprema Autorità della Chiesa potrebbe nel corso del tempo aggiungere altri. Esistono inoltre reati legittimamente stabiliti per diritto particolare, sia dai singoli Vescovi che dalle Conferenze episcopali (cfr. n. 9).

I. DELITTI CONTRO LA FEDE E L'UNITÀ DELLA CHIESA

86. *Delitti contro la fede e l'unità della Chiesa* (Titolo I)

Nel Titolo I sono stati raggruppati specificamente i reati che attentano contro la fede e l'unità della Chiesa, e non semplicemente quelli che, più genericamente, erano considerati come delitti contro la "religione", come indicava la disciplina penale del 1983. In questo modo, la disciplina ha voluto identificare in modo più preciso quale sia il bene ecclesiale che occorre proteggere attraverso la tipizzazione

85 La Parte II del Libro VI del CIC ha per titolo "I singoli delitti e le pene costituite per essi" (*De singulis delictis deque poenis in eadem constitutis*). Nella disciplina del 1983, la sezione era invece intitolata "Le pene per i singoli delitti". Questa Parte II comprende i cann. 1364-1399, raggruppati in sette differenti Titoli in funzione del diverso bene giuridico della Chiesa che intendono proteggere.

86 L'epigrafe del Titolo I (cann. 1364-1369) di questa Parte II ha eliminato la precedente dicitura "delitti contro la religione" con l'attuale "delitti contro la fede".

di questi reati (la fede e l'unità) e, di conseguenza, si è ritenuto necessario spostare per ragioni di coerenza alcuni canoni che prima erano collocati in altri Titoli, talvolta senza che fosse necessario modificare il testo stesso.

87. Reati di apostasia, eresia e scisma (can. 1364)

Il can. 751 indica in cosa consistono i tre reati di apostasia, eresia e scisma. *Eresia* è “l’ostinata negazione, dopo aver ricevuto il battesimo, di una qualche verità che si deve credere per fede divina e cattolica o il dubbio ostinato su di essa”. *Apostasia* è “il ripudio totale della fede cristiana”. Lo *scisma* consiste nel “rifiuto della sottomissione al Sommo Pontefice o della comunione con i membri della Chiesa a lui soggetti”.

Per l’esistenza di questi reati sono necessari i seguenti requisiti: che si tratti di comportamenti esterni e imputabili al soggetto (cfr. n. 18) e, poiché si tratta di reati consistenti in dichiarazioni o manifestazioni di volontà (cfr. n. 32), che vi sia anche una qualche incidenza sociale, in quanto il reato “non deve considerarsi effettivamente compiuto se nessuno raccolga quella dichiarazione o manifestazione” (can. 1330).

La pena per chi commette questi reati è la scomunica *latae sententiae* (cfr. nn. 35-37). Questi tre reati comportano anche la perdita *ipso iure* dell’ufficio ecclesiastico di cui eventualmente il soggetto è titolare (cfr. can. 194). Inoltre, l’Autorità che dichiara la scomunica *latae sententiae* può anche imporre altre pene espiatorie che ritenga giuste (cfr. nn. 45-47). A queste possono essere eventualmente aggiunte altre pene espiatorie, se lo richieda la gravità dello scandalo o la prolungata contumacia, non esclusa la dimissione dallo stato clericale (can. 1364 §2).

87 Can. 1364 §1. L’apostata, l’eretico e lo scismatico incorrono nella scomunica *latae sententiae*, fermo restando il disposto del can. 194, §1, n. 2; inoltre può essere punito con le pene di cui nel can. 1336, §2-4.

§2. Se lo richieda la prolungata contumacia o la gravità dello scandalo, possono essere aggiunte altre pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale.

I tre reati di apostasia, eresia e scisma sono riservati alla giurisdizione esclusiva del Dicastero per la Dottrina della Fede, secondo il motu proprio *Sacramentorum sanctitatis tutela*, del 30 aprile 2001 (SST) e successive modifiche. Secondo l'art. 2 §2 delle Norme sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, modificate dal *Rescriptum ex Audientia SS.mi* del 11 ottobre 2021 (NSST), nella Chiesa latina spetta all'Ordinario "svolgere il processo giudiziale in prima istanza o extragiudiziale per decreto, fatto salvo il diritto di appello o di ricorso alla Congregazione per la Dottrina della Fede".

88. Insegnamento di una dottrina condannata (can. 1365)

Distinto dai reati indicati che abbiamo appena visto, riguardanti particolarmente l'adesione personale a certe dottrine, verbalmente o con la propria condotta, il successivo can. 1365 delinea il reato di chi "insegna" dottrine che sono state condannate dal Sommo Pontefice o da un Concilio Ecumenico.

Questo reato richiede due requisiti: 1° che vi sia l'insegnamento di una dottrina condannata, il che può avvenire in un contesto didattico, o mediante conferenze o pubblicazioni; 2° che vi sia, inoltre, la pertinacia del soggetto, e la volontà di non ritrattare davanti all'ammonizione da parte della Santa Sede o dell'Ordinario, ammonizione previa che è necessaria perché questo reato possa essere punito.

Un reato di questo tipo deve essere obbligatoriamente punito: se il soggetto non ritratta la sua posizione, deve essere punito con una censura (cfr. nn. 34 ss.) e con la privazione dell'ufficio ecclesiastico (cfr. can. 196), qualora ne fosse titolare. Inoltre, in funzione delle circostanze, a queste sanzioni possono essere aggiunte altre pene espiatorie indicate nel can. 1336 §§ 2-4 (cfr. nn. 42 ss.).

88 Can. 1365. Chi, oltre al caso di cui nel can. 1364, §1, insegna una dottrina condannata dal Romano Pontefice o dal Concilio Ecumenico o respinge pertinacemente la dottrina di cui nel can. 750, §2, o nel can. 752, ed ammonito dalla Sede Apostolica o dall'Ordinario non ritratta, sia punito con una censura e la privazione dell'ufficio; a queste sanzioni ne possono essere aggiunte altre di cui nel can. 1336 §§ 2-4.

89. Rifiuto pertinace di una dottrina insegnata dal Magistero
(can. 1365)

Lo stesso can. 1365 definisce un altro differente reato: il “pertinace rifiuto” della dottrina proposta in modo definitivo dall’insegnamento della Chiesa (cfr. can. 750 §2), o il mancato religioso ossequio nei confronti del magistero autentico del Sommo Pontefice o del Collegio dei Vescovi (cfr. can. 752).

Anche in questo caso, per la configurazione del reato, sono richiesti gli stessi requisiti precedentemente indicati: 1° che vi sia un formale rifiuto di questa dottrina, che deve essere in qualche modo manifestato esternamente perché sia costitutivo di reato (cfr. n. 32); 2° che la pertinacia nel soggetto si manifesti nella mancata volontà di ritrattare la propria posizione davanti alla necessaria ammonizione da parte della Santa Sede o dell’Ordinario. Anche qui l’ammonizione è requisito previo e necessario perché il reato possa essere punito.

Le sanzioni previste per questo reato sono le stesse indicate nel numero precedente (cfr. n. 88).

90. Appellare al Collegio Episcopale contro atti pontifici
(can. 1366)

Rappresenta inoltre un reato contro l’unità della Chiesa interporre ricorso o appello contro un atto del Romano Pontefice davanti al Collegio Episcopale (can. 336), riunito o meno in Concilio Ecumenico (can. 337). Tale condotta misconosce la autorità suprema del Pontefice, e rivela la volontà di contrastarla opponendo quella del Collegio Episcopale, in contrasto con la dottrina del can. 330, pretendendo che sia giudicato da un’istanza che non è né superiore né dissociabile dal Romano Pontefice.

Perché sussista il reato occorre che l’appello sia formalmente realizzato almeno come tentativo. Inoltre, nel concetto di “atti del

89 Cfr. *ibid.*

90 Can. 1366. Chi contro un atto del Romano Pontefice ricorre al Concilio Ecumenico o al collegio dei Vescovi, sia punito con una censura.

Sommo Pontefice” devono essere considerati anche tutti quelli che chiaramente e per iscritto risultino da lui approvati in forma specifica.

Contro questo reato è obbligatorio imporre come sanzione penale una censura adeguata (cfr. nn. 34 ss.) che spetterà valutare all’Autorità competente per punire il reato, secondo le circostanze.

91. *Battesimo o educazione dei figli secondo una religione acattolica*
(can. 1367)

Per un cattolico – si tenga conto che tutti i reati riguardano solo i battezzati cattolici –, costituisce reato far battezzare volontariamente i propri figli secondo una confessione acattolica, nonché farli educare secondo una religione diversa da quella cattolica. Il reato viola il dovere di educazione dei figli secondo la propria fede (can. 793).

Il reato riguarda entrambi i genitori e anche coloro che eventualmente esercitano la patria potestà sui bambini o siano genitori adottivi. Perché la condotta sia costitutiva di reato occorre che tale opzione sia stata fatta in forma volontaria, e riguardi specificamente la formazione religiosa. Il reato non si commette, invece, per la semplice scelta di una scuola non cattolica: in tal caso spetterà ai genitori l’uso dei mezzi necessari per salvaguardare la formazione cristiana.

L’Ordinario valuterà la pena da comminare ai genitori o ai colpevoli: secondo le circostanze, può optare fra una censura (cfr. nn. 34 ss.) o una pena espiatoria (cfr. nn. 42 ss.).

92. *Blasfemia, immoralità, ingiurie o induzione all’odio o disprezzo contro la religione o la Chiesa* (can. 1368)

Il can. 1368, che non è stato modificato rispetto alla disciplina precedente, punisce una pluralità di azioni delittuose contrarie alla

91 Can. 1367. I genitori o coloro che ne fanno le veci, che fanno battezzare od educare i figli in una religione acattolica, siano puniti con una censura o con altra giusta pena.

92 Can. 1368. Chi in uno spettacolo o in una pubblica adunanza o in uno scritto pubblicamente divulgato, o in altro modo servendosi degli strumenti di comunicazione sociale, proferisce bestemmia od offende gravemente i buoni costumi o pronuncia ingiurie o eccita all’odio o al disprezzo contro la religione o la Chiesa, sia punito con una giusta pena.

fede o all'unità, compiute in adunanze o riunioni pubbliche, o mediante scritti e pubblicazioni o attraverso i vari sistemi di comunicazione (radio, televisione, cinema, *web* o altro), idonee a configurare il reato.

In tutti questi casi, il reato consiste nell'utilizzare queste modalità pubbliche di espressione per: 1° proferire bestemmie, 2° offendere in modo grave i buoni costumi morali, 3° pronunciare ingiurie contro la religione o la Chiesa, 4° eccitare all'odio o al disprezzo contro la religione o la Chiesa.

L'Ordinario competente è obbligato a punire questo genere di reati: di conseguenza, egli non gode in questo caso della discrezionalità per punire o non punire, benché sempre dovrà considerare le facoltà indicate nei nn. 61 e 62. L'Ordinario che deve agire è, anzitutto, quello del luogo dove è avvenuto il reato, ma è tenuto ad intervenire anche l'Ordinario proprio del delinquente soprattutto se manca la certezza sul luogo di commissione del reato.

Trattandosi di una fattispecie penale molto ampia, che ammette gradi e modalità di delinquere assai diverse, sarà la stessa Autorità, che, come si è detto, è comunque obbligata a punire, a determinare in cosa debba consistere la punizione, in funzione delle circostanze del caso (cfr. n. 66).

93. *Profanazione di cose sacre* (can. 1369)

La profanazione delle cose sacre è l'ultimo dei reati considerati dal Codice nel capitolo dei delitti contro la fede e l'unità della Chiesa. Seguendo quanto indica il can. 1171, sono cose sacre quelle destinate al culto divino per mezzo di una specifica dedicazione o benedizione stabilita dai riti liturgici della Chiesa. Possono essere, dunque, cose mobili (calice, ostensorio) o immobili (chiesa, altare).

La profanazione delle *cose sacre* avviene quando sono utilizzate per usi irriverenti o comunque profani, anche se si trovano legittima-

93 Can. 1369. Chi profana una cosa sacra, mobile o immobile, sia punito con giusta pena.

mente in possesso di soggetti privati. I *luoghi sacri*, invece, sono profanati quando in essi si compiono, con scandalo, azioni gravemente oltraggiose a giudizio dell'Ordinario del luogo, che dovrà valutarle volta per volta (can. 1211).

La profanazione di cose sacre dev'essere obbligatoriamente punita dall'Ordinario competente (cfr. n. 58). La pena imposta, però, dovrà essere valutata secondo le circostanze del caso concreto, a causa dell'ampia varietà di forme in cui può essere compiuto questo reato.

II. DELITTI CONTRO LE AUTORITÀ ECCLESIASTICHE E L'ESERCIZIO DEGLI INCARICHI

94. *Delitti contro le Autorità ecclesiastiche e l'esercizio degli incarichi* (Titolo II)

Nel secondo titolo di questa parte seconda del Libro sulle sanzioni penali vengono ora compresi sia i reati commessi contro le persone che nella Chiesa sono investite di autorità (Papa, Vescovi, ecc.), sia i reati commessi in relazione o in occasione dell'esercizio degli uffici ecclesiastici o dei ministeri. La denominazione di questo titolo non include, come si faceva prima, il riferimento specifico alla "libertà della Chiesa". Di fatto, la violazione di tale libertà forma parte di alcuni dei reati contro le Autorità ecclesiastiche, ed è da questa prospettiva che sono stati considerati ora. Il cambiamento nella denominazione del titolo, che ha come scopo identificare meglio quali sono gli interessi della società ecclesiale che si intende proteggere con la tipizzazione di questi reati, ha reso necessario lo spostamento di alcuni canoni da un titolo ad un altro, in alcuni casi senza modificare i testi.

94 Il Titolo II della seconda parte del Libro VI riguarda i "Delitti contro le Autorità ecclesiastiche e l'esercizio degli incarichi" (*De delictis contra ecclesiasticam auctoritatem et munerum exercitium*), e comprende i cann. 1370-1378, alcuni dei quali sono stati esposti da altri luoghi. Nella disciplina del 1983, la sezione aveva per titolo "Delitti contro le Autorità ecclesiastiche e la libertà della Chiesa".

95. Attentato al Romano Pontefice (can. 1370 §1)

Il can. 1370 §1 tipizza il reato di violenza fisica contro il Romano Pontefice. Perché si perfezioni il reato occorre, dunque, che vi sia una aggressione personale e che si tratti di un attentato fisico e non solo verbale, sempre indipendentemente dalle conseguenze effettive di tale gesto.

La sanzione prevista per questo reato è una scomunica *latae sententiae* (cfr. n. 35), la cui remissione è riservata alla Santa Sede (cfr. n. 73).

Se il reato è commesso da un chierico, ciò diventa un'aggravante specifica e chi giudica può facoltativamente aggiungere, a seconda della gravità dei fatti compiuti, altre pene, censure o pene espiatorie, non esclusa la dimissione dallo stato clericale (cfr. can. 1370 §1).

96. Attentato contro un Vescovo (can. 1370 §2)

Accanto al reato di cui al §1, il §2 del can. 1370 tipizza il reato di violenza fisica contro un Vescovo. Per la configurazione del reato è indifferente se si tratti o meno del Vescovo della propria diocesi. È, invece, requisito necessario che il reato sia commesso nella consapevolezza di attentare contro un Vescovo in comunione con il Romano Pontefice. Infatti il reato ha la propria ragion d'essere nell'autorità che questi soggetti rappresentano nella Chiesa.

La pena stabilita in questo caso non è la scomunica, bensì la censura *latae sententiae* di interdetto (cfr. n. 38), non però riservata alla Santa Sede. Invece, se l'autore è un chierico, oltre all'interdetto, l'autore incorre anche nella pena di sospensione (cfr. nn. 39-40). Infatti,

95 Can. 1370 §1. Chi usa violenza fisica contro il Romano Pontefice, incorre nella scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica, alla quale, se si tratta di un chierico, si può aggiungere a seconda della gravità del delitto, un'altra pena, non esclusa la dimissione dallo stato clericale.

§2. Chi fa ciò contro un Vescovo incorre nell'interdetto *latae sententiae*, e, se chierico, anche nella sospensione *latae sententiae*.

§3. Chi usa violenza fisica contro un chierico o religioso o contro un altro fedele per disprezzo della fede, della Chiesa, della potestà ecclesiastica o del ministero, sia punito con una giusta pena.

96 Cfr. *ibid.*

anche se la sospensione può adesso essere applicata ai reati commessi da determinati laici, in questo caso è indirizzata ai soli chierici.

97. *Attentato contro altro fedele* (can. 1370 §3)

Infine, il can 1370 §3 considera inoltre il reato di violenza fisica contro qualunque altro fedele – chierico, religioso o laico che sia –, sempre che il motivo, come necessario requisito, sia il disprezzo della fede, della Chiesa, della potestà ecclesiastica o del ministero che la vittima esercita o simboleggia. A questo proposito, la novità della norma è quella di aver ampliato questo tipo di reato, essendo così riferibile non unicamente ai chierici e religiosi.

La pena prevista per reati di questo genere, a differenza delle similari condotte contro il Papa o i Vescovi, è *ferendae sententiae*, e non *latae sententiae*. Tuttavia, il can. 1370 §3 chiede all’Autorità di perseguire obbligatoriamente il reato e di punirlo con una giusta pena che lui stesso dovrà valutare tenendo conto dell’insieme delle circostanze.

98. *Disobbedienza all’Autorità ecclesiastica* (can. 1371 §1)

Il reato di disobbedienza all’Autorità ecclesiastica è trattato nel can. 1371 §1, e comprende la disobbedienza alla Santa Sede, al proprio Vescovo o all’Ordinario (can. 134) e anche al proprio Superiore.

97 Cfr. *ibid.*

98 Can. 1371 §1. Chi non obbedisce alla Sede Apostolica, all’Ordinario o al Superiore che legittimamente gli comanda o gli proibisce, e dopo l’ammonizione persiste nella sua disobbedienza, sia punito, a seconda della gravità del caso, con una censura o con la privazione dell’ufficio o con altre pene di cui nel can. 1336, §§ 2-4.

§2. Chi viola gli obblighi impostigli da una pena, sia punito con le pene di cui al can. 1336, §§ 2-4.

§3. Se alcuno, asserendo o promettendo qualcosa avanti all’autorità ecclesiastica, commette spergiuuro, sia punito con una giusta pena.

§4. Chi viola l’obbligo di conservare il segreto pontificio sia punito con le pene di cui al can. 1336, §§ 2-4.

§5. Chi non avrà osservato il dovere di eseguire una sentenza esecutiva o un decreto penale esecutivo, sia punito con una giusta pena, non esclusa una censura.

§6. Chi omette la comunicazione della notizia di un delitto, alla quale sia obbligato per legge canonica, sia punito a norma del can. 1336, §§ 2-4, con l’aggiunta di altre pene a seconda della gravità del delitto.

Il reato di disobbedienza può essere commesso da qualunque tipo di fedele – laico, consacrato o chierico, Vescovi compresi –, rispetto alle indicazioni che ciascuno di loro è tenuto a seguire in base alla rispettiva dipendenza gerarchica (un fedele laico, per esempio, non è tenuto a seguire le indicazioni dei Vescovi di altre diocesi; come non è tenuto a seguire le indicazioni del proprio Vescovo nelle stesse materie in cui è tenuto a obbedire un chierico che è incardinato in quella diocesi). Inoltre, perché esista dovere di obbedire, il comando deve essere legittimo e debitamente manifestato all'interessato, perché altrimenti l'atto non sarà costitutivo di reato.

Il reato di disobbedienza, per essere punito, richiede una previa ammonizione o avvertenza formale fatta al soggetto perché si adegui a quanto gli è stato richiesto. Poi occorre lasciare un tempo prudenziale al fine di poter valutare se egli ha modificato o meno la condotta. Sarà necessario punire solo quando risulti comprovata la persistenza nella volontà di non eseguire quanto ordinato.

Trattandosi di un reato che può rivestire modalità molto diverse nonché assumere gradi vari di gravità, la sanzione penale da imporre dipenderà dalle circostanze di insieme. Perciò mentre da un lato indica che tali condotte vanno obbligatoriamente punite, il can. 1371 §1 lascia a chi deve giudicare la possibilità di scegliere il tipo di pena più adeguata al caso: una censura (cfr. nn. 34 ss.), o una pena espiatoria (cfr. nn. 42 ss.), in particolare la privazione dell'ufficio (cfr. n. 47; can. 196), o anche una combinazione di queste, tenendo sempre conto che l'ingiunzione di pene di natura perpetua può avvenire unicamente per via giudiziale (can. 1342 §2).

99. *Violazione o inosservanza della condanna imposta* (can. 1371 §2)

La violazione della sanzione penale imposta ad un soggetto da una sentenza o da un decreto penale costituisce il reato di violazione di condanna punito dal can. 1371 §2. Naturalmente, per la commissione

99 Cfr. *ibid.*

del reato è necessario, da un lato, che non si tratti di una pena né sospesa né rimessa (cfr. nn. 69-71) e, dall'altro lato, che il soggetto abbia una positiva intenzionalità di sottrarsi alla condanna, fatto che rappresenta l'elemento costitutivo del reato.

Occorre anche osservare che questo reato configurato dal §2 è diverso da quello indicato poi nel §5 di questo stesso canone (cfr. n. 102). Qui il reato riguarda il reo che non osserva la pena imposta, mentre il §5 punisce non il reo, bensì chi, avendo il compito di dare seguito alla condanna – chi deve eseguire la sentenza o è incaricato di farlo – non rispetta l'ingiunzione fatta.

La sanzione penale che deve essere inflitta in forma obbligatoria dall'Autorità, è di una pena espiatoria *ferendae sententiae* scelta da chi dovrà giudicare tra quelle indicate nel can. 1336 §§ 2-4 (cfr. nn. 43-44).

100. Spergiuo dinanzi all'Autorità (can. 1371 §3)

Si commette reato di spergiuo quando, davanti all'Autorità ecclesiastica o del giudice canonico, si afferma o promette qualcosa di falso (can. 1371 §3). Nella disciplina del 1983 questo reato era considerato come violazione della Religione e dell'Unità della Chiesa, mentre ora è considerato reato contro l'Autorità ecclesiastica.

Requisito per la configurazione del reato è la volontà del soggetto di ingannare, essendo consapevole di non dire la verità. Inoltre, perché la fallace condotta possa rappresentare un reato canonico (e non solo una offesa morale) occorre che sia compiuta in un adeguato contesto formale, cioè, quando al soggetto è formalmente richiesto di manifestare il vero nelle materie di sua conoscenza nei confronti di chi ha legittimamente diritto di conoscere tale verità.

Anche qui, è rilevante la diversità di contesti in cui può concretizzarsi un reato del genere, che può avere dunque una gravità assai differente. Di conseguenza, anche se si tratta di un reato che dev'essere obbligatoriamente punito, il can. 1371 §3 lascia a chi deve giudicare

valutare l'entità del reato e punirlo in modo giusto e proporzionato (cfr. n. 66).

101. *Violazione del segreto pontificio* (can. 1371 §4)

Nella nuova disciplina penale si è voluto definire come reato specifico la violazione del segreto pontificio. Tale segreto, definito conformemente all'Istruzione *Secreta continere*, del 4 febbraio 1974 e le modifiche e integrazioni successive, non era previsto dal Codice ed era punito seguendo le modalità stabilite dalla suddetta Istruzione che, principalmente, teneva conto di eventuali violazioni commesse da dipendenti della Santa Sede. Ora, invece, il reato è presente nel Codice e riguarda non solo chi è sottoposto al segreto in ragione della carica o della funzione, ma anche "tutti coloro che in modo colpevole, avranno avuto conoscenza di documenti e affari coperti dal segreto pontificio, o che, pur avendo avuto tale informazione senza colpa da parte loro, sanno con certezza che essi sono ancora coperti dal segreto pontificio" (Istr. *Secreta continere*, cit. art. II. 4°).

Oltre alle sanzioni disciplinari previste dalla citata Istruzione, il can. 1371 §4 prevede che la violazione del segreto pontificio, da parte di chi ne è obbligato, e nelle materie in cui esso è vigente, sia obbligatoriamente punito dall'Autorità con una pena espiatoria (cfr. nn. 45-47) adeguata alle circostanze.

102. *Omissione dell'obbligo di eseguire la sanzione* (can. 1371 §5)

Il §5 del can. 1371 configura un reato nuovo che, come già detto (cfr. n. 99), è diverso dal reato di violazione di condanna. Tale nuovo reato riguarda i soggetti – talvolta investiti di Autorità – che, avendo nella Chiesa il compito di fare eseguire una sentenza esecutiva penale emanata da un tribunale ecclesiastico (o anche un decreto penale esecutivo di un Ordinario), non adempiono comunque a tale dovere (cfr. cann. 1650 §1, 1653).

101 Cfr. *ibid.*

102 Cfr. *ibid.*

Il reato, pertanto, non riguarda l'azione del soggetto condannato che non obbedisce alle ingiunzioni della sentenza, azione che è definita dal can. 1371 §2, bensì la condotta di chi dovendo far osservare una sentenza – nei confronti di un terzo, per esempio, o relativamente alle attività dell'ufficio o dell'ente del soggetto obbligato – manca a tale impegno di comunione e di unità con l'Autorità ecclesiastica.

Anche in questo caso la pena da imporre è obbligatoria e, come in altri casi, l'Autorità che giudica deve scegliere la pena più adeguata alle circostanze del caso, potendo optare sia per una pena espiatoria (cfr. n. 43), che per una censura funzionale al mutamento nell'atteggiamento del reo (cfr. nn. 33 ss.).

103. *Omissione del dovere di comunicare notizie di reato* (can. 1371 §6)

Un ulteriore nuovo reato è quello tipizzato dal §6 del can. 1371 riguardo al dovere di comunicare all'Autorità ecclesiastica competente eventuali notizie di reato di cui si sia venuti a conoscenza nel foro esterno. Com'è ovvio, vengono escluse le notizie avute nel contesto del sacramento della confessione e nel foro interno in generale.

Come si ricorderà, il m.p. *Vos estis lux mundi* ha stabilito il dovere di chierici e consacrati di comunicare all'Autorità ecclesiastica competente probabili notizie di reati contro il sesto comandamento compiuti da altri chierici o consacrati, o moderatori di associazioni internazionali di fedeli, nonché le condotte di complice silenzio o occultamento di tali reati da parte dei Vescovi o Supremi moderatori di Istituti nelle varie procedure amministrative ecclesiastiche in cui devono partecipare. Il reato è delineato in modo generale al fine di poter comprendere non solo le materie specificamente considerate da *Vos estis lux mundi* (abusi sessuali o silenzi al riguardo in pratiche amministrative), ma anche altri eventuali obblighi di denuncia che possano imporre le norme della Chiesa. Com'è ovvio, la condizione per compiere il reato è che il soggetto sia obbligato dall'ordinamento canonico a

103 Cfr. *ibid.* Si veda anche *Penitenzieria Apostolica*, Nota sull'importanza del foro interno e l'inviolabilità del sigillo sacramentale, del 29 giugno 2019, AAS 111 (2019), 1113-1121.

notificare dette notizie, cosa che, nel caso di *Vos estis lux mundi*, riguarda specificamente chierici e consacrati.

Di conseguenza, il reato può avere forme diverse di gravità. L'Autorità ecclesiastica, ad ogni modo, è tenuta necessariamente ad avviare in questi casi un provvedimento sanzionatorio, dovendo punire il reo con una pena espiatoria fra quelle indicate nel can. 1336 §§ 2-4 (cfr. nn. 45-47), alla quale possono essere aggiunte altre pene secondo la gravità del reato.

104. *Reati contro il libero esercizio del ministero o della potestà*
(can. 1372, 1°)

Il nuovo can. 1372 non ha inteso configurare, invece, reati canonici nuovi, bensì specificare meglio l'insieme di reati che, nel Codice del 1983, erano molto sinteticamente condensati nel can. 1375. Esso intende definire meglio e differenziare separatamente i vari tipi di reato che, in vario modo, puntano a intralciare il normale esercizio dell'attività ecclesiastica di governo. Sono almeno quattro le distinte tipologie di reato indicate nel can. 1372: 1° anzitutto, impedire il libero esercizio della potestà ecclesiastica o del ministero; 2° in secondo luogo, terrorizzare chi ha esercitato un ministero o potestà ecclesiastica; 3° poi, in terzo luogo, impedire l'uso legittimo delle cose sacre o altri beni ecclesiastici; 4° infine, come quarto tipo delittuoso, in riferimento concreto alle riunioni ecclesiali elettive, ostacolare o impedire i processi elettivi. Degli ultimi due tipi di reato si occupano separatamente i seguenti nn. 105 e 106.

Le prime due fattispecie delittuose cercano di proteggere la libertà dei ministri della Chiesa nell'esercizio sia della potestà ecclesiastica con la quale devono governare che del ministero pastorale loro affidato. Il primo reato è configurato da condotte tendenti a impedire la libertà di esercizio, mediante violenze, coazioni o ricatti che talvolta

104 Can. 1372. Siano puniti a norma del can. 1336, §§ 2-4: 1° coloro che impediscono la libertà del ministero o l'esercizio della potestà ecclesiastica oppure l'uso legittimo delle cose sacre o di altri beni ecclesiastici, oppure terrorizzano chi ha esercitato una potestà o un ministero ecclesiastico; 2° coloro che impediscono la libertà dell'elezione o terrorizzano l'elettore o l'eletto.

possono consistere anche in minacce di adire in maniera pretenziosa e ingiusta l'autorità civile del Paese contro quella della Chiesa. Il secondo tipo di reato viene, invece, delineato con condotte successive all'esercizio della potestà o ministero tendenti a indurre illegittime paure nei ministri della Chiesa.

Il trattamento penale di entrambi reati è uguale a quello degli altri reati considerati nei due successivi nn. 105 e 106. Si tratta, in ogni caso, di reati che obbligatoriamente devono essere perseguiti dall'Autorità ecclesiastica competente e, in ogni caso, la sanzione dev'essere una pena espiatoria data *ferendae sententiae* da tale Autorità (cfr. nn. 44-45).

105. *Reati contro il legittimo uso di cose sacre o beni ecclesiastici*
(can. 1372, 1°)

Parallelamente ai precedenti, il can. 1372, 1° tipizza il reato di impedimento, in qualsivoglia maniera, di uso legittimo di cose sacre (cfr. can. 1171) e di beni ecclesiastici (cfr. can. 1257 §1).

Il can. 1171 intende per *cose sacre* quelle “che sono state destinate al culto divino con la dedicazione o la benedizione” che, di conseguenza, devono essere trattate con riverenza e non adoperate per usi profani e impropri. D'altronde, sono da considerarsi *beni ecclesiastici*, a tenore del can. 1257 §1, “tutti i beni temporali appartenenti alla Chiesa universale, alla Sede Apostolica e alle persone giuridiche pubbliche nella Chiesa”.

Riferendosi, dunque, a entrambi i tipi di beni materiali, il can. 1372, 1° dichiara reato canonico ogni condotta tendente a impedirne, in qualunque modo contrario a giustizia, il legittimo uso da parte della Chiesa.

Anche questo genere di reato, come i precedenti, deve necessariamente essere punito da parte dell'Autorità, nelle modalità indicate nei nn. 45-47.

106. *Reati contro il libero sviluppo di elezioni canoniche* (can. 1372, 2°)

La nuova disciplina penale ha voluto trattare separatamente dai precedenti reati quelli che specificamente riguardano la libertà nell'esercizio delle elezioni canoniche (cfr. can. 164 ss.). La norma cerca di proteggere la piena libertà nei processi elettorali da parte di tutti i componenti, tenendo conto che, come dichiara il can. 170 "l'elezione, la cui libertà sia stata in qualche modo effettivamente impedita, è invalida per lo stesso diritto".

Due sono, di conseguenza, le condotte considerate delittuose dal canone: 1° impedire, in quanto tale, la libertà dell'elezione, e 2° terrorizzare l'elettore o l'eletto. Il primo reato concerne complessivamente la libertà nel processo elettorale, o di una parte rilevante di esso; il secondo reato consiste, invece, nell'intimidire qualcuno degli elettori o la persona stessa dell'eletto. Il reato può essere compiuto anche se non si formalizza in seguito la nullità del processo elettivo in base al can. 170. Tuttavia, il reato riguarda ogni tipo di entità (istituzionale, religiosa, associativa, fondazionale ecc.) che all'interno dell'ordinamento canonico proceda ad una elezione canonica.

Anche in questo reato l'Autorità è obbligata a avviare il processo sanzionatorio e a imporre una pena espiatoria tra quelle indicate nel can. 1336 §§ 2-4 (cfr. n. 104).

107. *Incitamento all'avversione o alla disobbedienza* (can. 1373)

Il can. 1373, seguendo la tradizionale disciplina della Chiesa, configura due reati contro l'unità della Chiesa e contro la dovuta osservanza delle risoluzioni dell'Autorità ecclesiastica alla quale tutti i fedeli sono tenuti (can. 212). Il primo reato riguarda il suscitare pubblicamente rivalità contro la Santa Sede o contro l'Ordinario – normalmente il Vescovo della diocesi – a causa di un atto di ufficio di mini-

106 Cfr. *ibid.*

107 Can. 1373. Chi pubblicamente suscita rivalità e odi contro la Sede Apostolica o l'Ordinario per un atto di ufficio o di funzione ecclesiastica, oppure eccita alla disobbedienza nei loro confronti, sia punito con l'interdetto o altre giuste pene.

stero ecclesiastico o, in definitiva, per un provvedimento legittimamente adottato. Il secondo reato consiste, più genericamente, nel suscitare nella comunità cristiana atteggiamenti di disobbedienza nei loro confronti. Questi due reati hanno, dunque, in comune il fatto di riferirsi a condotte tendenti a provocare in altri resistenze o atteggiamenti ostili nei confronti della legittima Autorità ecclesiastica che presiede la comunità.

In entrambi i casi la legge dispone che si segua obbligatoriamente un procedimento punitivo contro l'autore di questi comportamenti, e che sia punito con la censura di interdetto (cfr. n. 38) o con altre pene ritenute opportune dall'Autorità. Nei due casi, ma soprattutto nel secondo, il grado di pubblicità dell'incitamento dovrà determinare il grado della sanzione da imporre, che può essere un'altra censura o una pena espiatoria (cfr. n. 42).

108. *Adesione ad associazioni anti cattoliche* (can. 1374)

La partecipazione di fedeli in associazioni o gruppi che cospirano contro la Chiesa è chiaramente incompatibile con il dovere battesimale di comunione ecclesiale (cfr. can. 209). Contrariamente alla scelta seguita nel Codice del 1917, la disciplina penale del 1983 non volle fare menzione esplicita di concreti gruppi appartenenti a tale categoria, e lo stesso criterio viene seguito nella attuale disciplina penale, rimandando per maggiori specificazioni alle dichiarazioni delle competenti Autorità o del Dicastero per la Dottrina della Fede.

In tale contesto, il can. 1374 ha delineato come due delittuose condotte generiche: 1° aderire ad una associazione che cospira contro la Chiesa, e 2° occupare in tali associazioni posizioni direttive o promozionali delle sue attività. Pur nella somiglianza del reato, i due casi comportano una gravità differente che si traduce anche nel diverso tipo di sanzione penale da applicare.

108 Can. 1374. Chi dà il nome ad una associazione, che cospira contro la Chiesa, sia punito con una giusta pena; chi poi tale associazione promuove o dirige sia punito con l'interdetto.

Nei due casi, il can. 1374 impone all'Autorità il dovere di avviare il processo sanzionatorio. Tuttavia, mentre nel caso della sola adesione la pena è indeterminata e va scelta da chi deve giudicare, nel caso dei dirigenti o promotori il canone determina specificamente la pena da imporre, che deve essere la censura di interdetto (cfr. n. 38).

109. *Usurpazione o conservazione illegittima di ufficio ecclesiastico*
(can. 1375)

Dopo aver esaminato nei nn. 95-108 (corrispondenti ai cann. 1370-1374) i reati contro l'Autorità della Chiesa, gli argomenti successivi di questa sezione riguardano specificamente i reati che possono essere commessi nell'esercizio dei propri incarichi. Tale trattazione inizia considerando due reati tipizzati dal can. 1375: 1° il reato che consiste nell'usurpare un ufficio ecclesiastico, cioè, nell'occupare ingiustamente tale ufficio (can. 1375 §1), e 2° il reato di conservare illegittimamente l'incarico, rifiutando di abbandonarlo una volta compiuto per qualunque ragione il termine di scadenza. L'illegittima conservazione dell'incarico è, infatti, equiparata in diritto all'usurpazione (can. 1375 §2).

Per la persecuzione di entrambi reati occorrerà, anzitutto, ammonire il soggetto che illegittimamente occupa l'ufficio, intimandogli formalmente di abbandonare l'ufficio e a rimetterlo all'Autorità a cui compete affidarlo ad altri.

Nei due casi, l'avvio del processo sanzionatorio da parte dell'Autorità è obbligatorio, e le sanzioni penali sono lasciate alla valutazione di chi debba giudicare, proporzionalmente all'entità del reato stesso (cfr. n. 66). Tuttavia, se la cessazione nell'ufficio fosse avvenuta a seguito di una sanzione canonica di privazione dell'ufficio stesso (can. 196), verrebbe anche configurato il reato previsto nel can. 1371 §2 (cfr. n. 99).

109 Can. 1375 §1. Chiunque usurpa un ufficio ecclesiastico sia punito con giusta pena.

§2. È equiparato all'usurpazione il conservare illegittimamente l'incarico, in seguito a privazione o cessazione.

110. *Furto, peculato e alienazione illecita di beni ecclesiastici* (can. 1376 §1)

Rispetto ai reati contro il patrimonio ecclesiastico che possono essere commessi in occasione dell'esercizio del proprio ufficio o ministero, il can. 1376 §1 ha voluto specificare meglio quanto era già disposto in forma generica nel can. 1377 promulgato nel 1983. Si tratta, dunque, di reati di rilevanza economica, posti a difesa del patrimonio della Chiesa, a differenza di quelli considerati dal can. 1377, che riguardano più specificamente il buon esercizio del ministero stesso (cfr. nn. 112-113), e dei reati trattati dal can. 1393 (cfr. nn. 146-147) che puntano principalmente a proteggere lo statuto e lo stile di vita proprio di chierici e religiosi.

Questo canone 1376 considera nel §2 due reati colposi (cfr. n. 111), mentre il presente §1 prevede tre diversi reati commessi necessariamente con intenzione dolosa:

1° la *sottrazione, furto o appropriazione indebita* di beni ecclesiastici. Una specifica modalità di questo reato è il *peculato*, quando a commettere il fatto è propriamente il titolare dell'ufficio che aveva a carico la gestione dei beni. Tale circostanza, tuttavia, non costituisce un reato differente, bensì una circostanza aggravante dello stesso reato (cfr. nn. 27-28);

2° la condotta tesa a *impedire la percezione* dei frutti, di qualunque tipo, dei beni ecclesiastici da parte di chi ha legittimo diritto di raccogliarli;

3° l'*alienazione* di beni ecclesiastici o la realizzazione in essi di atti di amministrazione patrimoniale *senza le consultazioni*, i consensi

110 Can. 1376 §1. Sia punito con le pene di cui al can. 1336, §§ 2-4, fermo restando l'obbligo di riparare il danno: 1° chi sottrae beni ecclesiastici o impedisce che ne siano percepiti i frutti; 2° chi senza la prescritta consultazione, consenso o licenza, oppure senza un altro requisito imposto dal diritto per la validità o per la liceità, aliena beni ecclesiastici o esegue su di essi un atto di amministrazione.

§2. Sia punito con giusta pena, non esclusa la privazione dell'ufficio, fermo restando l'obbligo di riparare il danno: 1° chi per grave colpa propria commette il delitto di cui al §1, n. 2; 2° chi è riconosciuto in altra maniera gravemente negligente nell'amministrazione dei beni ecclesiastici.

o le licenze prescritti dal diritto (cfr. cann. 1291 ss.). Dette condotte sono costitutive di reato anche nel caso in cui il diritto canonico non richieda tali consulte per la validità canonica dell'alienazione o dell'atto di amministrazione: basta l'inosservanza di quanto è prescritto dalla legge in questi casi perché venga a configurarsi il reato. Tuttavia, il requisito è che tale condotta sia stata compiuta con dolo, poiché nel caso sia realizzata solo per colpa (grave), il reato è quello indicato dal §2 di questo stesso can. 1376 (cfr. n. 111).

Mentre il primo dei tre reati avviene con un arricchimento ingiusto del soggetto, gli altri due possiedono, rispetto a quello, autonomia propria, e il fatto delittuoso è configurato anche se non esiste l'appropriazione indebita. Al contrario, nel terzo dei reati indicati riguardante l'omissione della dovuta consultazione, consenso o licenza, il reato è configurato anche nel caso in cui non ne consegua un danno patrimoniale, in quanto comunque è stato leso il diritto/dovere di altre istanze di intervenire nella decisione. Infatti queste condotte – che omettono i dovuti controlli – mettono ingiustamente a rischio il patrimonio, ed è anche per questo motivo che si prevede una pena per chi non mette in atto la doverosa diligenza.

Questi reati devono essere vagliati obbligatoriamente dall'Autorità che in ogni caso è tenuta ad avviare la procedura sanzionatoria. In questi casi occorre imporre una pena di natura espiatoria (cfr. n. 43), che dovrà dipendere dalla gravità del caso e dalle circostanze. In ogni caso, occorre imporre al reo il dovere di restituzione e di riparazione del danno causato. Come negli altri casi, l'effettiva riparazione dovrà essere valutata eventualmente per concedere la remissione della pena, secondo il can. 1361 §4 (cfr. n. 80).

Occorre comunque impedire che il delinquente possa trarre profitti dalle sue cattive azioni: per questo motivo, qualora le circostanze non consentano una piena riparazione, occorrerà determinare il modo di compiere questa esigenza, almeno in modo simbolico o in modo indiretto attraverso opere di carità, ecc.

111. *Negligenza grave nell'amministrazione di beni ecclesiastici*
(can. 1376 §2)

La negligenza grave nell'amministrazione dei beni ecclesiastici da parte di chi avrebbe dovuto prendersene cura è un nuovo reato contro il patrimonio ecclesiastico, non presente nella disciplina penale promulgata nel 1983. Anche se normalmente tali condotte comportano un concreto danno patrimoniale per la Chiesa, questo detrimento non è di per sé un requisito necessario per configurare i due reati configurati dal can. 1376 §2, essendo sufficiente che vi si sia un comportamento di grave colpa o di grave negligenza, che naturalmente pone a rischio detto patrimonio.

Nel quadro tracciato dal can. 1376 §2 rientrano due tipi di reati colposi: 1° realizzare atti di amministrazione straordinaria di beni ecclesiastici omettendo per ignoranza o colpa le dovute consultazioni, e 2° la negligenza nell'amministrazione del patrimonio ecclesiastico riconosciuta come "grave" da parte dell'Autorità.

In questi casi, che possono rivestire circostanze molto diverse, il diritto lascia la determinazione della pena alla valutazione di chi deve giudicare, pur stabilendo il dovere dell'Autorità di avviare sempre la procedura sanzionatoria. In ogni caso, la pena da imporre dovrà essere di natura espiatoria (n. 42), e chi giudica dovrà anche imporre al reo l'obbligo di riparare il danno causato, particolare questo che dovrà essere valutato nell'eventualità di dover procedere alla remissione della pena canonica (cfr. n. 80).

112. *Corruzione nei confronti di chi esercita un ufficio o un ministero* (can. 1377 §1)

Il can. 1377 §1 prevede il reato di corruzione *attiva* e *passiva*, di chi dona o promette qualcosa per ottenere da parte di chi esercita un

111 Cfr. *ibid.*

112 Can. 1377 §1. Chi dona o promette qualunque cosa per ottenere un'azione o un'omissione illegale da chi esercita un ufficio o un incarico nella Chiesa, sia punito con una giusta pena a norma del can. 1336, §§ 2-4; così chi accetta i doni e le promesse sia punito proporzionalmente alla gravità del delitto, non escluso con la privazione dell'ufficio, fermo restando l'obbligo di riparare il danno.

incarico ecclesiastico una azione o un'omissione illegale (corruzione *attiva*), o di chi occupando l'incarico ecclesiastico accetta qualcosa da qualcuno da cui gli è richiesta una azione o un'omissione contrarie alla legge (corruzione *passiva*). Se le azioni riguardano la celebrazione di sacramenti, si può configurare il reato di *simonia*, secondo il can. 1380 (cfr. n. 123).

Il reato di corruzione attiva è perfezionato con la sola offerta o promessa di denaro, qualunque sia la reazione dell'incaricato ecclesiastico a cui è rivolta, non essendo necessaria l'accettazione. Il reato richiede, inoltre, che l'azione o l'omissione domandate siano contrarie alla legge, non essendo costitutiva di reato penale se i comportamenti richiesti risultino legittimi. Tuttavia, anche questo caso risulta contrario al decoro, e l'Autorità dovrà avviare una correzione disciplinare, per chi accetta doni o promesse per atti dovuti di ministero, al di là di quanto sia previsto dalla legge come normali tasse, o da sobrie manifestazioni di gratitudine.

Il reato di corruzione deve essere obbligatoriamente punito dall'Autorità. La diversità di circostanze può essere molto variegata, per cui il diritto affida a chi deve giudicare il compito di determinare la pena. Nel caso di corruzione attiva, il can. 1377 §1 prevede che venga imposta una pena espiatoria tra quelle indicate nel can. 1336 §§ 2-4 (cfr. n. 42). Nel caso di corruzione passiva, l'Autorità dovrà individuare la pena più adeguata – una censura o una pena espiatoria –, senza escludere la privazione penale dell'ufficio (can. 196). In ogni caso sarà necessario imporre eventualmente l'obbligo di risarcire o di riparare i danni causati, essendo il compimento di tale obbligo un requisito per la remissione della pena come indica il can. 1361 §4 (cfr. n. 80).

§2. Chi nell'esercizio di un ufficio o di un incarico richiede un'offerta al di là di quanto stabilito o somme aggiuntive, o qualcosa per il suo profitto, sia punito con un'ammenda pecuniaria adeguata o con altre pene, non esclusa la privazione dell'ufficio, fermo restando l'obbligo di riparare il danno.

113. *Corruzione in atti di ufficio* (can. 1377 §2)

Diverso dai reati descritti nel §1 del can. 1377 (cfr. n. 112) è quello tipizzato nel §2 dello stesso canone riguardo al delitto di corruzione in senso stretto, commesso da chi, per compiere gli atti propri del suo ufficio o ministero ecclesiastico esige offerte superiori a quelle stabilite dalla legge, così come somme di denaro aggiuntive o altro, di varia natura, in proprio profitto. Questo reato non era chiaramente definito nella disciplina del 1983 e si rifà a quello stabilito nel can. 2408 del Codice del 1917. Nel compiere questo tipo di delitto c'è anche un abuso della propria posizione di autorità o ufficio per imporre un contributo illegittimo a chi legittimamente chiede un servizio. La natura illegittima della richiesta rappresenta, dunque, un requisito necessario del reato.

Come nel caso precedente (cfr. n. 112) il reato di corruzione può rivestire modalità assai diverse e assumere distinti gradi di gravità. Perciò, pur trattandosi di un reato che deve essere punito obbligatoriamente, il diritto lascia anche a chi deve giudicare il compito di determinare la pena (cfr. n. 66). Il can. 1377 §2 suggerisce in questi casi l'opportunità di imporre una adeguata multa pecuniaria (cfr. n. 45), ma possono essere imposte anche altre sanzioni penali, non esclusa la privazione penale dell'ufficio (can. 196), sempre obbligando a riparare il danno arrecato per l'azione o la omissione, in accordo con il can. 128. In ordine, poi, all'eventuale remissione della pena, occorrerà verificare se effettivamente tale dovere di riparazione è stato osservato, conformemente al can. 1361 §4 (cfr. n. 80).

C'è da considerare, tuttavia, che esistono gesti ed espressioni di gratitudine che, se moderate e contenute secondo gli usi del luogo, possono risultare legittimi e non sono costitutivi di reato. Di solito le amministrazioni pubbliche stabiliscono parametri per misurare entro limiti ragionevoli omaggi o doni ammissibili, la cui proibizione totale potrebbe addirittura danneggiare i legittimi rapporti sociali. Allo stesso modo, e tenendo conto della austerità richiesta ai chierici, può

essere legittimo accettare certi doni moderati e conformi alla legge, sempre che ragionevolmente allontanino ogni possibilità di scandalo.

114. *Abuso di potere o di ufficio* (can. 1378 §1)

L'ultimo canone della sezione concernente i delitti commessi in esercizio della propria carica o ministero ecclesiastico considera due reati che non hanno di per sé una componente materiale o economica: l'abuso di potere (can. 1378 §1), e la negligenza colpevole nell'esercizio del proprio compito (can. 1378 §2).

Il reato di *abuso della potestà* o dell'ufficio definito dal can. 1378 §1 comprende in forma generale qualunque arbitrarietà o eccesso commessa dal titolare di una qualche potestà di governo, di un ufficio o di un ministero, sia per azioni come per omissioni ugualmente volontarie. La norma considera il cosiddetto "abuso di potere" come reato autonomo, punibile in se stesso, cosa da tener conto per differenziarlo da altri tipi specifici di reato che necessariamente includono come elemento costitutivo un qualche abuso di potere o di autorità, com'è il caso di quelli considerati, per esempio, nei nn. 113, 136, 151.

L'Autorità deve obbligatoriamente avviare la procedura sanzionatoria per questo reato e il diritto lascia a chi debba giudicare la scelta di stabilire la pena da imporre in funzione della gravità del reato, a meno che in casi particolari tale pena non sia determinata da una concreta legge o da un precetto penale. Per questo reato è anche possibile imporre la privazione penale dell'ufficio (can. 196). Inoltre, occorre sempre includere nella sanzione del reato l'obbligo di riparazione dei danni eventualmente causati con l'atto di abuso di ufficio.

114 Can. 1378 §1. Chi, oltre ai casi già previsti dal diritto, abusa della potestà ecclesiastica, dell'ufficio o dell'incarico sia punito a seconda della gravità dell'atto o dell'omissione, non escluso con la privazione dell'ufficio o dell'incarico, fermo restando l'obbligo di riparare il danno.

§2. Chi, per negligenza colpevole, pone od omette illegittimamente con danno altrui o scandalo un atto di potestà ecclesiastica, di ufficio o di incarico, sia punito con giusta pena, a norma del can. 1336, §§ 2-4, fermo restando l'obbligo di riparare il danno.

In proposito va ricordato che il can. 1465 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali punisce anche chi, avvalendosi dell'autorità del proprio ufficio, costringe qualcuno al cambiamento di rito. Una tale specificazione manca nel diritto latino, ma deve comunque ritenersi direttamente applicabile e in ogni caso inclusa nella più generale tipizzazione contenuta nel can. 1378 §1.

115. *Negligenza colpevole in atti di potestà o di ufficio* (can. 1378 §2)

Nel sistema penale della Chiesa, come indica il can. 1321 §2, gli atti commessi solo per colpa (e non per dolo), sono punibili soltanto se c'è stata una colpa grave (cfr. n. 18). In tale contesto di condotte non dolose, il §2 del can. 1378 configura, però, come costitutive di reato gli atti o le omissioni illegittime fatte per negligenza e con danno o scandalo altrui, da parte del titolare di una potestà, incarico o ministero.

Sono, quindi, requisiti di questo reato: a) l'atto o l'omissione illegittima, b) la negligenza del titolare di una potestà, ufficio o ministero ecclesiastico, c) il causare danno o scandalo nelle persone.

Il reato di negligenza colpevole va doverosamente perseguito dall'Autorità, e la legge affida a chi deve punire la facoltà di scegliere la pena espiatoria più giusta fra quelle indicate nel can. 1336 §§ 2-4 (cfr. n. 42). Inoltre, occorre sempre aggiungere l'obbligo di riparare il danno eventualmente causato (cfr. n. 80).

III. DELITTI CONTRO I SACRAMENTI

116. *Delitti contro i Sacramenti* (Titolo III)

La terza sezione di questa seconda parte del Libro VI raggruppa i delitti commessi in occasione della celebrazione dei Sacramenti, alcuni dei quali si trovavano prima in altre sezioni del Libro. Sono stati

115 Cfr. *ibid.*

116 Il Titolo III di questa Parte seconda del Libro VI riguarda i "Delitti contro i sacramenti" (*De delictis contra sacramenta*), ed è integrata dai cann. 1379-1389, alcuni

effettuati infatti alcuni spostamenti di canoni rispetto all'ordine delle norme promulgate nel 1983, anche se le modifiche nei testi spostati sono di scarso rilievo: ad essere modificate ora sono le pene previste per i reati. Sono stati però definiti alcuni nuovi reati, alcuni dei quali già presenti nella codificazione del 1917.

117. Attentato di celebrazione dell'Eucaristia (can. 1379 §1, 1°)

Il can. 1379 §1, 1° definisce, anzitutto, come reato l'attentata celebrazione dell'Eucaristia da parte di chi non appartiene all'ordine sacerdotale. Per la configurazione di questo reato è, dunque, richiesto un atto simulatorio della celebrazione eucaristica da parte di un soggetto che non sia sacerdote. Se si tratta, invece, di un soggetto che è stato ordinato sacerdote ma, per qualunque motivo, è impedito o avesse divieto di esercitare l'ordine sacro, verrebbe configurato il reato definito dal can. 1389 (cfr. n. 136), che è diverso da quello di cui si sta trattando.

Questo è un reato *riservato* (cfr. n. 72) specificamente al Dicastero per la Dottrina della Fede dall'art. 3 §1, 2° NSST e, di conseguenza,

dei quali spostati anche da altre sezioni. Nella disciplina del 1983, la sezione aveva invece per titolo "Usurpazione degli uffici ecclesiastici e delitti nel loro esercizio".

117 Can. 1379 §1. Incorre nella pena *latae sententiae* dell'interdetto, o, se chierico, anche della sospensione: 1° chi non elevato all'ordine sacerdotale attenta l'azione liturgica del Sacrificio eucaristico; 2° chi, al di fuori del caso di cui nel can. 1384, non potendo dare validamente l'assoluzione sacramentale, tenta d'impartirla oppure ascolta la confessione sacramentale.

§2. Nei casi di cui nel §1, a seconda della gravità del delitto, possono essere aggiunte altre pene, non esclusa la scomunica.

§3. Sia colui che ha attentato il conferimento del sacro ordine ad una donna, sia la donna che ha attentato la recezione del sacro ordine, incorre nella scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica; inoltre il chierico può essere punito con la dimissione dallo stato clericale.

§4. Chi deliberatamente amministra un sacramento a colui al quale è proibito riceverlo, sia punito con la sospensione, alla quale possono essere aggiunte altre pene secondo il can. 1336 §§ 2-4.

§5. Chi, oltre ai casi di cui nei §§ 1-4 e nel can. 1384, simula di amministrare un sacramento, sia punito con giusta pena.

l'Ordinario dovrà darne notizia al Dicastero e seguire poi le istruzioni ricevute.

Il reato è punito con una censura *latae sententiae* di interdetto (cfr. n. 38), se si tratta di un fedele laico, o di sospensione (cfr. n. 39), qualora si tratti di un diacono. A seconda della gravità del delitto, tuttavia, chi lo giudica può anche aggiungere altre pene espiatorie, e anche la censura di scomunica (can. 1379 §2).

118. *Tentata assoluzione sacramentale* (can. 1379 §1, 2°)

Il reato di tentata assoluzione sacramentale è commesso dal soggetto che, indipendentemente dall'aver ricevuto o meno l'ordine del presbiterato, sa di non poter amministrare validamente l'assoluzione sacramentale e, tuttavia, tenti o simuli di darla. Così com'è definito, il reato può essere commesso non solo da un laico e da un diacono, ma pure da chi avendo ricevuto l'ordine sacerdotale sa, comunque, di non essere nelle condizioni di poter dare validamente l'assoluzione sacramentale, perché per esempio carente delle necessarie facoltà o per altro motivo. Occorre, dunque, che vi sia un tentativo di compiere l'assoluzione, e non solo limitarsi ad ascoltare le manifestazioni del penitente, poiché in tale caso verrebbe configurato il reato delineato nel n. 119. Naturalmente, vanno eccettuati i casi di pericolo di morte (can. 976), e quelle circostanze in cui è legittimo far ricorso alla suppletiva prevista dal can. 144.

Non rientra, invece, in questo tipo, bensì in quello tipizzato nel can. 1384, il tentativo di assoluzione di chi è complice nel peccato contro il sesto comandamento (cfr. can. 977), né la deliberata amministrazione del sacramento a chi è proibito riceverlo, caso contemplato nel §4 di questo canone come un reato differente (cfr. n. 121).

Anche questo reato è riservato al Dicastero per la Dottrina della Fede dall'art. 4 §1, 2° NSST e, di conseguenza, l'Ordinario dovrà fare riferimento al Dicastero e seguire le istruzioni ricevute.

Come nel caso precedente, la pena stabilita è la censura *latae sententiae* di interdetto (cfr. n. 38), se si tratta di un fedele laico, o di

sospensione (cfr. n. 39), qualora si tratti di un chierico. Inoltre, a seconda della gravità del delitto, chi lo giudica potrà aggiungere altre pene, sia espiatorie sia la censura di scomunica (can. 1379 §2).

119. *Fraudolento ascolto della confessione sacramentale* (can. 1379 §1, 2°)

Legato al precedente, il can. 1379 §1, 2° tipizza come reato l'ascolto fraudolento della confessione sacramentale. Si tratta di un reato più ampio, distinto dal precedente per il fatto che non si verifica alcuna simulazione dell'assoluzione sacramentale, ma unicamente l'ascolto fraudolento, non casuale. Non è nemmeno necessario che chi ascolta fraudolentemente lo faccia millantando di essere un legittimo confessore: è sufficiente l'intenzionalità fraudolenta di ascoltare il contenuto della confessione. Questo reato non è riservato al Dicastero per la Dottrina della Fede.

La pena stabilita, come nel caso precedente, è la censura *latae sententiae* di interdetto (cfr. n. 38), se si tratta di un fedele laico, a cui si aggiunge anche la sospensione, se è chierico (cfr. n. 39). Inoltre, a seconda della gravità, può essere punito con altre pene espiatorie e anche con la censura di scomunica (can. 1379 §2).

120. *Attentato di ordinazione di donne* (can. 1379 §3)

Nel can. 1379 §3 è stato inserito tale reato, non presente nel 1983, stabilito, con Decreto della Congregazione per la Dottrina della Fede, il 30 maggio 2008, in AAS 100 (2008) 403. La tentata ordinazione sacra di donne venne allora configurato come un reato commesso sia da chi tenta di realizzare l'ordinazione, sia dalla donna che si sottopone a tale azione, essendo indifferente il grado dell'ordine che si tenti di

119 Cfr. *ibid.*

120 Cfr. *ibid.*

Il *Rescriptum ex Audientia SS.mi* dell'11 ottobre 2021 ha modificato le Norme sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede (*L'Osservatore Romano*, 7 dicembre 2021, p. 6).

conferire (diaconato, presbiterato o episcopato). Condizione necessaria per delineare il reato è che vengano posti in essere gli atti esterni corrispondenti ai riti sacri in questione.

Il reato è stato poi inserito, come riservato, nell'art. 5 delle Norme del motu proprio *Sacramentorum sanctitatis tutela*, del 21 maggio 2010, in AAS 102 (2010) 419-430, e successive modifiche. Essendo, quindi, un reato riservato al Dicastero per la Dottrina della Fede, l'Ordinario del luogo dovrà informare il Dicastero e procedere quindi d'accordo con le indicazioni ricevute, anche nell'eventualità che il fatto sia stato attentato da un non chierico.

La sanzione penale prevista in questo caso è la scomunica *latae sententiae* (cfr. n. 35), sia per chi simula l'ordinazione che per la donna che ne è il soggetto passivo. Il chierico che tenta l'ordinazione può essere anche punito con la pena di dimissione dallo stato clericale. In ogni caso, anche la remissione della censura è riservata alla Sede Apostolica.

121. *Amministrazione di sacramenti a chi è proibito riceverli* (can. 1379 §4)

Il can. 1379 §4 ha introdotto nella disciplina penale un reato che, pur essendo presente nel *Codex* del 1917 (can. 2364 CIC 1917), non era stato inserito nel testo del Codice nel 1983. Consiste nell'illegittima amministrazione di sacramenti a coloro ai quali è stato proibito riceverli. Il reato è commesso dal ministro che, consapevole della situazione -il testo parla di azione "deliberata"-, e fuori dai casi di pericolo di morte (can. 976), procede all'amministrazione dei sacramenti. Tuttavia, perché possa configurarsi questo reato occorre anche che il divieto risulti con certezza giuridica, in modo che si delinei un chiaro dovere del ministro di osservarlo.

Il canone non specifica di quali sacramenti si tratti, né le ragioni della proibizione. Nei casi ordinari si tratterà dell'amministrazione della Penitenza o della Eucaristia, ma il reato si configura lo stesso nel

121 Cfr. *ibid.*

caso di divieto del matrimonio (quando c'è una proibizione o un impedimento non dispensato, o sia stato dato al soggetto un divieto giudiziale secondo il can. 1682 §1 o imposto dall'Ordinario), o del sacramento dell'ordine sacro, nel caso della presenza di impedimenti o irregolarità (cann. 1040-1049) o semplicemente per mancanza di giurisdizione (can. 1015). Inoltre, i divieti possono avere origine in censure di scomunica o interdetto, secondo i cann. 1331 e 1332 (cfr. nn. 34 ss.).

La punizione del reato è obbligatoria, e l'autorità deve precettivamente avviare il provvedimento sanzionatorio. La pena *ferendae sententiae* è determinata, consistente nella censura di sospensione (cfr. nn. 33-34) più, se richiesto dalla gravità del reato commesso, altre pene espiatorie di cui al can. 1336 §§ 2-4 (cfr. n. 42).

122. *Simulazione nell'amministrazione dei sacramenti* (can. 1379 §5)

A chiusura dei reati specificamente configurati nei numeri precedenti, l'ultimo paragrafo del can. 1379 configura, in modo generale, il reato di simulazione nell'amministrazione dei sacramenti, in cui vengono ricomprese tutte le restanti fattispecie delittuose non specificate prima, che contengono una simulazione nella celebrazione dei sacramenti da parte di chi assume il ruolo del ministro.

A proposito di questa categoria generale, riguardante altre forme di simulazione dell'amministrazione di sacramenti, occorre tener presente che quanto specificamente concerne la simulazione dei sacramenti dell'Eucaristia e della Penitenza è riservato alla giurisdizione esclusiva del Dicastero per la Dottrina della Fede (cfr. nn. 117, 118).

In caso di reati di simulazione sacramentale, l'Autorità del luogo è tenuta precettivamente ad avviare i corrispondenti provvedimenti sanzionatori, e ad imporre la pena (indeterminata) che ritenga giusta in funzione della gravità.

123. *Simonia nell'amministrazione di sacramenti* (can. 1380)

Il reato di simonia nell'amministrazione dei sacramenti è commesso sia dal ministro che "vende" per un certo prezzo un sacramento, sia da chi lo riceve avendolo "comprato". Questo reato riguarda specificamente la celebrazione dei Sacramenti, mentre se si tratta di altre attività legate al ministero potrebbe configurarsi invece il reato indicato nel can. 1377 §2 (cfr. n. 113). Oltre al ministro, il reato lo commette chi riceve il Sacramento avendo pagato per esso: non è commesso invece da un eventuale terza persona che abbia pagato senza però riceverlo (questa però potrebbe incorrere in concorso di delitto secondo il can. 1329 §1), né dal soggetto che riceve il Sacramento ma è ignaro del menzionato pagamento.

Non è simonia l'accettazione di legittimi stipendi o tasse legittimamente stabilite dall'autorità in occasione dei sacramenti, ma potrebbe configurare il reato la richiesta o la pattuizione di somme che sorpassano la cifra stabilita normalmente (cfr. nn. 112-113).

La sanzione di questo reato è precettiva, e l'Autorità è tenuta ad avviare le inchieste punitive. Nel valutare la pena da imporre, chi giudica può optare fra le censure di interdetto (cfr. n. 38) o di sospensione (cfr. n. 39), e le pene espiatorie di cui al can. 1336 §§ 2-4 (cfr. nn. 42 ss.), in funzione della gravità degli atti e delle altre circostanze.

124. *Communicatio in sacris vietata* (can. 1381)

Il can. 1381 tipizza in forma generale qualsiasi tipo di vietata *communicatio in sacris* che non sia costitutiva di altro specifico reato. La *communicatio in sacris* consiste nella concelebrazione eucaristica con ministri appartenenti a confessioni religiose non in piena comunione con la Chiesa cattolica, o nell'amministrazione dei sacramenti a fedeli appartenenti a dette confessioni. Di conseguenza, la categoria comporta condotte molto varie e di gravità differente. Il reato riguarda la c.d. "vietata" *communicatio in sacris* perché, in determinate circostanze,

123 Can. 1380. Chi per simonia celebra o riceve un sacramento, sia punito con l'interdetto o la sospensione o con le pene di cui nel can. 1336, §§ 2-4.

124 Can. 1381. Il reato di vietata *communicatio in sacris* sia punito con una giusta pena.

è consentita dalla Chiesa una qualche *communicatio in sacris* che non comporti indifferentismo e serva alla *salus animarum*. Detta *communicatio* è, perciò, lecita nei casi previsti dal can. 844, mentre, invece, le iniziative contrarie sono vietate e da considerarsi reati.

Uno dei reati inclusi in questo can. 1381 è la concelebrazione eucaristica con ministri di comunità ecclesiali non in comunione, azione proibita esplicitamente dal can. 908. Tale reato è riservato al Dicastero per la Dottrina della Fede dall'art. 3 §1, 4° delle NSST. Pertanto, se si tratta di *communicatio in sacris* in occasione di una concelebrazione eucaristica, l'Ordinario è tenuto ad informare il Dicastero e a seguire le istruzioni ricevute. Invece, i restanti delitti di *communicatio in sacris* non sono riservati a tale Dicastero.

Sul modo di punire questi reati, il can. 1381 impone precettivamente all'autorità il dovere di punire ogni reato legato alla *communicatio in sacris*, anche se la pena, in ragione della varietà di espressioni che può assumere il reato, è indeterminata ed è lasciata alla valutazione di chi giudica (cfr. n. 66).

125. *Profanazione di specie consacrate* (can. 1382 §1)

Il reato di profanazione di specie eucaristiche consacrate è commesso gettando per terra le specie, conservandole a scopo sacrilego, o comunque realizzando “qualunque azione volontariamente e gravemente spregiativa” o compiendo in altro modo una manipolazione sacrilega delle specie del sacramento, come venne indicato in una Risposta autentica del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi del 3 luglio 1999, in AAS 91 (1999) 918. Il reato risulta ulteriormente aggravato se commesso da un ministro sacro, e cioè colui al quale, per il sacramento dell'Ordine, è stata conferita dalla Chiesa una specifica

125 Can. 1382 §1. Chi profana le specie consacrate, oppure le asporta o le conserva a scopo sacrilego, incorre nella scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica; il chierico inoltre può essere punito con altra pena, non esclusa la dimissione dallo stato clericale.

§2. Il reo di consacrazione con fine sacrilego di una sola materia o di entrambe nella celebrazione eucaristica, o al di fuori di essa, sia punito proporzionalmente alla gravità del delitto, non esclusa la dimissione dallo stato clericale.

abilitazione per custodire e amministrare il sacramento. Il reato figura tra i delitti esclusivamente riservati al Dicastero per la Dottrina della Fede (cfr. art. 3 §1, 1° NSST).

La pena per il reato di profanazione è la censura *latae sententiae* di scomunica (cfr. n. 35), riservata al Dicastero per la Dottrina della Fede (cfr. n. 72). Se il reato è commesso da un chierico, inoltre, può essergli imposta *ferendae sententiae* un'altra pena espiatoria (cfr. n. 43), non esclusa la dimissione dallo stato clericale.

126. Consacrazione eucaristica a scopo sacrilego (can. 1382 §2)

In collegamento con il reato di profanazione, ma diverso da esso, il can. 1382 §2 considera adesso – il reato non era incluso nel Codice del 1983 – le diverse modalità di consacrazione eucaristica realizzate a scopo sacrilego, all'interno di una celebrazione liturgica o al di fuori, consacrando entrambe o una sola delle specie eucaristiche, ecc. A differenza della profanazione, questo reato è tipizzato dall'azione di "consacrare", e quindi è un delitto che può essere compiuto unicamente da sacerdoti.

Il divieto di consacrare solo una delle due specie, o di consacrarle al di fuori della Messa è contenuto nel can. 927. Tale condotta, tuttavia, venne tipizzata come reato solo nell'art. 3 §2 NSST del motu proprio *Sacramentorum sanctitatis tutela*, rappresentando pure uno dei reati riservati al Dicastero per la Dottrina della Fede.

In ogni caso, questo è un reato che occorre precettivamente punire *ferendae sententiae*. Inoltre, essendo un delitto riservato alla giurisdizione del Dicastero per la Dottrina della Fede, l'Ordinario dovrà informare il Dicastero e procedere secondo le indicazioni ricevute. Il can. 1382 §2 non prevede per questi casi una pena determinata; a individuarla, in funzione della gravità, dovrà essere chi è chiamato a giudicare, scegliendo fra le censure (cfr. n. 34) e le pene espiatorie (cfr. n. 42), e senza escludere la pena perpetua di dimissione dallo stato clericale.

127. Profitto illegittimo con le offerte di Messe (can. 1383)

Il can. 947 esige che le offerte legittimamente ricevute dai sacerdoti per la celebrazione delle Messe siano sempre tenute lontane da ogni apparenza di contrattazione e commercio. A tale riguardo, il can. 1383 tipizza come reato ogni genere di illegittimo traffico o profitto avuto in qualunque maniera, relativamente alle offerte di Messe.

Il reato riguarda unicamente le offerte destinate alle Messe, che godono nella Chiesa di specifica protezione giuridica; inoltre, come requisito, deve esserci un illegittimo profitto: un altro genere di illecito arricchimento è costitutivo, invece, dei reati considerati nei cann. 1377 e 1378 (cfr. nn. 112-115). Questo reato può essere commesso mediante azioni di vario genere, come ad es. cumulando illegittimamente le intenzioni (cfr. can. 948), percependo più di una offerta al giorno (cfr. can. 951), chiedendo offerte superiori a quelle stabilite (cfr. can. 952), accettando per sé un numero di intenzioni superiore alle Messe che si possono celebrare in un anno (cfr. can. 953), ritenendo per sé una parte dell'offerta dovuta ad un altro sacerdote (cfr. can. 955), ecc.

Questo reato deve essere necessariamente punito dall'Ordinario e, tenendo conto delle modalità del reato e della sua gravità, chi lo giudica dovrà imporre una sanzione penale adeguata e proporzionale alle circostanze, dovendo scegliere fra una censura (cfr. nn. 34 ss.) o una pena espiatoria tra quelle indicate nel can. 1336 §§ 2-4 (cfr. nn. 45-47). Anche se la legge non lo dice, occorrerà eventualmente considerare la necessità della restituzione o della riduzione dell'onere delle messe (cfr. can. 1308 §1).

127 Can. 1383. Chi trae illegittimamente profitto dall'elemosina della Messa, sia punito con una censura o altre pene secondo il can. 1336, §§ 2-4.

Circa le messe con più intenzioni, si veda Congregazione per il Clero, decreto generale *Mos iugiter* del 22 febbraio 1991, AAS 83 (1991) 443-446.

128. *Assoluzione del complice in peccato contro il sesto comandamento* (can. 1384)

Il can. 977 dichiara invalida l'assoluzione del complice in peccati contro il sesto comandamento, tranne che nei casi di pericolo di morte. A tale riguardo, e con la stessa eccezione del pericolo di morte, il can. 1384 delinea come reato un tale atto che, poi, appare solo come "tentativo" in quanto, dal punto di vista sacramentale, risulta in ogni caso invalido.

Questo reato canonico richiede necessariamente che il delinquente sia un sacerdote, poiché se tale atto è compiuto da chi non è ordinato costituisce un reato differente (cfr. n. 122). Inoltre, così com'è configurato dal diritto, il reato si produce solo nel caso di peccati contro il sesto comandamento, indipendentemente dal sesso del penitente, e non dell'eventuale correatità in altro tipo di azioni delittuose.

L'assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento è un reato che, se giudicato in foro esterno, è riservato al Dicastero per la Dottrina della Fede, in virtù dell'art. 4 §1, 1° NSST. Il reato, tuttavia, comporta una pena *latae sententiae* di scomunica (cfr. n. 36). Nell'eventualità di un reato del genere, occorre che l'Ordinario dia notizia al Dicastero e segua poi le indicazioni ricevute.

129. *Sollecitazione in confessione ad atti turpi* (can. 1385)

La sollecitazione ad atti contro il sesto comandamento in occasione del Sacramento della confessione è tipizzata nel can. 1385. Si tratta di un reato che può essere commesso solo da un sacerdote, nell'atto stesso della confessione sacramentale o fuori da essa, ma comunque nel contesto della confessione stessa, sollecitando il penitente

128 Can. 1384. Il sacerdote che agisce contro il disposto del can. 977, incorre nella scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica.

129 Can. 1385. Il sacerdote che, nell'atto o in occasione o con il pretesto della confessione sacramentale, sollecita il penitente al peccato contro il sesto precetto del Decalogo, a seconda della gravità del delitto, sia punito con la sospensione, con divieti, privazioni e, nei casi più gravi, sia dimesso dallo stato clericale.

a realizzare tali atti peccaminosi con lo stesso confessore o altra persona: nel primo caso, il reato è riservato al Dicastero per la Dottrina della Fede (art. 4 §1, 4° NSST). Per la perfezione del reato è indifferente che il sacerdote abbia o meno le facoltà necessarie per poter assolvere validamente, così com'è indifferente il sesso del penitente.

In questi casi, l'Autorità ha sempre l'obbligo di avviare il provvedimento sanzionatorio. Inoltre, trattandosi di un reato riservato, dovrà comunicarlo al Dicastero e procedere in accordo alle indicazioni ricevute. La pena prevista dipenderà della gravità del reato e chi giudica potrà imporre come sanzione sia la censura di sospensione (cfr. nn. 39-40) sia determinate pene espiatorie di divieto o privazione (cfr. nn. 46-47), non esclusa nei casi più gravi la pena perpetua di dimissione dallo stato clericale (cfr. n. 48).

130. *Violazione del "sigillo" sacramentale* (can. 1386 §1)

Il can. 983 §1 enuncia il dovere di assoluto riserbo, che non ammette alcuna eccezione, che ha il confessore circa i peccati riferiti nel corso della confessione sacramentale, anche nel caso in cui poi non proceda ad assolvere il penitente. In rapporto a tale dovere assoluto, il can. 1386 §1 tipizza i reati di violazione diretta e di violazione indiretta del sigillo sacramentale.

Questo reato, dunque, può essere commesso solo dal confessore che è tenuto a osservare il sigillo sacramentale. La violazione è *diretta* quando il confessore rivela il peccato e il nome del peccatore, mentre è *indiretta* se, dalle parole manifestate dal confessore, si potrebbe identificare il peccato e il peccatore. Secondo l'art. 4 §1, 5° NSST

130 Can. 1386 §1. Il confessore che viola direttamente il sigillo sacramentale incorre nella scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica; chi poi lo fa solo indirettamente sia punito proporzionalmente alla gravità del delitto.

§2. L'interprete e le altre persone di cui nel can. 983, §2, che violano il segreto, siano puniti con giusta pena, non esclusa la scomunica.

§3. Fermo restando il disposto dei §§ 1 e 2, chiunque con qualsiasi mezzo tecnico registra o divulga con malizia, attraverso i mezzi di comunicazione sociale, le cose che vengono dette dal confessore o dal penitente nella confessione sacramentale, vera o simulata, sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione dallo stato clericale, se è un chierico.

questi reati appartengono alla giurisdizione esclusiva del Dicastero per la Dottrina della Fede.

La violazione diretta del sigillo sacramentale è punita con la censura *latae sententiae* di scomunica (cfr. n. 36), riservata alla Santa Sede. In caso di denuncia o di notizia di reato, l'autorità è tenuta obbligatoriamente ad avviare la procedura sanzionatoria, notificando il fatto al Dicastero e seguendo le sue istruzioni. Nel foro interno, invece, chi riceve la confessione di questo peccato deve ricorrere direttamente alla Penitenzieria Apostolica.

La violazione indiretta del sigillo sacramentale non è punita con la censura *latae sententiae*, ma deve ugualmente essere giudicata attraverso la procedura stabilita e punita con una sanzione proporzionata alla gravità del reato stabilita dal giudice.

131. *Violazione del “segreto” della confessione* (can. 1386 §2)

Anche se diverso dalla violazione del “sigillo” sacramentale da parte del confessore (cfr. n. 130), il can. 983 §2 impone ugualmente l'obbligo di segreto all'interprete che eventualmente interviene nella confessione sacramentale, nonché a chiunque casualmente abbia ascoltato la manifestazione dei peccati di un penitente al confessore o alla quale “in qualunque modo sia giunta notizia dei peccati dalla confessione” (can. 983 §2). La violazione di questo dovere è dunque costitutiva di reato canonico, sanzionato dal can. 1386 §2 che però non è riservato alla Santa Sede.

Per tali casi, il can. 1386 §2 stabilisce il dovere dell'Ordinario di avviare il provvedimento sanzionatorio e affida a chi debba giudicare la possibilità di scegliere discrezionalmente come sanzione penale una pena giusta, che può essere una censura (cfr. nn. 34 ss.) o una pena espiatoria (cfr. n. 43), non esclusa la scomunica (cfr. n. 36).

132. *Registrazione o pubblicazione di confessioni* (can. 1386 §3)

La nuova disciplina penale ha incorporato al Codice i reati di registrazione e di divulgazione della confessione sacramentale, già tipizzati dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nel Decreto generale del 23 settembre 1988, in AAS 80 (1988) 1367. Tali reati sono stati poi inclusi tra i *graviora delicta* che appartengono alla competenza esclusiva del citato Dicastero, in base all'art. 4 §1, 6° NSST.

Questi reati consistono nella "registrazione, fatta con qualunque mezzo tecnico, o la divulgazione con i mezzi di comunicazione sociale svolta con malizia, delle cose che vengono dette dal confessore o dal penitente nella confessione sacramentale, vera o simulata, di cui al can. 1386 §3 CIC" (art. 4 §1, 6° NSST). Non è, dunque, necessario per la perfezione del reato che vengano rivelati peccati e nemmeno che sia pubblicizzata l'identità dei soggetti: basta che sia maliziosamente violata l'intimità e sacralità della conversazione che avviene nel contesto della celebrazione del Sacramento. Il reato si commette ugualmente anche se si tratta di una confessione simulata. Mentre la registrazione richiede una prossimità del delinquente e al luogo e nel momento della confessione, il reato di divulgazione può essere commesso anche da una persona differente dall'autore del reato di registrazione.

Si tratta di un reato che necessariamente dev'essere punito. Di conseguenza, avuta notizia del reato, l'Ordinario deve darne notizia al Dicastero per la Dottrina della Fede e seguire le sue indicazioni sul modo di procedere. Sia il can. 1386 §3 che l'art. 7 NSST lasciano a chi debba giudicare la determinazione della giusta pena da imporre secondo la gravità delle circostanze, senza escludere la pena perpetua di dimissione dallo stato clericale se si tratta di un chierico, condizione che, in questo caso, appare come aggravante specifica.

133. *Consacrazione episcopale senza mandato apostolico*
(can. 1387)

Il can. 1013 stabilisce tassativamente che “a nessun Vescovo è lecito consacrare un altro Vescovo, se prima non consta del mandato pontificio” per realizzare detta consacrazione. Prescindendo adesso da ogni considerazione sulla validità sacramentale dell’atto stesso, la violazione del divieto imposto dal can. 1013 è costitutiva di reato, che colpisce ugualmente sia i ministri dell’ordinazione episcopale che i soggetti che ricevono la consacrazione. Si tratta, dunque, di un reato che, per quanto riguarda i ministri, può essere commesso solo da Vescovi, poiché altrimenti verrebbero configurati reati differenti (cfr. n. 121).

Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi emanò in data 6 giugno 2011 una Dichiarazione per la retta applicazione di questo canone, considerando in particolare la colpevolezza dei ministri. Essendo, infatti, “un rito in cui è solita la partecipazione di più ministri”, sono da considerarsi coautori (cfr. n. 31) del reato tutti coloro che “impongono le mani e recitano la preghiera consacratrice nell’ordinazione”, anche se ciascuno di loro “va considerato singolarmente e secondo le proprie circostanze personali per quanto attiene all’incorrere nella pena di scomunica *latae sententiae*”, [*Communicationes* 43 (2011) pp. 30-33].

La pena prevista per questo reato è la censura di scomunica *latae sententiae* (cfr. n. 36) sempre che sussistano le circostanze richieste. Inoltre, il reato può essere punito *ferendae sententiae* nel modo appropriato, particolarmente nei casi previsti dal can. 1324 §3 (cfr. n. 25).

133 Can. 1387. Il Vescovo che senza mandato pontificio consacra qualcuno Vescovo e chi da esso ricevette la consacrazione, incorrono nella scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica.

134. *Ordinazione presbiterale o diaconale senza lettere dimissorie*
(can. 1388 §1)

Ogni candidato al diaconato o al presbiterato dev'essere ordinato dal Vescovo proprio, o da un altro Vescovo a cui il Vescovo proprio abbia consegnato legittime lettere dimissorie per fare l'ordinazione, come indicano i cann. 1015 e 1016. Contro eventuali trasgressioni di questa norma, il can. 1388 §1 delinea il reato del Vescovo che, senza legittime lettere dimissorie, ordina il suddito di un altro Vescovo o, comunque, sottoposto ad altro Ordinario. Questo reato, che può essere commesso soltanto da Vescovi, ha pure conseguenze per chi in tali condizioni riceve gli ordini.

Questo reato è punito *latae sententiae*, con sanzioni diverse per il ministro e per l'ordinando. Il Vescovo che commette il reato è punito con il divieto automatico di non poter conferire il sacramento dell'ordine per un anno. Il soggetto ordinato, invece, è punito con la censura di sospensione (cfr. n. 39) che gli impedisce di esercitare gli ordini ricevuti finché la sua situazione non viene regolarizzata.

135. *Occultamento di censure o irregolarità per ricevere gli ordini*
(can. 1388 §2)

Il can. 1388 §2 ha recuperato un reato contemplato nel can. 2375 del Codice del 1917 che non era stato inserito nelle norme penali del 1983. A tutela del sacramento dell'ordine, la disciplina della Chiesa ha sempre stabilito determinate esigenze per il candidato, delineando un vario genere di irregolarità e di impedimenti (cfr. cann. 1040 ss.), nonché le modalità per la loro eventuale assoluzione o dispensa. Il can. 1043 ricorda che "i fedeli sono tenuti all'obbligo di rivelare gli

134 Can. 1388 §1. Il Vescovo che contro il disposto del can. 1015, abbia ordinato un suddito di altri senza le legittime lettere dimissorie, incorre nel divieto di conferire l'ordine per un anno. Chi poi ricevette l'ordinazione è per il fatto stesso sospeso dall'ordine ricevuto.

§2. Chi accede ai sacri ordini legato da qualche censura o irregolarità, volontariamente taciuta, oltre a quanto stabilito dal can. 1044, §2, n. 1, è per il fatto stesso sospeso dall'ordine ricevuto.

135 Cfr. *ibid.*

impedimenti ai sacri ordini, se ne sono a conoscenza, all'Ordinario o al parroco, prima dell'ordinazione"; un dovere che prima di tutto concerne al candidato stesso. A questo riguardo, il can. 1388 §2 delinea adesso, come reato, il doloso occultamento da parte del candidato di circostanze del genere, al fine di ottenere senza ostacoli la ricezione degli ordini. Il reato si delinea, dunque, se è lo stesso candidato a occultare volontariamente l'irregolarità o l'impedimento o qualunque altro genere di eventuali censure.

Oltre all'impedimento canonico che l'irregolare ricezione degli ordini rappresenta (cfr. can. 1044 §2, 1°), la pena stabilita per questo reato è la censura *latae sententiae* di sospensione (cfr. n. 39), fino a quando non venga regolarizzata la sua situazione.

136. *Esercizio illegittimo del sacro ministero* (can. 1389)

L'ultimo canone della sezione di reati contro i sacramenti contiene una disposizione di carattere generale in cui rientra ogni altra condotta non esplicitamente menzionata nei precedenti canoni dell'intero titolo III (cfr. nn. 116-135) che rappresenti comunque un illegittimo esercizio di una funzione sacerdotale o di altro sacro ministero. Si tratta, dunque, di una categoria ampia, aperta ad azioni delittuose assai diverse, tra le quali vanno comprese le violazioni delle disposizioni liturgiche precettive su modo e condizioni di celebrare i sacramenti, l'impiego di formule diverse da quelle consentite nella liturgia ecc.

Tenendo conto della genericità del tipo penale, il can. 1389 si limita a stabilire l'obbligatorietà da parte dell'Autorità di punire tale genere di condotte, lasciando a chi spetta giudicare la valutazione della pena giusta da applicare, che può essere una pena espiatoria (cfr. n. 43) o anche una censura (cfr. n. 34).

136 Can. 1389. Chi, oltre i casi di cui ai cann. 1379-1388, esercita illegittimamente una funzione sacerdotale o altro sacro ministero, sia punito con giusta pena, non esclusa una censura.

IV. DELITTI CONTRO LA BUONA FAMA E DELITTO DI FALSO

137. *Delitti contro la buona fama e delitto di falso* (Titolo IV)

Questa sezione del Libro VI del Codice corrisponde sostanzialmente a quella promulgata nel 1983. Rispetto alla rubrica precedente, l'intitolazione si è ora allargata con un riferimento esplicito alla "buona fama", adesso specificamente tutelata dal can. 1390 §2: questa sezione era prima denominata semplicemente "il delitto di falso".

138. *Falsa denuncia di sollecitazione* (can. 1390 §1)

Il can. 1390 §1 considera reato la falsa denuncia fatta al Superiore ecclesiastico di un confessore per aver commesso il reato di sollecitazione tipizzato dal can. 1385 (cfr. n. 129). Il reato richiede che venga fatta una formale indicazione all'Autorità ecclesiastica, da parte di chi finge di essere stata vittima o da una persona terza; la segnalazione deve essere fatta con dolo, cioè, bisogna essere consapevoli che si tratta di una calunnia. Non è necessario che la denuncia sia fatta all'Ordinario proprio del confessore, essendo sufficiente farla ad una Autorità che per ufficio sia tenuta ad agire o, quanto meno, a informare chi debba avviare la punizione. Non è nemmeno richiesto, per configurare questo reato, che l'Autorità proceda contro il confessore innocente: è sufficiente il fatto stesso della denuncia. Per tale ragione, essendo il reato punito con una sanzione *latae sententiae*, alcuni autori

137 Il Titolo IV di questa seconda Parte del Libro VI è "Delitti contro la buona fama e delitto di falso" (*De delictis contra bonam famam et de delicto falsi*), ed è formato solo dai cann. 1390 e 1391. Nella disciplina del 1983, la sezione portava semplicemente per titolo "Il delitto di falso".

138 Can. 1390 §1. Chi falsamente denuncia al Superiore ecclesiastico un confessore per il delitto di cui nel can. 1385, incorre nell'interdetto *latae sententiae* e, se sia chierico, anche nella sospensione.

§2. Chi presenta al Superiore ecclesiastico un'altra denuncia calunniosa per un delitto, o illegittimamente lede in altro modo l'altrui buona fama, sia punito con una giusta pena a norma del can. 1336, §§ 2-4, a cui inoltre si può aggiungere una censura.

§3. Il calunniatore deve anche essere costretto a dare una adeguata soddisfazione.

intendono che anche la denuncia anonima è costitutiva di reato. Invece il reato non riguarda possibili denunce false davanti alle autorità civili, che saranno regolate dalla legge penale del posto.

Come si è detto, questo reato comporta una pena *latae sententiae* di interdetto (cfr. n. 38), se il denunciante è un laico, e di sospensione se si tratta di un chierico (cfr. n. 39). In ogni caso, il §3 del can. 1390 impone il dovere di giustizia di dare un'adeguata soddisfazione prima di ricevere la remissione della censura: "il calunniatore deve essere costretto a dare una adeguata soddisfazione". Tale soddisfazione deve tendere a riportare il soggetto leso alla precedente situazione di onorabilità che gli era stata tolta dalla falsa denuncia, cosa che non si può ripristinare dunque solo con un risarcimento economico.

139. *Falsa denuncia di reato* (can. 1390 §2)

In un contesto più generale, il §2 di questo can. 1390 prevede la falsa denuncia fatta all'Autorità di qualunque altro reato canonico. In tale ipotesi il denunciato può essere qualunque persona, non necessariamente un chierico, che conformemente al diritto possa essere punito per aver commesso un reato canonico. Anche in questo caso, non è necessario che la denuncia venga fatta all'Ordinario proprio del soggetto falsamente accusato, e non è nemmeno richiesto che la denuncia sia presa in considerazione dall'Autorità. È necessario, invece, per configurare il reato, realizzare la denuncia con la consapevolezza della sua falsità (cfr. n. 138).

Il reato di falsa denuncia di un delitto dev'essere obbligatoriamente punito dall'Autorità con una pena espiatoria *ferendae sententiae* (cfr. n. 42), proporzionata alla gravità della denuncia, alla quale si può eventualmente aggiungere una censura canonica (cfr. n. 34). Anche in questo caso, alla pena imposta c'è da aggiungere il dovere di riparare adeguatamente: "il calunniatore deve essere costretto a dare una adeguata soddisfazione" (can. 1390 §3).

140. *Reato di diffamazione* (can. 1390 §2)

Diverso dai precedenti – seppur contenuto nello stesso can. 1390 §2 – è il reato di diffamazione. Per compiere questo reato non occorre fare accusa formale di un reato propriamente detto, ed è sufficiente che in modo illegittimo sia riferita all’Autorità una falsa circostanza che lede la buona fama altrui (ad esempio, riguardo alla sua vita privata, la sua attività professionale, ecc.). Per costituire reato deve trattarsi di accuse o circostanze di una certa entità, capace di provocare una rilevante perdita della fama; inoltre, la configurazione del reato richiede la consapevolezza che si tratta di una falsità. Tuttavia, anche se la denuncia venisse fatta in buona fede i danni causati alla buona fama, sebbene non costitutivi di reato, costringerebbero in giustizia a dare riparazione, soprattutto qualora il soggetto fosse investito di Autorità.

Come nel precedente caso, l’Autorità è obbligata ad avviare il provvedimento sanzionatorio per il reato di diffamazione, e dev’essere punito con una pena espiatoria *ferendae sententiae* (cfr. n. 42), proporzionata alla gravità della denuncia (cfr. n. 66); a tale sanzione si può eventualmente aggiungere una censura canonica (cfr. n. 34), atteso sempre il dovere di riparare adeguatamente: “il calunniatore deve essere costretto a dare una adeguata soddisfazione” (can. 1390 §3).

141. *Falsificazione o manipolazione di documento ecclesiastico* (can. 1391, 1°)

Il n. 1° del can. 1391 tipizza una varietà di possibili condotte delittuose connesse con l’impiego di documenti ecclesiastici di carattere pubblico. I reati tipizzati a questo proposito consistono nella preparazione materiale di un documento falso o nella alterazione dolosa di uno vero; nella distruzione o occultamento di un simile documento,

140 Cfr. *ibid.*

141 Can. 1391. Sia punito con le pene previste dal can. 1336 §§ 2-4, a seconda della gravità del delitto: 1° chi redige un documento ecclesiastico pubblico falso, o ne altera uno vero, lo distrugge, lo occultata, o si serve di un documento falso o alterato; 2° chi si serve in materia ecclesiastica di un altro documento falso o alterato; 3° chi asserisce il falso in un documento ecclesiastico pubblico.

affinché non possa essere utilizzato; infine, nell'uso a propri fini di documenti pubblici ecclesiastici consapevolmente falsi o alterati, sia in sede ecclesiastica o in sede civile. In tutti i casi si tratta di documenti ecclesiastici e di carattere pubblico. Il reato di produzione o di alterazione di documento pubblico deve necessariamente includere il proposito di utilizzo in qualunque modo del materiale preparato, sebbene questa seconda azione può essere compiuta anche da un soggetto differente. La distruzione o l'occultamento di documenti si perfezionano con gli atti specifici volti a tali azioni.

Per questi reati l'Autorità è ora tenuta ad avviare obbligatoriamente la procedura sanzionatoria. In tutti i casi, le pene da imporre, a seconda della gravità del reato, sono pene espiatorie previste dal can. 1336 §§ 2-4 (cfr. n. 43).

142. *Uso ecclesiastico di altri documenti falsi* (can. 1391, 2°)

In collegamento con i reati considerati nel precedente n. 141, il can. 1391, 2° tipizza l'uso in sede ecclesiastica di documenti civili, o comunque non ecclesiastici, falsi o alterati. La specifica differenza rispetto ai reati del n. 141 riguarda la natura non ecclesiastica del documento che, però, è usato in sede ecclesiastica: in questo caso, perseguire la falsificazione del documento spetta alla giustizia civile. Come nei casi prima considerati, il reato richiede da parte del soggetto consapevolezza della falsità del documento.

Anche per questo reato l'Autorità deve obbligatoriamente avviare la procedura sanzionatoria, e la pena da imporre, a seconda della gravità del reato, dovrà essere una pena espiatoria tra quelle previste dal can. 1336 §§ 2-4 (cfr. n. 43).

143. *Falsità in un documento pubblico ecclesiastico* (can. 1391, 3°)

Infine, il 3° capoverso del can. 1391 delinea il reato commesso per affermare dolosamente una falsità affinché sia raccolta in un documento pubblico ecclesiastico (ad. es., in un atto di un notaio ecclesiastico, in una certificazione sulla ricezione di alcuni sacramenti, ecc.).

142 Cfr. *ibid.*

143 Cfr. *ibid.*

A questo proposito occorre osservare che quando la falsità è prodotta nel documento con cui si sollecita un rescritto di concessione di grazie o dispense, sia occultando il vero (*surrezione*), sia affermando il falso (*obrezione*), oltre all'eventuale reato si verifica anche l'invalidità della grazia concessa (can. 63).

Per questo reato l'Autorità deve obbligatoriamente avviare la procedura sanzionatoria e, a seconda della gravità del reato, la pena da imporre deve essere una pena espiatoria tra quelle previste dal can. 1336 §§ 2-4 (cfr. n. 43).

V. DELITTI CONTRO OBBLIGHI SPECIALI

144. *Delitti contro gli obblighi speciali assunti da chierici e religiosi* (Titolo V)

Come recita la rubrica, nel titolo V sono raggruppati i reati commessi per lo più da parte di chierici o religiosi, per infrazioni di obblighi legati al proprio stato di vita. Assieme a questi, però vi sono reati che possono essere commessi anche da altri fedeli che eventualmente si trovino nelle circostanze descritte (cfr. can. 1396).

145. *Abbandono illegittimo del proprio ministero* (can. 1392)

La riforma della disciplina penale incorpora adesso, tra gli altri, il reato di abbandono del ministero ecclesiastico affidato ad un chierico, come indicato nel can. 1392. Si tratta di un reato che riguarda evidentemente solo i chierici – diaconi, presbiteri o vescovi –, secolari o

144 Il Titolo V della seconda Parte del Libro VI del CIC ha per titolo “Delitti contro obblighi speciali” (*De delictis contra speciales obligationes*), e comprende i cann. 1392-1396. La denominazione di questo titolo è uguale a quella data nel 1983. Alcuni dei reati sono nuovi, mentre quello di abuso di minori è stato spostato al successivo Titolo VI.

145 Can. 1392. Il chierico che abbandona volontariamente e illegittimamente il sacro ministero, per sei mesi continui, con l'intenzione di sottrarsi alla competente autorità della Chiesa, sia punito, proporzionalmente alla gravità del delitto, con la sospensione o anche con le pene stabilite dal can. 1336, §§ 2-4, e nei casi più gravi può essere dimesso dallo stato clericale.

membri di un istituto di vita consacrata o di una società di vita apostolica, che abbandonano il proprio ministero, volontariamente e illegittimamente, cioè per una propria decisione non forzata (cfr. cann. 125; 1323, 3° e 4°; 1324, 5° e 8°) e senza autorizzazione da parte dell'autorità o del diritto, per un tempo di sei mesi continui (cfr. cann. 201 §1 e 202 §2), con l'intenzione anche di sottrarsi all'Autorità ecclesiastica competente. Di conseguenza, il comportamento che costituisce questo delitto ha due requisiti materiali: l'abbandono del ministero nel tempo indicato e il fatto di trattarsi di un abbandono illegittimo. Inoltre, il can. 1392 segnala altri due requisiti intenzionali: che sia un abbandono volontario, e che includa l'intenzione di sottrarsi all'autorità da cui il chierico dipende.

In relazione con questo argomento, sebbene in un contesto non penale bensì disciplinare, va considerata come precedente storico di questa norma la terza delle facoltà speciali concesse al Prefetto della Congregazione per il Clero il 30 gennaio 2009, per dichiarare la perdita dello stato clericale, nelle condizioni stabilite nel testo, per i sacerdoti che abbiano abbandonato con decisione unilaterale il proprio ministero. In una linea simile, benché in un contesto diverso, si pone anche l'aggiunta di un terzo numero al can. 694 §1, realizzata con il motu proprio *Communis vita*, del 19 marzo 2019, in *Communicationes* 51 (2019) pp. 15-17, in base alla quale l'assenza illegittima dalla propria casa religiosa per dodici mesi consecutivi, tenendo presente l'eventuale irreperibilità, causa *ipso iure* la dimissione dall'istituto religioso (in questo caso la dimissione procede indipendentemente dalla condizione clericale del soggetto, potendosi trattare anche di religiose o di religiosi non ordinati).

Il reato di abbandono del ministero o dell'ufficio assegnato obbliga necessariamente l'Autorità ad avviare la procedura di sanzione. La pena prevista dal can. 1392 è sempre *ferendae sententiae*. Perciò, dipendendo dalla gravità del reato verrà imposta la censura di sospensione (cfr. n. 39) o anche una pena espiatoria (cfr. n. 42), scelta tra quelle indicate dal can. 1336 §§ 2-4, senza escludere l'imposizione della pena perpetua di dimissione dallo stato clericale nei casi più gravi.

146. Esercizio illegale di attività affaristica o commerciale (can. 1393 §1)

La condizione clericale o la vita religiosa impongono ai soggetti un doveroso contegno nei confronti dei beni materiali e la piena dedizione agli impegni assunti. Concretamente, il can. 286 proibisce ai chierici di esercitare ogni attività affaristica o commerciale, a meno che non ricevano licenza dalla legittima autorità, che normalmente sarà il proprio Ordinario (cfr. can. 285). Da questo divieto sono esclusi unicamente i diaconi permanenti, secondo il can. 288. Parallelamente, il can. 672 impone questo stesso dovere ai religiosi. In entrambi i casi, com'è ovvio, il divieto non riguarda l'esercizio dell'ufficio di Economo o analoghe funzioni in favore della diocesi o dell'Istituto di appartenenza.

In tale contesto, il can. 1393 §1 tipizza come reato l'illegittimo esercizio di questo genere di attività economiche, realizzata per interesse proprio o altrui. Il termine "esercitare" adoperato in questo caso dalla legge richiede, come requisito per la configurazione del reato, lo svolgimento di una attività in modo più o meno abituale o continuato, e che non si tratti, invece, di un atto occasionale e ben circoscritto.

Avuta notizia di reati del genere, l'Autorità è obbligata ad avviare procedure di punizione, amministrative o giudiziali. La pena stabilita dovrà essere *ferendae sententiae*, dovendo chi giudica scegliere tra le pene espiatorie del can. 1336 §§ 2-4 (cfr. n. 42) in accordo con la gravità del reato in concreto.

146 Can. 1393 §1. Il chierico o il religioso che contro le disposizioni dei canoni eserciti l'attività affaristica o commerciale, sia punito a seconda della gravità del delitto con le pene di cui nel can. 1336, §§ 2-4.

§2. Il chierico o il religioso che, oltre ai casi già previsti dal diritto, commette un delitto in materia economica, o viola gravemente le prescrizioni contenute nel can. 285, §4, sia punito con le pene di cui al can. 1336, §§ 2-4, fermo restando l'obbligo di riparare il danno.

147. Violazione grave dei doveri in materia economica (can. 1393 §2)

Il can. 1393 §2 ha introdotto due nuove forme delittuose in materia economica che riguardano solo chierici e religiosi. A differenza dei reati di natura economica definiti nei cann. 1376-1377, che mirano principalmente alla protezione del patrimonio ecclesiastico e alla buona amministrazione dei beni della Chiesa, i reati delineati dal can. 1393 puntano alla protezione dello stile di vita proprio dei ministri e dei religiosi, in ragione dei differenti impegni da loro assunti con l'incorporazione allo stato clericale o con la professione religiosa.

Mentre il reato del §1 del can. 1393 (cfr. n. 146) punisce le *attività* affaristiche, il §2 tipizza due forme delittuose consistenti in atti individuali, e non in attività.

1) Il primo reato consiste nel compiere atti di natura economica che, secondo la legge canonica o quella civile del Paese, siano costitutivi di reato. Per questa via, la commissione di un reato civile in materia economica, indipendentemente da chi sia il titolare del relativo patrimonio (un bene ecclesiastico, il patrimonio proprio del chierico o del religioso, il patrimonio di altri, ecc.), diventa anche un reato canonico che occorre punire in modo autonomo dall'eventuale sanzione civile.

2) Il secondo reato punito dalla stessa norma consiste nel realizzare atti o seguire condotte che, in qualunque modo, rappresentino una violazione grave degli obblighi che il can. 285 §4 impone a tutti i chierici, e il can. 672 ai religiosi, di astenersi da qualunque attività gestionale di natura patrimoniale senza la licenza del proprio Ordinario o Superiore religioso.

La norma contenuta nel can. 1393 §2 è una norma di "chiusura" che intende comprendere ogni condotta delittuosa in questa materia, realizzata da chierici o da religiosi, che non sia stata specificamente descritta come reato dalla legge.

Anche in questo caso la sanzione deve essere proporzionata alla gravità dell'atto. L'Ordinario è tenuto obbligatoriamente ad avviare

la procedura sanzionatoria e ad imporre una pena espiatoria scelta tra quelle indicate nel can. 1336 §§ 2-4 (cfr. n. 42), la quale necessariamente deve includere la riparazione del danno eventualmente causato dal reato.

148. *Attentato matrimonio* (can. 1394)

Il can. 1394 considera il reato di attentato matrimonio da parte di chi ne è impedito a motivo dei suoi obblighi legati all'ordine sacro.

Infatti, a proposito dei doveri dei chierici, il can. 277 impone la legge del celibato ai chierici di rito latino, mentre il can. 654 stabilisce uguale dovere con l'assunzione dei tre consigli evangelici nella consacrazione religiosa. Questi due impegni, diversi nella modalità di assunzione, generano nei soggetti analoghi doveri in base ai quali sono stati delineati gli impedimenti dirimenti stabiliti dai cann. 1087 e 1088, che viciano di nullità l'eventuale tentativo di celebrazione senza la necessaria dispensa. È in tale contesto che la disciplina penale tippizza il reato di attentato matrimonio.

Il §1 del can. 1394 riguarda il caso dei chierici – secolari o religiosi –, mentre il §2 si riferisce specificamente ai religiosi non chierici di voti perpetui, dell'uno o dell'altro sesso. In entrambi casi l'azione delittuosa è uguale, essendo diversa soltanto la circostanza personale – chierico o religioso non chierico – che comporta un distinto trattamento penale. Come dice il testo, il reato è commesso ugualmente anche se si cerca di contrarre matrimonio valido solo civilmente, e a prescindere da altre intenzioni (anche di pietà) che possano esserci. Infatti, anche l'atto simulato ha rilevanza giuridica civile ed è suscettibile di causare scandalo.

148 Can. 1394 §1. Il chierico che attenta al matrimonio anche solo civilmente, incorre nella sospensione *latae sententiae*, fermo restando il disposto dei can. 194, §1, n. 3 e 694, §1, n. 2; che se ammonito non si ravveda o continui a dare scandalo, deve essere gradualmente punito con privazioni, fino alla dimissione dallo stato clericale.

§2. Il religioso di voti perpetui, non chierico, il quale attenti il matrimonio anche solo civilmente, incorre nell'interdetto *latae sententiae*, fermo restando il disposto del can. 694 §1, n. 2.

Sul piano della punibilità, entrambi i casi devono essere obbligatoriamente sanzionati dall’Autorità, ed è prevista anzitutto una censura. Trattandosi di chierici, chi attenta matrimonio cade nella pena di sospensione *latae sententiae* (cfr. n. 39), nonché nella rimozione *ipso iure* dall’ufficio ecclesiastico occupato (can. 194 §1, 3°). Inoltre, se non si ravvede, deve essere punito con successive privazioni (cfr. n. 47), non esclusa la pena perpetua di dimissione dallo stato clericale (cfr. n. 48). Invece, se chi attenta matrimonio non è chierico, ma religioso o religiosa di voti perpetui, la sanzione iniziale è l’interdetto *latae sententiae* (cfr. n. 38), oltre alla dimissione *ipso iure* dall’istituto a tenore del can. 694 §1, 2°.

149. Concubinato di un chierico (can. 1395 §1)

Il concubinato consiste nella coabitazione abituale, in forma sponsale, con persona di un altro sesso con la quale non si è legati in matrimonio: se intervenisse, però, un matrimonio civile il reato commesso dal chierico sarebbe invece quello indicato prima nel can. 1394 §1 (cfr. n. 148). La disciplina canonica delinea il reato di concubinato unicamente in riferimento ai chierici tenuti al celibato (can. 277) – secolari o religiosi –, non essendoci reato canonico se i fatti sono commessi da religiosi non chierici.

L’Autorità ecclesiastica è tenuta a punire il reato di concubinato, in via giudiziale o amministrativa. La sanzione deve essere imposta sempre *ferendae sententiae*, anzitutto con una censura di sospensione

149 Can. 1395 §1. Il chierico concubinario, oltre il caso di cui nel can. 1394, e il chierico che permanga scandalosamente in un altro peccato esterno contro il sesto precetto del Decalogo, siano puniti con la sospensione, alla quale si possono aggiungere gradualmente altre pene, se persista il delitto dopo l’ammonizione, fino alla dimissione dallo stato clericale.

§2. Il chierico che abbia commesso altri delitti contro il sesto precetto del Decalogo, se invero il delitto sia stato compiuto pubblicamente, sia punito con giuste pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale, se il caso lo comporti.

§3. Con la stessa pena di cui al §2, sia punito il chierico che con violenza, con minacce o con abuso di autorità commette un delitto contro il sesto comandamento del Decalogo o costringe qualcuno a realizzare o a subire atti sessuali.

(cfr. n. 39), alla quale, se il soggetto persiste nel reato, si possono aggiungere gradualmente altre pene espiatorie (cfr. n. 42), sempre precedute dalla necessaria ammonizione, fino ad arrivare alla pena perpetua di dimissione dallo stato clericale (cfr. n. 48).

150. *Permanenza scandalosa in peccato contro il sesto comandamento* (can. 1395 §1)

Distinta dalla situazione precedente, anche se viene trattata dallo stesso canone 1395 §1, è la situazione del chierico che, anche senza abituale coabitazione in forma sponsale, permane in un altro peccato esterno contro il sesto comandamento, con scandalo pubblico. In realtà, questa ipotesi racchiude una ampia pluralità di situazioni che, senza rientrare strettamente nella nozione di concubinato, devono avere i seguenti quattro requisiti: che il soggetto sia un chierico, che si tratti di situazioni abituali, cioè non occasionali, che siano peccato contro il sesto comandamento, che vi si produca scandalo.

Come nel caso del concubinato, l'Autorità è tenuta a punire questo reato (cfr. n. 58), nelle sue varie modalità di commissione, con una pena *ferendae sententiae*, comminando inizialmente la censura di sospensione (cfr. n. 39), e aggiungendo poi, se il soggetto persiste nel reato, altre pene espiatorie (cfr. n. 42), precedute da ammonizioni, fino alla pena perpetua di dimissione dallo stato clericale (cfr. n. 48).

151. *Peccato pubblico contro il sesto comandamento* (can. 1395 §2)

Il §2 del can. 1395 definisce come delitto il peccato contro il sesto comandamento del Decalogo compiuto pubblicamente da un chierico, secolare o religioso. In questo modo, si è concessa autonomia, come reato a sé stante, ad una circostanza che nel testo del Codice promulgato nel 1983 era considerata assieme ad altre situazioni, che adesso invece sono state diversificate. Il testo precedente, infatti, è stato scomposto in tre reati autonomi ora definiti in questo 1395 §2, nel successivo §3 dello stesso canone (cfr. n. 152), e nel can. 1398 §1,

150 Cfr. *ibid.*

151 Cfr. *Ibid*

1° che riguarda specificamente i reati di abuso sessuale di minori (cfr. n. 159).

La particolarità del reato considerato dal §2 consiste nella pubblicità con cui viene compiuto il peccato contro il sesto comandamento del Decalogo da parte di un chierico, secolare o religioso. L'elemento specificante è, dunque, la pubblicità dell'atto peccaminoso, e lo scandalo che causa nella comunità e richiede opportuna riparazione. Ad ogni modo, si tratta di un reato il cui contenuto rimane aperto poiché non è concretamente specificato di quali comportamenti si tratti, anche se sempre riguardanti il sesto comandamento.

In queste circostanze l'Autorità è obbligata ad intervenire (cfr. n. 58), istruendo il provvedimento punitivo. Tenendo conto della varietà di casi possibili, la determinazione della pena è lasciata alla determinazione di chi debba giudicare, in funzione della gravità delle circostanze, senza escludere l'imposizione della pena perpetua di dimissione dallo stato clericale (cfr. n. 48).

152. *Violenza o abuso di autorità per commettere atti contro il sesto comandamento* (can. 1395 §3)

Il §3 di questo stesso can. 1395 contiene un reato non considerato nella disciplina penale promulgata nel 1983, risultante da una rielaborazione del precedente testo del can. 1395 §2, con l'aggiunta di nuovi particolari.

In concreto, tale testo tipizza le condotte criminose dei chierici, consistenti nel forzare qualcuno, mediante l'uso della violenza, le minacce o con abuso della propria posizione di autorità, a realizzare o a subire per conto di terzi atti peccaminosi contro il sesto comandamento. Naturalmente, deve trattarsi di persone non menzionate nel can. 1398 (minori, persone che abitualmente hanno imperfetto uso di ragione, ecc.), perché altrimenti costituirebbe un reato differente (cfr. nn. 159, 160). Anche in questo caso, la delimitazione del reato risulta abbastanza ampia, rientrando in essa diversi generi di condotte.

Se l'azione non fosse commessa da un chierico, ma da un membro di un istituto di vita consacrata o di una società di vita apostolica o da un fedele laico che gode di dignità o uffici ecclesiastici, verrebbe invece configurato il reato punito dal can. 1398 §2 (cfr. n. 162).

Questo reato esige una sanzione penale simile a quella vista nel n. 151. L'Autorità deve sempre avviare il provvedimento punitivo (cfr. n. 58) e, in funzione della gravità del caso (cfr. n. 66), imporre una pena adeguata, senza escludere la pena di dimissione dallo stato clericale (cfr. n. 48).

153. *Violazione dell'obbligo di residenza* (can. 1396)

L'ultimo reato delineato nella sezione riguardante le violazioni di obblighi speciali concerne la violazione dell'obbligo di residenza a cui si è tenuti in ragione dell'ufficio ecclesiastico. Infatti, determinati uffici ecclesiastici, normalmente con *cura animarum*, comportano un dovere di residenza che, se violato in forma grave, è costitutivo di reato. Si tratta, dunque, di un reato diverso dall'abbandono del ministero ecclesiastico ricevuto (cfr. n. 145), e legato all'ufficio ecclesiastico o incarico pastorale che è stato affidato.

La commissione di questo reato richiede, dunque, una violazione grave del dovere di residenza che si ha in ragione dell'ufficio ecclesiastico di cui si è titolare. Non è dunque il caso del religioso che abbandona la propria comunità (cfr. can. 694 §1, 3°), né quello di chi non rispetta la condanna imposta di dimorare in un determinato territorio (cfr. n. 45), ma unicamente il soggetto che in ragione dell'ufficio ecclesiastico sia tenuto ad un dovere di residenza (cfr. cann. 395, 410, 533, 550). In alcune circostanze, il reato potrebbe anche costituirsi in base al dovere generale dei chierici che non hanno un ufficio residenziale di "non allontanarsi dalla propria diocesi per un tempo notevole ... senza licenza almeno presunta dell'Ordinario proprio" (can. 283 §1).

153 Can. 1396. Chi viola gravemente l'obbligo della residenza cui è tenuto in ragione dell'ufficio ecclesiastico, sia punito con giusta pena non esclusa, dopo esser stato ammonito, la privazione dell'ufficio.

L'Autorità ecclesiastica deve in questi casi avviare obbligatoriamente una procedura sanzionatoria (cfr. n. 58), e chi debba giudicare imporrà una pena adeguata alla gravità del caso (cfr. n. 66), non esclusa, previa ammonizione, la privazione dell'ufficio (can. 196).

VI. DELITTI CONTRO LA VITA, LA DIGNITÀ
E LA LIBERTÀ DELL'UOMO

154. *Delitti contro la vita, la dignità e la libertà dell'uomo* (Titolo VI)

La rubrica del presente titolo ha incorporato il riferimento alla "dignità" della persona che mancava nella precedente dicitura. Nei tre paragrafi che ora compongono il can. 1397 sono adesso condensati la totalità dei reati prima contemplati da questo titolo, mentre il can. 1398, del tutto nuovo, ha incorporato reati che prima avevano sistemazione differente. L'ordinamento canonico è consapevole che questi reati canonici sono anche reati che lo Stato persegue con una modalità di indagine e di punizione che la Chiesa non possiede [cfr. *Communicationes* 9 (1977) p. 318].

155. *Reato di omicidio* (can. 1397 §1)

Il can. 1397 §1 tipizza, anzitutto, il reato di omicidio volontario, commesso da qualunque persona, sia chierico o laico. Tuttavia, se il reato è commesso contro le persone indicate nel can. 1370 (cfr. nn.

154 Il Titolo VI della Parte seconda del Libro VI del CIC ha per titolo "Delitti contro la vita, la dignità e la libertà dell'uomo" (*De delictis contra hominis vitam dignitatem et libertatem*), ed è formato dai soli cann. 1397-1398. Nella disciplina del 1983, questa sezione aveva il più ristretto titolo di "Delitti contro la vita e la libertà umana".

155 Can. 1397 §1. Chi commette omicidio, rapisce oppure detiene con la violenza o la frode una persona, o la mutila o la ferisce gravemente, sia punito a seconda della gravità del delitto con le pene di cui nel can. 1336; l'omicidio poi contro le persone di cui nel can. 1370, è punito con le pene ivi e nel §3 di questo canone stabilite.

§2. Chi procura l'aborto ottenendo l'effetto incorre nella scomunica *latae sententiae*.

§3. Se si tratta dei delitti di cui in questo canone, nei casi più gravi il chierico reo sia dimesso dallo stato clericale.

95-97) sarà da considerarsi specificamente come reato compiuto contro le autorità ecclesiastiche.

Va tenuto conto che, anche nell'eventualità che non fosse punito, questo reato rappresenta una irregolarità canonica, sia per ricevere l'ordine sacro (cfr. can. 1041, 4°) che per esercitarlo (can. 1044 §1, 3°), e richiede dunque la necessaria dispensa.

Il reato va necessariamente punito dall'Autorità ecclesiastica (cfr. n. 58) secondo la gravità del reato commesso con pene espiatorie di cui al can. 1336 (cfr. n. 42). Nel caso che l'autore sia un chierico, nelle circostanze di particolare gravità si può anche imporre al reo la pena perpetua di dimissione dallo stato clericale, come segnala il §3 del canone (cfr. n. 48).

156. Reato di lesioni (can 1397 §1)

Il secondo reato configurato dal can. 1397 §1 è quello consistente nel causare volontariamente gravi ferite fisiche o qualche genere di mutilazione a qualcuno. Si tratta, anche qui, di un reato che deve essere doloso e, come si è detto prima, se compiuto nei confronti dei soggetti menzionati nel can. 1370 va considerato come reato contro l'Autorità ecclesiastica (cfr. nn. 95-97). Nella categoria di mutilazione è da ritenere compresa anche l'illecita sterilizzazione.

Anche questo reato rappresenta una irregolarità canonica per ricevere l'ordine sacro (cfr. can. 1041, 5°) e per esercitarlo (can. 1044 §1, 3°), indipendentemente dal fatto che sia stato punito o meno.

Come nel caso precedente, questi reati vanno necessariamente puniti dall'Autorità (cfr. n. 58) secondo la loro gravità con pene espiatorie di cui al can. 1336 (cfr. n. 42). Qualora l'autore fosse un chierico, in casi di particolare gravità si può arrivare ad imporre la pena di dimissione dallo stato clericale, come indica il §3 del canone stesso (cfr. n. 48).

157. *Reato di rapimento o detenzione* (can. 1397 §1)

Infine, il terzo reato codificato dal can. 1397 §1 è l'attentato alla libertà individuale consistente nel rapimento o nella detenzione di qualcuno procurata con la violenza o con la frode. Nella fattispecie penale è implicita anche la vendita e la riduzione in schiavitù, già presente nel can. 2354 del *Codex* del 1917.

Questo reato, come i precedenti, va necessariamente punito dall'Autorità ecclesiastica (cfr. n. 58) con una pena espiatoria di cui al can. 1336 §§ 2-4 (cfr. n. 42), secondo la gravità del fatto. Inoltre, se il reo fosse un chierico, nei casi più gravi si può arrivare a imporre la pena di dimissione dallo stato clericale, come indica il §3 del canone stesso (cfr. n. 48).

158. *Reato di aborto* (can. 1397 §2)

Il reato di aborto è stato mantenuto nell'ordinamento canonico anche come misura protettiva del *nasciturus* in un contesto culturale in cui, negli ordinamenti degli Stati, si è generalizzata la depenalizzazione di questo grave crimine. Per aborto s'intende ogni azione volontariamente volta all'uccisione del feto, dentro o fuori dal grembo materno a partire dal concepimento, come indicò il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi nella risposta del 23 maggio 1988, in AAS 80 (1988) 1818. Tuttavia, per la commissione del reato occorre che avvenga effettivamente la morte del *nasciturus* (*effectu secuto*), essendo perciò necessario quel minimo di "certezza oggettiva" che permetta l'azione del diritto penale, il che necessariamente esclude dal reato le pratiche anticoncezionali, anche se usate per mezzi tecnicamente abortivi, in quanto non lasciano alcuna evidenza esterna del crimine avvenuto.

Essendo un reato che richiede, per essere compiuto, il coinvolgimento di terzi, anche costoro sono considerati correi del delitto (cfr. n. 31) secondo il grado di partecipazione. Di fatto, sono considerati tali quanti cooperano volontariamente nel reato, anche come istigatori

157 Cfr. *ibid.*

158 Cfr. *ibid.*

o realizzatori materiali necessari. Peraltro, il reato di aborto rappresenta una irregolarità canonica per ricevere l'ordine sacro (cfr. can. 1041, 4°) e per esercitarlo (can. 1044 §1, 3°) che deve essere dispensata.

La pena imposta a quanti commettono il reato di aborto, nonché a quanti ne concorrono in forma necessaria, è la censura *latae sententiae* di scomunica (cfr. n. 36). Il n. 12 della Lettera Apostolica *Misericordia et misera*, del 21 novembre 2016, in AAS 108 (2016) 1051-1058, ha concesso fino a nuove disposizioni a tutti i confessori la facoltà di assolvere dal peccato di aborto.

159. *Abuso di minori o persone vulnerabili* (can. 1398 §1, 1°)

Il §1 del presente can. 1398 considera diverse fattispecie penali consistenti nell'abuso di minori commesso da chierici; invece, il §2 si occupa di reati di questo genere compiuti da religiosi, da consacrati o da laici che svolgono nella Chiesa qualsiasi tipo di ufficio o di ministero.

Anzitutto, l'abuso di minori considerato dal §1 del can. 1398 riguarda il reato compiuto dal chierico che commette peccati contro il sesto comandamento del Decalogo (di qualunque tipo) con un minore di diciotto anni, o con una persona che abitualmente possiede un uso imperfetto della ragione o con un soggetto al quale il diritto

159 Can. 1398 §1. Sia punito con la privazione dell'ufficio e con altre giuste pene, non esclusa, se il caso lo comporti, la dimissione dallo stato clericale, il chierico: 1° che commette un delitto contro il sesto comandamento del Decalogo con un minore o con persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o con quella alla quale il diritto riconosce pari tutela; 2° che recluta o induce un minore, o una persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o una alla quale il diritto riconosce pari tutela, a realizzare o a partecipare ad esibizioni pornografiche reali o simulate; 3° che immoralmente acquista, conserva, esibisce o divulga, in qualsiasi modo e con qualunque strumento, immagini pornografiche di minori o di persone che abitualmente hanno un uso imperfetto della ragione.

§2. Il membro di un istituto di vita consacrata o di una società di vita apostolica, e qualunque fedele che gode di una dignità o compie un ufficio o una funzione nella Chiesa, se commette il delitto di cui al §1, o al can. 1395, §3, sia punito a norma del can. 1336, §§ 2-4, con l'aggiunta di altre pene a seconda della gravità del delitto.

riconosce pari tutela. Il reato si configura anche se la persona è consenziente.

Il Codice ha evitato in questa sede di usare l'espressione "soggetto vulnerabile", in quanto rappresenta una nozione ancora non ben definita né condivisa dottrinalmente nell'ampio ambito in cui è vigente il diritto canonico. Si è preferito, perciò, utilizzare una formulazione sufficientemente ampia che consenta di includere diverse forme di debolezza e fragilità della vittima.

Si tratta di un reato riservato alla giurisdizione del Dicastero per la Dottrina della Fede dall'art. 6, 1° NSST qualora il reato riguardi minori o persone che abitualmente hanno imperfetto uso della ragione. Invece, nel caso si tratti di altri eventuali soggetti "vulnerabili", la giurisdizione sul reato non è riservata, e spetterà all'Ordinario agire (per la nozione di persona vulnerabile, cfr. VELM art. 1 §2, b).

L'Autorità ecclesiastica è tenuta ad avviare obbligatoriamente l'indagine previa se la *notitia criminis* risulti verosimile (cfr. n. 58), dando notizia al Dicastero appena tale notizia viene confermata dall'indagine, se il reato è riservato. La sanzione penale stabilita è la privazione penale dell'ufficio (can. 196) oltre alle pene espiatriche di cui al can. 1336 §§ 2-4 (cfr. n. 42) opportune secondo la gravità del reato, senza escludere la dimissione dallo stato clericale (cfr. n. 48).

160. *Induzione di minori ad atti di pornografia* (can. 1398 §1, 2°)

In collegamento con il reato precedente, il n. 2° del can. 1398 §1 punisce in concreto il reato del chierico che recluta o induce un minore di diciotto anni o una persona che abitualmente ha imperfetto uso di ragione o comunque "vulnerabile" (cfr. n. 159) a realizzare o a partecipare in esibizioni di natura pornografica, reale o simulata. Di conseguenza, il reato comprende anche la partecipazione passiva del minore, per esempio visionando una esibizione del genere.

Come nel caso precedente, il reato appartiene alla giurisdizione del Dicastero per la Dottrina della Fede se si tratta di minori o di persone che abitualmente hanno imperfetto uso di ragione (art. 6 §1

NSST); nei casi restanti, competerà all'Ordinario agire di conseguenza. L'Ordinario è tenuto, sempre, ad avviare l'indagine previa (cfr. n. 58), dando notizia al Dicastero appena risulti confermata la *notitia criminis* (nei casi riservati) e a seguire successivamente le indicazioni ricevute dal Dicastero medesimo. Anche qui la sanzione penale stabilita è la privazione penale dell'ufficio (can. 196) oltre alle opportune pene espiatorie di cui al can. 1336 §§ 2-4 (cfr. n. 42) secondo la gravità del reato, senza escludere la dimissione dallo stato clericale, nei casi estremi (cfr. n. 48).

161. *Detenzione e traffico di materiale pornografico relativo a minori* (can. 1398 §1, 3°)

Il Codice incorpora nel can. 1398 §1, 3° il delitto configurato dall'art. 6, 2° NSST di acquisizione, conservazione, esibizione o divulgazione in qualsiasi modo, da parte di un chierico, di immagini pornografiche di minori o di persone che abitualmente hanno un uso imperfetto della ragione. Il testo aggiunge adesso l'azione di "esibire" tali immagini.

Come nei casi precedenti, una volta che l'indagine previa, che l'Ordinario è tenuto ad avviare obbligatoriamente, confermi la *notitia criminis* (cfr. n. 58), occorre informare il Dicastero e seguire le sue istruzioni. La sanzione penale prevista, oltre la privazione penale dell'ufficio (can. 196), consiste in pene espiatorie di cui al can. 1336 §§ 2-4 adeguate alla gravità del caso (cfr. n. 42), senza escludere la dimissione dallo stato clericale (cfr. n. 48).

162. *Reati di abuso sessuale commessi da non chierici* (can. 1398 §2)

Il secondo paragrafo del can. 1398, come si è già detto, riguarda reati commessi da non chierici e, in concreto, da membri di istituti di vita consacrata o da società di vita apostolica o da fedeli laici che godono di dignità o svolgono uffici o funzioni ecclesiastiche. In concreto, vengono qui tipizzati come reati puniti canonicamente le stesse

161 Cfr. *ibid.*

162 Cfr. *ibid.*

azioni definite nel can. 1398 §1 – abuso di minori, incitazione alla pornografia, pornografia minorile (cfr. nn. 159, 160, 161) – e quelle stabilite nel can. 1395 §3 – violenza, minacce, abuso di autorità volti a commettere o subire un delitto contro il sesto comandamento (cfr. n. 152) – se realizzate dai consacrati o dai fedeli laici prima indicati. Nessuno di questi reati è riservato al Dicastero per la Dottrina della Fede la cui competenza riguarda unicamente i reati commessi da chierici.

In tali circostanze, e rispetto a ognuno dei cinque reati indicati, l'Ordinario competente è tenuto ad avviare il provvedimento sanzionatorio, avuta notizia e una volta confermata dall'indagine previa (cfr. n. 58). Tali reati, in funzione della gravità delle circostanze, devono essere puniti con le pene espiatorie di cui al can. 1336 §§ 2-4 (cfr. n. 42), non esclusa la privazione dell'ufficio (can. 196) (cfr. n. 47).

VII. NORMA GENERALE DI CHIUSURA

163. *Norma generale di chiusura* (Titolo VII)

L'universale ambito di applicazione del diritto penale canonico e la diversità di componenti culturali nei luoghi in cui esso è effettivamente vigente ha determinato l'inclusione, come elemento di chiusura del sistema penale, di una norma generale che consenta di punire altre condotte che ledono l'ordine sociale della Chiesa e richiedono una reazione da parte dell'autorità a tutela delle tre finalità descritte ora nel can. 1311 §2: “la reintegrazione della giustizia, la correzione del reo e la riparazione dello scandalo” (cfr. n. 4).

Ciò è particolarmente necessario se si tiene conto che l'ordinamento penale canonico ha cercato di ridurre al minimo la tipizzazione dei delitti, limitandola ai casi veramente necessari per la vita della Chiesa (cfr. n. 11), rendendo elevata la probabilità che vi siano comportamenti illeciti non tipizzati come delitti che richiedano, tuttavia, l'intervento dell'Autorità.

163 Il Titolo VII della Pars II del Libro VI del Codice di Diritto Canonico ha per titolazione “Norma generale” (*Norma generalis*), e contiene un unico can. 1399 che chiude la trattazione penale del Codice e non ha subito alcuna variazione redazionale nella revisione del Libro promulgata con la Cost. Ap. *Pascite gregem Dei*.

164. *Punibilità eccezionale di altre condotte contro legge divina o canonica* (can. 1399)

Il can. 1399 parte, infatti, dalla consapevolezza che non si può punire penalmente un comportamento non tipizzato come delitto da qualche norma canonica. Infatti, il can. 221 §3 sancisce che “i fedeli hanno il diritto di non essere colpiti da pene canoniche, se non a norma di legge”. Inoltre, il can. 1321 §2 precisa che “nessuno è punito salvo che la violazione esterna della legge o del precetto da lui commessa non sia gravemente imputabile per dolo o per colpa” (cfr. n. 18).

Ciò nonostante (cfr. n. 163), il can. 1399 stabilisce che, anche se non è tipizzata in una legge o stabilita in un precetto penale (cfr. n. 55), una “violazione esterna di una legge divina o canonica” può essere punita se si tratta di una violazione di “speciale gravità” che esige punizione e “urge la necessità di prevenire o riparare lo scandalo” (cfr. n. 4).

Nell'eventualità di comportamenti di particolare gravità che, come quelli descritti, reclamano con evidenza la necessità di agire penalmente, si deve ragionevolmente supporre che anche il delinquente fosse consapevole che la sua condotta fosse tale da richiedere una reazione punitiva. A volte le circostanze permetteranno all'Autorità di agire dando prima un precetto penale di avvertimento al delinquente (cfr. n. 55) e, in caso di disobbedienza, si procederà come previsto con l'imposizione della pena comminata nel precetto. Qualora, invece, la gravità e l'urgenza del caso determinassero il ricorso diretto al can. 1399, bisognerà verificare previamente le condizioni imposte dal canone: che sia una condotta esterna, che violi una legge divina o canonica, che possieda una particolare gravità e, infine, che vi sia urgenza di prevenire o riparare lo scandalo. Si tratta, comunque, di una scelta

164 Can. 1399. Oltre i casi stabiliti da questa o da altre leggi, la violazione esterna di una legge divina o canonica può essere punita con giusta pena, solo quando la speciale gravità della violazione esige una punizione e urge la necessità di prevenire o riparare gli scandali.

che va usata solo in caso estremo e sempre che non vi siano altre vie di attuazione.

PARTE TERZA

ELEMENTI DI PROCEDURA AMMINISTRATIVA PENALE

I. CONSIDERAZIONI GENERALI

165. *Circa la procedura specifica riguardante questa parte del Sussidio*

La terza parte del presente *Sussidio* applicativo è dedicata alla procedura penale che deve seguire l'Ordinario nei casi di propria competenza quando, conformemente al can. 1341, ritenga di seguire la procedura amministrativa per infliggere le pene. In questa Sezione, che intende essere solo un aiuto per l'applicazione della normativa, si indicheranno, dunque, i modi in cui l'Ordinario dovrà gestire inizialmente la *notitia criminis*, come realizzare la necessaria "inchiesta previa" (cfr. n. 175) e infine come dovrà svolgersi la procedura amministrativa necessaria per arrivare al decreto penale finale.

Di conseguenza se si tratta di reati sottoposti ad altre procedure, occorrerà osservare le indicazioni specifiche in tali casi. Per esempio, nel caso dei reati di abuso di minori commessi da chierici (cfr. nn. 159-161) occorre sempre seguire quanto indicato dal *Vademecum* pubblicato dal Dicastero per la Dottrina della Fede.

Inoltre, qualora si tratti di altri dei reati più gravi riservati al Dicastero per la Dottrina della Fede dal motu proprio *Sacramentorum sanctitatis tutela*, occorrerà integrare le osservazioni che seguono con le specifiche indicazioni date da tale Dicastero sul modo di procedere.

165 Cfr. DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, 5 giugno 2022; GIOVANNI PAOLO II, motu proprio *Sacramentorum sanctitatis tutela*, del 30 aprile 2001, in AAS 93 (2001) 737-739, come modificato dal *Rescriptum ex Audientia SS.mi* dell'11 ottobre 2021 che approva le Norme sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede in *L'Osservatore Romano*, 7 dicembre 2021, p. 6; CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Rescripto ex audientia*, 21 maggio 2010, in AAS 102 (2010) 419-479.

Infine, nel caso in cui l'Ordinario ritenga opportuno procedere contro l'accusato in via giudiziale anziché in via amministrativa, e intenda dunque intraprendere un processo penale, le norme da seguire saranno quelle ordinarie stabilite dai cann. 1717-1731, alle quali non si farà qui riferimento, poiché si tratterà soltanto di quanto attiene alla procedura punitiva amministrativa che al presente risulta meno regolamentata nel Codice di Diritto Canonico.

166. *Condizioni previe di attività*

Per poter avviare un provvedimento sanzionatorio occorre, anzitutto, che vi sia un concreto atto esterno realizzato da un fedele sotto la giurisdizione del rispettivo Ordinario che richieda di essere preso in considerazione in vista di una eventuale punizione (cfr. n. 18). Occorre, dunque, che vi siano atti esterni, compiuti da fedeli cattolici, perché i non battezzati o i cristiani non cattolici non sono sottoposti alla legislazione penale della Chiesa secondo il can. 11. Infine, è necessario che il Pastore abbia la capacità giuridica di imporre sanzioni perché si tratta di proprio suddito o in base alla sua giurisdizione territoriale o personale (cfr. n. 58).

È anche necessario evitare sin dall'inizio ogni sorta di giudizio previo sulla persona e sui fatti, tenendo ben presente la presunzione di innocenza di ogni soggetto (cfr. n. 17) e la necessità imposta dalla legge di valutare il comportamento del soggetto solo alla fine della procedura e sulla base degli elementi intervenuti nel provvedimento (cfr. n. 216). La colpevolezza del reo emerge solo alla fine della procedura amministrativa penale, mediante il decreto penale di condanna e, fino a quel momento, egli non è, dal punto di vista del diritto, né colpevole né delinquente, bensì, a seconda del momento dell'inchiesta, sarà indicato come denunciato, investigato, sospettato, processato o accusato formalmente.

166 Can. 11. Alle leggi puramente ecclesiastiche sono tenuti i battezzati nella Chiesa cattolica o in essa accolti, e che godono di sufficiente uso di ragione e, a meno che non sia disposto espressamente altro dal diritto, hanno compiuto il settimo anno di età.

In ognuno dei momenti della procedura occorre riconoscere e salvaguardare le facoltà e le possibilità di agire che il diritto – sia naturale che positivo canonico – riconoscono al fedele la cui condotta è sottoposta a indagine (cfr. n. 209). Occorre ugualmente evitare sin dall’inizio tutto quanto possa pregiudicare l’esercizio futuro del diritto di difesa da parte del soggetto implicato.

167. *Le varie fasi della procedura penale*

Le modalità attuative richieste agli Ordinari in ordine a garantire la disciplina ecclesiale e l’osservanza della legge penale canonica attraversano temporalmente varie “tappe”, in ciascuna delle quali occorre fare alcune valutazioni di natura sostanziale e compiere scelte in virtù di doveri, diritti o facoltà che hanno conseguenze giuridiche sia per l’Autorità che per il reo e anche per qualunque altra persona coinvolta nell’inchiesta.

In termini generali, tali tappe della procedura sanzionatoria amministrativa penale, illustrate in questo *Sussidio*, sono quattro: 1° acquisizione della notizia di un possibile reato e necessarie azioni iniziali; 2° svolgimento dell’inchiesta previa (se la notizia di reato è almeno verosimile); 3° svolgimento della procedura amministrativa penale (sempre che si renda necessaria in base ai risultati dell’inchiesta previa); e 4° conclusione della procedura amministrativa penale.

Come si è detto, il presente *Sussidio* prende in considerazione soltanto la procedura amministrativa poiché quella giurisdizionale che si svolge davanti al tribunale ecclesiastico si trova già opportunamente regolamentata dai cann. 1717-1731.

167 Le norme del Codice di Diritto Canonico riguardanti il processo penale giudiziale (cann. 1717-1731), dividono il testo in tre parti: Capitolo I, L’indagine previa, Capitolo II, Lo svolgimento del processo, e Capitolo II, L’azione per la riparazione dei danni.

II. ACQUISIZIONE DELLA NOTIZIA DI UN POSSIBILE REATO

168. *Dovere dell'Autorità di valutare ogni notizia di possibile reato*

L'Autorità ecclesiastica ha il dovere di valutare attentamente ogni notizia ricevuta circa la commissione di reati canonici, avendo l'obbligo di approfondire e accertare quelle che risultino quanto meno verosimili. Il can. 1717 §1 impone il dovere di indagare con prudenza, personalmente o tramite persona idonea, sui fatti e sull'imputabilità del soggetto, a meno che date le circostanze tale indagine non sia del tutto superflua.

Anche se il dovere di vigilanza che spetta all'Ordinario non comporta che egli debba realizzare continuamente controlli investigativi sulle persone e istituzioni poste alle sue dipendenze, ciò non significa che possa esimersi dal ricercare informazioni opportune, soprattutto se viene a conoscenza di comportamenti che recano scandalo o turbano l'ordine della comunità.

169. *Che cosa s'intende per notizia di delitto*

Per notizia del delitto o *notitia criminis* s'intende qualunque informazione circa un possibile delitto in qualunque modo giunta all'Ordinario. Può, dunque, trattarsi di una denuncia formalmente presentata, di informazioni circa un reato ricevute direttamente o indirettamente, di notizie pubblicate, di voci diffuse nella comunità, o di dati incidentalmente emersi nel corso di altre attività, ecc.

In certe occasioni, la notizia può arrivare in forma anonima, senza la possibilità di identificare il denunciante. Le notizie ricevute da fonti

168 Can. 1717 §1. Ogniqualevolta l'Ordinario abbia notizia, almeno probabile, di un delitto, indagherà con prudenza, personalmente o tramite persona idonea, sui fatti, le circostanze e sull'imputabilità, a meno che questa investigazione non sembri assolutamente superflua.

§2. Si deve provvedere che con questa indagine non sia messa in pericolo la buona fama di alcuno.

§3. Chi fa l'indagine ha gli stessi poteri ed obblighi che ha l'uditore nel processo; lo stesso non può, se in seguito sia avviato un procedimento giudiziario, fare da giudice in esso.

169 Cfr. *Vademecum* DDF nn. 9-15.

anonime devono essere trattate con molta cautela e contrastate in ogni modo possibile, sebbene non vadano automaticamente respinte. Tali notizie devono essere prese in considerazione qualora emergessero altri elementi di conferma.

Analogamente, non vanno scartate in partenza le notizie di reato provenienti da fonti la cui credibilità risulti dubbia ad una prima impressione.

Se la notizia di reato non fornisce dettagli circostanziati precisi del reato (circa i soggetti, i tempi, le azioni, ecc.), l'Autorità ha il dovere di approfondire proporzionatamente alla rilevanza del reato e del danno che abbia potuto causare.

170. *Elementi definitivi di reati e condotte da correggere in altri modi*

La notizia del reato (cfr. n. 169) deve far riferimento a un possibile crimine, vale a dire ad una condotta che, se veramente fosse stata compiuta, rientrerebbe nel quadro di uno dei delitti identificati dal legislatore canonico, anche se in questa fase non si può ancora accertare con precisione di quale reato si tratti in concreto, cosa che emergerà in una fase successiva. Infatti l'eventuale determinazione concreta del reato contestato al soggetto avviene in un momento successivo, quando viene fatta l'accusa formale una volta avviata la procedura penale amministrativa o giudiziale (cfr. n. 204).

Perché si possa agire penalmente è necessario che la condotta sia stata previamente tipizzata come delitto dall'Autorità ecclesiastica: dalla Santa Sede, dal Vescovo diocesano o in alcuni casi anche dalla Conferenza episcopale. La generalità dei reati stabiliti dalla Santa Sede è descritta nei nn. 85-164 di questo *Sussidio*. Tuttavia, la Santa Sede o il Vescovo diocesano potrebbero aggiungere, a questi, altri reati mediante apposite leggi (cfr. n. 9) o con precetti penali dati singolarmente (cfr. n. 13).

170 Cfr. cann. 1364-1399.

Le condotte che non sono state previamente tipizzate dal legislatore non costituiscono reato e non possono essere punite come tali se non nelle circostanze tracciate dal can. 1399 (cfr. n. 164).

Tuttavia altre condotte inappropriate non costitutive di reato realizzate da soggetti che sono tenuti ad un comportamento adeguato alla propria condizione, come i chierici o i religiosi o membri di istituti o società, possono essere corrette non penalmente bensì mediante appropriate misure “disciplinari” adottate dalla legittima Autorità nell’ambito della rispettiva competenza (cfr. n. 191). A tale effetto risulta di particolare utilità l’impiego delle sanzioni accessorie, come rimedi o penitenze (cfr. n. 52) e, in modo particolare, i precetti penali (cfr. n. 54).

171. *Valutazione da parte dell’Ordinario della propria competenza*

Ricevuta la *notitia criminis*, l’Autorità deve anzitutto valutare la propria competenza e giurisdizione in relazione al caso. Se ritiene di essere competente, è tenuto a darne seguito, come adesso si vedrà. Invece, nel caso in cui, in ragione del territorio o delle persone, o per la natura delle condotte oggetto della notizia, il caso non si trovi sotto la giurisdizione dell’Autorità che ne ha ricevuto notizia, essa deve informare l’Autorità ecclesiastica competente una volta accertata sufficientemente la correttezza delle informazioni ricevute (cfr. n. 176).

Può darsi, infatti, che il caso debba essere sottoposto ad un altro Ordinario che dovrà essere opportunamente informato. In altri casi,

171 Can. 1405 §1. Il Romano Pontefice stesso ha il diritto esclusivo di giudicare nelle cause di cui al can. 1401: 1) i capi di Stato; 2) i Padri Cardinali; 3) i Legati della Sede Apostolica e nelle cause penali i Vescovi; 4) le altre cause che egli stesso abbia avvocato al proprio giudizio.

§2. Il giudice non è competente a giudicare atti o strumenti confermati in forma specifica dal Romano Pontefice, salvo non ne abbia avuto prima mandato dal medesimo.

§3. È riservato al tribunale della Rota Romana giudicare: 1) i Vescovi nelle cause contenziose, fermo restando il disposto del can. 1419, §2; 2) l’Abate primate o l’Abate superiore di una congregazione monastica, il Moderatore supremo di istituti religiosi di diritto pontificio; 3) le diocesi e le altre persone ecclesiastiche sia fisiche sia giuridiche che non hanno Superiore al di sotto del Romano Pontefice.

invece, può trattarsi di un reato “riservato” alla Santa Sede o, specificamente, al Dicastero per la Dottrina della Fede: in tali casi l’Ordinario dovrà informare il dicastero competente una volta raccolte le informazioni sufficienti.

172. *Valutazione circa la verosimiglianza della notizia di reato ricevuta*

Ricevuta la notizia del reato, il primo dovere che ha l’Autorità è quello di valutarne la verosimiglianza, perché non sorge il dovere di investigare su eventuali notizie che ragionevolmente appaiono inverosimili. Questa valutazione che spetta all’Autorità, è un primo passo logico, di norma molto veloce, precedente all’avvio dell’inchiesta previa propriamente detta (cfr. n. 184). Tale valutazione porterà a valutare tutti gli elementi che fanno ragionevolmente prendere la decisione di avviare o meno l’inchiesta.

Una notizia verosimile non è necessariamente una notizia “probabile” o “molto probabile”, nemmeno è una notizia “veritiera”, in quanto non è ancora arrivato il momento di fare questa valutazione. Notizia verosimile sarebbe quella che ha apparenza di verità in quanto, a prima vista, non offre ragionevolmente elementi di incongruenza o di falsità. Occorrerà fare dunque una valutazione prudente ma normalmente rapida.

Se per l’insieme di circostanze si ritiene che la notizia del reato non è verosimile, si può non darne seguito, anche se risulterà prudente conservarne qualche elemento di documentazione oltre a qualche notizia sui motivi a sostegno della non verosimiglianza. In questi casi, se si tratta di reati riservati al Dicastero per la Dottrina della Fede, è consigliabile darne comunque notizia al Dicastero.

172 Cfr. *Vademecum* DDF, nn. 18-19.

173. *Archiviazione della notizia*

Solo quando la notizia risulti evidentemente falsa, chiaramente inverosimile o riferita a condotte “scorrette” ma non tipizzate come delitto, è opportuno lasciare un resoconto del fatto per mezzo di un Decreto in cui l’Autorità espone brevemente la propria valutazione del caso (cfr. can. 51), ordinando di deporlo con la documentazione esistente del caso nell’Archivio segreto della Curia.

Nel caso in cui si tratti di condotte non delittuose ma improprie, in funzione delle circostanze l’Autorità cercherà discretamente di accertarle e valuterà attentamente l’opportunità di prevenire per tempo possibili reati correggendo l’interessato secondo il can. 1339 (cfr. nn. 53-55) e lasciando ugualmente un riscontro del fatto nell’archivio segreto della Curia.

174. *Avvio dell’indagine previa*

Se dopo un primo accertamento vengono confermati gli elementi della notizia di reato ricevuta, il can. 1717 impone all’Autorità l’obbligo di avviare formalmente un’indagine, denominata “indagine previa”, avendo effettivamente constatato che la condotta denunciata sia costitutiva di reato. Di conseguenza, o la notizia viene archiviata (cfr. n. 173), oppure l’Autorità deve necessariamente avviare l’indagine previa seguendo le modalità indicate di seguito.

L’indagine previa deve essere indetta per Decreto dell’Ordinario (cfr. Appendice 1), come indica il can. 1719. Detta indagine dovrà svolgersi indipendentemente dal fatto che ve ne sia in corso un’altra da parte dell’autorità civile. Tuttavia, qualora la legge civile vieti lo svolgimento di indagini parallele, l’Autorità ecclesiastica si asterrà dall’avviare l’indagine previa finché permane tale divieto.

173 Can. 1719. Gli atti dell’indagine e i decreti dell’Ordinario, con i quali l’indagine ha inizio o si conclude e tutto ciò che precede l’indagine, se non sono necessari al processo penale, si conservino nell’archivio segreto della curia.

174 Can. 51. Il decreto si dia per iscritto esponendo, almeno sommariamente, le motivazioni, se si tratta di una decisione.

III. AVVIO DELL'INDAGINE PREVIA

175. *In cosa consiste l'indagine previa*

L'indagine previa richiesta dal can. 1717 §1 non è ancora un processo, ma una fase preparatoria precedente, che consiste nella prudente indagine che l'Autorità è tenuta a realizzare, da se stessa o tramite altro soggetto delegato, al fine di accertare con sufficiente fondamento – attraverso testimonianze e elementi di prova – se sia necessario o meno avviare formalmente la procedura inquirente volta a comminare una sanzione penale nei confronti di un soggetto. L'indagine previa, dunque, non deve cercare di arrivare ad alcun genere di convincimento circa la colpevolezza di un soggetto, cosa che avverrà solo alla fine del processo propriamente detto. L'unico scopo di questa indagine è, dunque, raccogliere elementi per approfondire la notizia del reato, in modo da poter avviare successivamente il processo penale.

176. *Quale Autorità è tenuta ad avviare l'indagine previa*

L'avvio dell'indagine previa spetta all'Ordinario che ha ricevuto la notizia del reato, che può essere quello proprio del soggetto denunciato o quello del luogo dov'è avvenuto il presunto delitto (cfr. n. 171). Entrambi gli Ordinari dovranno attivarsi per evitare conflitti di competenza o duplicazioni del lavoro. Nell'eventualità che la notizia del reato arrivi ad un'altra Autorità, questa dovrà tempestivamente trasferire le notizie all'Ordinario tenuto ad agire. L'eventuale omissione di questi doveri potrebbero configurare reati perseguibili ai sensi del Codice (cfr. n. 103), e come anche menzionato nel motu proprio *Come una madre amorevole*.

Nel caso di religiosi, l'Ordinario proprio dipenderà della natura dell'Istituto e della condizione del religioso stesso.

175 Cfr. *Vademecum* DDF, nn. 33-36. Per il can. 1717, vedi *supra* nota 168.

176 Cfr. *Vademecum* DDF, nn. 21, 31. Cfr. FRANCESCO, motu proprio *Come una Madre amorevole*, del 4 giugno 2016, in AAS 108 (2016) 715-717.

177. *Quando è superfluo realizzare l'indagine previa*

In determinate circostanze la notizia del reato che arriva all'Autorità, oltre ad essere verosimile (cfr. n. 172), possiede ormai tutti gli elementi di evidenza che consigliano di adottare direttamente la decisione di avvio della procedura penale, facendo sì che sia del tutto superfluo un ulteriore accertamento dei dati ricevuti (can. 1717 §1). Sono casi in cui il reato è talmente notorio che non lascia alcun dubbio e non rende necessario fare la normale indagine previa richiesta in termini generali dal diritto (salvo nei reati riservati al DDF, cfr. n. 178).

Non essendo necessaria l'indagine previa, l'Autorità ecclesiastica dovrà emanare un Decreto indicando con precisione: 1° la decisione di omettere l'inchiesta previa in quanto la ritiene superflua, conformemente al can. 1717 §1; 2° la disposizione di avvio immediato del processo giudiziale penale o del processo amministrativo.

In entrambi i casi, però, in funzione della verosimiglianza dei fatti segnalati, della natura della trasgressione e delle circostanze concorrenti, l'Autorità valuterà anche la necessità di emanare fin da questo momento un altro Decreto imponendo al soggetto prescrizioni preventive (cfr. Appendice 3), adeguate all'eventuale rischio di scandalo o di reiterazione del reato e comunque evitando qualunque lesione della sua buona fama, tenendo conto della presunzione di innocenza (cfr. n.17).

178. *Indagine previa e acquisizione di indagini civili*

L'indagine previa può non rendersi necessaria a causa dell'acquisizione da parte dell'Autorità ecclesiastica delle indagini svolte dall'autorità civile in merito allo stesso reato. Tali indagini possono talvolta essere sufficienti per accertare la necessità di avviare direttamente il processo sanzionatorio. Tuttavia, in tali circostanze, occorrerà valutare con molta attenzione lo svolgimento procedurale e le argomentazioni emerse lungo le indagini civili poiché i relativi criteri di

177 Cfr. *Vademecum* DDF, n. 37.

178 Cfr. *Vademecum* DDF, n. 36.

valutazione possono variare, talvolta in modo rilevante, rispetto a quanto prescritto dalla legge canonica.

179. *Reati riservati al Dicastero per la Dottrina della Fede*

Se la notizia *criminis* riguarda una materia riservata al Dicastero per la Dottrina della Fede, secondo gli artt. 1-7 delle NSST, sono di applicazione le norme procedurali stabilite nel citato documento.

In questi casi, non essendo competente l'Autorità del luogo, quest'ultima non può prendere da sola la decisione di omettere l'investigazione previa (cfr. n. 177), ed è tenuta a informare il Dicastero e sollecitare istruzioni sul modo di comportarsi. Inoltre, nei casi di *delicta graviora* (al Dicastero infatti sono riservati anche altri delitti) l'art. 10 §2 delle NSST autorizza l'Autorità ecclesiastica a adottare sin dall'avvio dell'inchiesta previa le misure cautelari previste dal can. 1722 nei confronti del soggetto.

180. *Consulenze canoniche, informazioni di stampa e riservatezza*

Nel dover compiere le attività preliminari in vista di un eventuale processo penale, l'Ordinario può liberamente consultarsi riservatamente con esperti in materia canonica penale.

Occorre, però, evitare nel modo più assoluto ogni inopportuna o illecita diffusione di informazioni al pubblico che possano pregiudicare successive indagini o ledere l'onorabilità e presunzione di innocenza del soggetto (cfr. n. 17).

Il segreto di ufficio è già in vigore in questo momento, anche se non è possibile imporre alcun vincolo di silenzio alle presunte vittime o ai denunciati, oltre a quelli che provengono dalla legge morale.

179 Cfr. motu proprio *Sacramentorum sanctitatis tutela*, art. 10 §2.

Can. 1722. L'Ordinario per prevenire gli scandali, tutelare la libertà dei testimoni e garantire il corso della giustizia, può in qualunque stadio del processo, udito il promotore di giustizia e citato l'accusato stesso, allontanare l'imputato dal ministero sacro o da un ufficio o compito ecclesiastico, imporgli o proibirgli la dimora in qualche luogo o territorio, o anche vietargli di partecipare pubblicamente alla santissima Eucaristia; tutti questi provvedimenti, venendo meno la causa, devono essere revocati, e cessano per il diritto stesso con il venir meno del processo penale.

180 Cfr. *Vademecum* DDF, nn. 29-30.

181. *Decreto di avvio dell'inchiesta previa*

Nella generalità dei casi, quando dopo una prima valutazione l'Autorità ecclesiastica ritiene verosimile la notizia ricevuta, deve approfondire ulteriormente i dati in suo possesso al fine di radunare gli elementi necessari per poter iniziare un giudizio penale con il dovuto fondamento. Per fare questo deve emanare il Decreto di avvio dell'inchiesta previa (cfr. Appendice 1), nel quale deve sostanzialmente: 1° determinare sommariamente l'oggetto dell'indagine in relazione con le notizie ricevute; 2° designare un soggetto perché porti a termine prudentemente tali indagini (can. 1717 §2); 3° indicare nel testo i poteri di cui gode la persona scelta, in base al can. 1717 §3.

182. *Designazione dell'incaricato dell'indagine previa e del notaio*

Il soggetto scelto per realizzare l'indagine previa deve essere idoneo e prudente, cosa che spetterà all'Autorità ecclesiastica valutare, anche in funzione delle circostanze che concorrono nel caso e delle effettive possibilità a disposizione. Nella scelta della persona ci si può orientare seguendo i criteri indicati dal can. 1428 §§1-2. Nella scelta dell'incaricato dell'inchiesta l'Autorità deve valutare, tra l'altro, il tipo di rapporto che esso ha con la persona indagata; le necessarie condizioni di età, prudenza, discrezione, formazione.

In questa fase, se l'Autorità lo ritiene opportuno o necessario, può essa stessa assumere il compito di realizzare l'indagine senza delegare tale compito a nessun altro. Comunque sia, l'incaricato dovrebbe essere esperto in diritto canonico o, quanto meno, possedere una certa perizia per orientare le sue indagini in modo pratico, al fine di ottenere i necessari elementi per far luce sulle informazioni pervenute. È anche possibile dare questo incarico ad un sacerdote di un'altra circoscrizione ecclesiastica o ad un membro di un istituto religioso, sempre con il permesso del rispettivo Ordinario.

Inoltre, nel fare tale scelta, l'Ordinario dovrà tenere conto che la persona indicata non potrà poi essere giudice nell'eventuale processo

181 Cfr. *Vademecum* DDF, n. 40.

182 Cfr. *Vademecum* DDF, nn. 39, 41-42.

successivo, secondo quanto indicato dal can. 1717 §3 e, per analogia con tale criterio, nemmeno come Assessore nei processi extragiudiziali; la stessa cosa è prevista, per i casi riservati al Dicastero della Dottrina della Fede, dall'art. 20 §4 NSST.

Anche se la legge non lo richiede, e non risulta necessario *ad validitatem*, può essere consigliabile nominare un Notaio che assista chi svolge l'indagine previa, garantendo la fede pubblica degli atti da lui redatti (cfr. cann. 483 §2, 1437 §2; cfr. Appendice 2).

Invece, in questa fase preliminare non è necessario l'intervento del Promotore di giustizia.

183. *Circa la comunicazione all'indagato dell'avvio dell'indagine previa*

Al momento dell'avvio dell'indagine previa, salvo che sia necessario adottare alcune misure disciplinari (cfr. n. 58), o che l'Ordinario lo ritenga opportuno, non è conveniente informare la persona denunciata per evitare ogni genere di interferenze, a meno che per la natura delle cose tali interferenze siano assolutamente da escludere. In questo modo si evita di mettere a rischio la libertà dei testimoni o di rendere difficile la raccolta di elementi di prova.

Occorre precisare, infatti, che in questo momento iniziale dell'inchiesta il soggetto non è stato affatto "imputato" di alcun crimine e che l'inchiesta che si avvia è interamente indirizzata a fornire all'Autorità gli elementi necessari per capire se deve imputare l'indagato e avviare la procedura amministrativa o giudiziale.

IV. SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE PREVIA

184. *Finalità dell'indagine previa*

L'obiettivo centrale dell'indagine previa è quello di raccogliere dati utili alla fondatezza dei fatti denunciati e accreditare la verosimiglianza della *notitia criminis*. Non si tratta, in questa fase, di raccogliere tutti gli elementi di prova: ciò dovrà eventualmente avvenire nel

183 Cfr. *Vademecum* DDF, nn. 52-55.

184 Cfr. *Vademecum* DDF, n. 33.

corso del processo propriamente detto. Tuttavia, gli elementi di prova e le testimonianze acquisite durante l'indagine previa potranno servire eventualmente per impostare la procedura penale propriamente detta. Se l'indagine previa è ben condotta, l'intero processo successivo diventa più chiaro e ridotto nel tempo.

L'indagine previa ha la finalità di fornire gli elementi necessari perché l'Autorità prenda la decisione di avviare la procedura penale o di archiviare l'inchiesta. Perciò, non sarà necessario in questo momento raccogliere tutti gli elementi di prova e le testimonianze che portino alla certezza del reato commesso, in quanto tale compito spetta al processo.

185. *Osservanza delle leggi civili e comunicazione all'Autorità civile*

L'intera attività dell'indagine previa deve svolgersi nel rispetto delle leggi civili dello Stato, e nei limiti in cui le leggi civili consentano di svolgere detta attività. Di conseguenza, sempre che per la legge civile sia obbligatorio comunicare all'autorità dello Stato la notizia di un concreto reato, l'Ordinario procederà a informare le autorità competenti, secondo le modalità prescritte dalla legge stessa e in base ad eventuali Convenzioni tra lo Stato e la Santa Sede. Tale obbligo va eseguito anche quando possa presumersi ragionevolmente (ad esempio, a causa della prescrizione) che non verrà avviata alcuna procedura civile. Naturalmente, quanto detto prima, non è assolutamente applicabile quando occorra osservare il sigillo sacramentale o le esigenze legate al foro interno.

Per quanto concerne queste comunicazioni con l'Autorità civile, è necessario anche rispettare la volontà delle presunte vittime, volta, per esempio, a proteggere la propria intimità familiare, o quella di chi ha subito un danno a causa del reato, sempre che ciò non si opponga alla legge dello Stato. A tale riguardo, potrà essere necessario incoraggiare costoro a esercitare i propri diritti e denunciare direttamente i

185 Cfr. *Vademecum* DDF, nn. 48-50.

fatti alle Autorità civili, evitando ogni forma di dissuasione, e conservando per prudenza traccia documentale del consiglio dato in tale senso.

Occorrerà pure valutare se sia opportuno informare i testimoni e le persone coinvolte nell'indagine che, qualora intervenisse un sequestro giudiziario o un ordine di consegna degli atti da parte dall'autorità civile, non sarà più possibile per l'Autorità ecclesiastica garantire la confidenzialità delle deposizioni acquisite in sede canonica.

In tal senso, se l'Autorità giudiziaria civile producesse formale richiesta legittima di consegna di documenti riguardanti l'indagine, disponendone il sequestro giudiziario, l'Ordinario è tenuto a cooperare con detta Autorità nei limiti previsti dalla legislazione canonica. Qualora emergano dubbi circa la legittimità della richiesta, l'Ordinario provvederà a consultare esperti legali e a informare il Rappresentante Pontificio.

186. *Compiti dell'incaricato dell'indagine previa*

A meno che l'Autorità non disponga altrimenti, l'incaricato dell'inchiesta previa possiede tutte le facoltà indicate nel can. 1428 §3; è lui che raccoglie le prove e che decide, in questo momento delle indagini, quali prove o testimoni “debbano essere raccolte e secondo quale metodo” occorra farlo.

Il Cancelliere o altri Notai della Curia possono esercitare il loro ufficio di dare fede pubblica agli atti dell'inchiesta, verbalizzando le testimonianze, l'ispezione dei luoghi o la raccolta di materiale o di documenti, certificando la veridicità dei documenti, ecc. Tuttavia, se

186 Can. 1428 §1. Il giudice o il presidente del tribunale collegiale possono designare un uditore per svolgere l'istruttoria nella causa, scegliendolo tra i giudici del tribunale o tra le persone approvate dal Vescovo a tale incarico.

§2. Il Vescovo può approvare all'incarico di uditore chierici o laici, che rifulgano per buoni costumi, prudenza e dottrina.

§3. Spetta all'uditore, secondo il mandato del giudice, solo raccogliere le prove e una volta raccolte trasmetterle al giudice; può inoltre, a meno che non si opponga il mandato del giudice, decidere nel frattempo quali prove debbano essere raccolte e secondo quale metodo, se eventualmente sorga controversia in proposito durante l'esercizio delle sue funzioni.

l'Autorità lo ritiene opportuno, può anche assegnare notai *ad hoc* come ausilio per il responsabile dell'inchiesta.

Se si tratta di cause riservate al Dicastero per la Dottrina della Fede occorre seguire quanto da esso stabilito o quanto contenuto nelle Linee Guida date dalle rispettive Conferenze Episcopali per tali inchieste, anche per ciò che riguarda la collaborazione con le autorità civili.

La collaborazione con le autorità civili è da tenere particolarmente in conto quando, in base anche alle circostanze locali, si tratta di delitti canonici che sono anche reati civili e possono essere stati oggetto di denuncia e di investigazione da parte della Magistratura o della Polizia del luogo.

Alla fine dell'indagine previa, la persona incaricata di eseguirla consegnerà all'Ordinario tutti gli atti risultanti dall'inchiesta insieme ad una propria valutazione del risultato.

Sia nello svolgimento dell'indagine previa che nelle fasi successive della causa, l'autorità è tenuta a mantenersi sempre entro i limiti di azione consentiti dalla legge civile del Paese, astenendosi da qualunque iniziativa che possa risultare legalmente illecita.

187. *La durata dell'indagine previa*

Esigenze di equità e di giustizia richiedono che l'indagine previa di cui al can. 1717 si svolga in un arco temporale contenuto e con la necessaria celerità, tenendo conto che la finalità di tale indagine è soltanto quella di raggiungere la fondata verosimiglianza della *notitia de delicto* e della corrispettiva esistenza del *fumus delicti*, rendendo necessario in tal caso l'avvio dell'incriminazione. Infatti, sarà durante il processo giudiziale o la procedura amministrativa che si dovranno raccogliere tutte le restanti testimonianze o prove richieste per arrivare alla conclusione. Il protrarsi ingiustificato della durata dell'indagine previa può costituire una negligenza da parte dell'Autorità ecclesiastica.

187 Cfr. *Vademecum* DDF, n. 66.

188. *Svolgimento dell'indagine previa*

In base alle attribuzioni di cui gode (cfr. n. 186), l'incaricato dell'inchiesta può impiegare tutti i mezzi legittimi e prudenti che ritenga necessari per approfondire i fatti e le circostanze al fine di determinare l'imputabilità del soggetto (cfr. can. 1717 §1).

L'indagine preliminare deve cercare di ampliare le informazioni sui fatti delittuosi, le circostanze e l'imputabilità del soggetto per consentire una ponderata valutazione sulla necessità di avviare il processo sanzionatorio. Tuttavia, non è necessario in questa fase raccogliere prove dettagliate (testimonianze o perizie), poiché questo sarà eventualmente fatto nel successivo procedimento penale. Ciò che occorre in questa fase previa è ricostruire, per quanto possibile, i fatti su cui si basa l'accusa e le circostanze generali del presunto delitto, producendo una prima valutazione del danno causato e dello scandalo, così come di eventuali circostanze problematiche riguardanti il profilo biografico dei soggetti implicati. In questa fase iniziale, risulterà particolarmente opportuno raccogliere gli elementi di prova o le testimonianze ritenuti più determinanti per il chiarimento della causa (compresi i risultati di indagini o processi condotti dalle autorità civili) e soprattutto quelli che, col passare del tempo, rischiano di perdersi e di poter essere utili allo svolgimento del caso. Gli elementi raccolti in questo momento normalmente diventeranno prove lungo il processo amministrativo.

Se risulta necessario ascoltare durante l'indagine previa un minore o una persona ad esso equiparata dal diritto, occorrerà seguire le modalità stabilite dalla legislazione civile per queste circostanze, ed in ogni caso sarà necessario farla accompagnare da una persona di sua piena fiducia, evitando naturalmente ogni possibilità di contatto o incontro con la persona indagata.

Qualora nel corso di queste indagini previe emergessero nuovi atti criminosi attribuiti all'accusato occorrerà prenderne atto, e darne notizia chiara all'Ordinario perché provveda ad approfondirle nella

188 Cfr. *Vademecum* DDF, nn. 34-36, 44, 51.

stessa inchiesta o in altro modo. Infatti, i nuovi eventuali reati richiederanno necessariamente specifiche testimonianze ed elementi di prova, distinti da quelli degli altri reati su cui s'indagava precedentemente, ma evidentemente imprescindibili per la nuova valutazione che occorrerà fare.

In tutti questi casi, sarà di particolare importanza accreditare, mediante testimonianze incrociate, la credibilità delle presunte vittime, dei denunciati e dei testimoni che intervengono nell'inchiesta. Si dovrà inoltre informare i testimoni che, nel caso di sequestro giudiziario, non risulterà possibile all'Autorità ecclesiastica garantire la confidenzialità delle loro deposizioni.

189. *Dovere di segreto*

Quanti sono incaricati di realizzare l'indagine previa sono tenuti ad osservare il segreto, secondo quanto indicato dal can. 471, 2°. È questo un dovere che riguarda ogni fase della procedura ma, in modo particolare l'indagine previa: poiché non c'è ancora alcun imputato, "si deve provvedere che con questa indagine non sia messa in pericolo la buona fama di alcuno" (can. 1717 §2), sia della persona indagata, sia di chi ha denunciato o di qualunque eventuale danneggiato dall'indagine, inclusa la stessa Autorità che l'ha ordinata (cfr. nn. 17, 191).

Ai testimoni può essere imposto il dovere di mantenere il segreto circa quanto hanno rivelato nell'inchiesta e su quanto siano venuti a sapere durante tale fase, non potendosi, invece, chiedere tale segretezza rispetto a quanto conoscono sui fatti investigati per scienza propria.

Tuttavia, va tenuto presente che tale segreto riguarda strettamente gli incaricati delle indagini e quanti agiscono a titolo ufficiale, in quanto può essere suggerito ma non imposto a terze persone. In modo particolare, un tale segreto non può essere imposto ad eventuali presunte vittime o legittimi denunciati.

189 Cfr. *Vademecum* DDF, n. 30. Can. 471. Tutti coloro che sono ammessi agli uffici della curia devono: 1) promettere di adempiere fedelmente l'incarico secondo le modalità determinate dal diritto o dal Vescovo; 2) osservare il segreto nei limiti e secondo le modalità determinate dal diritto o dal Vescovo.

190. *Comunicazione all'indagato e assistenza di un proprio avvocato*

Non c'è un criterio uniforme circa il momento opportuno di comunicare all'investigato l'indagine preliminare a suo carico. Questa è una decisione che dovrà prendere volta per volta l'Ordinario, tenendo conto della natura del reato e dell'insieme di circostanze concorrenti.

Esistono, tuttavia, alcuni parametri in base ai quali l'Ordinario dovrà prendere la decisione di dare notizia all'investigato già nel corso dell'indagine previa: 1° evitare l'inquinamento delle prove; 2° garantire la buona fama di tutte le persone interessate; 3° raccogliere tutti gli indizi che possano risultare di utilità; 4° garantire sempre un prudente confronto dei dati acquisiti; 5° assicurare in ogni caso il diritto di difesa.

Qualora si escluda ragionevolmente il rischio di interferire nell'investigazione previa, risulta appropriato fornire all'indagato una sintetica informazione circa i motivi dell'inchiesta, limitatamente a quanto serva per ricavare da lui informazioni o particolari utili al chiarimento dell'inchiesta. Altrimenti, se non è necessario ascoltare la sua testimonianza per contrastare informazioni o assicurare il diritto di difesa, può risultare opportuno astenersi da comunicazioni in merito con l'indagato fino a quando non venga eventualmente presa la decisione di seguire una procedura penale (cfr. n. 204).

In ogni caso, dal momento in cui si comunica all'indagato circa l'indagine in atto, occorrerà consentirgli di avvalersi di un avvocato di fiducia da lui scelto, anche se ciò in questa fase non è ancora obbligatorio.

191. *Misure disciplinari eventualmente necessarie*

Quando le circostanze lo richiedono, l'Autorità ecclesiastica può adottare determinate misure disciplinari – diverse da quelle cautelari

190 Cfr. *Vademecum* DDF, nn. 52-54.

191 Can. 1722. L'Ordinario per prevenire gli scandali, tutelare la libertà dei testimoni e garantire il corso della giustizia, può in qualunque stadio del processo, udito il promotore di giustizia e citato l'accusato stesso, allontanare l'imputato dal ministero

(cfr. n. 206) – nei confronti dell'indagato. La ragione che rende necessario adottare tali misure, formalmente diverse da quelle cautelari, consentite solo una volta avviato il processo, è la tutela della buona fama delle persone coinvolte, le esigenze del bene pubblico e di evitare lo scandalo, o la necessità di impedire la reiterazione di quanto denunciato.

Il can. 1722 autorizza esplicitamente l'adozione di misure cautelari "in qualunque stadio del processo". Tuttavia, già durante l'indagine previa, con giusta causa e sulla base delle ordinarie attribuzioni che gli sono proprie (cfr. can. 392), l'Autorità ecclesiastica può adottare mediante Decreto (cfr. Appendice 3) provvedimenti disciplinari adeguati, proporzionali, e ragionevolmente circoscritti nel tempo: per esempio, limitando l'esercizio del ministero pastorale o dell'ufficio ecclesiastico del soggetto investigato, anche nei casi non riservati al Dicastero per la Dottrina della Fede.

Il contenuto concreto di tali misure disciplinari e il "tipo" di provvedimento dovranno corrispondere al tipo di reato su cui si indaga e alla natura dello scandalo che si cerca di prevenire: proibire la confessione a minori, per esempio, non sarebbe la misura più adatta in una indagine di natura economica. Per di più, nell'adottare tali misure non si può non tenere conto del fatto che il nuovo can. 1321 §1 chiede di tutelare sempre la presunzione di innocenza (cfr. n. 17), cosa che esige anche un uso proporzionale di queste misure.

Le misure che l'Ordinario può adottare in queste circostanze sono simili a quelle indicate nel can. 1722. L'Ordinario potrà scegliere quella più adeguata alle circostanze del caso: allontanare il soggetto dal ministero sacro o da un ufficio, o compito ecclesiastico, imporgli o proibirgli la dimora in qualche luogo o territorio, o anche vietargli la partecipazione pubblica all'Eucaristia. In ogni caso, le misure adottate possono essere modificate mediante nuovo Decreto, nel corso

sacro o da un ufficio o compito ecclesiastico, imporgli o proibirgli la dimora in qualche luogo o territorio, o anche vietargli di partecipare pubblicamente alla santissima Eucaristia; tutti questi provvedimenti, venendo meno la causa, devono essere revocati, e cessano per il diritto stesso con il venir meno del processo penale.

dell'indagine, aggravandole o attenuandole, a seconda delle circostanze e anche dell'atteggiamento del soggetto.

Il can. 1717 §2 esige che nell'adottare queste misure "non sia messa in pericolo la buona fama" della persona sotto inchiesta: inoltre esse rimangono naturalmente subordinate all'esito finale dell'inchiesta previa. Di conseguenza l'Autorità è tenuta in giustizia ad annullare le misure precauzionali (eventualmente adottate con la notizia *crimino*) se decide di non avviare la causa penale, e ha d'altra parte l'obbligo di trasformarle con un nuovo Decreto (cfr. Appendice 8) in vere e proprie misure cautelari, ex can. 1722, nel caso in cui si decida l'istruzione penale della causa, avendo sentito il Promotore di giustizia e citando l'accusato stesso come prescrive il suddetto canone.

Infine, è anche un dovere di giustizia da parte dell'Autorità limitare l'uso di questo genere di misure allo stretto necessario, sia per quanto riguarda il contenuto che la durata; inoltre essa è tenuta a dichiarare formalmente con nuovo Decreto la cessazione delle misure nel momento in cui si decida di non procedere penalmente, in quanto "cessano per il diritto stesso con il venir meno del processo penale" (can. 1722). Rappresenta uno stretto dovere di giustizia per l'Autorità competente provvedere, anche formalmente, a far sì che tali misure cessino, dove che dovrà estendersi anche a riparare eventuali conseguenze che abbiano potuto danneggiare la buona reputazione dell'interessato.

192. *Come imporre una misura disciplinare in questa fase della procedura*

Come si è detto, l'Ordinario può imporre le misure disciplinari, anche durante l'indagine previa (cfr. n. 179), non però sulla base del

192 Cfr. *Vademecum* DDF, n. 61. Nel caso dei Vescovi si veda:

Can. 392 §1. Poiché deve difendere l'unità della Chiesa universale, il Vescovo è tenuto a promuovere la disciplina comune a tutta la Chiesa e perciò a urgere l'osservanza di tutte le leggi ecclesiastiche.

§2. Vigili che non si insinuino abusi nella disciplina ecclesiastica, soprattutto nel ministero della parola, nella celebrazione dei sacramenti e dei sacramentali, nel culto di Dio e dei Santi e nell'amministrazione dei beni.

can. 1722, ma grazie alle specifiche competenze come Ordinario proprio che, nel caso del Vescovo diocesano, sono ricordate nel can. 392. Sono di conseguenza, atti amministrativi di natura cautelare, ma non realizzati nell'ambito del giudizio penale che ancora non è cominciato (cfr. n. 58).

In ogni caso, tale misura non è una sanzione penale; le pene saranno imposte solo alla fine del processo, con il decreto amministrativo o con la sentenza. Questo particolare è bene che sia chiaro a tutti coloro che intervengono a qualunque titolo, in particolare all'indagato, affinché si eviti del tutto l'equivoco di ritenere il soggetto già giudicato anzitempo.

Le misure disciplinari vengono imposte mediante un "precetto penale" (cfr. n. 54) in forma di Decreto, redatto secondo i cann. 49 ss. (cfr. Appendice 3). Quale possa essere il contenuto delle misure provvisorie si è già detto al n. 191.

Nel caso in cui, secondo quanto è stato detto prima (cfr. n. 191), occorra modificare o revocare le misure provvisorie occorrerà procedere ugualmente mediante un nuovo Decreto dell'Ordinario, legittimamente notificato all'indagato, ove sia segnalata esplicitamente la revoca o la modifica.

193. *Comunicati pubblici*

Il can. 1717 §2 ricorda il dovere di giustizia di tutelare (particolarmente in questo momento dell'inchiesta) la buona fama delle persone coinvolte (cfr. can. 220), sia delle presunte vittime o denunciati che dello stesso accusato, il quale gode, come ricorda il can. 1321 §1, della presunzione di innocenza (cfr. n. 17, 191). Questi principi devono, di conseguenza, guidare i diversi passi da compiere durante l'indagine previa e, in particolare modo, orientare la modalità di comunicare le notizie ai mezzi di stampa.

Allo stesso tempo, però, i principi enunciati obbligano anche a prevenire eventuali "lesioni illegittime" dei diritti, per cui, non è (ne-

193 Cfr. *Vademecum* DDF, nn. 44-46.

cessariamente) una violazione della buona fama la prudente comunicazione di notizie circa l'esistenza di un'accusa quando è fatta per non mettere in pericolo il bene pubblico. La legittimità di queste comunicazioni dipenderà sempre dalle circostanze di ogni caso, che spetta all'Ordinario valutare accuratamente.

Nel caso in cui la *notitia criminis* fosse diventata di dominio pubblico, già durante l'inchiesta previa, o se si ritiene imprescindibile al fine di garantire il bene comune, l'Autorità può valutare l'opportunità di diramare una qualche comunicazione ufficiale manifestando in modo prudente che è stata avviata un'inchiesta in materia; insieme ai particolari che si ritengono opportuni, bisognerà ricordare la presunzione di innocenza di ogni persona fino a prova contraria (can. 1321 §1). In tali comunicazioni si cercherà di usare forme essenziali e stringate, evitando in maniera assoluta modalità clamorose, al fine di rispettare nel possibile la volontà dei danneggiati e, soprattutto, di astenersi da ogni giudizio anticipato (sia a titolo personale di chi fa la comunicazione, che a nome della Chiesa o dell'Istituto di appartenenza del soggetto) sulla colpevolezza o innocenza della persona indiziata, il che rappresenterebbe una sorta di pregiudizio sul merito dei fatti.

Una imprudente gestione della notizia potrebbe configurare in determinati casi il reato di cui al can. 1390 §2, almeno per quanto concerne il dovere di riparazione (cfr. n. 140).

194. *Conclusiones dell'inchiesta previa e relativo Decreto*

Quando l'Ordinario, direttamente o attraverso l'incaricato dell'indagine, e avvalendosi dei consigli degli esperti da lui consultati,

194 Cfr. *Vademecum* DDF, n. 68.

Can. 1718 §1. Qualora gli elementi raccolti sembrino bastare l'Ordinario decida: 1) se si possa avviare il processo per infliggere la pena o dichiararla; 2) se ciò, atteso il can. 1341, sia conveniente; 3) se si debba ricorrere al processo giudiziario, oppure, a meno che la legge non lo vieti, si debba procedere con decreto extragiudiziale.

§2. L'Ordinario revochi o modifichi il decreto di cui al §1, ogniqualvolta da elementi nuovi gli sembri di dover disporre diversamente.

§3. Nell'emanare i decreti di cui ai §§ 1 e 2, l'Ordinario, se prudentemente lo ritiene opportuno, ascolti due giudici e altri esperti in diritto.

ritiene di aver raccolto gli elementi necessari per adottare una decisione al riguardo, mediante un proprio Decreto di conclusione (Appendice 6) deve dichiarare conclusa l'indagine previa. Se, invece, l'Ordinario ritiene che dev'essere ulteriormente approfondito qualche aspetto dell'indagine, darà a questo punto l'incarico di procedere in tale senso.

Nel caso che ritenga sufficiente l'indagine realizzata – salvo i casi di competenza del DDF, di cui si dirà poi – l'Ordinario deve adottare, con motivazione espressa *saltem summarie* nel decreto, una di queste tre risoluzioni: 1° archiviazione della causa, 2° adozione di efficaci misure *disciplinari*, 3° avvio della procedura giudiziaria o amministrativa.

1° *Archiviazione della causa.* Se l'Ordinario ritiene che gli elementi raccolti durante l'indagine previa non supportano in modo ragionevole una formale accusa contro il soggetto, deve ordinare per Decreto l'archiviazione della causa (cfr. n. 173). In tale caso dovrà inviare all'archivio segreto della Curia l'intera documentazione raccolta durante l'indagine (can. 1719). Inoltre, dovrà procedere a cancellare eventuali misure provvisorie adottate nei confronti del soggetto (cfr. n. 191).

2° *Adozione di efficaci misure disciplinari.* In determinati casi, l'Ordinario può adottare in questa fase specifiche misure disciplinari di natura pastorale volte all'emendamento del reo, ritenendo che non sia necessario avviare propriamente la procedura sanzionatoria penale. Queste misure disciplinari non sono sanzioni penali, cosa che deve essere chiara agli interessati, e si possono adottare solo nei casi in cui esse siano necessarie e adatte alla situazione, alla luce anche del dovere di ristabilire la giustizia e ottenere la riparazione dello scandalo (can. 1341). Infatti, una opzione come quella indicata dal can. 1718 §1, 2° è possibile solo in alcune circostanze: sarà inoltre necessario

§4. Prima di decidere a norma del §1, l'Ordinario consideri se non sia conveniente, per evitare giudizi inutili, che egli stesso o l'investigatore, consenzienti le parti, dirima la questione dei danni secondo il giusto e l'onesto.

tener conto della condotta precedente del soggetto e anche dell'incidenza che i fatti criminosi possono avere sulla comunità (cfr. nn. 61-62). Il tipo di misure *disciplinari* che si possono adottare in tali circostanze consistono in limitazioni nell'esercizio del ministero (cfr. ad es. cann. 764, 974), più o meno estese in considerazione del caso, come anche adeguati rimedi penali o penitenze (cfr. n. 53), oppure determinati precetti penali da osservare (cfr. n. 54).

3° *Avviare la procedura giudiziaria o amministrativa.* La terza possibilità che ha l'Ordinario alla fine dell'indagine previa è di emanare il Decreto di avvio della procedura per infliggere o dichiarare la pena (se si tratta di pene *latae sententiae*), tramite il processo giudiziale o in via amministrativa. L'Ordinario è tenuto ad avviare una di queste procedure quando gli elementi raccolti lo portino a ritenere che “per le vie dettate dalla sollecitudine pastorale” né tramite le prescritte ammonizioni o riprensioni, non sia possibile “ottenere sufficientemente il ristabilimento della giustizia, l'emendamento del reo, la riparazione dello scandalo” (can. 1341). In questo caso, se opportuno, l'Ordinario può ascoltare due giudici o altri esperti in diritto (cfr. can. 1718 § 3).

Se la documentazione raccolta durante l'indagine previa fa sì che non siano avviate ulteriori procedure punitive, essa deve essere conservata comunque nell'archivio segreto della Curia (can. 1719).

L'avvio della procedura punitiva non richiede l'esistenza di “certezza” sulla colpevolezza del soggetto: questo è un fatto che dovrà emergere in seguito, nel corso della procedura punitiva stessa. In questo momento è sufficiente che vi siano elementi che ragionevolmente richiedano di essere approfonditi in sede penale.

Questo non è neanche il momento di valutare se l'eventuale reato sia prescritto o meno, tranne che ciò non risulti evidente: ciò dovrà essere accertato con precisione nel corso della procedura.

195. *La conclusione dell'indagine previa nei casi riservati al Dicastero per la Dottrina della Fede*

Nel caso dei reati riservati al Dicastero per la Dottrina della Fede, al termine dell'indagine previa, il Vescovo anziché procedere come indicato al n. 194, se è emersa verosimiglianza di un delitto più grave, deve darne notizia al Dicastero e seguire poi le istruzioni ricevute.

Secondo l'art. 10 del motu proprio *Sacramentorum sanctitatis tutela*, il Dicastero "se non avoca a sé la causa per circostanze particolari, ordina all'Ordinario o al Gerarca di procedere ulteriormente". Se si tratta, poi, di un reato di abuso di minori (cfr. nn. 159-161) occorre sin dall'inizio seguire il *Vademecum*, emanato dallo stesso Dicastero, *su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*.

196. *La notifica del decreto di conclusione dell'inchiesta previa*

A questo punto l'investigato, sia che fosse già stato informato dell'indagine sia che non ne fosse al corrente, deve essere portato a conoscenza dell'inchiesta avvenuta a suo carico con la notifica del Decreto di conclusione dell'indagine secondo i cann. 54-56, che riporta la decisione adottata dall'Autorità secondo il n. 194. L'Ordinario dovrà tuttavia valutare se in certe occasioni sia più opportuno non rendere nota l'inchiesta all'investigato.

Se è stato deciso di avviare la procedura amministrativa penale, e il reato non è riservato al Dicastero per la Dottrina della Fede, la notifica al soggetto investigato del risultato dell'inchiesta può avvenire in occasione dell'udienza di cui al can. 1720: è opportuno dare notizia al denunciante di questo decreto.

195 Cfr. *Vademecum* DDF, n. 69.

196 Can. 56. Il decreto si ritiene intimato, se colui al quale è destinato, chiamato nel dovuto modo a ricevere o ad udire il decreto, senza giusta causa non comparve o ricusò di sottoscrivere.

197. *Eventuale modifica del decreto di conclusione dell'inchiesta previa*

L'eventuale comparsa successiva di nuovi elementi rilevanti nell'indagine può determinare la necessità di modificare il Decreto di conclusione dell'inchiesta previa, prima o dopo averlo notificato. Ciò può capitare, per esempio, se il denunciante confessa la falsità dell'accusa, o se compare un testimone non ascoltato prima o un documento di particolare rilievo. In tali circostanze, l'Ordinario, mediante un nuovo Decreto – che va anche notificato nel modo segnalato al n. 196 –, è tenuto a modificare la decisione e il Decreto precedente (cfr. n. 194) provvedendo di nuovo secondo i dati acquisiti. Il Decreto successivo prevale su quello precedente, come indica il can. 53.

198. *Eventuale composizione equitativa dei danni causati*

Oltre alle conseguenze penali, i reati possono dare luogo al dovere di riparazione dei danni causati (can. 128). A tale riguardo, i cann. 1729-1731 regolano come promuovere nel corso del processo giudiziale la riparazione dei danni, e il can. 1718 §4 prevede la possibilità di risolvere secondo giustizia talune situazioni senza fare ricorso a non necessari processi giudiziari.

197 Can. 53. Se i decreti sono tra di loro contrari, quello peculiare, nelle cose che vengono espresse in modo peculiare, prevale su quello generale; se sono ugualmente peculiari o generali, quello successivo nel tempo obroga il precedente, nella misura in cui gli è contrario.

198 Can. 1718 §1. Qualora gli elementi raccolti sembrano bastare l'Ordinario decida: 1) se si possa avviare il processo per infliggere la pena o dichiararla; 2) se ciò, atteso il can. 1341, sia conveniente; 3) se si debba ricorrere al processo giudiziario, oppure, a meno che la legge non lo vieti, si debba procedere con decreto extragiudiziale.

§2. L'Ordinario revochi o modifichi il decreto di cui al §1, ogniqualvolta da elementi nuovi gli sembri di dover disporre diversamente.

§3. Nell'emanare i decreti di cui ai §§ 1 e 2, l'Ordinario, se prudentemente lo ritiene opportuno, ascolti due giudici e altri esperti in diritto.

§4. Prima di decidere a norma del §1, l'Ordinario consideri se non sia conveniente, per evitare giudizi inutili, che egli stesso o l'investigatore, consenzienti le parti, dirima la questione dei danni secondo il giusto e l'onesto.

In tali circostanze, sempre che il reato non entri nella competenza del DDF, l'Ordinario – prima di fare il Decreto di conclusione dell'inchiesta previa – deve chiedere l'assenso delle parti, possibilmente per iscritto, per risolvere in modo equo la questione relativa ai danni causati dal reato. Ad ogni modo, occorrerà chiarire alle parti coinvolte che tale iniziativa intende unicamente risolvere equamente la questione dei danni causati, e non presuppone alcun accordo o “patteggiamento” previo per evitare il processo giudiziale o amministrativo penale che dovrà seguire indipendentemente il suo corso.

199. *Le due vie, giudiziale e amministrativa, di procedere in giudizio e facoltà speciali dei Dicasteri*

Come prescrive il can. 1341, quando le circostanze lo richiedono, l'Ordinario è tenuto ad avviare la procedura di giudizio dell'accusato per mezzo di un processo giudiziario penale o mediante un procedimento amministrativo penale. Entrambi i metodi possiedono elementi in comune e differenze importanti. Sarà l'Ordinario a dover indicare quale via scegliere per punire le condotte delittuose, tenendo conto dell'insieme di circostanze e delle possibilità a disposizione dell'Ordinario stesso. La scelta dovrà ricadere necessariamente sul processo giudiziale se il delitto (non riservato alla DDF) prevede una pena perpetua (cfr. can. 1342 §2; n. 59).

Il processo giudiziale penale è realizzato davanti al tribunale ecclesiastico stabilito nella diocesi (cann. 1419-1427), che agisce seguendo l'ordine e il percorso fissato per i processi canonici nel Libro VII del Codice di Diritto Canonico, con le peculiarità stabilite per i processi penali indicate nei cann. 1717 ss. Il processo giudiziale è, in genere, indipendente dall'Ordinario, e il suo verdetto è fissato in una Sentenza che può essere appellata nei gradi di giudizio superiori secondo l'ordine delle istanze dei tribunali ecclesiastici.

La procedura amministrativa di giudizio, chiamata anche processo amministrativo, è, invece, portata avanti dall'Ordinario o da un suo Delegato e dai soggetti che l'Ordinario stesso abbia designato *ad*

199 Cfr. *Vademecum* DDF, nn. 85-90.

casum per giudicare il caso. Tale procedura segue regole più elastiche rispetto a quelle del processo giudiziale, ma rispetta comunque l'esigenza della puntuale verifica delle prove, della salvaguardia del diritto di difesa, che fa sì che si ascolti l'accusato assistito da un avvocato di propria scelta con libero accesso agli Atti, e dalla necessità di raggiungere la certezza morale (can. 1342 §1) *ex actis et probatis* (cfr. n. 216). La procedura amministrativa termina con un Decreto del Vescovo, o del suo Delegato, a seguito delle valutazioni fatte dagli incaricati, che può essere appellato tramite ricorso davanti a diverse Autorità, a seconda dei casi.

Inoltre, in particolari circostanze, potrà il Vescovo rivolgersi ai Dicasteri della Curia Romana competenti, sollecitando l'applicazione delle facoltà loro concesse (cfr. n. 3).

V. SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PENALE

200. *Procedure diverse per un processo giudiziale o concernenti cause riservate*

Tutte le indicazioni di questa Sezione del *Sussidio* riguardano esclusivamente la procedura da seguire qualora s'intenda giudicare per via amministrativa un reato non riservato alla Santa Sede.

Se l'Ordinario ha deciso di giudicare il reato in via giudiziale mediante processo davanti ai tribunali ecclesiastici, si applicano i cann. 1717-1731 riguardanti il processo penale (che contengono criteri da osservare anche in via amministrativa), e l'insieme di norme stabilite particolarmente nel Libro VII del Codice di Diritto Canonico. In tale caso, l'Ordinario termina la sua azione e lascia i passi successivi in mano al Promotore di giustizia nonché al Tribunale competente: ne trasferisce i verbali come previsto dal can. 1721, al fine di preparare il

200 Can. 1721 §1. Se l'Ordinario ha decretato doversi avviare un processo penale giudiziario, trasmetta gli atti dell'indagine al promotore di giustizia, il quale presenti al giudice il libello di accusa a norma dei cann. 1502 e 1504.

§2. Avanti al tribunale superiore copre il ruolo di attore il promotore di giustizia costituito presso quel tribunale.

libello di accusa con cui il processo viene avviato dinanzi al Tribunale ecclesiastico del luogo.

Se si tratta di un reato riservato al Dicastero per la Dottrina della Fede, occorrerà seguire quanto indicato nel motu proprio *Sacramentorum sanctitatis tutela*, nonché nel citato *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, qualora si tratti di reati di tale natura. In ogni caso occorrerà agire seguendo le indicazioni procedurali date dal Dicastero, che possiede esclusiva competenza per giudicare tali materie.

Se si tratta, infine, di altro genere di cause riservate alla Santa Sede (cfr. ad es. can. 1405), occorrerà informare opportunamente la Segreteria di Stato e seguire le indicazioni ricevute. Ugualmente, occorrerà seguire le indicazioni ricevute se sono cause specifiche che la stessa S. Sede ha avocato a sé.

201. *Le principali tappe della procedura amministrativa penale*

Quando l'Ordinario sceglie di seguire una procedura penale amministrativa, si procede, sinteticamente, attraverso le seguenti tappe che esamineremo di seguito: 1° Decreto di avvio del procedimento, 2° designazione dell'Istruttore e degli Assessori, 3° citazione dell'imputato per rendere noto l'atto d'accusa, 4° raccolta di testimonianze e di prove presentate dall'imputato o dall'istruttore, 5° studio e valutazione dei verbali, 6° Decreto finale, 7° possibile ricorso contro il Decreto penale.

Il già citato *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici* pubblicato il 16 luglio 2020 dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, e aggiornato il 5 giugno del 2022, pur essendo di applicazione solo per i casi di abuso di minori, sviluppa puntualmente anche la procedura che devono seguire le cause amministrative penali alla luce del

201 Can. 1341. L'Ordinario deve avviare la procedura giudiziaria o amministrativa per infliggere o dichiarare le pene quando abbia constatato che né per vie dettate dalla sollecitudine pastorale, soprattutto con la correzione fraterna, né con l'ammonizione né con la riprensione, è possibile ottenere sufficientemente il ristabilimento della giustizia, l'emendamento del reo, la riparazione dello scandalo.

can. 1720, e fornisce indicazioni che – per analogia – possono illuminare le scelte da seguire nelle cause non riservate.

202. *Scelta del procedimento penale amministrativo*

Quando giuste cause si oppongono alla celebrazione del processo giudiziario e viene scelta la via extragiudiziale, e cioè amministrativa (cfr. n. 59), è l'Ordinario a dover assumere l'iniziativa, attuando con potere esecutivo la procedura amministrativa penale del can. 1720, che si concluderà con un decreto singolare (cfr. cann. 48 ss.) di assoluzione o condanna (cfr. n. 221).

Il suddetto can. 1720 regola la procedura solo nelle sue fasi essenziali e consente all'Ordinario di scegliere per il resto il modo concreto di agire. Poiché il CIC disciplina in modo più esplicito il processo penale (cann. 1721 ss.) e il processo ordinario (le cui norme si applicano anche ai procedimenti penali ai sensi del can. 1728), tali norme processuali possono servire pure da orientamento (cfr. can. 19) per procedere in modo appropriato negli aspetti in cui il can. 1720 non fornisce dettagli, anche se non sono norme obbliganti per il procedimento penale amministrativo.

Le caratteristiche fondamentali di tale modo di procedere che segue la logica dell'azione penale nella Chiesa e tutela il diritto di difesa (cfr. cann. 212 §3, 1720, 1°), sono illustrate nei paragrafi seguenti.

202 Can. 1720. Se l'Ordinario ha ritenuto doversi procedere con decreto per via extragiudiziale: 1) renda note all'imputato l'accusa e le prove, dandogli possibilità di difendersi, a meno che l'imputato debitamente chiamato non abbia trascurato di presentarsi; 2) valuti accuratamente con due assessori tutte le prove e gli argomenti; 3) se consta con certezza del delitto e l'azione criminale non è estinta, emani il decreto a norma dei cann. 1342-1350, esponendo almeno brevemente le ragioni in diritto e in fatto.

Can. 19. Se su una determinata materia manca una espressa disposizione di legge sia universale sia particolare o una consuetudine, la causa, se non è penale, è da dirimersi tenute presenti le leggi date per casi simili, i principi generali del diritto applicati con equità canonica, la giurisprudenza e la prassi della Curia Romana, il modo di sentire comune e costante dei giuristi.

203. *Designazione dell'Istruttore, degli Assessori e del Notaio*

L'Ordinario, se lo ritiene opportuno, può istruire personalmente la causa penale. Tuttavia, di regola, affida tale incarico ad un Istruttore, con l'aiuto eventuale di Notai o Istruttori aggiunti, nelle cause più complesse. È opportuno che tali nomine siano fatte per Decreto (cfr. Appendice 7). All'istruttore affida in via delegata il compito di portare avanti la cognizione della causa, ricevere gli allegati e le prove, e preparare l'intera documentazione per il giudizio. A completamento delle proprie attività, l'Istruttore redige per iscritto il proprio parere e lo unisce al materiale preparato.

Prima che l'Istruttore termini la propria opera, l'Ordinario deve scegliere e nominare con apposito Decreto due Assessori che, assieme all'Ordinario, valuteranno la documentazione raccolta nell'istruzione e offriranno all'Ordinario il proprio parere sul merito della causa, sulla colpevolezza dell'accusato e sulla pena eventualmente da infliggere.

Per la scelta dell'Istruttore e degli Assessori, l'Ordinario terrà conto dei criteri indicati nei cann. 1424 e 1448 §1.

Inoltre, occorre nominare anche un Notaio secondo le indicazioni del can. 483 §2, al fine di garantire la fede pubblica degli atti da lui redatti, secondo il can. 1437 §2.

Tutte queste persone che intervengono come ufficiali nella procedura penale dovranno prestare giuramento, che dovrà constare agli atti della causa, di compiere fedelmente l'incarico ricevuto e di osservare il segreto d'ufficio.

203 Cfr. *Vademecum* DDF. nn. 95-96. Can. 1424. Il giudice unico in qualunque giudizio può scegliersi come consulenti due assessori, chierici o laici di onesta condotta.

Can. 1448 §1. Il giudice non accetti di giudicare una causa che in qualche modo lo riguarda in ragione di vincoli di consanguineità o affinità in qualunque grado della linea retta e fino al quarto grado della linea collaterale, o in ragione di tutela e curatela, di convivenza, di grave inimicizia, oppure a scopo di guadagno o per evitare un danno.

§2. Nelle medesime circostanze devono astenersi dal loro ufficio il promotore di giustizia, il difensore del vincolo, l'assessore e l'uditore.

204. *Citazione e prima comparizione dell'accusato*

La procedura amministrativa penale inizia citando il soggetto a cui si comunica (sempre con l'intervento del notaio) l'accusa, e cioè con precisione il reato o i crimini di cui è accusato, e l'indicazione delle prove a causa delle quali cui si è deciso di procedere (can. 1720, 1°); dovrà inoltre essere sottolineato il diritto che il soggetto ha di difendersi dalle accuse.

A tal fine, l'Ordinario deve emettere un Decreto di convocazione dell'accusato (Appendice 12), che deve contenere: 1° indicazione chiara della persona convocata, 2° luogo e momento in cui dovrà comparire, 3° scopo per il quale è convocato, richiamando in modo sintetico il contenuto dell'atto di accusa, 4° indicazioni per esercitare il diritto di difesa.

Infatti, quando l'accusato è citato in un ordine di comparizione, bisogna sempre informarlo che, se lo desidera, può comparire assistito da un avvocato di fiducia da lui scelto. In ogni caso, nell'udienza, gli verrà chiesto di nominarlo al fine di preparare la sua difesa e, se non lo fa, sarà nominato d'ufficio (si vedano come orientamento i cann. 1723 e 1481-1490; cfr. Appendice 10).

In questa fase della procedura possono servire da guida alcune regole previste per il mandato di comparizione nel processo (cfr. cann. 1507-1512).

205. *Possibile assenza dell'accusato*

Se l'accusato rifiuta o trascura di comparire, l'Ordinario (o il suo Delegato) valuterà se effettuare una seconda convocazione. In ogni

204 Can. 1723 §1. Il giudice citando l'imputato deve invitarlo a costituirsi un avvocato a norma del can. 1481, §1, entro un termine da lui stesso stabilito.

§2. Che se l'imputato non vi abbia provveduto, il giudice stesso prima della contestazione della lite nomini un avvocato, che rimarrà nell'incarico fin tanto che l'imputato non se ne sia costituito uno proprio.

205 Cfr. *Vademecum* DDF, nn. 99-100. Can. 1592 §1. Se la parte convenuta citata non si presentò in giudizio né scusò idoneamente la sua assenza, o non rispose a norma del can. 1507, §1, il giudice la dichiarò assente dal giudizio e decida che la causa, osservato quanto è prescritto, proceda fino a sentenza definitiva e alla sua esecuzione.

caso (sia nella prima che nella seconda convocazione), l'accusato sarà avvertito, in modo che consti agli atti, che il processo andrà avanti comunque, anche in sua assenza (nn. 99-100).

Se l'accusato debitamente citato non compare (cfr. can. 1720, 1°), l'Ordinario, dopo aver effettuato i necessari controlli (cfr. can. 1592), può chiedere al notaio di pubblicare il verbale di assenza, e può emanare un decreto per dichiarare l'accusato assente nel procedimento.

In tali circostanze, l'Ordinario può continuare la procedura fino al decreto finale (cfr. can. 1720). Tuttavia, se l'accusato nel corso del procedimento e prima del suo completamento compare, e vuole esercitare il suo diritto di difesa, l'Ordinario lo ammetterà (cfr. can. 1593).

206. *Misure cautelari in questa fase della procedura*

Considerando gli scopi previsti dal can. 1722, se non è stato fatto prima e si rende necessario in base alle circostanze, l'Ordinario può adottare in questo momento le misure precauzionali opportune.

Le misure cautelari possono essere incluse nel Decreto di citazione, o in un altro Decreto separato, che può essere notificato al reo in quel momento o in un altro, in conformità con i cann. 54-56 (cfr.

§2. Prima che si emani il decreto di cui al §1, deve constare, anche a mezzo di una nuova citazione se è necessario, che la citazione legittimamente fatta pervenne in tempo utile alla parte convenuta.

Can. 1593 §1. La parte convenuta se in seguito si presenti in giudizio o abbia risposto prima della decisione della causa, può addurre conclusioni e prove, fermo restando il disposto del can. 1600; il giudice eviti però che il giudizio si protragga di proposito con ritardi troppo lunghi e non necessari.

§2. Benché non si sia presentata in giudizio né abbia risposto prima della decisione della causa, può servirsi delle impugnazioni contro la sentenza; se poi provi di essere stata trattenuta da un legittimo impedimento, che senza sua colpa non le fu possibile dimostrare, può anche servirsi della querela di nullità.

206 Can. 1722. L'Ordinario per prevenire gli scandali, tutelare la libertà dei testimoni e garantire il corso della giustizia, può in qualunque stadio del processo, udito il promotore di giustizia e citato l'accusato stesso, allontanare l'imputato dal ministero sacro o da un ufficio o compito ecclesiastico, imporgli o proibirgli la dimora in qualche luogo o territorio, o anche vietargli di partecipare pubblicamente alla santissima Eucaristia; tutti questi provvedimenti, venendo meno la causa, devono essere revocati, e cessano per il diritto stesso con il venir meno del processo penale.

Appendice 8). Le suddette misure potrebbero anche comunicarsi oralmente al reo nella stessa udienza, facendo in modo però che siano immediatamente registrate nel verbale. Se nel corso dell'inchiesta (cfr. nn. 191-192) sono state adottate misure disciplinari, occorrerà ora decidere se mantenerle o modificarle come misure cautelari di cui al can. 1722.

La procedura penale extragiudiziale non coinvolge il Promotore di giustizia, in quanto è l'Ordinario il garante del bene pubblico, ma può essere utile che questi si consulti in base al can. 1722 con i due assessori che lo consigliano nel procedimento (cfr. can. 1720, 2°).

207. *Comparizione dell'accusato e notifica delle accuse*

Giunti il giorno e l'ora della sessione di notifica delle accuse e delle prove, all'accusato e all'eventuale avvocato che lo assiste viene esibito il fascicolo degli atti dell'indagine previa. Tale notifica ha lo scopo di dare all'accusato la possibilità di difendersi: è necessario perciò metterlo a conoscenza di tutti i dati necessari perché possa efficacemente difendersi (cfr. can. 1720, 1°).

Se il caso coinvolge in qualche modo il sacramento della Penitenza, occorre in questo momento prestare particolare attenzione al rispetto dell'art. 4 §2 NSST, che prevede che all'accusato non venga riferito il nome della presunta vittima/denunciante, a meno che essa non abbia espressamente acconsentito a rivelarlo.

Alla seduta di notificazione delle accuse, compiuta dall'Ordinario o dal suo Delegato, non è necessario che prendano parte gli Assessori (cfr. n. 203).

Infine, è bene rendere noto l'obbligo di rispettare il segreto di ufficio.

208. *Nozioni di accusa e di prova*

Con "accusa" si intende il delitto che, secondo quanto è risultato durante l'indagine previa, si ritiene commesso dal soggetto, come in-

207 Cfr. *Vademecum* DDF, nn. 101-104.

208 Cfr. *Vademecum* DDF, nn. 105-106.

dicato anche nel già citato *Vademecum* della Dottrina della Fede. Presentare l'accusa significa dunque rendere noto all'accusato il delitto che gli si attribuisce, insieme agli elementi per identificarlo (per esempio, luogo in cui sarebbe accaduto, eventuali nominativi di presunte vittime, circostanze), nonché la modalità di partecipazione (autore o complice) ed eventuali circostanze aggravanti o attenuanti, ecc.

Lo stesso documento intende per "prove" l'insieme del materiale raccolto durante l'indagine previa e altro materiale eventualmente acquisito: anzitutto la verbalizzazione delle accuse rilasciate da presunte vittime o denunzianti; poi i documenti pertinenti (cartelle cliniche, scambi epistolari anche per via elettronica, fotografie, prove d'acquisto, estratti conto bancari, ecc.); i verbali delle dichiarazioni di eventuali testimoni; e, infine, eventuali perizie che chi ha condotto l'indagine abbia ritenuto opportuno accogliere o far eseguire. Questi dati, infatti, pur essendo stati raccolti in una fase antecedente al processo, nel momento in cui viene aperto il processo extragiudiziale diventeranno normalmente materiale probatorio.

Sarà inoltre necessario osservare le regole di riservatezza eventualmente imposte dalla legge civile.

209. *Facoltà e diritti dell'accusato nella procedura sanzionatoria*

Si tenga attentamente presente che, secondo il can. 1728 §2, l'accusato non è tenuto a confessare il delitto, né può essergli chiesto con giuramento di dire la verità. Egli, infatti, non deve essere costretto a dare una testimonianza contro se stesso che possa incriminarlo. Tuttavia, egli va udito e le sue dichiarazioni saranno opportunamente valutate dall'Autorità.

209 Cfr. *Vademecum* DDF, n. 110. Can. 1728 §1. Salve le disposizioni dei canoni di questo titolo, nel giudizio penale devono essere applicati, se non vi si opponga la natura della cosa, i canoni sui giudizi in generale e sul giudizio contenzioso ordinario, osservate le norme speciali per le cause riguardanti il bene pubblico.

§2. L'accusato non è tenuto a confessare il delitto, né può essergli imposto il giuramento.

Can. 1725. Nella discussione della causa, sia che essa avvenga per iscritto sia oralmente, l'imputato abbia sempre il diritto di scrivere o di parlare per ultimo, personalmente o tramite il suo avvocato o procuratore.

L'accusato deve sempre essere trattato con rispetto non essendo lecito cercare di carpire da lui, in modo apparentemente informale o amichevole, dichiarazioni che possono essere usate contro di lui per accusarlo. In modo particolare, sarebbe illecito provocare o accogliere in sede procedurale "dichiarazioni di coscienza" che l'accusato in realtà intendesse fare esclusivamente in forma riservata a determinati soggetti (ad es. il proprio Superiore), non solo perché ciò rappresenterebbe una chiara lesione della giustizia, ma anche perché tali manifestazioni spontanee sono formulate solitamente senza l'accuratezza richiesta per valutare le azioni e i comportamenti in sede penale.

Peraltro, l'accusato deve sempre avere la facoltà di intervenire per ultimo, sia in forma scritta che orale, e ciò anche in occasione di eventuali nuovi elementi, testimonianze o prove, che risultino aggiunti agli atti processuali, così come prescrive il can. 1725: in ogni caso dovrà esprimersi per ultimo l'accusato o, in sua vece, il suo avvocato.

210. *Come agire se l'accusato dichiara di essere stato assolto nel foro interno*

Se il reato di cui è giudicata una persona comporta una censura *latae sententiae*, può accadere che il soggetto l'abbia già confessata nel Sacramento della Penitenza e che, con la mediazione del confessore, sia stato assolto nel foro interno per intervento della Penitenzieria Apostolica, che è il dicastero competente per rimettere in tale foro le censure riservate alla Santa Sede.

In tali casi, al reo è stata effettivamente rimessa la censura, ma chi lo giudica non è in grado di saperlo e, quindi, questa è una eventualità che l'Ordinario deve ignorare a meno che il soggetto non la sollevi in maniera spontanea.

Qualora ciò accadesse, e il reo confessasse il crimine di cui viene accusato, dovrà egli stesso provare che la censura è stata rimessa nel foro interno, in modo che ciò possa avere pieni effetti giuridici anche

210 Can. 130. La potestà di governo di per sé è esercitata nel foro esterno, talora tuttavia nel solo foro interno, in modo tale però che gli effetti che il suo esercizio ha originariamente nel foro esterno, in questo foro non vengano riconosciuti, se non in quanto ciò è stabilito dal diritto per casi determinati.

in foro esterno. Ciò è possibile perché, nel caso di assoluzioni concesse in forma anonima dalla Penitenzieria Apostolica, il Dicastero fa arrivare al penitente, tramite il confessore, il numero di protocollo del decreto di assoluzione affinché sia esibito, nell'eventualità appunto che i fatti criminosi perdonati appaiano successivamente in foro esterno per essere giudicati. In tali circostanze, chi istruisce la causa penale dovrà contattare la Penitenzieria Apostolica e verificare se il numero di protocollo indicato corrisponde al crimine di cui è accusato il soggetto; naturalmente non comparirà nessun nominativo, poiché l'intera procedura in foro interno è anonima.

In caso affermativo, accertata l'assoluzione, l'inquirente dovrà certificare che il soggetto è stato giuridicamente assolto dalla censura *latae sententiae* e dovrà valutare, secondo quanto stabilito dal can. 1335 §1 (cfr. n. 41), l'opportunità di imporre un altro tipo di sanzione canonica, come ad esempio una pena espiatoria (cfr. nn. 43 ss.) o un rimedio penale (cfr. nn. 52 ss.).

211. *Determinazione della scadenza per preparare la difesa*

Una volta comunicato tutto il necessario all'interessato, e fatte le dichiarazioni opportune, l'Ordinario darà al reo un periodo di tempo ragionevole, normalmente breve, a meno che non vi siano circostanze che consiglino il contrario, per preparare la sua difesa con l'assistenza del suo avvocato (cfr. can. 1720, 1°).

Può inoltre determinare che venga eseguita una nuova indagine, se necessario, per completare le prove dell'accusa. Questa prima comparizione per comunicare l'atto d'accusa si conclude con la firma dei verbali da parte del notaio, dell'Ordinario e dell'imputato. Su eventuali novità incorporate agli atti occorrerà pure informare l'accusato (cfr. n. 209).

211 Cfr. *Vademecum* DDF, n. 109.

212. Preparazione e presentazione della difesa

La difesa dell'accusato può svolgersi, principalmente, secondo una doppia modalità: 1° nelle cause più semplici potrà essere possibile raccogliere, seduta stante, nel giorno indicato, tutte le dichiarazioni o allegati che l'accusato intenda apportare, radunandole in un apposito verbale firmato da tutti i presenti (principalmente, l'accusato, il suo avvocato, l'istruttore e il notaio); 2° in altri casi più complessi, dopo aver lasciato all'accusato un termine temporale ragionevole stabilito dall'istruttore, occorrerà presentare all'istruttore la difesa scritta in una o più sedute, con eventuale indicazione delle prove da prodursi, cosa che richiederà successive udienze per illustrare quanto presentato.

A sostegno delle proprie posizioni, la difesa dell'accusato può avvalersi di tutti i mezzi leciti. Di conseguenza, può chiedere che siano uditi determinati testimoni (cfr. Appendice 13-14) e può esibire i documenti e le perizie che ritenga utili. Tuttavia, come indicato in modo generale dal can. 1527 per il processo, spetta in questo caso all'istruttore valutare se ammettere o meno prove proposte dalla difesa, in funzione della loro utilità per la definizione della causa.

213. Ulteriori prove

In qualunque fase del processo, è lecito che l'Ordinario o il suo Delegato dispongano la raccolta di ulteriori prove o l'ascolto di nuovi testimoni, se sembra loro opportuno in base a quanto risulta dall'indagine previa (cfr. Appendice 15). Ciò può accadere anche in base alle istanze dell'accusato in fase di difesa. I risultati andranno ovviamente presentati all'accusato durante lo svolgimento di essa: egli dovrà essere sempre a conoscenza di tutte le ulteriori prove o testimonianze, in modo da poter esercitare nel dovuto modo il diritto di difesa. A questo punto, gli verrà presentato quanto raccolto a seguito

212 Cfr. *Vademecum* DDF, nn. 109-114. Can. 1527 §1. Possono essere adottate prove di qualunque genere, che sembrino utili per esaminare la causa e siano lecite.

§2. Se una parte fa istanza perché una prova rifiutata dal giudice venga ammessa, il giudice definisca la cosa con la massima celerità.

213 Cfr. *Vademecum* DDF, n. 108.

delle istanze difensive, indicando una nuova sessione di contestazione delle accuse e delle prove, qualora si siano riscontrati nuovi elementi di accusa o di prova; altrimenti, questo materiale si può considerare semplicemente elemento integrante della difesa.

214. *Notizie ai denuncianti circa l'andamento della causa*

Trattandosi di una procedura penale, non è previsto l'intervento di eventuali denunciati o terze parti in fase procedurale, poiché chi eventualmente abbia denunciato ha già esercitato il suo diritto contribuendo all'avvio dell'accusa e alla raccolta delle prove, procedimento che viene portato avanti d'ufficio dall'Ordinario o dal suo Delegato.

VI. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PENALE

215. *Valutazione delle risultanze istruttorie e della difesa dell'accusato*

Una volta completate le comparizioni e i procedimenti necessari, l'Istruttore presenta all'Ordinario l'intera causa assieme alle proprie valutazioni.

Raccolta questa documentazione, l'Ordinario dovrà valutare attentamente assieme ai due Assessori le accuse rivolte al soggetto e le prove che le sostengono, nonché le prove e gli argomenti di difesa adottati dallo stesso accusato presentati nel procedimento (can. 1720, 2°). Di conseguenza, fornirà agli Assessori l'intero fascicolo processuale, concedendo loro un tempo congruo per lo studio e la valutazione personale, invitandoli mediante decreto a fornire, normalmente per iscritto (anche se non è richiesto *ad validitatem* dalla legge) ed entro un certo ragionevole termine, la loro valutazione delle prove, delle testimonianze e degli argomenti di difesa (cfr. Appendice 17), di cui al can. 1720, 2°. È bene ricordare loro l'obbligo di osservare il segreto di ufficio.

In tale decreto può anche programmare una sessione comune, in cui svolgere tale valutazione, al fine di facilitare l'analisi, la discussione

214 Cfr. *Vademecum* DDF, n. 114.

215 Cfr. *Vademecum* DDF, nn. 115-118.

e il confronto (cfr. Appendice 16). Per tale sessione, facoltativa ma raccomandabile, non sono previste particolari formalità giuridiche. Se la valutazione delle prove e degli argomenti di difesa avviene durante una sessione comune, è consigliabile prendere una serie di appunti sugli interventi e sulla discussione, anche in forma di verbale sottoscritto dagli intervenuti, che comunque ricade sotto il segreto di ufficio e non deve essere diffuso.

Gli Assessori non formano, tuttavia, una sorta di tribunale collegiale con l'Ordinario, ma sono semplici consulenti nella decisione adottata dallo stesso Ordinario.

Benché non sia previsto dalla Legge, è bene che il parere degli Assessori venga redatto in forma scritta, per facilitare la stesura del successivo decreto conclusivo da parte dell'Autorità competente.

216. *Sul modo di arrivare alla decisione*

La valutazione degli elementi della causa, e il consiglio dei due Assessori (cfr. n. 203), devono condurre l'Ordinario o il suo Delegato a decidere sulla colpevolezza o meno del presunto reo, sulla base degli atti stessi della procedura. Infatti, trattandosi di una procedura amministrativa, è particolarmente necessario che l'Ordinario o il suo Delegato mantengano un deciso atteggiamento di indipendenza di giudizio rispetto ad eventuali elementi e circostanze pregresse di loro conoscenza relative al soggetto che, tuttavia, non sono presenti negli atti: egli, come il giudice, deve agire *ex actis et probatis* (cfr. cann. 1342 §1, 1608).

216 Can. 1608 §1. Per pronunciare una sentenza qualsiasi si richiede nell'animo del giudice la certezza morale su quanto deve decidere con essa.

§2. Il giudice deve attingere questa certezza dagli atti e da quanto è stato dimostrato.

§3. Il giudice deve poi valutare le prove secondo la sua coscienza, ferme restando le disposizioni della legge su l'efficacia di talune prove.

§4. Il giudice che non abbia potuto conseguire quella certezza, sentenzi che non consta del diritto dell'attore e prosciogla il convenuto, a meno che non si tratti di una causa che gode il favore del diritto, nel qual caso si deve pronunciare a favore della medesima.

In questo momento occorrerà tener presente, anzitutto, quanto stabilito dal can. 1321 §1 circa la presunzione di innocenza dell'accusato (cfr. n. 17), che potrà cadere solamente davanti a prove certe del contrario fornite lungo la procedura.

Inoltre se in qualunque momento della procedura dovesse constare “con evidenza che il delitto non fu commesso dall'imputato”, l'Ordinario dovrà dichiararlo chiaramente mediante un decreto che assolva l'imputato, e lo stesso dovrà accadere qualora consti “l'estinzione dell'azione criminale” (cfr. can. 1726); nello stesso decreto, l'Autorità dovrà provvedere, per uno stretto dovere di giustizia, a che cessino sia di fatto che formalmente le eventuali misure cautelari adottate nelle fasi precedenti; sarà inoltre necessario riparare eventuali danni alla buona reputazione del soggetto eventualmente causati da tali misure.

Sono di guida anche per la procedura amministrativa penale i criteri dati dai cann. 1526-1586 sulla valutazione delle prove nei processi giudiziari.

L'Ordinario, o il suo Delegato, dovrà prendere in considerazione le prove e le testimonianze apportate, discernendo accuratamente la credibilità dei testimoni intervenuti, anche attraverso testimonianze incrociate. Tale attestato di credibilità è di particolare obbligo se nella testimonianza del denunciante è coinvolto il sacramento della Penitenza.

Accertati i fatti, si dovrà anche valutare il grado di responsabilità penale dell'accusato. A tale riguardo, partendo dai principi generali relativi all'imputabilità (cfr. n. 19), si dovrà valutarne il grado nel caso presente, sulla base delle circostanze esimenti (cfr. nn. 20-22), attenuanti (cfr. nn. 23-25) oppure aggravanti (cfr. nn. 27-28), così come le restanti circostanze di ignoranza (cfr. n. 26), correttezza (cfr. n. 31) ecc.

La valutazione di quest'insieme di elementi, richiesti dal can. 1720, 3°, deve servire a formare un'idea precisa circa le circostanze del reato e circa la colpevolezza dell'accusato.

Occorre anche una seria valutazione sulla determinazione della pena da imporre, qualora consti la colpevolezza e debba imporsi una pena.

217. *Necessità di raggiungere la certezza morale prima di decidere*

Il can. 1342 §3 esige che l'Ordinario, prima di emettere un decreto punitivo penale contro un soggetto, deve raggiungere la stessa certezza morale circa la colpevolezza del soggetto incriminato richiesta ad ogni giudice dal can. 1608. Per comprendere cosa si debba intendere per "certezza morale" bisogna rifarsi all'art. 247 §2 dell'Istruzione *Dignitas connubii*. Se invece tale certezza morale non viene raggiunta, o se l'innocenza dell'imputato è considerata provata (cfr. can. 1726), l'Ordinario deve emettere un decreto motivato di non colpevolezza o assoluzione. In tale caso, se le circostanze lo consigliano, sarà possibile imporre al soggetto i rimedi penali e le penitenze previsti dal diritto (cfr. nn. 52-56).

218. *Circa l'opportunità di utilizzare le facoltà pastorali date all'Ordinario*

Conclusa la procedura e valutate l'insieme di circostanze che concorrono nel reato e raggiunta, infine, da parte dell'Ordinario la certezza morale circa la colpevolezza del reo, quando le circostanze lo suggeriscono e lo consentono (perché la norma pone requisiti oggettivi), l'Ordinario può utilizzare le facoltà concesse al giudice dai cann. 1343 ss. relative all'applicazione delle pene canoniche.

217 Cfr. *Vademecum* DDF, nn. 84, 119, 125. Per conseguire la certezza morale necessaria per legge, non è sufficiente una prevalente importanza delle prove e degli indizi, ma occorre che resti del tutto escluso qualsiasi dubbio prudente positivo di errore, tanto in diritto quanto in fatto, ancorché non sia esclusa la mera possibilità del contrario [art. 247 §2, Istruzione *Dignitas Connubii*, del 25 gennaio 2005, del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, in *Communicationes* 37 (2005), pp. 11-92; art. 12 *Regole procedurali per la trattazione delle cause di nullità matrimoniale* del 15 agosto 2015].

218 Can. 1343. Se la legge o il precetto concedono al giudice la facoltà di applicare o di non applicare la pena, questi, salvo il disposto del can. 1326 §3, secondo coscienza e a sua prudente discrezione, definisca la cosa, secondo quanto richiede il ristabilimento della giustizia, l'emendamento del reo e la riparazione dello scandalo; il giudice tuttavia in questi casi può anche, se del caso, mitigare la pena o imporre in luogo di essa una penitenza.

In particolare, tenendo conto di tali circostanze, dovrà valutare cosa scegliere nel caso di pene opzionali (cfr. n. 60); potrà inoltre valutare la possibilità di differire, diminuire o sospendere l'applicazione della pena (cfr. n. 61) o, addirittura, di non irrogare pena alcuna, sempre che le circostanze lo permettano (cfr. n. 62). Allo stesso modo, occorrerà in questo momento scegliere la pena adeguata al reato, nel caso essa non sia determinata dalla legge (cfr. n. 66) e, in modo particolare, ponderare il modo più opportuno per provvedere alle necessità del condannato, sia che si tratti di un chierico (cfr. n. 67), che di un laico, soprattutto nel caso in cui quest'ultimo abbia a carico un nucleo familiare.

219. *Sulla scelta della pena specifica da imporre*

Accertati i fatti criminosi e valutato il grado di colpevolezza del reo, l'Ordinario dovrà individuare quale sia la sanzione giusta da imporre e indicare il periodo di tempo in cui il soggetto sarà vincolato dalla sanzione imposta (cfr. n. 68). Esiste infatti l'obbligo di imporre una sanzione penale che sia proporzionata, nel tipo e nel grado, alla gravità del concreto atto criminoso su cui si è giudicato (cfr. n. 66).

A meno che per il reato specificamente giudicato non venga indicata una precisa punizione, l'Ordinario dovrà individuare la pena tra quelle espiazorie indicate nel can. 1336 (cfr. nn. 44-48), modulandone la durata della pena secondo la gravità dei fatti e le circostanze emerse. Allo stesso modo procederà nel caso in cui per il tipo di reato sia prevista una censura canonica.

In tutte queste valutazioni, l'Ordinario dovrà tener conto anche dell'esigenza di adeguarsi ai criteri e scelte che altri Ordinari abbiano compiuto in circostanze simili (cfr. n. 10).

219 Cfr. *Vademecum* DDF, nn. 120-121.

220. *Come agire quando occorre dichiarare una censura?*

Nel caso in cui il diritto preveda una censura *latae sententiae* per il reato giudicato, e che il reo non abbia confessato spontaneamente il fatto di essere stato assolto nel foro interno (cfr. n. 210), l'Ordinario procederà a dichiarare con decreto la censura prevista dal diritto e nella quale il reo era incorso *ipso iure*.

In questo caso, però, poiché la natura medicinale della censura esigerà la sua remissione dal momento in cui risulti l'ammenda del reo (cfr. n. 76) e la sufficiente riparazione dallo scandalo, l'Ordinario può procedere secondo quanto indicato dal can. 1335 §1, imponendo altre pene espiatorie ritenute necessarie per restituire la giustizia o riparare lo scandalo (cfr. n. 41).

221. *Il decreto penale: la forma e il contenuto*

Raggiunta la certezza morale circa la colpevolezza, se l'azione penale non è stata estinta (cfr. nn. 82-84), l'Ordinario deve emanare un decreto penale (cfr. can. 1720, 3°; Appendice 19) a chiusura del processo, imponendo la pena, il rimedio penale o la penitenza che egli riterrà più adeguata alla riparazione dello scandalo, al ristabilimento della giustizia e all'emendamento del reo (cfr. n. 4). Se l'azione penale fosse estinta, ciò verrà dichiarato per decreto appena constatata l'estinzione.

Per quanto riguarda la forma del decreto, devono osservarsi le norme generali sui decreti singolari (cann. 35-58). Vale a dire, deve essere redatto con uno schema logico simile a quello di una sentenza del tribunale (cfr. cann. 1608 ss.), mettendo in evidenza soprattutto il

220 Can. 1335 §1. L'autorità competente, se infligge o dichiara la censura nel processo giudiziale o per decreto extragiudiziale, può anche imporre le pene espiatorie che ritenga necessarie per restituire la giustizia o riparare lo scandalo.

§2. Se la censura proibisce la celebrazione dei sacramenti o dei sacramentali o di porre atti di potestà di governo, la proibizione è sospesa ogniqualvolta ciò sia necessario per provvedere a fedeli che si trovano in pericolo di morte; che se la censura *latae sententiae* non sia stata dichiarata, la proibizione è inoltre sospesa tutte le volte che un fedele chieda un sacramento, un sacramentale o un atto di potestà di governo; tale richiesta poi è lecita per una giusta causa qualsiasi.

221 Cfr. *Vademecum* DDF, nn. 122-126.

ragionamento svolto, piuttosto che concentrarsi su tecnicismi terminologici: su questo argomento possono essere di orientamento, adattandoli alle circostanze, in particolare i cann. 1608, 1611 e 1612. Eventualmente, per la redazione del decreto sarà opportuno avvalersi dell'aiuto di persone competenti.

In tale senso, il decreto penale dovrà citare per sommi capi i principali elementi dell'accusa e dello svolgimento del processo, esponendo, almeno succintamente, le ragioni su cui si fonda la decisione, in diritto e in fatto (can. 51).

Come ragioni in diritto, il decreto penale deve elencare i canoni su cui si fonda la decisione: i canoni che definiscono il delitto o delitti di cui si è giudicato, quelli che definiscono eventuali attenuanti, esimenti o aggravanti prese in considerazione, esponendo in modo essenziale la logica giuridica che ha portato a decidere di applicarli.

Il decreto penale dovrà poi esporre le motivazioni in fatto, che richiedono maggiore elaborazione e accuratezza, perché in esse l'autore del decreto dovrà esporre le ragioni in base alle quali, confrontando il materiale dell'accusa e quanto affermato nella difesa, di cui dovrà rendere conto sinteticamente nell'esposizione, è giunto a ritenersi certo del compimento o del non compimento del delitto, o della non sufficiente certezza morale.

Il decreto in questione è un atto personale dell'Ordinario o del suo Delegato, pertanto non deve essere firmato dagli Assessori, ma solo autenticato dal Notaio.

222. *Notifica del Decreto penale con indicazione di possibili ricorsi*

Il decreto penale viene notificato al reo in conformità con il cann. 55-56 (cfr. Appendice 20). Dev'essere notificato nella sua integralità, e non solo nella parte dispositiva, rispettando così la facoltà del reo di avvalersi del diritto di ricorso.

Inoltre in esso occorre spiegare quali sono i ricorsi che possono essere messi in atto (cfr. can. 1614). In particolare, va menzionata la possibilità del ricorso contro questo decreto e il limite di tempo utile

222 Cfr. *Vademecum* DDF, n. 141.

per presentarlo (cfr. cann. 1732-1739). Poiché questo non è uno dei casi previsti dal can. 1734 §3, 1° (tranne nel caso in cui il decreto è stato dato da un Ordinario dipendente dal Vescovo diocesano, nel qual caso si ricorre a quest'ultimo), è necessario inoltre, prima di porre un eventuale ricorso, chiedere per iscritto la revoca o modifica come indicato nel can. 1734 §1. Sia questa richiesta che il successivo ricorso sospendono il decreto penale (cfr. cann. 1353, 1736 §1).

223. *Sul ricorso contro il decreto penale*

Secondo il can. 1734, chi intende presentare un ricorso contro un decreto penale deve prima chiedere all'autore – l'Ordinario o il suo Delegato – la revoca o la modifica del decreto stesso. Il reo ha facoltà di esercitare questo diritto entro il termine perentorio (altrimenti cioè tale diritto scade) di dieci giorni utili dalla notifica legittima.

A sua volta, secondo il can. 1735, l'autore del decreto penale può rispondere entro trenta giorni, dal momento in cui ha ricevuto la domanda, correggendo il proprio decreto, o respingendo la domanda.

223 Cfr. *Vademecum* DDF, nn. 151-154. Can. 1734 §1. Chiunque prima di presentare ricorso deve chiedere per iscritto la revoca o la correzione del decreto al suo autore; presentata questa domanda s'intende con ciò stesso richiesta la sospensione dell'esecuzione.

§2. La domanda deve essere fatta entro il termine perentorio di dieci giorni utili dalla legittima intimazione del decreto.

§3. Le norme dei §§ 1 e 2 non valgono: 1) per il ricorso da presentare al Vescovo contro i decreti emessi dalle autorità a lui soggette; 2) per il ricorso da presentare contro un decreto in cui si decide il ricorso gerarchico, a meno che la decisione non sia presa dal Vescovo; 3) per i ricorsi da proporre a norma dei cann. 57 e 1735.

Can. 1737 §1. Chi sostiene di essere onerato da un decreto, può ricorrere al Superiore gerarchico di colui che ha emesso il decreto, per un motivo giusto qualsiasi; il ricorso può essere presentato avanti all'autore stesso del decreto, il quale lo deve immediatamente trasmettere al Superiore gerarchico competente.

§2. Il ricorso deve essere presentato entro il termine perentorio di quindici giorni utili, che nei casi di cui al can. 1734, §3, decorrono dal giorno in cui il decreto fu intimato, in tutti gli altri casi invece decorrono a norma del can. 1735.

§3. Anche nei casi in cui il ricorso non sospende per il diritto stesso l'esecuzione, né la sospensione fu decisa a norma del can. 1736 §2, il Superiore può tuttavia per una causa grave ordinare che l'esecuzione sia sospesa, evitando però che la salvezza delle anime ne tragga danno.

L'autore del decreto ha l'obbligo di rispondere (cfr. can. 57 §3); ma se ciò non accade si presume *ipso iure* la risposta negativa; ciò a causa del cosiddetto *silenzio amministrativo*, che implica il rigetto, in modo automatico, alla scadenza di tale termine.

Eventualmente, contro il decreto corretto dall'Autorità, il respingimento della domanda o il silenzio dell'autore, il ricorrente può rivolgersi al competente Dicastero della Santa Sede direttamente o tramite l'autore del decreto (cfr. can. 1737 §1), nei termini perentori di 15 giorni utili previsti dal can. 1737 §2. Il ricorrente, nel presentare il ricorso, può sempre avvalersi di un avvocato o di un procuratore.

Quando il ricorso è stato presentato all'autore del decreto, questi lo deve immediatamente trasmettere alla Santa Sede (cfr. can. 1737 §1). Dopo di che, l'autore del decreto deve unicamente attendere eventuali istruzioni o richieste della Santa Sede, che comunque lo informerà circa l'esito dell'esame del ricorso. Contro la decisione del Dicastero competente è possibile inoltrare il ricorso presso la Segnatura Apostolica.

Analogamente a quanto indicato per il processo penale dal can. 1727, il reo è libero di fare ricorso anche nel caso in cui il decreto dell'Ordinario lo abbia prosciolto "solo perché la pena era facoltativa o il giudice fece uso dei poteri di cui nei cann. 1344-1345".

APPENDICE

Appendice 1

Esempio di Decreto di avvio dell'indagine previa
(can. 1720, n. 1)

...

Vescovo di ...

Prot. N. ... / ...

Avendo avuto notizia che al Rev. ..., sacerdote della Diocesi di ..., vengono attribuiti comportamenti che potrebbero configurare un delitto canonico;

non potendo escludere con certezza morale la verosimiglianza dei fatti addebitati al predetto sacerdote;

al fine di accertare la credibilità dell'accusa e l'imputabilità del sacerdote;

a norma del can. 1717

DISPONGO

l'apertura di una indagine previa, dando incarico al Rev.do ..., assistito in qualità di Notaio dal Rev.do ..., di effettuare una investigazione previa ex can. 1717, e di darmi sollecito riscontro in tempi brevi, mantenendomi puntualmente informato degli sviluppi.

Luogo e data

✠ ...

Vescovo

...

Cancelliere vescovile

Appendice 2

Esempio di Decreto di affidamento di indagine previa e nomina di delegato e notaio

...

Vescovo di ...

Prot. N. ... / ...

In data ... /... /..., nel corso di un colloquio riservato con ..., ho ricevuto una precisa segnalazione circa un presunto comportamento delittuoso del reverendo don ..., appartenente al clero diocesano di Il sacerdote in questione, attualmente Vicario parrocchiale presso la parrocchia ... in ..., avrebbe commesso le seguenti azioni: ... [*descrizione fattispecie*].

Ora,

- tenuto conto dell'attendibilità della segnalazione, che configura una *notitia criminis verisimilis* a norma del can. 1717, in quanto voci analoghe erano pervenute sul conto di don ...;
- considerato che il caso potrebbe rientrare nella previsione del can. 1385 e altresì dell'art. 4 §1, 4° delle *Normae* in materia di *delicta graviora contra mores*, promulgate dal Motu proprio di San Giovanni Paolo II *Sacramentorum sanctitatis tutela* in data 30 aprile 2001, così come riviste dalla Congregazione per la Dottrina della Fede in data 11 ottobre 2021 e come tale andrebbe deferito al giudizio del Dicastero per la Dottrina della Fede;
- in ottemperanza del mio dovere di Ordinario della Diocesi di ... di urgere l'osservanza delle leggi canoniche per tutelare la disciplina ecclesiastica ed il bene dei fedeli, nonché di quanto previsto specificamente dall'art. 16 delle medesime *Normae* in materia di *delicta graviora contra mores*;
- avvalendomi della facoltà di indagare *per aliam idoneam personam* su quanto accaduto, riconoscitami dal can. 1717;

NOMINO

il rev.do Don ..., incaricato dell'indagine previa relativamente alla *notitia criminis* di cui sopra, in conformità al can. 1717 e all'art. 10 delle *Normae* in materia di *delicta graviora contra mores*. Contemporaneamente, nomino il rev.do Don ... Notaio con funzioni di Attuario nel medesimo procedimento.

Luogo e data

✠ ...

Vescovo

...

Cancelliere vescovile

Appendice 3

Esempio di Decreto di imposizione di misure disciplinari durante l'indagine previa

...

Vescovo di ...

Prot. N. ... / ...

Al Rev. ...

Caro don. ...,

con la presente faccio seguito al nostro incontro dello scorso ... /... /... in cui ti ho comunicato il contenuto delle denunce che mi sono arrivate riguardo alla gestione patrimoniale della parrocchia e del Liceo parrocchiale.

Tenendo conto della natura delle accuse, è stato mio dovere – come ti ho detto – avviare una investigazione previa, secondo quanto indicato nel can. 1717, per salvaguardare l'interesse delle persone coinvolte nonché della comunità parrocchiale e diocesana.

Per la stessa ragione ritengo adesso, in base alle prerogative che mi concede il can. ..., di sospenderti fino a nuova mia disposizione da ogni incarico o gestione di natura economica e di amministrazione dei beni sia della Parrocchia ... che del Liceo, avendo dato incarico al Rev.do ... di assumere tali ruoli, alle dirette dipendenze dell'Economo diocesano, e tenendo informato il Consiglio parrocchiale per gli Affari economici e il Consiglio di Amministrazione del Liceo.

Tengo a precisare che le presenti misure non rappresentano un giudizio circa il tuo comportamento, né sono adottate nel contesto di una procedura di natura penale. Si tratta dunque di un provvedimento disciplinare che ritengo di dover adottare in maniera cautelare sulla base dell'insieme delle presenti circostanze.

Rinnovandoti da parte mia la fiducia che ti ho sempre manifestato, e sicuro che comprenderai l'iniziativa che ho dovuto adottare, ti saluto fraternamente inviandoti la mia benedizione.

Luogo e data

✠ ...

Vescovo

...

Cancelliere vescovile

Appendice 4

Esempio di atto di Ammonizione o Riprensione ex can. 1339 §3

...

Vescovo di ...

Prot. N. ... / ...

In data odierna, davanti al Rev.do ..., Cancelliere di questa Diocesi, ho ammonito per la seconda volta il Rev.do ... circa l'utilizzo abituale nella sua parrocchia di ... del rito C dell'*Ordo paenitentiae* del 2 dicembre 1973 nella celebrazione del Sacramento della Penitenza, omettendo, peraltro, di informare i fedeli circa il loro dovere di confessare comunque i peccati in una confessione successiva, come previsto dai riti A o B.

Come ho ribadito, non spetta al singolo sacerdote, e nel caso specifico al Rev.do ..., valutare la gravità delle circostanze per impiegare tale rito C, e la Conferenza episcopale ha dato al riguardo chiare indicazioni circa l'inesistenza nel nostro Paese delle circostanze che consentono l'uso del rito C, in seguito alla valutazione del proprio Vescovo, conformemente al can. 961 §2.

Ho ribadito al Rev.do ... la necessità pastorale di dedicare il suo tempo ai fedeli che gli sono affidati, rimanendo a loro disposizione e accogliendo individualmente i penitenti nel Sacramento del Perdono.

Abbiamo cercato di manifestare piena cordialità nell'incontro, anche se il Rev.do ... ha scelto di non intervenire, mantenendo il silenzio quasi tutto il tempo, e senza dare alcun genere di spiegazioni. L'incontro è durato venti minuti.

Come riscontro dell'intervista, a norma del can. 1339 §3, firmo il presente documento, da conservare nell'archivio segreto della Curia,

assieme al Cancelliere della Diocesi, presente durante l'intero incontro.

Luogo e data

✠ ...

Vescovo

...

Cancelliere vescovile

Appendice 5

Esempio di Precetto penale ex can. 1339 §4

...

Vescovo di ...

Prot. N. ... / ...

Al Rev. ...

Caro ..., faccio seguito ai vari incontri che negli ultimi mesi abbiamo effettuato a proposito della necessità di osservare nella tua parrocchia le prescrizioni giuridiche in vigore circa l'amministrazione del Sacramento della Penitenza e, in concreto, il dovere seguire unicamente i riti A o B di amministrazione del Sacramento, secondo quanto indicato nell'*Ordo poenitentiae* del 2 dicembre 1973.

Nei vari incontri tra noi intercorsi ti ho ripetutamente ammonito sulla necessità di osservare le prescrizioni date dalla Chiesa in ordine a garantire l'adeguata e fruttuosa amministrazione del Sacramento della Riconciliazione. Tu, invece, non hai voluto ascoltare, ignaro che i doni che hai ricevuto con il Sacramento dell'Ordine sono per il bene della comunità e, come tutti noi, sei tenuto a amministrarli secondo le indicazioni della Chiesa.

Nel presente caso, come indicato dalla Conferenza episcopale e da me più volte segnalato, non vi sono le circostanze di grave necessità che, secondo il can. 961 §1, 2° autorizzerebbero il ricorso al rito C del Sacramento. È il tuo Vescovo, infatti, che, conformemente al can. 961 §2, è chiamato a valutare la gravità di eventuali circostanze per l'impiego del rito C, seguendo le indicazioni date dalla nostra Conferenza episcopale.

Non vedendomi da te ascoltato, mi trovo adesso nel bisogno di adoperare i mezzi pastorali che mi sono stati conferiti per la guida pastorale della comunità diocesana e, con la presente lettera, mi vedo nel dovere di applicarti un precetto penale, a norma del can. 1339 §4.

Di conseguenza, per la presente lettera, valida come precetto penale, ti diffido dal celebrare il Sacramento della Penitenza secondo il rito C, nella tua parrocchia o in qualunque altro luogo, pena la sospensione *ipso iure* delle tue licenze ministeriali per Confessare, riservandomi, se necessario, la possibilità di impiegare ulteriori misure se ciò fosse necessario.

Rinnovandoti la stima personale che ti ho sempre manifestato, e attendendo da te un obbediente seguito a questa mia doverosa lettera, ti saluto fraternamente inviandoti la mia benedizione.

Luogo e data

✠ ...

Vescovo

...

Cancelliere vescovile

Appendice 6

Esempio di Decreto di conclusione dell'indagine previa e archiviazione della denuncia

...

Vescovo di ...

Prot. N. ... / ...

A seguito di una precisa segnalazione circa un presunto comportamento delittuoso del Rev.do ..., appartenente al clero diocesano di ..., ho disposto con decreto prot. N. ... / ... del ... /... /... l'avvio di un'indagine previa a norma del can. 1717, incaricando il Rev.do ... di portarla a termine.

Si trattava di una denuncia di simonia legata alla ricezione di Sacramenti, e tale notizia è stata diffusa da alcune voci nella comunità parrocchiale.

Effettuate le dovute ricerche e dopo aver sentito vari testimoni, è stato chiarito il legame personale da tempo esistente tra le persone coinvolte, e il lascito a titolo gratuito di amicizia e non connesso con l'attività ministeriale del Rev.do

Di conseguenza, adempiendo al mio dovere di Ordinario della Diocesi di ... di urgere l'osservanza delle leggi canoniche, nonché di tutelare la disciplina ecclesiastica ed il bene dei fedeli, con particolare riferimento alla situazione del sacerdote in questione

DECRETO

quanto segue:

«L'indagine previa relativa al Rev.do ... viene chiusa, non essendoci nella denuncia contro di lui presentata alcun indizio di delitto.

Si proceda dunque all'archiviazione del caso».

Luogo e data

✠ ...

Vescovo

...

Notaio

Appendice 7

Esempio di Decreto di avvio del procedimento penale amministrativo

...

Vescovo di ...

Prot. N. ... / ...

Avendo avuto notizia che al Rev. ..., sacerdote della Diocesi di ..., vengono attribuiti comportamenti che potrebbero configurare un delitto canonico secondo quanto previsto dal can. ..., con Decreto prot. N. ... / ... del ... /... /..., ho incaricato il Rev.do ... di svolgere le opportune indagini preliminari richieste dal can. 1717.

Considerando che, a conclusione delle menzionate indagini preliminari, sono risultati elementi di verosimiglianza circa la commissione del delitto indicato a carico del Rev. ..., a norma del can. 1342 §1, ritenendo che l'avvio di un processo giudiziale penale potrebbe avere conseguenze negative per l'andamento del giudizio e per l'ordine della comunità, tenuto conto della fama dell'indagato, e non potendo escludere con morale certezza la verosimiglianza dei fatti addebitati al Rev. ...,

con il presente

DECRETO

dispongo l'apertura di un procedimento penale amministrativo a carico del Rev.do ... per accertare la verità circa la commissione del reato che gli è stato imputato.

Di conseguenza, nomino il Rev.do ... come mio Delegato per istruire la summenzionata causa penale, e nomino anche i Rev.mi ... e

... , Assessori nella suddetta causa, riservandomi però, a conclusione della stessa, l'emanazione del relativo Decreto finale.

Al Rev.do ... prego inoltre di mantenermi informato dell'andamento della causa e dei suoi eventuali sviluppi.

Luogo e data

✠ ...

Vescovo

...

Notaio

Appendice 8

Esempio di Decreto di imposizione di misure cautelari (can. 1722)

...

Vescovo di ...

Prot. N. ... / ...

Al Rev. ...

Io sottoscritto, mons. ... Vescovo di ...;

visti i risultati dell'indagine previa da me affidata al Rev. ..., al fine di approfondire la fondatezza della notizia di reato a me pervenuta nei confronti del Rev. ...,

visto l'avvio, mediante il decreto Prot. N. ... di un procedimento penale amministrativo nei confronti del Rev. ...

per il bene della Chiesa di ..., al fine di prevenire gli scandali e garantire il corso della giustizia, in base alle prerogative a me concesse dal can. 1722 CIC, con il presente

DECRETO

impongo al Rev. ... di sospendere l'insegnamento presso la Facoltà Teologica di ... e di risiedere presso il Monastero di ...; gli proibisco altresì di prendere parte pubblicamente alla celebrazione del Sacrificio Eucaristico.

Le suddette prescrizioni dovranno essere osservate dal Rev... a partire dalla data di notifica del presente decreto fino al termine del procedimento penale in corso.

Luogo e data

✠ ...

Vescovo

...

Notaio

Appendice 9

Esempio di verbalizzazione di prima Udienza
(can. 1720, n. 1)

Curia della Diocesi di ...

PROCEDURA PENALE AMMINISTRATIVA

Prot. N. ... / ...

Rev. ... – Prot. N. ... / ...

Il giorno ... / ... / ..., alle ore ..., dietro legittima convocazione, presso la Curia diocesana di ..., compare davanti a ..., Vescovo di ..., e al sottoscritto Notaio ..., l'imputato Sig./Rev. ... (dati d'identità), assistito dal proprio avvocato ... (dati d'identità), che debitamente confermano la rispettiva identità.

All'atto sono anche presenti i due Assessori della causa nominati dal Vescovo diocesano: don ... e don ...

L'imputato è preventivamente informato che, a tenore del can. 1728 §2 non è tenuto a prestare giuramento in nessun momento della procedura.

Di seguito, vengono notificati all'imputato e al suo legale i capi di accusa e le prove su cui si ritengono fondate. *(Di norma l'avvocato solleciterà un tempo adeguato per studiare i documenti esibiti, e nel Verbale si dovrà lasciare traccia di tale richiesta)*. L'avvocato chiede che gli venga concesso un periodo di tempo per studiare la documentazione e quindi di rinviare l'udienza ad un'altra data.

Il Vescovo, che presiede l'udienza, accoglie la richiesta e rinvia la prosecuzione della causa ad un'ulteriore udienza da tenere nello stesso luogo il giorno ... / ... / ..., alle ore ... Il sottoscritto Mons. ..., attesa l'istanza che precede, rinvia il processo all'udienza del giorno ... / ... / ..., ore ...

Contestualmente, il Vescovo della diocesi fissa il termine di 20 giorni perché l'accusato possa depositare in cancelleria il materiale

documentale che ritenga utile al processo, nonché eventuali testimoni da lui stesso indicati.

La seduta si conclude alle ore ..., in cui viene sottoscritto il presente Verbale dai presenti.

Letto, confermato e sottoscritto

✠ ...

Vescovo

...

Assessori

...

Imputato

...

Avvocato

...

Notaio

Appendice 10

Esempio di Decreto di nomina di avvocato d'ufficio
(can. 1720, n. 1)

Curia della Diocesi di ...

PROCEDURA PENALE AMMINISTRATIVA

Prot. N. ... / ...

Rev. ... – Prot. N. ... / ...

Io sottoscritto, ..., nominato dal Vescovo di ... come Delegato nella causa amministrativa penale contro ..., avendo più volte sollecitato all'accusato la designazione di un proprio avvocato per accompagnarlo lungo la procedura penale ex can. 1481 §1, e avendogli concesso con Decreto del giorno ... /... /... un termine di quindici giorni per indicare il nominativo di un legale di sua fiducia, al fine di garantire il diritto di difesa e di assicurare il normale svolgimento della causa, ritengo necessario procedere in merito *ex officio*.

Di conseguenza, per il presente

DECRETO

dato ex can. 1723 §2

NOMINO

l'avv. ..., avvocato difensore d'ufficio nella causa contro ..., fino a quando l'accusato non provveda a nominare un avvocato di sua fiducia.

Si notifichi il presente Decreto alle istanze interessate.

Luogo e data

...

Delegato

...

Notaio

Appendice 11

Esempio di verbalizzazione dell'interrogatorio dell'imputato
(can. 1720, n. 1)

Curia della Diocesi di ...

PROCEDURA PENALE AMMINISTRATIVA

Prot. N. ... / ...

Rev. ... – Prot. N. ... / ...

Il giorno ... / ... / ..., alle ore ..., dietro legittima convocazione, presso la Curia diocesana di ..., compare davanti a ..., Vescovo di ..., e al sottoscritto Notaio ..., l'imputato Sig./Rev. ... (dati d'identità), assistito dal proprio avvocato ... (dati d'identità), per procedere all'interrogatorio dell'accusato. All'atto sono anche presenti i due Assessori della causa nominati dal Vescovo diocesano: don ... e don ...

Le domande, previamente preparate, sono rivolte all'accusato da parte del Vescovo che presiede l'atto. Le domande e le risposte vengono indicate di seguito.

1a Domanda:

Risposta:

2a Domanda:

Risposta:

3a Domanda:

Risposta:

Elaborato il presente Verbale, viene letto pubblicamente dal Notaio, che chiede all'accusato eventuali modifiche del testo. A conclusione, il presente Verbale è firmato dai presenti.

L'Udienza è tolta alle ore ...

Luogo e data

✠ ...

Vescovo

...

Assessori

...

Imputato

...

Avvocato

...

Notaio

Appendice 12

Esempio di Decreto di convocazione dell'indagato per un interrogatorio

Prot. N. ... / ...

Rev. ...

Reverendo Don ...

Io sottoscritto, mons. ..., *de mandato Ordinarii*, sono ad invitarti a presentarti in data ... / ... / ..., alle ore ..., presso l'Ufficio della Cancelleria della Curia ..., per essere ascoltato in merito alle tue attestazioni già rese finora, nel contesto del procedimento amministrativo penale aperto a tuo carico in virtù delle Facoltà Speciali riconosciute agli Ordinari diocesani dalla Lettera circolare della Congregazione per il Clero prot. N. ... / ... del giorno ... / ... / ..., con Decreti prot. N. ... / ... e ... / ..., rispettivamente del giorno ... / ... / ... e ... / ... / ..., a te notificati in data ... / ... / ...

Con l'augurio di ogni bene in Cristo

Luogo e data

...

Il delegato, Mons. ...

...

Notaio

Appendice 13

Esempio di Convocazione di un testimone

Raccomandata A/R

Prot. N. ... / ...

Egregio

Sig. ...

Io sottoscritto, in qualità di Giudice nel procedimento ..., sono ad invitarLa a presentarsi in data ... / ... / ..., alle ore ..., presso l'Ufficio ... di questa Curia ..., per essere ascoltato in merito a ...

Qualora Ella fosse impossibilitato a presentarsi nella data fissata, La pregherei di mettersi in contatto quanto prima con Mons. ... (tel. ...), direttore del suddetto Ufficio.

In attesa di cortese riscontro, Le auguro ogni bene in Cristo

Luogo e data

...

Giudice

...

Notaio

Appendice 14

Esempio di Decreto di convocazione di testimoni

Curia della Diocesi di ...

Prot. N. ... / ...

Egregio
Sig. ...

Nel corso del procedimento amministrativo avviato contro ..., si ritiene utile sentire nuovamente le persone già intervenute durante l'indagine previa, per eventuali chiarimenti e approfondimenti che si rendono necessari.

Perciò, in qualità di giudice Delegato nella causa penale amministrativa contro ..., con la presente chiedo la Sua collaborazione per convocare le persone interessate e da Lei conosciute, secondo i giorni e gli orari indicati. La sede delle deposizioni sarà la Curia di ...

Le chiedo pertanto di proporre alle persone interessate i seguenti orari di comparizione e di darmi una gentile conferma scritta:

Sig. ..., il giorno ... / ... / ... alle ore ...;

Sig. ..., il giorno ... / ... / ... alle ore ...;

Sig. ..., il giorno ... / ... / ... alle ore ...

Luogo e data

...
Giudice

...
Notaio

Appendice 15

Esempio di Decreto di fissazione
dei termini per presentare nuove prove o testimoni

Curia della Diocesi di ...
PROCEDURA PENALE AMMINISTRATIVA

Prot. N. ... / ...

Rev. ... – Prot. N. ... / ...

Il sottoscritto, Delegato episcopale nella causa contro ..., considerato che l'imputato ha potuto accedere agli Atti dell'indagine previa e a quelli della procedura penale amministrativa;

considerato che, su alcuni punti specifici, la parte ha già deposto durante la sua deposizione nel corso del presente procedimento;
con il presente

DECRETO

stabilisce il termine di trenta giorni dalla notifica di questo Decreto perché ..., direttamente o tramite il suo patrono, possa indicare eventuali nuove testimoni o produrre altre prove, oltre che presentare un'eventuale memoria difensiva a proprio favore;

dispone, infine, che il presente Decreto sia notificato alla parte accusata tramite il suo patrono.

Luogo e data

...
Delegato episcopale

...
Notaio

Appendice 16

Esempio di Decreto di chiusura
della fase istruttoria penale
e di convocazione degli Assessori per la decisione della causa

Curia della Diocesi di ...
PROCEDURA PENALE AMMINISTRATIVA

Prot. N. ... / ...

Il sottoscritto Delegato episcopale nella causa penale contro ..., ritenendo sufficientemente istruita la causa, al fine di favorire l'economia dei tempi processuali e tenuto conto delle disponibilità segnalate dagli Assessori;

con il presente

DECRETO

dispone la chiusura della fase istruttoria della suddetta causa, ordina la trasmissione degli atti di causa agli Assessori; concorda la data del giorno ..., del mese ..., dell'anno ..., per la discussione della causa con i predetti Assessori presso la sede della Curia diocesana di ...

Luogo e data

...
Delegato episcopale

...
Notaio

Appendice 17

Esempio di Voto dell'Assessore in un reato
di alienazione patrimoniale senza il necessario permesso

Curia della Diocesi di ...

PROCEDURA PENALE AMMINISTRATIVA

Prot. N. ... / ...

Causa contro il dott. ..., Amministratore della Fondazione ...

Voto dell'Assessore ...

Il dott. ..., amministratore della Fondazione ..., con personalità giuridica canonica pubblica, è stato accusato dai Sigg. ... e ... , di aver proceduto alla vendita di un quadro storico, di rilevante valore, proprietà della Fondazione stessa, all'insaputa del Consiglio di Amministrazione della Fondazione stessa e senza l'autorizzazione scritta dell'Ordinario, necessaria *ad validitatem*, per porre atti che eccedono l'ordinaria amministrazione (cfr. can. 1281 §1), come richiesto dal diritto e dagli Statuti della Fondazione ...

I risultati della investigazione previa hanno confermato, infatti, che il relativo quadro non è più nel suo luogo, e la documentazione amministrativa segnala che effettivamente c'è stato un rilevante ingresso negli attivi della Fondazione, probabilmente imputabili alla vendita del suddetto quadro.

Di conseguenza, il Vescovo della diocesi decise in data ... /... /..., di avviare una procedura penale amministrativa imputando al dott. ... i reati di cui al cann. 1376, §§ 1 e 2 per sottrazione e per alienazione indebita di beni ecclesiastici.

All'accusato e al suo avvocato risultano notificate puntualmente le accuse, le prove e il contenuto delle testimonianze concordate dei Sigg. ..., ..., e ... Il Sig. ..., contabile della Fondazione ..., ha testimoniato nel suo interrogatorio che servì da tramite per la consegna del

quadro all'acquirente, registrando direttamente in cassa la somma dell'operazione.

Nel suo interrogatorio, l'accusato dott. ... ha dimostrato attraverso contabilità bancarie che l'intera somma della vendita è stata trasferita al conto della Fondazione, per cui non pare abbiano fondamento le accuse di appropriazione indebita di una parte del denaro pattuito.

Il dott. ... ha giustificato il proprio modo di agire ritenendo che la vendita fosse il modo da lui ritenuto più appropriato per bilanciare la situazione finanziaria della Fondazione, non condividendo le opzioni alternative che, pure ragionevolmente, suggerivano i Sigg. ..., ... e ..., anch'essi membri del Consiglio di Amministrazione. Inoltre non ha fornito alcuna giustificazione alla mancata consulta richiesta per realizzare atti di amministrazione straordinaria.

Di conseguenza, ritengo che il dott. ... sia innocente rispetto al reato di appropriazione indebita di cui al can. 1376 §1, 1°, mentre, invece, ritengo sufficientemente provata la violazione del can. 1376 §1, 2°, procedendo all'alienazione del quadro senza il permesso del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ... e senza i preventivi pareri richiesti per realizzare atti di amministrazione straordinaria.

Di conseguenza, si propone che al dott. ... venga inflitta la pena stabilita nel can. 1376 §1, con l'obbligo di riparazione e la privazione dell'ufficio di Amministratore della Fondazione

Luogo e data

...
Assessore

Appendice 18

Esempio di Decreto di assoluzione
a conclusione della procedura penale amministrativa

...

Vescovo della Diocesi di ...

DECRETO PENALE EXTRAGIUDIZIALE

Prot. N. ... / ...

Nel nome del Signore. Amen.

In Dei nomine. Amen.

Io sottoscritto Mons. ..., Vescovo della Diocesi di ...

Fattispecie

1. Il giorno ... / ... / ... venne fatta denuncia da parte del Sig. ... circa un presunto reato di alienazione indebita da parte del dott. ..., amministratore della Fondazione canonica ..., di un quadro di alto valore storico senza i dovuti permessi del Consiglio di Amministrazione della suddetta Fondazione, né il permesso richiesto in maniera pre-cettiva dal can. 1281 §1 per realizzare atti di amministrazione straordinaria, e con appropriazione indebita di una parte della somma percepita, incorrendo nei reati di cui al can. 1376 §§1 e 2.

2. Dopo una breve indagine previa e, tenendo conto della ripercussione di questa notizia nella comunità diocesana di ..., con decreto del ... / ... / ... nominai il Rev. ... Delegato conformemente al can. 1717 per condurre l'opportuna causa amministrativa penale a carico del dott. ..., ritenendo necessario evitare i dannosi effetti che nella comunità si sarebbero potuti avere a seguito di un normale processo giudiziale.

3. Sin dalla prima udienza, l'accusato, sempre accompagnato dal proprio avvocato, venne informato delle accuse mosse contro di

lui e delle testimonianze e documenti di vendita raccolte durante l'indagine previa. Il dott. ... dichiarò la propria innocenza e la piena regolarità del suo operato nella gestione della Fondazione Chiese allora un tempo congruo per poter raccogliere la necessaria documentazione sulla vendita del quadro e per presentare i propri testimoni. Al termine dei 15 giorni concessi, l'avvocato del dott. ... presentò vari documenti autenticati, nonché un elenco di tre nominativi che nelle settimane successive vennero sentiti dal mio Delegato.

In iure

4. La Fondazione ... è una fondazione canonica con personalità giuridica pubblica eretta con Decreto del ... / ... / ... prot. N. ... / ... Di conseguenza, i beni della Fondazione ... sono da considerarsi patrimonio ecclesiastico a tenore del can. 1257 §1 e sottoposti al regime patrimoniale canonico.

5. Il can. 1281 §1 stabilisce l'invalidità degli atti di amministrazione straordinaria realizzati dagli amministratori senza il previo permesso scritto dell'Ordinario, se eccedono il limite stabilito dalla rispettiva Conferenza episcopale.

6. Il can. 1281 §2 demanda agli Statuti l'indicazione degli atti eccedenti i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria.

7. Il can. 1376 §1 punisce la sottrazione di beni ecclesiastici, e il can. 1376 §2 similmente, punisce la realizzazione di atti di straordinaria amministrazione senza realizzare le opportune consultazioni prescritte dal diritto canonico.

In facto

8. Tutti gli elementi probatori, sia a carico sia a discarico dell'imputato, sono stati accuratamente considerati sia dal Delegato che dai due Assessori da me nominati per la causa.

9. Da tutto ciò risulta che, contrariamente a quanto ritenuto inizialmente e contrariamente anche a quanto divulgato dalla stampa, il quadro in questione non è – come si riteneva – originale, bensì una copia con ridotto valore economico.

Così risulta dimostrato dalla documentazione e dalle perizie tecniche esibite dall'accusato, nonché dalle testimonianze ascoltate, tra cui quella dell'acquirente del quadro che ha fornito puntuale documentazione delle somme pagate, tutte versate nel conto bancario della Fondazione ...

10. La quantità versata per il quadro risulta assai inferiore a quella indicata dalla Conferenza episcopale per configurare atti di amministrazione straordinaria.

11. Gli Statuti della Fondazione ... consentono esplicitamente all'amministratore di realizzare atti di alienazione che non rechino danno alla Fondazione e non rappresentino atti di amministrazione straordinaria.

Di conseguenza, ritengo ragionevolmente provato che la vendita del quadro in questione è stata legittima e rientrava nelle normali competenze del dott. ..., in quanto amministratore della Fondazione ... Ritengo pertanto che tale attuazione non configura i reati per i quali era stato accusato e lo dichiaro innocente riguardo alle accuse contro di lui sostenute.

Dispongo inoltre che tale decreto sia notificato all'interessato.

✕ ...

Vescovo

...

Notaio

Appendice 19

Esempio di Decreto di condanna a conclusione della procedura penale amministrativa

...

Vescovo della Diocesi di ...

DECRETO PENALE EXTRAGIUDIZIALE

Prot. N. ... / ...

Nel nome del Signore. Amen.

In Dei nomine. Amen.

Io sottoscritto Mons. ..., Vescovo della Diocesi di ...

PREMESSO

Fattispecie

1. Il giorno ... / ... / ... è presentata denuncia da parte del Sig. ... circa un presunto reato di alienazione indebita da parte del dott. ..., amministratore della Fondazione canonica ..., di un quadro di alto valore storico senza i dovuti permessi del Consiglio di Amministrazione della suddetta Fondazione, né il precettivo permesso richiesto dal can. 1281 per realizzare atti di amministrazione straordinaria, e con appropriazione indebita di una parte della somma percepita, incorrendo nei reati di cui al can. 1376 §§1 e 2. La notizia è trapelata alla stampa, causando grave scandalo nella comunità.

2. Realizzata l'indagine previa e, tenendo conto delle ripercussioni della notizia sulla comunità diocesana, in forza del can. 1717 e con decreto del ... / ... / ..., ho nominato il Rev. ... Delegato per condurre l'opportuna causa amministrativa penale a carico del dott. ..., ritenendo necessario evitare di dare ulteriore pubblicità alla causa attraverso un normale processo giudiziale.

3. Convocato alla prima udienza con Decreto ..., l'accusato, accompagnato dal proprio avvocato, è stato informato delle accuse

mosse contro di lui e delle testimonianze e documenti di vendita raccolte durante l'indagine previa. Il dott. ... ha riferito dell'avversione contro la sua persona da parte del Sig. ... e di altri membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ..., affermando di aver agito regolarmente perché il valore del quadro era scarso e i provvedimenti di semplice gestione dipendevano dalla sua discrezionale valutazione; inoltre, egli ha affermato di aver sempre fornito puntuale informazione al Consiglio di Amministrazione. È stato allora concesso un termine di 15 giorni perché l'accusato presentasse tramite il proprio legale eventuali prove e testimonianze difensive. Trascorso il termine fissato, sono stati accolti documenti contenenti i Verbali del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ..., e sentiti alcuni testimoni che confermarono i contrasti personali con il dott. ... da parte degli altri membri del Consiglio di Amministrazione; contestualmente sono stati acquisiti anche altri documenti nonché varie perizie concernenti il valore dell'opera venduta. Avendo fatto senza esito un ulteriore richiamo a presentare ulteriori elementi probatori il giorno ..., con Decreto del ..., il Delegato ha ritenuto sufficientemente istruita la causa dichiarando la chiusura della fase istruttoria

In iure

4. La Fondazione ... è una fondazione canonica con personalità giuridica pubblica eretta con Decreto del ... / ... / ... prot. ... / Di conseguenza, i beni della Fondazione ... sono da considerarsi patrimonio ecclesiastico a tenore del can. 1257 §1 e sottoposti al regime patrimoniale canonico.

5. Il can. 1281 §1 stabilisce l'invalidità degli atti di amministrazione straordinaria realizzati dagli amministratori senza il previo permesso scritto dell'Ordinario, se eccedono il limite stabilito dalla rispettiva Conferenza episcopale.

6. Il can. 1281 §2 demanda agli Statuti l'indicazione degli atti eccedenti i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria;

7. Il can. 1376 §1 punisce la sottrazione di beni ecclesiastici; inoltre il can. 1376 §2 punisce la realizzazione di atti di straordinaria

amministrazione senza realizzare le opportune consultazioni prescritte dal diritto canonico.

In facta

8. Gli elementi probatori, sia a carico sia a discarico dell'imputato, sono stati accuratamente considerati sia dal Delegato che dai due Assessori da me nominati per la causa.

9. Dagli elementi periziali apportati risulta, anzitutto, una rilevante discrepanza sul valore del quadro rispetto a quello comunicato al Consiglio di Amministrazione e consegnato nei relativi Verbali.

10. D'accordo con le valutazioni tecniche concernenti il valore del quadro, ogni eventuale atto di disposizione era da considerarsi un atto di amministrazione straordinaria.

11. Inoltre, dalla dichiarazione concorde dei testimoni ... e ..., si evidenzia che il quadro non venne venduto al prezzo comunicato al Consiglio di Amministrazione e registrato dal Cassiere della Fondazione. In aggiunta, la documentazione bancaria apportata dal Sig. ... evidenzia che il pagamento realizzato dal compratore del quadro era ben tre volte superiore a quello indicato al Consiglio di Amministrazione. Tutto ciò è contrario a quanto affermato dall'accusato che, peraltro, non è stato in grado di fornire adeguate giustificazioni.

A conclusione di tutto ciò, ritengo ragionevolmente provato che non sono state richieste da parte del dott. ... le autorizzazioni indicate dal can. 1281 per la realizzazione di un atto di amministrazione straordinaria, incorrendo in questo modo nel reato tipizzato nel can. 1376 §1, 2°. Inoltre, ritengo anche provato che il dott. ... sia responsabile di un atto di appropriazione indebita, tipizzato dal can. 1376 §1, 1°.

Di conseguenza, raggiunta la necessaria certezza morale, dichiaro il dott. ... colpevole di un reato di amministrazione illecita tipizzato dal can. 1376 §1, 2°; nonché di un reato di appropriazione indebita, tipizzato dal 1376 §1, 1°. Per questi due delitti e secondo le pene indeterminate indicate nel suddetto canone, è condannato alla pena di privazione da ogni ufficio ecclesiastico di egli cui sia titolare, secondo quanto indicato dal can. 1376 § 4, 1°, e alla proibizione di esercitare

qualsiasi ufficio per la durata di dieci anni, conformemente al can. 1376 §3, 2°. Allo stesso modo è confermato l'obbligo, secondo quanto previsto dal can. 1376, di restituire quanto illegittimamente percepito entro il termine di 30 giorni dalla presente data, pena quanto previsto dal can. 1371 §5.

Il reo può proporre istanza ex can. 1734 §§1-2, se lo ritiene opportuno, entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione del presente decreto.

Dispongo inoltre che tale decreto sia notificato all'interessato.

✠ ...

Vescovo

...

Notaio

Appendice 20

Esempio di Verbale di notifica di un decreto di condanna

Curia della Diocesi di ...

PROCEDURA PENALE AMMINISTRATIVA

Prot. N. ... / ...

Rev. ... – Prot. N. ... /...

VERBALE DI NOTIFICA

Nel nome del Signore. Amen.

Nel giorno di oggi ... / ... / ... alle ore ..., negli uffici della Curia diocesana di ..., alla presenza del Rev.do ..., Delegato in questa causa, e di ... imputato in essa, accompagnato dal suo avvocato di fiducia, avv. ... e del sottoscritto ..., Notaio incaricato, si procede a notificare il risultato della causa.

A conclusione della causa penale amministrativa avviata, il Vescovo diocesano ... ha emesso un Decreto penale nel quale riconosce l'imputato colpevole di aver commesso in data ... / ... / ... un reato di alienazione illecita di beni ecclesiastici punita dal can. 1376 §1, 2°. Il Decreto di condanna è consegnato in copia al Sig. ..., il quale è contestualmente informato dei termini stabiliti dal can. 1734 §§1-2 per eventuali ricorsi, che iniziano a decorrere a partire dalla data odierna.

Il presente Verbale, redatto dal Notaio, è letto ai presenti che lo approvano e sottoscrivono. L'udienza è tolta alle ore ...

Luogo e data

...

Delegato

...

Imputato

...

Avvocato

...

Notaio

INDICE

	pag.
PRESENTAZIONE	7
ABBREVIAZIONI	11
SEQUENZA GENERALE DEL MODO DI PROCEDERE	13

PARTE PRIMA

NOZIONI GENERALI RIGUARDANTI I DELITTI E LE PENE CANONICHE

I. FONDAMENTO E FINALITÀ DELLE PENE

1. Nozioni generali riguardanti i delitti e le pene canoniche 23
2. Fondamento e finalità delle pene (Titolo I). 23
3. Necessità di sanzioni penali a protezione dei beni essenziali della Chiesa (can. 1311). 24
4. Dimensione pastorale del sistema penale (can. 1311 §2) 25
5. Le pene canoniche: quali sono e come si differenziano (can. 1312) 27

II. LE DUE FORME PER STABILIRE NORME E SANZIONI PENALI

6. Le due forme per stabilire norme e sanzioni penali (Titolo II) . . . 29
7. Come agire se la legge penale è stata modificata nel tempo (can. 1313) 29
8. Come vengono imposte le pene? (cann. 1314) 30
9. Chi può promulgare leggi penali e con quali regole bisogna applicarle? (can. 1315). 31
10. Qual è il compito dei Vescovi di territori limitrofi nello stabilire e applicare leggi penali? (can. 1316) 32

11.	Chi ha potestà legislativa nella Chiesa può emanare leggi penali a piacimento? (can. 1317)	33
12.	Limitazioni nell'impiego di pene <i>latae sententiae</i> o di scomuniche (can. 1318)	34
13.	Che cos'è il precetto penale? (can. 1319).	34
14.	Dipendenza dei membri degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica dall'Ordinario del luogo in campo penale (can. 1320)	35
III. RESPONSABILITÀ DELL'AUTORE DEL REATO		
15.	Responsabilità dell'autore del reato (Titolo III)	36
16.	A chi sono indirizzate le leggi penali? Chi è tenuto a rispettarle? (can. 1321)	37
17.	Presunzione di innocenza dell'accusato e necessità di prova contraria (can. 1321 §1).	38
18.	Condizioni necessarie perché vi sia un reato (can. 1321 §2).	39
19.	Presunzione di principio sull'imputabilità delle persone (can. 1321 §4)	41
20.	Quando un soggetto non è imputabile? (can. 1322)	41
21.	Circostanze che impediscono l'applicazione di una pena (can. 1323)	41
22.	In quale momento occorre valutare le circostanze esimenti? (can. 1323)	43
23.	Quali sono le circostanze attenuanti e in cosa consistono? (can. 1324)	43
24.	In che modo influiscono le circostanze attenuanti sulle pene <i>latae sententiae</i> ? (can. 1324 §3)	45
25.	Quando e come devono essere valutate le circostanze attenuanti? (can. 1324)	46
26.	In quali casi ha valore l'ignoranza della legge penale? (can. 1325)	47
27.	Qual è il ruolo delle circostanze aggravanti? (can. 1326)	47

28. Come deve valutare l'Autorità le circostanze aggravanti? (can. 1326) 49
29. Il diritto particolare può definire altre circostanze che modificano l'imputabilità? (can. 1327) 50
30. Come punire una condotta criminale non portata del tutto a termine? (can. 1328) 50
31. Come valutare la partecipazione di più soggetti ad un'azione criminosa? (can. 1329) 52
32. Peculiarità dei reati consistenti in dichiarazioni verbali (can. 1330) 53

IV. I DIVERSI TIPI DI PENE CANONICHE

33. I diversi tipi di pene canoniche (Titolo IV) 53
34. Che cos'è una "censura" canonica (Capitolo I) 54
35. I tre tipi diversi di censure canoniche 55
36. La scomunica: significato e conseguenze di questa pena (can. 1331 §1) 55
37. La "dichiarazione" di censure *latae sententiae*: significato e conseguenze (can. 1331 §2) 57
38. Significato e contenuto della pena di interdetto (can. 1332) 58
39. In cosa consiste la pena della sospensione? (can. 1333) 60
40. A chi compete determinare il contenuto della sospensione? (can. 1334) 61
41. Possibilità di aggiungere nuove pene se la censura non bastasse (can. 1335 §1) 62
42. Circostanze pastorali che sospendono gli effetti delle censure comminate ai chierici (can. 1335 §2) 63
43. Le pene espiatorie: nozione e applicazione (Capitolo II) 63
44. Quali sono le pene espiatorie? Qual è la loro durata? (can. 1336) 65
45. Le ingiunzioni penali o comandi (can. 1336 §2) 67
46. Le proibizioni penali: natura e modalità (can. 1336 §3) 67

47.	Le privazioni penali: natura e modalità (can. 1336 §4)	69
48.	La pena di dimissione dallo stato clericale (can. 1336 §5)	69
49.	Differenza tra le pene espiatorie e sanzioni disciplinari	70
50.	Certe pene solo possono essere applicate solo a determinati soggetti? (can. 1337)	70
51.	Sguardo di sintesi sui criteri generali circa l'imposizione di pene espiatorie (can. 1338)	71
52.	Le sanzioni accessorie: significato e modalità (Capitolo III)	72
53.	Prime sanzioni per dissuadere dal commettere un reato (can. 1339 §§ 1-2)	73
54.	Qual è la funzione del precetto penale? (can. 1339 §4)	75
55.	In cosa consiste il rimedio della vigilanza? (can. 1339 §5)	77
56.	In che senso le penitenze sono considerate sanzioni accessorie? (can. 1340)	77

V. DISPOSIZIONI E CRITERI PER LA CORRETTA APPLICAZIONE DELLE PENE

57.	Disposizioni e criteri per la corretta applicazione delle pene (Titolo V)	78
58.	Obbligo di avviare il processo sanzionatorio da parte dell'Ordinario (can. 1341)	80
59.	Le due differenti vie per irrogare pene: processo giudiziale e procedimento amministrativo (can. 1342 §1)	82
60.	Come deve agire l'Autorità nel caso di pene opzionali? (can. 1343)	84
61.	Facoltà per differire, diminuire o sospendere la pena (can. 1344)	85
62.	Circostanze in cui l'Autorità può decidere di non irrogare alcuna pena (can. 1345)	86
63.	Come si procede nel caso il reo si sia reso colpevole di più reati? (can. 1346)	87
64.	Prima di applicare una censura è obbligatorio ammonire il reo? (can. 1347)	88

65.	Eventuali cautele da adottare in caso di assoluzione del reo (can. 1348)	89
66.	Come scegliere la pena adeguata se la pena era indeterminata (can. 1349)	90
67.	Dovere di assistere il chierico condannato in situazione di bisogno (can. 1350)	91
68.	Dovere del reo di osservare ovunque le pene imposte (can. 1351) . .	92
69.	Situazioni in cui la pena è sospesa per motivi pastorali (can. 1352) . .	93
70.	Sospensione della pena durante l'appello o il ricorso (can. 1353) . .	93
VI. COME VENGONO RIMESSE LE PENE E CHI PUÒ FARLO		
71.	Come vengono rimesse le pene e chi può farlo (Titolo VI)	94
72.	Criteri generali sull'autorità che può rimettere le pene canoniche (can. 1354)	95
73.	Altri soggetti che possono rimettere pene stabilite per legge (can. 1355)	96
74.	Soggetti che possono rimettere pene comminate con precetto penale (can. 1356)	97
75.	Remissione di censure da parte del confessore (can. 1357)	98
76.	Requisiti per assolvere dalle censure nel foro esterno (can. 1358) . .	100
77.	Come si rimettono le sanzioni in caso di pluralità di pene (can. 1359)	101
78.	Invalidità della remissione estorta con mezzi illeciti (can. 1360) . . .	102
79.	Procedura per la concessione della remissione (can. 1361)	102
80.	La riparazione come requisito per la remissione in foro esterno (can 1361 §4)	103
81.	Mezzi per costringere un reo alla riparazione (can. 1361 §4)	104
82.	Estinzione dell'azione criminale per prescrizione (can. 1362)	105
83.	Estinzione dell'azione penale per perenzione (can. 1362)	107

84. Prescrizione dell'azione per mancata notifica della sentenza
(can. 1363) 108

PARTE SECONDA

I SINGOLI REATI PREVISTI DAL CODICE

85. I singoli reati previsti dal Codice. 111
- I. DELITTI CONTRO LA FEDE E L'UNITÀ DELLA CHIESA
86. Delitti contro la fede e l'unità della Chiesa (Titolo I) 111
87. Reati di apostasia, eresia e scisma (can. 1364) 112
88. Insegnamento di una dottrina condannata (can. 1365) 113
89. Rifiuto pertinace di una dottrina insegnata dal Magistero
(can. 1365) 114
90. Appellare al Collegio Episcopale contro atti pontifici (can. 1366) . . 114
91. Battesimo o educazione dei figli secondo una religione acattolica
(can. 1367) 115
92. Blasfemia, immoralità, ingiurie o induzione all'odio o disprezzo
contro la religione o la Chiesa (can. 1368) 115
93. Profanazione di cose sacre (can. 1369) 116
- II. DELITTI CONTRO LE AUTORITÀ ECCLESIASTICHE E L'ESERCIZIO DEGLI
INCARICHI
94. Delitti contro le Autorità ecclesiastiche e l'esercizio degli incarichi
(Titolo II) 117
95. Attentato al Romano Pontefice (can. 1370 §1) 118
96. Attentato contro un Vescovo (can. 1370 §2) 118
97. Attentato contro altro fedele (can. 1370 §3) 119
98. Disobbedienza all'Autorità ecclesiastica (can. 1371 §1) 119
99. Violazione o inosservanza della condanna imposta (can. 1371 §2) . . 120
100. Spergiuro dinanzi all'Autorità (can. 1371 §3) 121

101. Violazione del segreto pontificio (can. 1371 §4)	122
102. Omissione dell'obbligo di eseguire la sanzione (can. 1371 §5)	122
103. Omissione del dovere di comunicare notizie di reato (can. 1371 §6)	123
104. Reati contro il libero esercizio del ministero o della potestà (can. 1372, 1°)	124
105. Reati contro il legittimo uso di cose sacre o beni ecclesiastici (can. 1372, 1°)	125
106. Reati contro il libero sviluppo di elezioni canoniche (can. 1372, 2°)	126
107. Incitamento all'avversione o alla disobbedienza (can. 1373)	126
108. Adesione ad associazioni anti cattoliche (can. 1374)	127
109. Usurpazione o conservazione illegittima di ufficio ecclesiastico (can. 1375)	128
110. Furto, peculato e alienazione illecita di beni ecclesiastici (can. 1376 §1)	129
111. Negligenza grave nell'amministrazione di beni ecclesiastici (can. 1376 §2)	131
112. Corruzione nei confronti di chi esercita un ufficio o un ministero (can. 1377 §1)	131
113. Corruzione in atti di ufficio (can. 1377 §2)	133
114. Abuso di potere o di ufficio (can. 1378 §1)	134
115. Negligenza colpevole in atti di potestà o di ufficio (can. 1378 §2)	135
 III. DELITTI CONTRO I SACRAMENTI	
116. Delitti contro i Sacramenti (Titolo III)	135
117. Attentato di celebrazione dell'Eucaristia (can. 1379 §1, 1°)	136
118. Tentata assoluzione sacramentale (can. 1379 §1, 2°)	137
119. Fraudolento ascolto della confessione sacramentale (can. 1379 §1, 2°)	138

120. Attentato di ordinazione di donne (can. 1379 §3)	138
121. Amministrazione di sacramenti a chi è proibito riceverli (can. 1379 §4)	139
122. Simulazione nell'amministrazione dei sacramenti (can. 1379 §5) . .	140
123. Simonia nell'amministrazione di sacramenti (can. 1380)	141
124. <i>Communicatio in sacris</i> vietata (can. 1381)	141
125. Profanazione di specie consacrate (can. 1382 §1).	142
126. Consacrazione eucaristica a scopo sacrilego (can. 1382 §2)	143
127. Profitto illegittimo con le offerte di Messe (can. 1383)	144
128. Assoluzione del complice in peccato contro il sesto comanda- mento (can. 1384)	145
129. Sollecitazione in confessione ad atti turpi (can. 1385).	145
130. Violazione del "sigillo" sacramentale (can. 1386 §1)	146
131. Violazione del "segreto" della confessione (can. 1386 §2).	147
132. Registrazione o pubblicazione di confessioni (can. 1386 §3)	148
133. Consacrazione episcopale senza mandato apostolico (can. 1387) . .	149
134. Ordinazione presbiterale o diaconale senza lettere dimissorie (can. 1388 §1).	150
135. Occultamento di censure o irregolarità per ricevere gli ordini (can. 1388 §2).	150
136. Esercizio illegittimo del sacro ministero (can. 1389)	151
IV. DELITTI CONTRO LA BUONA FAMA E DELITTO DI FALSO	
137. Delitti contro la buona fama e delitto di falso (Titolo IV).	152
138. Falsa denuncia di sollecitazione (can. 1390 §1).	152
139. Falsa denuncia di reato (can. 1390 §2)	153
140. Reato di diffamazione (can. 1390 §2)	154
141. Falsificazione o manipolazione di documento ecclesiastico (can. 1391, 1°)	154
142. Uso ecclesiastico di altri documenti falsi (can. 1391, 2°)	155

143. Falsità in un documento pubblico ecclesiastico (can. 1391, 3°) . . .	155
V. DELITTI CONTRO OBBLIGHI SPECIALI	
144. Delitti contro gli obblighi speciali assunti da chierici e religiosi (Titolo V)	156
145. Abbandono illegittimo del proprio ministero (can. 1392).	156
146. Esercizio illegale di attività affaristica o commerciale (can. 1393 §1)	158
147. Violazione grave dei doveri in materia economica (can. 1393 §2) . .	159
148. Attentato matrimonio (can. 1394)	160
149. Concubinato di un chierico (can. 1395 §1)	161
150. Permanenza scandalosa in peccato contro il sesto comandamento (can. 1395 §1).	162
151. Peccato pubblico contro il sesto comandamento (can. 1395 §2) . .	162
152. Violenza o abuso di autorità per commettere atti contro il sesto comandamento (can. 1395 §3).	163
153. Violazione dell'obbligo di residenza (can. 1396)	164
VI. DELITTI CONTRO LA VITA, LA DIGNITÀ E LA LIBERTÀ DELL'UOMO	
154. Delitti contro la vita, la dignità e la libertà dell'uomo (Titolo VI) . .	165
155. Reato di omicidio (can. 1397 §1).	165
156. Reato di lesioni (can 1397 §1)	166
157. Reato di rapimento o detenzione (can. 1397 §1)	167
158. Reato di aborto (can. 1397 §2).	167
159. Abuso di minori o persone vulnerabili (can. 1398 §1, 1°)	168
160. Induzione di minori ad atti di pornografia (can. 1398 §1, 2°)	169
161. Detenzione e traffico di materiale pornografico relativo a minori (can. 1398 §1, 3°)	170
162. Reati di abuso sessuale commessi da non chierici (can. 1398 §2) . .	170
VII. NORMA GENERALE DI CHIUSURA	

163. Norma generale di chiusura (Titolo VII) (can. 1399)	171
164. Punibilità eccezionale di altre condotte contro legge divina o canonica	172

PARTE TERZA

ELEMENTI DI PROCEDURA AMMINISTRATIVA PENALE

I. CONSIDERAZIONI GENERALI

165. Circa la procedura specifica riguardante questa parte del <i>Sussidio</i> . .	175
166. Condizioni previe di attività	176
167. Le varie fasi della procedura penale	177

II. ACQUISIZIONE DELLA NOTIZIA DI UN POSSIBILE REATO

168. Doveri dell'Autorità di attendere ogni notizia di possibile reato . .	178
169. Che cosa s'intende per notizia di reato	178
170. Elementi definitivi di reati e condotte da correggere in altri modi . .	179
171. Valutazione da parte dell'Ordinario della propria competenza . . .	180
172. Valutazione circa la verosimiglianza della notizia di reato ricevuta . .	181
173. Archiviazione della notizia.	182
174. Avvio dell'indagine previa	182

III. AVVIO DELL'INDAGINE PREVIA

175. In cosa consiste l'indagine previa	183
176. Quale Autorità è tenuta ad avviare l'indagine previa	183
177. Quando è superfluo realizzare l'indagine previa	184
178. Indagine previa e acquisizione di indagini civili	184
179. Reati riservati al Dicastero per la Dottrina della Fede.	185
180. Consulenze canoniche, informazioni di stampa e riservatezza. . . .	185
181. Decreto di avvio dell'inchiesta previa	186
182. Designazione dell'incaricato dell'indagine previa e del notaio. . . .	186

183. Circa la comunicazione all'indagato dell'avvio dell'indagine previa 187

IV. SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE PREVIA

184. Finalità dell'indagine previa 187
185. Osservanza delle leggi civili e comunicazione all'Autorità civile . . . 188
186. Compiti dell'incaricato dell'indagine previa 189
187. La durata dell'indagine previa 190
188. Svolgimento dell'indagine previa 191
189. Doveri di segreto 192
190. Comunicazione all'indagato e assistenza di un proprio avvocato . . 193
191. Misure disciplinari eventualmente necessarie. 193
192. Come imporre una misura disciplinare in questa fase della procedura 195
193. Comunicati pubblici 196
194. Conclusione dell'inchiesta previa e relativo Decreto 197
195. La conclusione dell'indagine previa nei casi riservati al Dicastero per la Dottrina della Fede 200
196. La notifica del decreto di conclusione dell'inchiesta previa 200
197. Eventuale modifica del decreto di conclusione dell'inchiesta previa 201
198. Eventuale composizione equitativa dei danni causati 201
199. Le due vie, giudiziale e amministrativa, di procedere in giudizio . . 202

V. SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PENALE

200. Procedure diverse per un processo giudiziale o concernenti cause riservate 203
201. Le principali tappe della procedura amministrativa penale 204
202. Scelta del procedimento penale amministrativo 205
203. Designazione dell'Istruttore, degli Assessori e del Notaio. 206

204. Citazione e prima comparizione dell'accusato	207
205. Possibile assenza dell'accusato.	207
206. Misure cautelari in questa fase della procedura.	208
207. Comparizione dell'accusato e notifica delle accuse	209
208. Nozioni di accusa e di prova.	209
209. Facoltà e diritti dell'accusato nella procedura sanzionatoria	210
210. Come agire se l'accusato dichiara di essere stato assolto nel foro interno	211
211. Determinazione della scadenza per preparare la difesa	212
212. Preparazione e presentazione della difesa	213
213. Ulteriori prove	213
214. Notizie ai denunciati circa l'andamento della causa	214

VI. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PENALE

215. Valutazione delle risultanze istruttorie e della difesa dell'accusato . .	214
216. Sul modo di arrivare alla decisione.	215
217. Necessità di raggiungere la certezza morale prima di decidere . . .	217
218. Circa l'opportunità di utilizzare le facoltà pastorali date all'Ordin- ario	217
219. Sulla scelta della pena specifica da imporre	218
220. Come agire se la pena consiste nel dichiarare una censura?	219
221. Il decreto penale: la forma e il contenuto.	219
222. Notifica del Decreto penale con indicazione di possibili ricorsi . . .	220
223. Sul ricorso contro il decreto penale	221

APPENDICE

1. Esempio di Decreto di avvio dell'indagine previa (can. 1720, n. 1) . .	225
2. Esempio di Decreto di affidamento di indagine previa e nomina di delegato e notaio	226

3.	Esempio di Decreto di imposizione di misure disciplinari durante l'indagine previa	228
4.	Esempio di Ammonizione o Riprensione ex can. 1339 §3.	230
5.	Esempio di precetto penale ex can. 1339 §4	232
6.	Esempio di Decreto di conclusione dell'indagine previa e archiviazione della denuncia	234
7.	Esempio di Decreto di avvio del procedimento penale amministrativo	235
8.	Esempio di Decreto di imposizione di misure cautelari.	237
9.	Esempio di verbalizzazione di prima Udienza (can. 1720, n. 1) . . .	238
10.	Esempio di Decreto di nomina di avvocato d'ufficio (can. 1720, n. 1)	240
11.	Esempio di verbalizzazione dell'interrogatorio dell'imputato (can. 1720, n. 1).	241
12.	Esempio di Decreto di convocazione dell'indagato per un interrogatorio	243
13.	Esempio di Convocazione di un testimone.	244
14.	Esempio di Decreto di convocazione di testimoni	245
15.	Esempio di Decreto di fissazione dei termini per presentare nuove prove o testimoni	246
16.	Esempio di Decreto di chiusura della fase istruttoria penale e di convocazione degli Assessori per la decisione della causa.	247
17.	Esempio di Voto dell'Assessore in un reato di alienazione patrimoniale senza il necessario permesso	248
18.	Esempio di Decreto di assoluzione a conclusione della procedura penale amministrativa	250
19.	Esempio di Decreto di condanna a conclusione della procedura penale amministrativa	253
20.	Esempio di Verbale di notifica di un decreto di condanna	257
	INDICE	259

